2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 giugno 2022** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2022/641 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti di Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (22CE1206) ..... *Pag.* 1

Direttiva (UE) 2022/642 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (22CE1207) ..... *Pag.* 4

Regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali (22CE1208) ..... *Pag.* 14

Decisione (UE) 2022/644 del Consiglio, del 12 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 105ª sessione e in sede di comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 46ª sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle risoluzioni sulle norme di prestazione relative all'equipaggiamento utilizzato nel Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare e alle modifiche dell'allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL) (22CE1209) ..... *Pag.* 55

Consiglio bilaterale di vigilanza per l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile — Verbale di decisione — Decisione n. 0010 [2022/645] (22CE1210) ..... *Pag.* 58

Consiglio bilaterale di vigilanza per l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile — Verbale di decisione decisione n. 0011 [2022/646] (22CE1211) ..... *Pag.* 68

Decisione del comitato misto UE/ICAO, del 10 marzo 2022, relativa all'adozione di un accordo di lavoro tra l'Unione europea e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale concernente la cooperazione nell'ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile [2022/647] (22CE1212) ..... *Pag.* 79

Pubblicati nel n. L 118 del 20 aprile 2022

Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 (22CE1213) ..... *Pag.* 85

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/649 della Commissione, del 20 aprile 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE1214) ..... *Pag.* 89

Regolamento (UE) 2022/650 della Commissione, del 20 aprile 2022, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)] (22CE1215) ..... *Pag.* 149

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 della Commissione, del 20 aprile 2022, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (22CE1216) ..... *Pag.* 152

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all'autorizzazione dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (22CE1217) ..... *Pag.* 158

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (22CE1218) ..... *Pag.* 163

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/654 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti (22CE1219) ..... *Pag.* 168

Decisione (UE) 2022/655 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell'elenco dei sottocomitati per l'applicazione di tale accordo (22CE1220) ..... *Pag.* 173

Decisione (UE) 2022/656 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine (22CE1221) ..... *Pag.* 187

Decisione (PESC) 2022/657 del comitato politico e di sicurezza, del 12 aprile 2022, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022) (22CE1222) ..... *Pag.* 192

Pubblicati nel n. L 119 del 21 aprile 2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (22CE1223) ..... *Pag.* 194

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/659 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (22CE1224) ..... *Pag.* 198

Decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (22CE1225) ..... *Pag.* 204

Decisione (PESC) 2022/661 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (22CE1226) ..... *Pag.* 207

Pubblicati nel n. L 120 del 21 aprile 2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/662 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania (22CE1227) ..... *Pag.* 213

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/663 della Commissione, del 21 aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda il volume del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay (22CE1228) ..... *Pag.* 221

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione, del 21 aprile 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (22CE1229) ..... *Pag.* 224

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/665 della Commissione, del 21 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (22CE1230) ..... *Pag.* 245

Decisione (UE) 2022/666 del Consiglio, del 12 aprile 2022, relativa alla nomina di due membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica portoghese (22CE1231) ..... *Pag.* 248

Decisione (PESC) 2022/667 del Consiglio, del 21 aprile 2022, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024 (22CE1232) ..... *Pag.* 250

Decisione (PESC) 2022/668 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2021/2032 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle unità militari formate dalla missione di formazione dell'UE in Mozambico (22CE1233) ..... *Pag.* 256

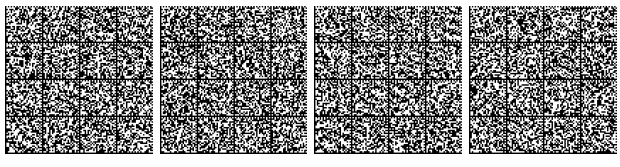
Decisione (PESC) 2022/669 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (22CE1234) ..... *Pag.* 257

Pubblicati nel n. L 121 del 22 aprile 2022

Regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (22CE1235) ..... *Pag.* 265

Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (22CE1236) ..... *Pag.* 281

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/672 della Commissione, del 22 aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento trans-resveratrolo (da fonte microbica) (22CE1237) ..... *Pag.* 288



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/673 della Commissione, del 22 aprile 2022, che autorizza l'immissione sul mercato della proteina di fagiolo mungo (*Vigna radiata*) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (22CE1238) ..... *Pag.* 291

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/674 della Commissione, del 22 aprile 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1239) ..... *Pag.* 295

Decisione (UE) 2022/675 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 57ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (22CE1240) ..... *Pag.* 297

Pubblicati nel n. L 122 del 25 aprile 2022

Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento (22CE1241) ..... *Pag.* 300

Pubblicato nel n. L 123 del 26 aprile 2022

RETTIFICHE

Rettifica dell'approvazione definitiva (UE, Euratom) 2022/182 del bilancio generale dell'Unione europea per 2022 *(GU L 45 del 24 febbraio 2022)* (22CE1242) ..... *Pag.* 309

Rettifica del regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina *(GU L 81 del 9 marzo 2022)* (22CE1243) ..... *Pag.* 313

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune *(GU L 385 del 29 ottobre 2021)* (22CE1244) ..... *Pag.* 314

Pubblicate nel n. L 119 del 21 aprile 2022

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2022/641 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti di Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([2]),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 ([4]) del Consiglio ed è entrato in vigore il 1º febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso, è terminato il 31 dicembre 2020. Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ([5]) sull'applicazione dell'acquis dell'Unione nel settore farmaceutico nei mercati tradizionalmente dipendenti, per l'approvvigionamento di medicinali, da forniture in provenienza dalla Gran Bretagna o attraverso la Gran Bretagna, vale a dire Cipro, Irlanda, Malta e Irlanda del Nord, dopo la fine di tale periodo di transizione. Tale comunicazione comprende spiegazioni circa il modo in cui la Commissione doveva applicare l'acquis dell'Unione nel settore farmaceutico in quei mercati in relazione ai medicinali in fase di sperimentazione. Tale comunicazione ha cessato di trovare applicazione il 31 dicembre 2021.

([1]) Parere del 24 febbraio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Posizione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2022.
([3]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
([4]) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
([5]) Comunicazione della Commissione – Applicazione dell'acquis dell'Unione nel settore farmaceutico nei mercati tradizionalmente dipendenti per l'approvvigionamento di medicinali da forniture in provenienza dalla Gran Bretagna o attraverso la Gran Bretagna, dopo la fine del periodo di transizione (2021/C 27/08) (GU C 27 del 25.1.2021, pag. 11).

(2) Conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che è parte integrante dell'accordo di recesso, le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo si applicano, alle condizioni ivi stabilite, al e nel Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord. Tale elenco comprende il capo IX del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), relativo alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali e di medicinali ausiliari. Pertanto i medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche nell'Irlanda del Nord devono essere conformi a tali disposizioni del diritto dell'Unione.

(3) Il regolamento (UE) n. 536/2014stabilisce le norme per i medicinali sperimentali destinati a essere utilizzati nelle sperimentazioni cliniche nell'Unione. Tale regolamento si applica a decorrere dal 31 gennaio 2022.

(4) In conformità dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014, letto in combinato disposto con il protocollo, l'importazione di medicinali sperimentali da paesi terzi nell'Unione o nell'Irlanda del Nord è soggetta al possesso di un'autorizzazione di fabbricazione e di importazione. Cipro, l'Irlanda, Malta e l'Irlanda del Nord hanno tradizionalmente fatto affidamento sulla fornitura di medicinali, compresi i medicinali sperimentali, in provenienza da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord o in transito attraverso le stesse, e le catene di approvvigionamento per tali mercati non sono state ancora pienamente adeguate per conformarsi al diritto dell'Unione. Per assicurare che i partecipanti alle sperimentazioni cliniche in Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta, continuino ad avere accesso a trattamenti nuovi, innovativi o migliorati, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 536/2014 per prevedere una deroga all'obbligo di disporre di un'autorizzazione di fabbricazione e importazione per i medicinali sperimentali importati in quei mercati da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord. Per garantire la qualità di tali medicinali sperimentali ed evitare di compromettere l'integrità del mercato interno, dovrebbero essere stabilite determinate condizioni.

(5) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 536/2014.

(7) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione negli Stati membri, le deroghe applicabili a Cipro, in Irlanda e a Malta dovrebbero essere solo di natura temporanea.

(8) Al fine di garantire la continuità giuridica agli operatori attivi nel settore farmaceutico e l'accesso continuo ai medicinali sperimentali da parte dei partecipanti alle sperimentazioni cliniche a Cipro, in Irlanda, a Malta e nell'Irlanda del Nord a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 31 gennaio 2022,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia l'importazione di medicinali sperimentali da altre parti del Regno Unito nell'Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, a Cipro, in Irlanda e a Malta, non è soggetta al possesso di tale autorizzazione a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i medicinali sperimentali sono stati sottoposti a certificazione di rilascio dei lotti nell'Unione o in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord per verificare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1;

([6]) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

b) i medicinali sperimentali sono resi disponibili solo a soggetti nello Stato membro in cui sono importati tali medicinali o, se importati nell'Irlanda del Nord, sono resi disponibili solo a soggetti nell'Irlanda del Nord.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
R. METSOLA	C. BEAUNE

22CE1206

DIRETTIVA (UE) 2022/642 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2022

che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([2]),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ([4]) ed è entrato in vigore il 1º febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso, è terminato il 31 dicembre 2020. Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ([5]) sull'applicazione dell'acquis dell'Unione nel settore farmaceutico nei mercati tradizionalmente dipendenti, per l'approvvigionamento di medicinali, da forniture in provenienza dalla Gran Bretagna o attraverso la Gran Bretagna, vale a dire Cipro, Irlanda, Malta e Irlanda del Nord, dalla fine di tale periodo di transizione fino al 31 dicembre 2021.

(2) Conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che è parte integrante dell'accordo di recesso, le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo si applicano, alle condizioni ivi stabilite, al e nel Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord. Tale elenco comprende l'articolo 13 della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) relativa alla fabbricazione e all'importazione di medicinali in fase di sperimentazione, la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]). Pertanto i medicinali medicinali immessi in commercio nell'Irlanda del Nord devono essere conformi a tali disposizioni del diritto dell'Unione.

([1]) Parere del 24 febbraio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Posizione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2022.
([3]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
([4]) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
([5]) Comunicazione della Commissione — Applicazione dell'acquis dell'Unione nel settore farmaceutico nei mercati tradizionalmente dipendenti per l'approvvigionamento di medicinali da forniture in provenienza dalla Gran Bretagna o attraverso la Gran Bretagna, dopo la fine del periodo di transizione (2021/C 27/08) (GU C 27 del 25.1.2021, pag. 11).
([6]) Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).
([7]) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
([8]) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(3) Le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE stabiliscono le norme per i medicinali per uso umano e i medicinali in fase di sperimentazione destinati a essere immessi in commercio negli Stati membri.

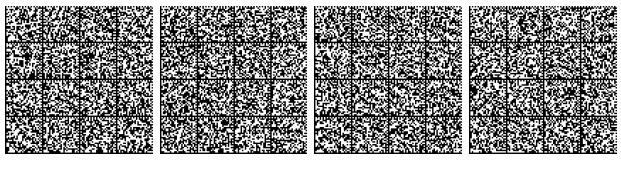
(4) Cipro, Irlanda, Malta e Irlanda del Nord hanno tradizionalmente fatto affidamento sulla fornitura di medicinali in provenienza da, o attraverso, parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e le catene di approvvigionamento per tali mercati non sono state ancora pienamente adeguate per conformarsi al diritto dell'Unione. Al fine di evitare carenze di medicinali e in definitiva garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica, occorre modificare le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per prevedere deroghe per i medicinali forniti a Cipro, in Irlanda, a Malta e nell'Irlanda del Nord da, o attraverso, parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord. Per assicurare l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione negli Stati membri, le deroghe applicabili a Cipro, in Irlanda e a Malta dovrebbero essere solo di natura temporanea.

(5) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE, letto in combinato disposto con il protocollo, l'importazione di medicinali sottoposti a sperimentazione da paesi terzi nell'Unione o in nell'Irlanda del Nord è assoggettata al possesso di un'autorizzazione di fabbricazione e di importazione. Per garantire l'accesso continuo a trattamenti nuovi, innovativi o migliorati per i partecipanti alle sperimentazioni cliniche nell'Irlanda del Nord, come anche a Cipro, in Irlanda e a Malta dopo il 31 dicembre 2021, tale autorizzazione di fabbricazione e importazione non dovrebbe essere richiesta per i medicinali in fase di sperimentazione importati in questi mercati da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Per assicurare l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione negli Stati membri, le deroghe applicabili a Cipro, in Irlanda e a Malta dovrebbero essere solo di natura temporanea.

(6) Il regolamento (CE) n. 726/2004 istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione dei medicinali. Previa autorizzazione nell'Unione, i medicinali sono disponibili per i pazienti nell'Irlanda del Nord. Tuttavia è possibile che le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord rilascino un'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale prima del rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio per lo stesso medicinale nell'Unione. In simili casi eccezionali e al fine di garantire che i pazienti nell'Irlanda del Nord abbiano accesso a tali medicinali contemporaneamente ai pazienti nelle altre parti del Regno Unito, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dovrebbero poter fornire temporaneamente tali medicinali ai pazienti dell'Irlanda del Nord e fino al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione. Al fine di garantire la piena efficacia della procedura centralizzata per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004, tali autorizzazioni temporanee dovrebbero essere limitate nel tempo e cessare di essere valide all'atto della decisione da parte della Commissione di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione all'immissione in commercio per quel medicinale.

(7) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, letto in combinato disposto con il protocollo, l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rilasciata solamente a un richiedente stabilito nell'Unione o nell'Irlanda del Nord. Diversi operatori non sono stati in grado di conformarsi a tale prescrizione entro il 31 dicembre 2021. Per garantire l'accesso a determinati medicinali nell'Irlanda del Nord è fondamentale che ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sia consentito di essere stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord. Analogamente, per garantire l'accesso a determinati medicinali a Cipro, in Irlanda, a Malta e nell'Irlanda del Nord, è necessario consentire alle autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda, di Malta e dell'Irlanda del Nord di rilasciare le autorizzazioni all'immissione in commercio nel contesto della procedura di mutuo riconoscimento o della procedura decentrata ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

(8) Dagli articoli 17 e 18 della direttiva 2001/83/CE, letti in combinato disposto con il protocollo, risulta che i richiedenti un'autorizzazione all'immissione in commercio che desiderano ottenere sia un'autorizzazione all'immissione in commercio per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sia un'autorizzazione all'immissione in commercio per uno o più Stati membri devono includere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione della loro domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, in conformità della procedura di mutuo riconoscimento o della procedura decentrata. Laddove i medicinali siano autorizzati anche in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, la prescrizione di conformarsi a tale obbligo potrebbe ostacolare l'accesso continuo ai medicinali per i pazienti nell'Irlanda del Nord. Per evitare tale problematica, è necessario concedere ai richiedenti in tali situazioni la possibilità di richiedere un'autorizzazione all'immissione in commercio per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente alla procedura di mutuo riconoscimento o alla procedura decentrata oppure conformemente alla procedura nazionale di autorizzazione all'immissione in commercio applicabile in relazione al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel caso della procedura nazionale di autorizzazione all'immissione in commercio, l'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe essere rilasciata a norma del diritto dell'Unione, inclusi i requisiti relativi alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia dei medicinali.



(9) Conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, i medicinali importati nell'Unione devono essere sottoposti a prove di controllo di qualità nell'Unione. L'articolo 20, lettera b), della suddetta direttiva autorizza gli importatori che immettono in commercio a Cipro, in Irlanda, a Malta o nell'Irlanda del Nord medicinali forniti in provenienza da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, o in transito attraverso le stesse, o i distributori all'ingrosso che immettono tali medicinali su tali mercati a fare effettuare, in casi giustificati, determinati controlli in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord. Tenendo conto della tradizionale dipendenza di Cipro, dell'Irlanda, di Malta e dell'Irlanda del Nord dalla fornitura di medicinali da, o attraverso, parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e dei rischi associati di carenze di medicinali nelle loro giurisdizioni, si dovrebbe considerare un «giustificato» ai sensi dell'articolo 20, lettera b), della direttiva 2001/83/CE il caso in cui ciascun lotto del medicinale interessato sia rilasciato da una persona qualificata in un sito dell'Unione o da una persona qualificata in un sito in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord che applica requisiti di qualità equivalenti a quelli previsti dal diritto dell'Unione, così da garantire un livello di protezione della salute umana equivalente. Poiché l'articolo 20, lettera b), della direttiva 2001/83/CE prevede di effettuare le prove per lotto in un paese terzo solo caso per caso, occorre stabilire delle condizioni per armonizzare l'attuazione di tale disposizione per quanto concerne i medicinali forniti a Cipro, all'Irlanda, a Malta e all'Irlanda del Nord da, o attraverso, parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

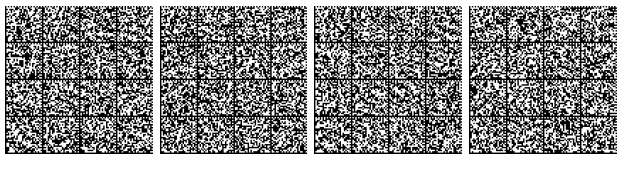
(10) Dall'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, letto in combinato disposto con il protocollo, risulta che gli importatori di medicinali da paesi terzi in uno Stato membro devono possedere un'autorizzazione di fabbricazione rilasciata dallo Stato membro in cui l'importatore è stabilito o, in caso di importatori stabiliti nell'Irlanda del Nord, dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Per evitare una situazione in cui gli operatori ritirano o riducono significativamente la fornitura di medicinali a Cipro, in Irlanda, a Malta e nell'Irlanda del Nord, è necessario derogare in via eccezionale da tale prescrizione in determinate condizioni e autorizzare l'importazione di medicinali da, o attraverso, parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord verso Cipro, l'Irlanda, Malta e l'Irlanda del Nord da parte di distributori all'ingrosso che non possiedono la pertinente autorizzazione di fabbricazione, garantendo al contempo un livello di protezione della salute umana equivalente.

(11) Nel caso in cui i medicinali siano esportati da uno Stato membro a parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e successivamente importati a Cipro, in Irlanda, a Malta o nell'Irlanda del Nord, dovrebbe essere possibile derogare a specifici controlli, segnatamente le prove di controllo di qualità, intese a garantire la qualità di tali medicinali importati da paesi terzi, a condizione che l'Unione abbia adottato le disposizioni adeguate a garantire lo svolgimento dei necessari controlli nel paese di esportazione.

(12) Dall'articolo 48 della direttiva 2001/83/CE, letto in combinato disposto con l'articolo 49 della stessa direttiva e con il protocollo, risulta che il titolare dell'autorizzazione di fabbricazione deve avere a sua disposizione una persona qualificata che risieda e svolga la propria attività nell'Unione o nell'Irlanda del Nord. Per garantire un accesso continuo a determinati medicinali da parte di pazienti nell'Irlanda del Nord, è opportuno autorizzare la persona qualificata a risiedere e svolgere la propria attività in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

(13) Dall'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, letto in combinato disposto con il protocollo, risulta che la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza deve risiedere e svolgere la propria attività nell'Unione o nell'Irlanda del Nord. Diversi operatori non sono stati in grado di conformarsi a tale prescrizione entro il 31 dicembre 2021. Per garantire che l'accesso a determinati medicinali da parte di pazienti nell'Irlanda del Nord non sia ostacolato, è opportuno autorizzare la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza a risiedere e svolgere la propria attività in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

(14) Per evitare carenze di medicinali a Cipro e a Malta, le autorità competenti di Cipro e Malta dovrebbero essere autorizzate, per motivi di salute pubblica e per un certo periodo, a rilasciare, mantenere in vigore e prorogare le autorizzazioni all'immissione in commercio sulla base dell'articolo 126 *bis* della direttiva 2001/83/CE che si avvalgono delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità competenti di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, anche nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non sia più stabilito nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Poiché il diritto dell'Unione non si applica più in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, è necessario prevedere che le autorità competenti di Cipro e Malta assicurino la conformità di tali autorizzazioni al diritto dell'Unione. Per garantire che il funzionamento del mercato dell'Unione non sia compromesso, occorre stabilire le condizioni per migliorare la supervisione e l'esecuzione delle norme pertinenti per l'applicazione delle deroghe introdotte dalla



presente direttiva. La Commissione dovrebbe monitorare gli sviluppi nelle parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord che potrebbero incidere su livello di protezione concernente le funzioni normative contemplate dalla presente direttiva. Se la Commissione ritiene che il livello di tutela della salute pubblica garantito dal Regno Unito mediante le norme che disciplinano la produzione, la distribuzione e l'utilizzo dei medicinali e mediante l'effettiva applicazione di tali norme non sia più sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione, o se la Commissione non dispone di informazioni per valutare se sia garantito un livello di tutela sostanzialmente equivalente, la Commissione dovrebbe avviare consultazioni con il Regno Unito per trovare un rimedio concordato alla situazione. Nel caso in cui non si trovi tale rimedio nel termine previsto, alla Commissione dovrebbe essere conferito, in ultima istanza, il potere di adottare atti delegati che sospendano l'applicazione di una o più disposizioni introdotte dalla presente direttiva.

(15) Al fine di garantire la trasparenza, le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda, di Malta e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dovrebbero pubblicare un elenco di medicinali per i quali intendono applicare o hanno applicato le deroghe di cui alla presente direttiva. Perché sia di facile consultazione, tale elenco dovrebbe contenere le stesse informazioni incluse nel foglietto illustrativo o nel riassunto delle caratteristiche del prodotto dei medicinali in questione.

(16) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(18) Al fine di garantire la continuità giuridica agli operatori attivi nel settore farmaceutico e l'accesso continuo ai medicinali da parte dei pazienti di Cipro, dell'Irlanda, di Malta e dell'Irlanda del Nord, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi ad essa si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1º gennaio 2022,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma le autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta autorizzano l'importazione di medicinali in fase di sperimentazione da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord senza tale autorizzazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i medicinali in fase di sperimentazione importati a Cipro, in Irlanda, a Malta o nell'Irlanda del Nord sono stati sottoposti a certificazione di rilascio dei lotti nell'Unione, come stabilito dal paragrafo 3, lettera a), oppure in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 3, lettera b);

b) i medicinali in fase di sperimentazione sono resi disponibili solo a soggetti nello Stato membro in cui sono importati tali medicinali o, se importati nell'Irlanda del Nord, sono resi disponibili solo a soggetti nell'Irlanda del Nord.».

Articolo 2

La direttiva 2001/83/CE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 5 bis*

In deroga all'articolo 6, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possono autorizzare temporaneamente la fornitura ai pazienti nell'Irlanda del Nord di medicinali appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) per il medicinale in questione è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente del Regno Unito per parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

b) il medicinale in questione è reso disponibile solo per i pazienti o i consumatori finali nel territorio dell'Irlanda del Nord e non è reso disponibile in nessuno Stato membro.

La validità massima dell'autorizzazione temporanea è di sei mesi. Nonostante la validità specificata, l'autorizzazione temporanea cessa di essere valida se è rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale in questione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 726/2004 o se tale autorizzazione all'immissione in commercio è stata rifiutata a norma dello stesso articolo.»;

2) all'articolo 8, paragrafo 2, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 *bis*. In deroga al paragrafo 2, l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a un richiedente stabilito in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

2 *ter*. In deroga al paragrafo 2, l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, dalle autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta, conformemente alla procedura di mutuo riconoscimento o alla procedura decentrata di cui al capo 4 del presente titolo, ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta possono prorogare le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate prima del 20 aprile 2022 ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

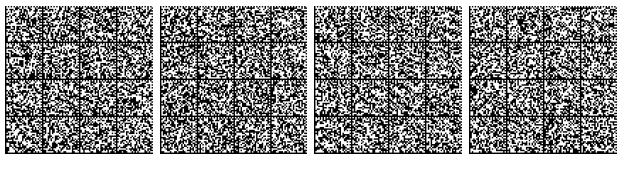
Le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate o prorogate dalle autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda o di Malta conformemente al primo e secondo comma cessano di essere valide al più tardi il 31 dicembre 2026.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 18 bis*

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 18, se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è presentata in uno o più Stati membri e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord o se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è presentata nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per un medicinale che è già stato esaminato o autorizzato in uno Stato membro, la domanda concernente il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è presentata conformemente agli articoli da 28 a 39 a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'autorizzazione all'immissione in commercio per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è rilasciata dall'autorità competente per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente al diritto dell'Unione e tale conformità con il diritto dell'Unione è garantita durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'immissione in commercio;



b) i medicinali autorizzati dall'autorità competente per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono resi disponibili ai pazienti o ai consumatori finali solo nel territorio dell'Irlanda del Nord e non sono resi disponibili in nessuno Stato membro.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per il quale è stata già rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente agli articoli da 28 a 39 prima del 20 aprile 2022 è autorizzato a ritirare l'autorizzazione all'immissione in commercio per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dalla procedura di mutuo riconoscimento o dalla procedura decentrata e a presentare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per tale medicinale alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente al paragrafo 1.»;

4) all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda le prove di controllo di qualità effettuate in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord concernenti medicinali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 127 *quinquies* diversi da quelli autorizzati dalla Commissione, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta possono ritenere che sussista un caso giustificato ai sensi del primo comma, lettera b), senza effettuare una valutazione caso per caso, a condizione che:

a) ciascun lotto dei medicinali in questione sia rilasciato da una persona qualificata in un sito dell'Unione o dell'Irlanda del Nord o da una persona qualificata in un sito in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord che applica requisiti di qualità equivalenti a quelli previsti dall'articolo 51;

b) lo stabilimento indicato dal terzo che conduce le prove di controllo di qualità sia supervisionato dall'autorità competente del Regno Unito, anche mediante l'esecuzione di controlli in loco;

c) laddove il rilascio dei lotti sia effettuato da una persona qualificata che risiede e svolge la propria attività in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, il titolare dell'autorizzazione di fabbricazione dichiari di non disporre di una persona qualificata che risieda e svolga la propria attività nell'Unione al 20 aprile 2022.»;

5) l'articolo 40 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

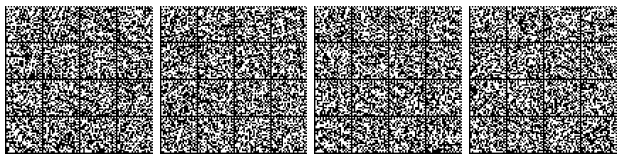
«1 *bis*. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta autorizzano l'importazione di medicinali da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord da parte di titolari di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 77, paragrafo 1, che non sono in possesso di una pertinente autorizzazione di fabbricazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i medicinali sono stati sottoposti alle prove di controllo di qualità nell'Unione, come previsto dall'articolo 51, paragrafo 3, oppure in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b);

b) il rilascio di lotti di medicinali è stato effettuato da una persona qualificata nell'Unione conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, oppure, per i medicinali autorizzati dalle autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda, di Malta e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord che applica requisiti di qualità equivalenti a quelli previsti dall'articolo 51, paragrafo 1;

c) l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale in questione è stata rilasciata, conformemente al diritto dell'Unione, dall'autorità competente di uno Stato membro o dalla Commissione o, per quanto riguarda i medicinali immessi in commercio nell'Irlanda del Nord, dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;

d) i medicinali sono resi disponibili solo per i pazienti o i consumatori finali nello Stato membro in cui sono importati i medicinali o, se importati nell'Irlanda del Nord, sono resi disponibili solo ai pazienti o ai consumatori finali nell'Irlanda del Nord;



e) i medicinali presentano le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o).

L'articolo 80, primo comma, lettera b), non si applica alle importazioni che soddisfano le condizioni previste nel primo comma del presente paragrafo.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 *bis*. Per i lotti di medicinali che sono esportati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord da uno Stato membro e successivamente importati nell'Irlanda del Nord o, fino al 31 dicembre 2024, a Cipro, nell'Irlanda o a Malta, i controlli all'importazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo e secondo comma, non sono richiesti a condizione che tali lotti siano stati sottoposti ai controlli in questione in uno Stato membro prima di essere esportati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e a condizione che siano accompagnati dai resoconti di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma.»;

6) all'articolo 48 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Qualora l'autorizzazione di fabbricazione sia rilasciata dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, la persona qualificata di cui al paragrafo 1 può risiedere e svolgere la propria attività in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord. Il presente paragrafo non si applica se il titolare dell'autorizzazione di fabbricazione dispone già di una persona qualificata che risiede e svolge la propria attività nell'Unione al 20 aprile 2022.»;

7) all'articolo 104, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al secondo comma, se l'autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, la persona qualificata di cui al primo comma, lettera a), può risiedere e svolgere la propria attività in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord. Il presente comma non si applica se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dispone già di una persona qualificata che risiede e svolge la propria attività nell'Unione al 20 aprile 2022.»;

8) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 111 quater*

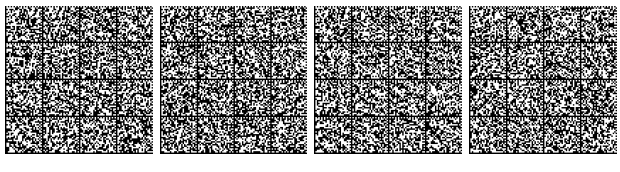
1. La Commissione monitora continuamente gli sviluppi nel Regno Unito che potrebbero incidere sul livello di protezione concernente le funzioni normative di cui all'articolo 8, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, all'articolo 20, secondo comma, all'articolo 40, paragrafi 1 *bis* e 3 *bis*, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 104, paragrafo 3, e all'articolo 126 *quater* svolte in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti:

a) le norme che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio, gli obblighi del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il rilascio delle autorizzazioni di fabbricazione, gli obblighi del titolare dell'autorizzazione di fabbricazione, le persone qualificate e i relativi obblighi, le prove di controllo di qualità, il rilascio dei lotti e la farmacovigilanza come stabilito nel diritto del Regno Unito;

b) se le autorità competenti del Regno Unito garantiscono l'effettiva esecuzione nel loro territorio delle norme di cui alla lettera a), mediante, tra l'altro, ispezioni e verifiche nei confronti dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, dei titolari dell'autorizzazione di fabbricazione e dei distributori all'ingrosso situati nei loro territori e controlli in loco presso i loro locali per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni normative di cui alla lettera a).

2. Se la Commissione ritiene che il livello di tutela della salute pubblica garantito dal Regno Unito mediante le norme che disciplinano la produzione, la distribuzione e l'utilizzo dei medicinali e l'effettiva applicazione di tali norme non sia più sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione o se la Commissione non dispone di informazioni sufficienti tali da consentirle di stabilire se un livello di tutela della salute pubblica sostanzialmente equivalente sia garantito dal Regno Unito, la Commissione informa il Regno Unito tramite una notifica scritta di tale constatazione e delle relative ragioni dettagliate.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla notifica scritta effettuata a norma del primo comma, la Commissione avvia consultazioni con il Regno Unito al fine di porre rimedio alla situazione che ha dato origine a tale notifica scritta. In casi giustificati la Commissione può prorogare tale periodo di tre mesi.



3. Se non si è posto rimedio alla situazione che ha dato origine alla notifica scritta effettuata a norma del paragrafo 2, primo comma, entro il termine di cui al paragrafo 2, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che specifichi le disposizioni, tra quelle di cui al paragrafo 1, la cui applicazione è sospesa.

4. Qualora sia stato adottato un atto delegato a norma del paragrafo 3, le disposizioni di cui alla frase introduttiva del paragrafo 1 specificate nell'atto delegato cessano di applicarsi il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore dell'atto delegato.

5. Qualora sia stato posto rimedio alla situazione che ha dato origine all'adozione dell'atto delegato a norma del paragrafo 3, la Commissione adotta un atto delegato che specifica le disposizioni sospese che si applicano nuovamente. In tal caso, le disposizioni specificate nell'atto delegato adottato a norma del presente paragrafo si applicano nuovamente il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al presente paragrafo.»;

9) l'articolo 121 *bis* è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 111 *quater*, paragrafi 3 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 aprile 2022.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, agli articoli 22 *ter*, 23 *ter*, 46 *bis*, 47, 52 *ter*, 54 *bis*, all'articolo 111 *quater*, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 120 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, degli articoli 22 *ter*, 23 *ter*, 46 *bis*, 47, 52 *ter*, 54 *bis*, dell'articolo 111 *quater*, paragrafi 3 o 5, o dell'articolo 120 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

10) è inserito l'articolo seguente:

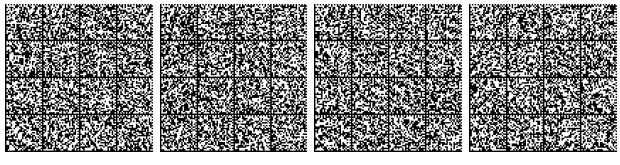
«*Articolo 126 quater*

1. In deroga all'articolo 126 *bis*, fino al 31 dicembre 2024, in assenza di un'autorizzazione all'immissione in commercio o di una domanda in sospeso di autorizzazione all'immissione in commercio, le autorità competenti di Cipro e di Malta possono autorizzare, per validi motivi di salute pubblica, l'immissione nel loro mercato nazionale di un medicinale autorizzato in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

Le autorità competenti di Cipro e di Malta possono inoltre mantenere in vigore o, fino al 31 dicembre 2024, prorogare le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma dell'articolo 126 *bis* prima del 20 aprile 2022 che consentono l'immissione nei loro mercati nazionali di medicinali autorizzati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

Le autorizzazioni rilasciate, prorogate o mantenute in vigore a norma del primo o del secondo comma non sono valide dopo il 31 dicembre 2026.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, le autorità competenti di Cipro e di Malta possono rilasciare le autorizzazioni all'immissione in commercio di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.



3. Se le autorità competenti di Cipro o di Malta rilasciano o prorogano un'autorizzazione all'immissione in commercio di cui al paragrafo 1, esse garantiscono la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

4. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del paragrafo 1, le autorità competenti di Cipro o di Malta:

a) notificano al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord la proposta di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio o di prorogare un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del presente articolo per quanto riguarda il medicinale in questione;

b) possono chiedere all'autorità competente del Regno Unito di trasmettere le pertinenti informazioni concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale in questione.»;

11) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 127 quater*

Le deroghe di cui all'articolo 8, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, all'articolo 18 *bis*, all'articolo 20, secondo comma, all'articolo 40, paragrafi 1 *bis* e 3 *bis*, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 104, paragrafo 3 *bis*, e all'articolo 126 *quater* non pregiudicano gli obblighi del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali immessi in commercio a Cipro, nell'Irlanda, a Malta o nell'Irlanda del Nord stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 127 quinquies

1. Entro il 20 maggio 2022, le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda, di Malta e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord stabiliscono, notificano alla Commissione e pubblicano nei loro siti web un elenco di medicinali per i quali hanno applicato o intendono applicare o le deroghe stabilite nella presente direttiva.

2. Le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda, di Malta e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord garantiscono che l'elenco di cui al paragrafo 1 sia aggiornato e gestito in modo indipendente, almeno su base semestrale.».

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un periodo di quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

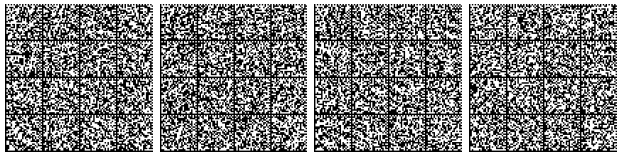
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE

22CE1207

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/643 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ([2]) («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).

([1]) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
([2]) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(2) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1280 ([3]), (UE) 2020/892 ([4]), (UE) 2020/1276 ([5]), (UE) 2020/18 ([6]), (UE) 2020/17 ([7]), (UE) 2020/1246 ([8]), (UE) 2020/2087 ([9]), (UE) 2019/1606 ([10]), (UE) 2020/23 ([11]) e (UE) 2020/1498 ([12]), la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione delle sostanze benalaxyl, beta-ciflutrin, bromoxynil, clorpirifos, clorpirifos metile, fenamifos, mancozeb, metiocarb, tiacloprid e tiofanato-metile, rispettivamente, come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]). Tali atti normativi definitivi hanno come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1280 della Commissione, del 14 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benalaxyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 4).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/892 della Commissione, del 29 giugno 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 5).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1276 della Commissione dell'11 settembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva bromoxynil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 300 del 14.9.2020, pag. 32).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 14).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 11).

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1246 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 288 del 3.9.2020, pag. 18).

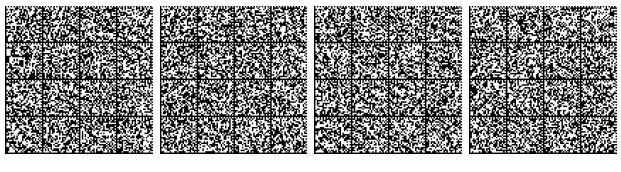
([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione, del 14 dicembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 50).

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione, del 27 settembre 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 53).

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/23 della Commissione, del 13 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva thiacloprid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 8).

([12]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione, del 15 ottobre 2020, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 342 del 16.10.2020, pag. 5).

([13]) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).



(3) Il ritiro delle sostanze attive epossiconazolo e mecoprop dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Il ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre, la classificazione armonizzata dell'epossiconazolo e del mecoprop a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) costituisce una prova sufficiente del fatto che le sostanze suscitano preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l'epossiconazolo e il mecoprop negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4) Il ritiro della sostanza attiva bifentrin dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Tale ritiro ha come conseguenza il divieto dell'uso del bifentrin nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Il divieto costituisce una rigorosa restrizione dell'uso di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]), il bifentrin è approvato soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 8 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi», e che non esistono autorizzazioni nazionali per l'uso di biocidi contenenti bifentrin a norma di tale regolamento. Inoltre, la classificazione armonizzata del bifentrin a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza suscita preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bifentrin negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5) Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1251 ([16]) la Commissione ha deciso di non approvare l'empentrina come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale atto normativo definitivo ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell'empentrina nella categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l'empentrina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6) Il ritiro delle sostanze attive azinfos-etile, ferbam e esazinone dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Il ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l'azinfos-etile, il ferbam e l'esazinone nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7) Il ritiro della sostanza attiva metomil dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Tale ritiro ha come conseguenza il divieto d'impiego del metomil nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Ciò costituisce un divieto d'impiego della sostanza a livello della categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro impiego del metomil in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il metomil nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

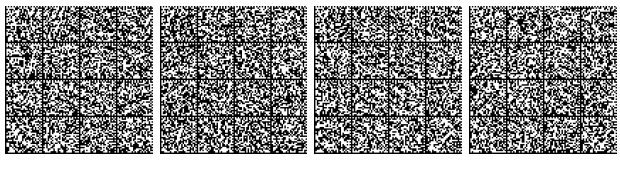
(8) Le sostanze 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) e 4,4'-diamminodifenilmetano (MDA) sono elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([17]) in quanto precedentemente identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Di conseguenza, tali sostanze sono soggette ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Poiché non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, il 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) e il 4,4'-diamminodifenilmetano (MDA) sono soggetti a rigorose restrizioni per uso industriale. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

([14]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

([16]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1251 della Commissione, del 18 settembre 2018, che non approva l'empentrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 24).

([17]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



(9) L'uso della sostanza mercurio è limitato dal regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ([18]), dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]) e dalla direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]); pertanto l'uso del mercurio è soggetto a rigorose restrizioni per tutti gli usi industriali. È pertanto opportuno iscrivere il mercurio negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(10) L'uso della sostanza cadmio e dei suoi composti è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sottocategoria «sostanze chimiche industriali ad uso pubblico». Ciò comporta una severa restrizione dell'uso della sostanza a livello della categoria «sostanze chimiche industriali», tenendo conto del fatto che il cadmio e i suoi composti sono soggetti a rigorose restrizioni anche nella sottocategoria «sostanza chimica industriale per uso professionale». È pertanto opportuno iscrivere il cadmio e i suoi composti nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(11) L'uso della sostanza piombo è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sottocategoria «sostanza chimica industriale ad uso pubblico». È pertanto opportuno iscrivere il piombo nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, per la sottocategoria in questione.

(12) L'uso della sostanza benzene come costituente di altre sostanze è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sottocategoria «sostanza chimica industriale ad uso pubblico». È pertanto opportuno iscrivere il benzene come costituente di altre sostanze nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, per la sottocategoria in questione.

(13) L'uso delle sostanze ossido di bis(pentabromofenile) (decaBDE), e acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti ad esso correlati, è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ([21]) per tutti gli usi industriali. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(14) Con regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 ([22]) la Commissione ha deciso di rinnovare l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009; pertanto l'impiego di detta sostanza e dei suoi sali di colina, di potassio e di sodio non è più vietato nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». È pertanto opportuno rimuovere tali sostanze dall'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(15) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere; pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione. Con regolamento delegato (UE) 2015/2229 della Commissione ([23]) le sostanze sono state pertanto aggiunte all'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Al fine di agevolare l'attuazione di tale elenco e, in particolare, la trasmissione di notifiche di esportazione per determinati articoli, è opportuno che tali sostanze chimiche siano elencate anche nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

([18]) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

([19]) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

([20]) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

([21]) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

([22]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione, del 28 agosto 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 222 del 29.8.2017, pag. 21).

([23]) Regolamento delegato (UE) 2015/2229 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 13).



(16) La voce relativa all'ottabromodifeniletere commerciale nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012 comprende anche la sostanza ottabromodifeniletere elencata nell'allegato I, parti 1 e 2, dello stesso regolamento. È pertanto opportuno rimuovere l'ottabromodifeniletere dagli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(17) In occasione della sua nona riunione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione di Stoccolma») ha deciso di iscrivere la sostanza dicofol nell'allegato A di tale convenzione. Tale sostanza è stata quindi elencata nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbe pertanto essere aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 vieta l'esportazione di una sostanza senza alcuna deroga, l'inserimento del dicofol nell'allegato I, parti 1 e 2, di tale regolamento non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.

(18) In occasione della sua nona riunione tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma ha deciso di includere la sostanza acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti ad esso correlati nell'allegato A di tale convenzione, con una serie di deroghe e con l'obbligo per le parti di vietare l'esportazione di schiume antincendio contenenti tali sostanze chimiche. L'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti ad esso correlati sono stati quindi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 in relazione alla loro presenza nelle schiume antincendio.

(19) In occasione della sua settima riunione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma ha deciso di iscrivere le sostanze pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri nell'allegato A di tale convenzione. Tali sostanze sono state quindi elencate nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

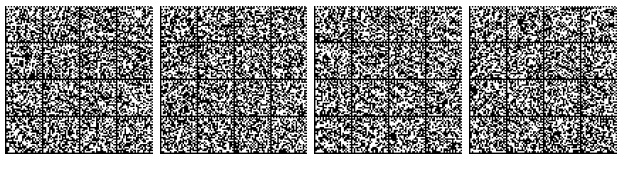
(20) In occasione della sua quarta riunione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma ha deciso di aggiungere le sostanze acido perfluorottano sulfonato (PFOS), i suoi sali e il floruro di perfluorottano e sulfonile, nell'allegato B di tale convenzione. Tale voce è stata successivamente modificata dalla decisione SC-9/4 nel 2019. Tali sostanze sono elencate nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(21) L'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 contiene una voce relativa agli articoli contenenti una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso di tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere, quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo. Tale voce si basa su una restrizione di cui al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([24]). Le disposizioni relative a tali sostanze sono state modificate dal regolamento (UE) 2019/1021, che riduce le concentrazioni consentite negli articoli e aggiunge il decabromodifeniletere all'elenco degli eteri di difenile polibromurato. È opportuno che tali modifiche trovino riscontro nell'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(22) Il regolamento (UE) 2017/852 vieta l'esportazione di mercurio, nonché di alcune miscele di mercurio metallico con altre sostanze, di alcuni composti di mercurio e di alcuni prodotti con aggiunta di mercurio. È opportuno che tali divieti di esportazione trovino riscontro nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(23) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 649/2012, alla Commissione incombe di rivedere la classificazione di ogni sostanza chimica elencata nell'allegato I del regolamento alla luce di eventuali modifiche apportate alla nomenclatura del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane o alla nomenclatura combinata europea. Una serie di classificazioni delle sostanze chimiche nella nomenclatura combinata dell'Unione europea sono state modificate da quando le sostanze sono state aggiunte all'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. È opportuno che tali modifiche trovino riscontro nell'allegato in questione.

([24]) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).



(24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.

(25) Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

a) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;

b) l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 1º luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«*ALLEGATO I*

ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

(di cui all'articolo 7)

PARTE 1

Elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione

(di cui all'articolo 8)

Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell'allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica dell'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell'articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e c), primo comma. Tali sostanze, che nell'elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo «#», figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione.

Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell'allegato siano ritenute idonee a essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù della misura di regolamentazione definitiva dell'Unione che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo «+» nell'elenco riportato di seguito.

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
1,1-dicloroetilene	75-35-4	200-864-0	ex 2903 29 00	i(2)	restr	
1,1,1-Tricloroetano	71-55-6	200-756-3	ex 2903 19 00	i(2)	div	
1,1,2-tricloroetano	79-00-5	201-166-9	ex 2903 19 00	i(2)	restr	
1,1,1,2-tetracloroetano	630-20-6	211-135-1	ex 2903 19 00	i(2)	restr	
1,1,2,2-tetracloroetano	79-34-5	201-197-8	ex 2903 19 00	i(2)	restr	
1,2-Dibromoetano (dibromuro di etilene) (#)	106-93-4	203-444-5	ex 2903 62 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene) (#)	107-06-2	203-458-1	ex 2903 15 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
				i(2)	div	
1,3-Dicloropropene (l) (+)	542-75-6	208-826-5	ex 2903 29 00	p(1)	div	
1,3-Dicloropropene (cis) [(Z)-1,3-dicloropropene)	10061-01-5	233-195-8	ex 2903 29 00	p(1)-p(2)	div-div	

2-Aminobutano	13952-84-6	237-732-7	ex 2921 19 99	p(1)-p(2)	div-div	
2-Naftilamina e suoi sali (*)	91-59-8 553-00-4 612-52-2 e altri	202-080-4 209-030-0 210-313-6 e altri	ex 2921 45 00	i(1)-i(2)	div-div	
Acido 2-naftilossiacetico (*)	120-23-0	204-380-0	ex 2918 99 90	p(1)	div	
2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) (*)	121-14-2	204-450-0	ex 2904 20 00	i(1)-i(2)	restr-div	
2,4,5-T e suoi sali ed esteri (#)	93-76-5 e altri	202-273-3 e altri	ex 2918 91 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
3-decen-2-one (*)	10519-33-2	234-059-0	ex 2914 19 90	p(1)	div	
4-Aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali (*)	92-67-1 2113-61-3 e altri	202-177-1 e altri	ex 2921 49 00	i(1)-i(2)	div-div	
4-Nitrobifenile (*)	92-93-3	202-204-7	ex 2904 20 00	i(1)-i(2)	div-div	
4,4'-diamminodifenilmetano (MDA) (*)	101-77-9	202-974-4	ex 2921 59 90	i(1)-i(2)	restr-div	
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (*)	81-15-2	201-329-4	ex 2904 20 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Acefato (*)	30560-19-1	250-241-2	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Acetoclor (*)	34256-82-1	251-899-3	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Acifluorfen	50594-66-6	256-634-5	ex 2918 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Alacloro (#)	15972-60-8	240-110-8	ex 2924 25 00	p(1)	div	
Aldicarb (#)	116-06-3	204-123-2	ex 2930 80 00	p(1)-p(2)	div-div	
Ametrin	834-12-8	212-634-7	ex 2933 69 80	p(1)-p(2)	div-div	
Amitraz (*)	33089-61-1	251-375-4	ex 2925 29 00	p(1)-p(2)	div-div	
Amitrolo (*)	61-82-5	200-521-5	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Antrachinone (*)	84-65-1	201-549-0	ex 2914 61 00	p(1)-p(2)	div-div	
Composti dell'arsenico				p(2)	restr	

Fibre di amianto (*):	1332-21-4 e altri		ex 2524 90 00			Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Actinolite (#)	77536-66-4		ex 2524 90 00	i	div	
Antofillite (#)	77536-67-5		ex 2524 90 00	i	div	
Amosite (#)	12172-73-5		ex 2524 90 00	i	div	
Crocidolite (#)	12001-28-4		ex 2524 10 00	i	div	
Tremolite (#)	77536-68-6		ex 2524 90 00	i	div	
Crisotilo (*)	12001-29-5, 132207-32-0		ex 2524 90 00	i	div	
Asulam (*)	3337-71-1 2302-17-2	222-077-1 218-953-8	ex 2935 90 90	p(1)	div	
Atrazina (*)	1912-24-9	217-617-8	ex 2933 69 10	p(1)	div	
Azinfos-etile (*)	2642-71-9	220-147-6	ex 2933 99 80	p(1)-p(2)	div-div	
Azinfos-metile (#)	86-50-0	201-676-1	ex 2933 92 00	p(1)	div	
Azociclotin (*)	41083-11-8	255-209-1	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Benalaxil (*)	71626-11-4	275-728-7	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Benfuracarb (*)	82560-54-1		ex 2932 99 00	p(1)	div	
Bensultap	17606-31-4		ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Benzene (2)	71-43-2	200-753-7	ex 2902 20 00 ex 2707 10 00	i(2)	restr	
Benzene come componente di altre sostanze in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso (2).			ex 2707 10 00	i(2)	restr	
Benzidina e suoi sali (*)	92-87-5	202-199-1	ex 2921 59 90	i(1)-i(2)	restr-div	
Derivati della benzidina (*)	36341-27-2 e altri	252-984-8 e altri		i(2)	div	
Benzil-butil-ftalato (*)	85-68-7	201-622-7	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Beta-ciflutrin (*)	1820573-27-0		ex 2926 90 70	p(1)	div	

Beta-cipermetrina (*)	65731-84-2	265-898-0	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Bifentrin (*)	82657-04-3		ex 2916 20 00	p(1)-p(2)	div-restr	
Binapacril (#)	485-31-4	207-612-9	ex 2916 16 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
				i(2)	div	
Ossido di bis(pentabromofenile) (*)	1163-19-5	214-604-9	ex 2909 30 38	i(1)-i(2)	restr-div	
Bitertanolo (*)	55179-31-2	259-513-5	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Bromoxinil (*)	1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2	216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Butralin (*)	33629-47-9	251-607-4	ex 2921 49 00	p(1)	div	
Cadmio e suoi composti (*)	7440-43-9 e altri	231-152-8 e altri	ex 8112 e altri	i(1)-i(2)	restr-restr	
Cadusafos (*)	95465-99-9		ex 2930 90 98	p(1)	div	
Calciferol	50-14-6	200-014-9	ex 2936 29 00	p(1)	div	
Captafol (#)	2425-06-1	219-363-3	ex 2930 80 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Carbaril (*)	63-25-2	200-555-0	ex 2924 29 70	p(1)-p(2)	div–div	
Carbendazina	10605-21-7	234-232-0	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Carbofurano (#)	1563-66-2	216-353-0	ex 2932 99 00	p(1)	div	
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	200-262-8	ex 2903 14 00	i(2)	div	
Carbosulfan (*)	55285-14-8	259-565-9	ex 2932 99 00	p(1)	div	
Cartap	15263-53-3		ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Chinometionato	2439-01-2	219-455-3	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Clorato (*)	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-034-9 e altri	ex 2829 11 00 ex 2829 19 00 ex 2843 29 00	p(1)	div	

Clordimeform (#)	6164-98-3	228-200-5	ex 2925 21 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Clorfenapir (*)	122453-73-0		ex 2933 99 80	p(1)	div	
Clorfenvinfos	470-90-6	207-432-0	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Clormefos	24934-91-6	246-538-1	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Clorobenzilato (#)	510-15-6	208-110-2	ex 2918 18 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Cloroformio	67-66-3	200-663-8	ex 2903 13 00	i(2)	div	
Cloropicrina (*)	76-06-2	200-930-9	ex 2904 91 00	p(1)	div	
Clorotalonil (*)	1897-45-6	217-588-1	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Clorprofam (*)	101-21-3	202-925-7	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Clorpirifos (*)	2921-88-2	220-864-4	ex 2933 39 99	p(1)	div	
Clorpirifos metile (*)	5598-13-0	227-011-5	ex 2933 39 99	p(1)	div	
Clortal-dimetile (*)	1861-32-1	217-464-7	ex 2917 39 95	p(1)	div	
Clozolinate (*)	84332-86-5	282-714-4	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Colecalciferolo	67-97-0	200-673-2	ex 2936 29 00	p(1)	div	
Cinidon etile (*)	142891-20-1		ex 2925 19 95	p(1)	div	
Clothianidin (*)	210880-92-5	433-460-1	ex 2934 10 00	p(1)	div	
Cumafuril	117-52-2	204-195-5	ex 2932 20 90	p(1)-p(2)	div-div	
Creosoto e sostanze correlate	8001-58-9 61789-28-4 84650-04-4 90640-84-9 65996-91-0	232-287-5 263-047-8 283-484-8 292-605-3 266-026-1	ex 2707 91 00 ex 3807 00 90 ex 2707 91 00 ex 2707 40 00 ex 2707 50 00 ex 2707 91 00 ex 3807 00 90 ex 2707 99 19	 i(2)	 div	

	90640-80-5 65996-85-2 8021-39-4 122384-78-5	292-602-7 266-019-3 232-419-1 310-191-5	ex 2707 99 20 ex 2707 99 80 ex 3807 00 90 ex 3807 00 90			
Crimidina	535-89-7	208-622-6	ex 2933 59 95	p(1)	div	
Cianammide	420-04-2	206-992-3	ex 2853 90 90	p(1)	div	
Cianazina	21725-46-2	244-544-9	ex 2933 69 80	p(1)-p(2)	div-div	
Cibutrina (*)	28159-98-0	248-872-3	ex 2933 69 80	p(2)	div	
Ciclanilide (*)	113136-77-9	419-150-7	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Ciflutrin	68359-37-5	269-855-7	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Cialotrina	68085-85-8	268-450-2	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Ciexatin (*)	13121-70-5	236-049-1	ex 2931 90 00	p(1)	div	
DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno)	75113-37-0	401-040-5	ex 2931 90 00	i(1)	div	
Desmedipham (*)	13684-56-5	237-198-5	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Pentaossido di diarsenico (*)	1303-28-2	215-116-9	ex 2811 29 90	i(1)-i(2)	restr-div	
Diazinone (*)	333-41-5	206-373-8	ex 2933 59 10	p(1)	div	
Composti di dibutilstagno	683-18-1 77-58-7 1067-33-0 e altri	211-670-0 201-039-8 213-928-8 e altri	ex 2931 90 00	i(2)	restr	
Diclobenil (*)	1194-65-6	214-787-5	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Diclorano (*)	99-30-9	202-746-4	ex 2921 42 00	p(1)	div	
Diclorvos (*)	62-73-7	200-547-7	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Cloruro di didecildimetilammonio	7173-51-5	230-525-2	ex 2923 90 00	p(1)	div	
Diisobutil ftalato (*)	84-69-5	201-553-2	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Dimetenammide (*)	87674-68-8		ex 2934 99 90	p(1)	div	

Dimetoato (*)	60-51-5	200-480-3	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Diniconazolo-M (*)	83657-18-5		ex 2933 99 80	p(1)	div	
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) (#)	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	208-601-1 221-037-0 219-007-7	ex 2908 92 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Dinobuton	973-21-7	213-546-1	ex 2920 90 10	p(1)-p(2)	div-div	
Dinoseb e suoi sali e esteri (#)	88-85-7 e altri	201-861-7 e altri	ex 2908 91 00 ex 2915 36 00	p(1)-p(2) i(2)	div-div div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Dinoterb (*)	1420-07-1	215-813-8	ex 2908 99 00	p(1)-p(2)	div-div	
Composti di diottilstagno	3542-36-7 870-08-6 16091-18-2 e altri	222-583-2 212-791-1 240-253-6 e altri	ex 2931 90 00	i(2)	restr	
Difenilammina (*)	122-39-4	204-539-4	ex 2921 44 00	p(1)	div	
Diquat, compreso il diquat dibromuro (*)	2764-72-9 85-00-7	220-433-0 201-579-4	ex 2933 99 80	p(1)	div	
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (*)	150315-10-9 144740-54-5		ex 2935 90 90	p(1)	div	
Formulati in polvere contenenti una combinazione di:			ex 3808 99 90	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %	17804-35-2	241-775-7	ex 2933 99 80			
Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %	1563-66-2	216-353-0	ex 2932 99 00			
e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % (#)	137-26-8	205-286-2	ex 2930 30 00			
Empentrina (*)	54406-48-3	259-154-4	ex 2916 20 00	p(2)	div	
Epossiconazolo (*)	135319-73-2	406-850-2	ex 2934 99 90	p(1)	div	

Etalfluralin (*)	55283-68-6	259-564-3	ex 2921 43 00	p(1)	div	
Etion	563-12-2	209-242-3	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Etoprofos (*)	13194-48-4	236-152-1	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Etossisulfuron (*)	126801-58-9		ex 2933 59 95	p(1)	div	
Etossichina (*)	91-53-2	202-075-7	ex 2933 49 90	p(1)	div	
Ossido di etilene (Ossirano) (#)	75-21-8	200-849-9	ex 2910 10 00	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Fenamidone (*)	161326-34-7		ex 2933 29 90	p(1)	div	
Fenarimol (*)	60168-88-9	262-095-7	ex 2933 59 95	p(1)	div	
Fenamifos (*)	22224-92-6	244-848-1	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Fenbutatin ossido (*)	13356-08-6	236-407-7	ex 2931 90 00	p(1)	div	
Fenitrotion (*)	122-14-5	204-524-2	ex 2920 19 00	p(1)	div	
Fenpropatrin	39515-41-8	254-485-0	ex 2926 90 70	p(1)-p(2)	div-div	
Fention (*)	55-38-9	200-231-9	ex 2930 90 98	p(1)	restr	
Fentin acetato (*)	900-95-8	212-984-0	ex 2931 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Fentin idrossido (*)	76-87-9	200-990-6	ex 2931 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Fenvalerato	51630-58-1	257-326-3	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Ferbam (*)	14484-64-1	238-484-2	ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Fipronil (*)	120068-37-3	424-610-5	ex 2933 19 90	p(1)	div	
Flufenoxuron (*)	101463-69-8	417-680-3	ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	div-restr	
Fluoroacetammide (#)	640-19-7	211-363-1	ex 2924 12 00	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Flurenol	467-69-6	207-397-1	ex 2918 19 98	p(1)-p(2)	div-div	
Flurprimidol (*)	56425-91-3		ex 2933 59 95	p(1)	div	
Flurtamone (*)	96525-23-4		ex 2932 19 00	p(1)	div	
Furatiocarb	65907-30-4	265-974-3	ex 2932 99 00	p(1)-p(2)	div-div	

Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio (*)	51276-47-2 77182-82-2	257-102-5 278-636-5	ex 2931 49 90	p(1)	div	
Guazatina (*)	108173-90-6 115044-19-4	236-855-3	ex 3808 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Esacloroetano	67-72-1	200-666-4	ex 2903 19 00	i(1)	restr	
Esazinone (*)	51235-04-2	257-074-4	ex 2933 69 80	p(1)-p(2)	div-div	
Imidacloprid	138261-41-3	428-040-8	ex 2933 39 99	p(1)	restr	
Iminoctadina	13516-27-3	236-855-3	ex 2925 29 00	p(1)-p(2)	div-div	
Acido indolilacetico (*)	87-51-4	201-748-2	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Iprodione (*)	36734-19-7	253-178-9	ex 2933 21 00	p(1)	div	
Isoproturon (*)	34123-59-6	251-835-4	ex 2924 21 00	p(1)	div	
Isoxation	18854-01-8	242-624-8	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Piombo e suoi composti	7439-92-1 598-63-0 1319-46-6 7446-14-2 7784-40-9 7758-97-6 1344-37-2 25808-74-6 13424-46-9 301-04-2 7446-27-7 15245-44-0 e altri	231-100-4 209-943-4 215-290-6 231-198-9 232-064-2 231-846-0 215-693-7 247-278-1 236-542-1 206-104-4 231-205-5 239-290-0 e altri	ex 7801 10 00, ex 7804 20 00 ex 2836 99 17 ex 3206 49 70 ex 2833 29 60 ex 2842 90 80 ex 2841 50 00 ex 3206 20 00 ex 2826 90 80 ex 2850 00 60 ex 2915 29 00 ex 2835 29 90, ex 3206 49 70 ex 2908 99 00	i(2)	restr	
Linuron (*)	330-55-2	206-356-5	ex 2928 00 90	p(1)	div	
Malation	121-75-5	204-497-7	ex 2930 90 98	p(2)	div	

Sali di idrazide maleica, salvo i sali di colina, di potassio e di sodio	5716-15-4 42489-17-8 36518-59-9 65445-74-1 51137-11-2 e altri	227-213-3 255-849-1 253-082-7 265-780-9 e altri	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Mancozeb (*)	8018-01-7		ex 3808 92 30	p(1)	div	
Maneb (*)	12427-38-2	235-654-8	ex 3824 99 93	p(1)-p(2)	div-div	
Mecoprop (*)	7085-19-0 93-65-2	230-386-8 202-264-4	ex 2918 99 90	p(1)	div	
Mercurio (*)	7439-97-6	231-106-7	ex 2805 40	i(1)-i(2)	restr-div	
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- e arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all'allegato V (#)	62-38-4, 26545-49-3 e altri	200-532-5, 247-783-7 e altri	ex 2852 10 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Metamidofos (#)	10265-92-6	233-606-0	ex 2930 80 00	p(1)	div	
Metidation	950-37-8	213-449-4	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Metiocarb (*)	2032-65-7	217-991-2	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Metomil (*)	16752-77-5	240-815-0	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Bromuro di metile (*)	74-83-9	200-813-2	ex 2903 61 00	p(1)-p(2)	div-div	
Metilparatione (*) (#)	298-00-0	206-050-1	ex 2920 11 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Metoxuron	19937-59-8	243-433-2	ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	div-div	

Monocrotofos (#)	6923-22-4	230-042-7	ex 2924 12 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Monolinuron	1746-81-2	217-129-5	ex 2928 00 90	p(1)	div	
Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT (*)	99688-47-8	402-210-1	ex 2903 99 80	i(1)	div	
Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 (*)		400-140-6	ex 2903 99 80	i(1)-i(2)	div-div	
Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 141 (*)	76253-60-6	278-404-3	ex 2903 99 80	i(1)-i(2)	div-div	
Monuron	150-68-5	205-766-1	ex 2924 21 00	p(1)	div	
Naled (*)	300-76-5	206-098-3	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Nicotina (*)	54-11-5	200-193-3	ex 2939 79 10	p(1)	div	
Nitrofen (*)	1836-75-5	217-406-0	ex 2909 30 90	p(1)-p(2)	div-div	
Nonilfenoli $C_6H_4(OH)C_9H_{19}$ (*)	25154-52-3, (nonilfenolo), 84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato) 11066-49-2 (isononilfenolo) 90481-04-2 (nonilfenolo, ramificato) 104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri	246-672-0 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 e altri	ex 2907 13 00 ex 2907 13 00 ex 2907 13 00 ex 2907 13 00 ex 2907 13 00	i(1)-i(2)	restr-restr	

Nonilfenoli etossilati $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O$ (*)	9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 e altri		ex 3402 42 00 ex 3907 29 11 ex 3824 99 92	i(1)-i(2) p(1)-p(2)	restr-restr div-div	
Ottabromodifeniletere commerciale, compresi — esabromo difeniletere — eptabromo difeniletere (#)	36483-60-0 68928-80-3	253-058-6 273-031-2	ex 3824 88 00 ex 2909 30 38	i(1)-i(2)	div-div	
Ometoato	1113-02-6	214-197-8	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Orthosulfamuron (*)	213464-77-8		ex 2933 59 95	p(1)	div	
Oxadiargil (*)	39807-15-3	254-637-6	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Oxasulfuron (*)	144651-06-9		ex 2935 90 90	p(1)	div	
Ossidemeton-metile (*)	301-12-2	206-110-7	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Paraquat (*)	4685-14-7 1910-42-5 2074-50-2	225-141-7 217-615-7 218-196-3	ex 2933 39 99	p(1)	div	
Paration (#)	56-38-2	200-271-7	ex 2920 11 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Pebulato	1114-71-2	214-215-4	ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Pentabromodifeniletere commerciale, compresi — tetrabromo difeniletere — pentabromo difeniletere (#)	40088-47-9 32534-81-9	254-787-2 251-084-2	ex 2909 30 31 ex 2909 30 38 ex 3824 88 00	i(1)-i(2)	div-div	
Pentacloroetano	76-01-7	200-925-1	ex 2903 19 00	i(2)	restr	
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri (#)	87-86-5 e altri	201-778-6 e altri	ex 2908 11 00 e altri	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati (*)	335-67-1 e altri	206-397-9 e altri	ex 2915 90 70 e altri	i(1)-i(2)	restr-div	
Perfluorottani sulfonati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) (*)/ (#)	1763-23-1 2795-39-3 70225-14-8 56773-42-3 4151-50-2 57589-85-2 68081-83-4 e altri	217-179-8 220-527-1 274-460-8 260-375-3 223-980-3 260-837-4 268-357-7 e altri	ex 2904 31 00 ex 2904 34 00 ex 2922 16 00 ex 2923 30 00 ex 2935 20 00 ex 2924 29 70 ex 3824 99 92	i(1)	restr	
Permetrin	52645-53-1	258-067-9	ex 2916 20 00	p(1)	div	
Forato (#)	298-02-2	206-052-2	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Fosalone (*)	2310-17-0	218-996-2	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) (#)	13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)] 23783-98-4 [isomero (Z)] 297-99-4 [isomero (E)]	236-116-5	ex 2924 12 00 ex 3808 59 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Picoxystrobin (*)	117428-22-5		ex 2933 39 99	p(1)	div	
Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile (#)	13654-09-6, 27858-07-7 e altri	237-137-2, 248-696-7 e altri	ex 2903 99 80	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Trifenili policlorurati (PCT) (#)	61788-33-8	262-968-2	ex 2903 99 80	i(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Procimidone (*)	32809-16-8	251-233-1	ex 2925 19 95	p(1)	div	
Propacloro (*)	1918-16-7	217-638-2	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Propanile (*)	709-98-8	211-914-6	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Profam	122-42-9	204-542-0	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Propargite (*)	2312-35-8	219-006-1	ex 2920 90 70	p(1)	div	
Propiconazolo	60207-90-1	262-104-4	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Propineb (*)	12071-83-9 9016-72-2	235-134-0	ex 2930 20 00	p(1)	div	
Propisochlor (*)	86763-47-5		ex 2924 29 70	p(1)	div	
Pimetrozina (*)	123312-89-0		ex 2933 69 80	p(1)	div	
Piyrazofos (*)	13457-18-6	236-656-1	ex 2933 59 95	p(1)-p(2)	div-div	
Quinoxifen (*)	124495-18-7		ex 2933 49 90	p(1)	div	
Quintozene (*)	82-68-8	201-435-0	ex 2904 99 00	p(1)-p(2)	div-div	
Rotenone (*)	83-79-4	201-501-9	ex 2932 99 00	p(1)	div	
Scilliroside	507-60-8	208-077-4	ex 2938 90 90	p(1)	div	
Simazina (*)	122-34-9	204-535-2	ex 2933 69 10	p(1)-p(2)	div-div	
Stricnina	57-24-9	200-319-7	ex 2939 79 90	p(1)	div	
Tecnazene (*)	117-18-0	204-178-2	ex 2904 99 00	p(1)-p(2)	div-div	
Tepralossidim (*)	149979-41-9		ex 2932 99 00 ex 3808 93 27	p(1)	div	
Terbufos	13071-79-9	235-963-8	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Piombo tetraetile (#)	78-00-2	201-075-4	ex 2931 10 00	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Piombo tetrametile (#)	75-74-1	200-897-0	ex 2931 10 00	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Solfato di tallio	7446-18-6	231-201-3	ex 2833 29 80	p(1)	div	

Tiacloprid (*)	111988-49-9		ex 2934 10 00	p(1)-p(2)	div-div	
Tiametoxam (*)	153719-23-4	428-650-4	ex 2934 10 00	p(1)	div	
Tiobencarb (*)	28249-77-6	248-924-5	ex 2930 20 00	p(1)	div	
Tiociclam	31895-22-4	250-859-2	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Tiodicarb (*)	59669-26-0	261-848-7	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Tiofanato-metile (*)	23564-05-8	245-740-7	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Tiram (*)	137-26-8	205-286-2	ex 2930 30 00	p(1)-p(2)	div-restr	
Tolilfluanide (*)	731-27-1	211-986-9	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Triasulfuron (*)	82097-50-5		ex 2935 90 90	p(1)	div	
Triazofos	24017-47-8	245-986-5	ex 2933 99 80	p(1)-p(2)	div-div	
Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: (#)			ex 2931 20 00	p(2)	div	
Ossido di tributilstagno	56-35-9	200-268-0		i(1)-i(2)	restr-restr	
Fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	217-847-9				
Metacrilato di tributilstagno	2155-70-6	218-452-4				
Benzoato di tributilstagno	4342-36-3	224-399-8				
Cloruro di tributilstagno	1461-22-9	215-958-7				
Linoleato di tributilstagno	24124-25-2	246-024-7				
Naftenato di tributilstagno	85409-17-2	287-083-9				
	e altri	e altri				
Triclorfon (#)	52-68-6	200-149-3	ex 2931 54 00	p(1)-p(2)	div-div	
Triclorobenzene	120-82-1	204-428-0	ex 2903 99 80	i(2)	restr	
Triclosano (*)	3380-34-5	222-182-2	ex 2909 50 00	p(2)	div	
Triciclazolo (*)	41814-78-2	255-559-5	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Tridemorf	24602-86-6	246-347-3	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Triflumuron	64628-44-0	264-980-3	ex 2924 21 00	p(2)	div	
Trifluralin (*)	1582-09-8	216-428-8	ex 2921 43 00	p(1)	div	

Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno (†)			ex 2931 90 00 e altri	p(2) i(2)	restr restr	
Fosfato di tris(2-cloroetile) (†)	115-96-8	204-118-5	ex 2919 90 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) (#)	126-72-7	204-799-9	ex 2919 10 00	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Tris-aziridinil-fosfinossido (1,1′,1′-fosforiltriaziridina)	545-55-1	208-892-5	ex 2933 99 80	i(1)	restr	
Vamidotion	2275-23-2	218-894-8	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Vinclozolin (†)	50471-44-8	256-599-6	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Warfarina	81-81-2	201-377-6	ex 2932 20 90	p(1)	div	
Zineb	12122-67-7	235-180-1	ex 3824 99 93 ex 3808 92 30	p(1)	div	

(*) Sottocategoria: p(1) — pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi; i(1) — sostanza chimica industriale a uso professionale; i(2) — sostanza chimica industriale ad uso pubblico.

(**) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell'Unione.

(***) Se il codice è preceduto da «ex», significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna «Sostanza chimica».

([1]) Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per il cis-1,3-dicloropropene (Num. CAS 10061-01-5).

([2]) Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).

(#) Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

(†) Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

PARTE 2

Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC

(di cui all'articolo 11)

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee a essere assoggettate alla notifica PIC. Dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato.

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC (***)	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
1,3-dicloropropene	542-75-6	208-826-5	ex 2903 29 00	p	div
2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali	91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri	202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri	ex 2921 45 00	i	div
Acido 2-naftilossiacetico	120-23-0	204-380-0	ex 2918 99 90	p	div
2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)	121-14-2	204-450-0	ex 2904 20 00	i	restr
3-decen-2-one	10519-33-2	234-059-0	ex 2914 19 90	p	div
4-Aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi sali	92-67-1 2113-61-3 e altri	202-177-1 e altri	ex 2921 49 00	i	div
4-Nitrobifenile	92-92-3	202-204-7	ex 2904 20 00	i	div
4,4'-Diamminodifenilmetano (MDA)	101-77-9	202-974-4	ex 2921 59 90	i	restr
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene	81-15-2	201-329-4	ex 2904 20 00	i	restr
Acefato	30560-19-1	250-241-2	ex 2930 90 98	p	div
Acetoclor	34256-82-1	251-899-3	ex 2924 29 70	p	div
Amitraz	33089-61-1	251-375-4	ex 2925 29 00	p	div
Amitrolo	61-82-5	200-521-5	ex 2933 99 80	p	div
Antrachinone	84-65-1	201-549-0	ex 2914 61 00	p	div

Fibre d'amianto: Crisotilo	12001-29-5 132207-32-0		ex 2524 90 00	i	div
Asulam	3337-71-1 2302-17-2	222-077-1 218-953-8	ex 2935 90 90	p	div
Atrazina	1912-24-9	217-617-8	ex 2933 69 10	p	div
Azinfos-etile	2642-71-9	220-147-6	ex 2933 99 80	p	div
Azociclotin	41083-11-8	255-209-1	ex 2933 99 80	p	div
Benalaxil	71626-11-4	275-728-7	ex 2924 29 70	p	div
Benfuracarb	82560-54-1		ex 2932 99 00	p	div
Benzidina e suoi sali Derivati della benzidina	92-87-5 36341-27-2 e altri	202-199-1 252-984-8 e altri	ex 2921 59 90	i	restr
Benzil-butil-ftalato	85-68-7	201-622-7	ex 2917 34 00	i	restr
Beta-ciflutrin	1820573-27-0		ex 2926 90 70	p	div
Beta-cipermetrina	65731-84-2	265-898-0	ex 2926 90 70	p	div
Bifentrin	82657-04-3		ex 2916 20 00	p	restr
Ossido di bis(pentabromofenile)	1163-19-5	214-604-9	ex 2909 30 38	i	restr
Bitertanolo	55179-31-2	259-513-5	ex 2933 99 80	p	div
Bromoxinil	1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2	216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3	ex 2926 90 70	p	div
Butralin	33629-47-9	251-607-4	ex 2921 49 00	p	div
Cadmio e suoi composti	7440-43-9 e altri	231-152-8 e altri	ex 8112 e altri	i	restr
Cadusafos	95465-99-9		ex 2930 90 98	p	div
Carbaril	63-25-2	200-555-0	ex 2924 29 70	p	div

Carbosulfan	55285-14-8	259-565-9	ex 2932 99 00	p	div
Clorato	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-034-9 e altri	ex 2829 11 00 ex 2829 19 00 ex 2843 29 00	p	div
Clorfenapir	122453-73-0		ex 2933 99 80	p	restr
Cloropicrina	76-06-2	200-930-9	ex 2904 91 00	p	div
Clorotalonil	1897-45-6	217-588-1	ex 2926 90 70	p	div
Cloropicrina	101-21-3	202-925-7	ex 2924 29 70	p	div
Clorpirifos	2921-88-2	220-864-4	ex 2933 39 99	p	div
Clorpirifos metile	5598-13-0	227-011-5	ex 2933 39 99	p	div
Clortal-dimetile	1861-32-1	217-464-7	ex 2917 39 95	p	div
Clozolinate	84332-86-5	282-714-4	ex 2934 99 90	p	div
Cinidon etile	142891-20-1		ex 2925 19 95	p	div
Clothianidin	210880-92-5	433-460-1	ex 2934 10 00	p	restr
Cibutrina	28159-98-0	248-872-3	ex 2933 69 80	p	div
Ciclanilide	113136-77-9	419-150-7	ex 2924 29 70	p	div
Ciexatin	13121-70-5	236-049-1	ex 2931 90 00	p	div
Desmedipham	13684-56-5	237-198-5	ex 2924 29 70	p	div
Pentaossido di diarsenico	1303-28-2	215-116-9	ex 2811 29 90	i	restr
Diazinone	333-41-5	206-373-8	ex 2933 59 10	p	restr
Diclobenil	1194-65-6	214-787-5	ex 2926 90 70	p	div
Diclorano	99-30-9	202-746-4	ex 2921 42 00	p	div
Diclorvos	62-73-7	200-547-7	ex 2919 90 00	p	div
Diisobutil ftalato	84-69-5	201-553-2	ex 2917 34 00	i	restr
Dimetenammide	87674-68-8		ex 2934 99 90	p	div

Dimetoato	60-51-5	200-480-3	ex 2930 90 98	p	div
Diniconazolo-M	83657-18-5		ex 2933 99 80	p	div
Dinoterb	1420-07-1	215-813-8	ex 2908 99 00	p	div
Difenilammina	122-39-4	204-539-4	ex 2921 44 00	p	div
Diquat, compreso il diquat dibromuro	2764-72-9 85-00-7	220-433-0 201-579-4	ex 2933 99 80	p	div
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)	150315-10-9 144740-54-5		ex 2935 90 90	p	div
Empentrina	54406-48-3	259-154-4	ex 2916 20 00	p	div
Epossiconazolo	135319-73-2	406-850-2	ex 2934 99 90	p	div
Etalfluralin	55283-68-6	259-564-3	ex 2921 43 00	p	div
Etoprofos	13194-48-4	236-152-1	ex 2930 90 98	p	div
Etossisulfuron	126801-58-9		ex 2933 59 95	p	div
Etossichina	91-53-2	202-075-7	ex 2933 49 90	p	div
Fenarimol	161326-34-7		ex 2933 29 90	p	div
Fenarimol	60168-88-9	262-095-7	ex 2933 59 95	p	div
Fenamifos	22224-92-6	244-848-1	ex 2930 90 98	p	div
Fenbutatin ossido	13356-08-6	236-407-7	ex 2931 90 00	p	div
Fenitrotion	122-14-5	204-524-2	ex 2920 19 00	p	restr
Fention	55-38-9	200-231-9	ex 2930 90 98	p	restr
Fentin acetato	900-95-8	212-984-0	ex 2931 90 00	p	div
Fentin idrossido	76-87-9	200-990-6	ex 2931 90 00	p	div
Ferbam	14484-64-1	238-484-2	ex 2930 20 00	p	div
Fipronil	120068-37-3	424-610-5	ex 2933 19 90	p	restr
Flufenoxuron	101463-69-8	417-680-3	ex 2924 21 00	p	restr
Flurprimidol	56425-91-3		ex 2933 59 95	p	div
Flurtamone	96525-23-4		ex 2932 19 00	p	div

Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio	51276-47-2 77182-82-2	257-102-5 278-636-5	ex 2931 49 90	p	div
Guazatina	108173-90-6 115044-19-4	236-855-3	ex 3808 99 90	p	div
Esazinone	51235-04-2	257-074-4	ex 2933 69 80	p	div
Acido indolilacetico	87-51-4	201-748-2	ex 2933 99 80	p	div
Iprodione	36734-19-7	253-178-9	ex 2933 21 00	p	div
Isoproturon	34123-59-6	251-835-4	ex 2924 21 00	p	restr
Linuron	330-55-2	206-356-5	ex 2928 00 90	p	div
Mancozeb	8018-01-7		ex 3808 92 30	p	div
Maneb	12427-38-2	235-654-8	ex 3824 99 93	p	div
Mecoprop	7085-19-0 93-65-2	230-386-8 202-264-4	ex 2918 99 90	p	div
Mercurio	7439-97-6	231-106-7	ex 2805 40	i	restr
Metiocarb	2032-65-7	217-991-2	ex 2930 90 98	p	div
Metomil	16752-77-5	240-815-0	ex 2930 90 98	p	div
Bromuro di metile	74-83-9	200-813-2	ex 2903 61 00	p	div
Metilparatione (#)	298-00-0	206-050-1	ex 2920 11 00	p	div
Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT	99688-47-8	401-210-1	ex 2903 99 80	i	div
Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21	—	400-140-6	ex 2903 99 80	i	div
Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec141	76253-60-6	278-404-3	ex 2903 99 80	i	div
Naled	300-76-5	206-098-3	ex 2919 90 00	p	div
Nicotina	54-11-5	200-193-3	ex 2939 79 10	p	div
Nitrofen	1836-75-5	217-406-0	ex 2909 30 90	p	div

Nonilfenoli $C_6H_4(OH)C_9H_{19}$	25154-52-3, (nonilfenolo), 84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato) 11066-49-2 (isononilfenolo) 90481-04-2 (nonilfenolo, ramificato) 104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri	246-672-0 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 e altri	ex 2907 13 00	i	restr
Nonilfenoli etossilati $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O$	9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 e altri		ex 3402 42 00 ex 3907 29 11 ex 3824 99 92	i p	restr div
Orthosulfamuron	213464-77-8		ex 2933 59 95	p	div
Oxadiargil	39807-15-3	254-637-6	ex 2934 99 90	p	div
Oxasulfuron	144651-06-9		ex 2935 90 90	p	div
Ossidemeton-metile	301-12-2	206-110-7	ex 2930 90 98	p	div
Paraquat	4685-14-7 1910-42-5 2074-50-2	225-141-7 217-615-7 218-196-3	ex 2933 39 99	p	div

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati	335-67-1 e altri	206-397-9 e altri	2915 90 70 e altri	i	restr
Derivati dal perfluorottano sulfonato (compresi i polimeri) non coperti da: acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili	57589-85-2 68081-83-4 e altri	260-837-4 268-357-7 e altri	ex 2924 29 70 ex 3824 99 92	i	restr
Fosalone	2310-17-0	218-996-2	ex 2934 99 90	p	div
Picoxistrobin	117428-22-5		ex 2933 39 99	p	div
Procimidone	32809-16-8	251-233-1	ex 2925 19 95	p	div
Propacloro	1918-16-7	217-638-2	ex 2924 29 70	p	div
Propanile	709-98-8	211-914-6	ex 2924 29 70	p	div
Propargite	2312-35-8	219-006-1	ex 2920 90 70	p	div
Propineb	12071-83-9 9016-72-2	235-134-0	ex 2930 20 00	p	div
Propisochlor	86763-47-5		ex 2924 29 70	p	div
Pimetrozina	123312-89-0		ex 2933 69 80	p	div
Pirazofos	13457-18-6	236-656-1	ex 2933 59 95	p	div
Quinoxifen	124495-18-7		ex 2933 49 90	p	div
Quintozene	82-68-8	201-435-0	ex 2904 99 00	p	div
Rotenone	83-79-4	201-501-9	ex 2932 99 00	p	restr
Simazina	122-34-9	204-535-2	ex 2933 69 10	p	div
Tecnazane	117-18-0	204-178-2	ex 2904 99 00	p	div
Tepralossidim	149979-41-9		ex 2932 99 00 ex 3808 93 27	p	div
Tiacloprid	111988-49-9		ex 2934 10 00	p	div
Tiametoxam	153719-23-4	428-650-4	ex 2934 10 00	p	restr

Tiobencarb	28249-77-6	248-924-5	ex 2930 20 00	p	div
Tiodicarb	59669-26-0	261-848-7	ex 2930 90 98	p	div
Tiofanato-metile	23564-05-8	245-740-7	ex 2930 90 98	p	div
Tiram	137-26-8	205-286-2	ex 2930 30 00	p	restr
Tolilfluanide	731-27-1	211-986-9	ex 2930 90 98	p	restr
Triasulfuron	82097-50-5		ex 2935 90 90	p	div
Triclosano	3380-34-5	222-182-2	ex 2909 50 00	p	div
Triciclazolo	41814-78-2	255-559-5	ex 2934 99 90	p	div
Trifluralin	1582-09-8	216-428-8	ex 2921 43 00	p	div
Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno			ex 2931 90 00 e altri	p	restr
Fosfato di tris(2-cloroetile)	115-96-8	204-118-5	ex 2919 90 00	i	restr
Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6	ex 2934 99 90	p	div

(*) Categoria: p — pesticidi; i — sostanza chimica industriale.
(**) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione unionale.
(***) Se il codice è preceduto da «ex», significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna «Sostanza chimica».
N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).
(#) Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

PARTE 3

Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui agli articoli 13 e 14)

(Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura (**)	Codice HS Miscele contenenti la sostanza (**)	Categoria
2,4,5-T e suoi sali ed esteri	93-76-5 (#)	ex 2918.91	ex 3808.59	Pesticida
Alacloro	15972-60-8	ex 2924.25	ex 3808.93	Pesticida
Aldicarb	116-06-3	ex 2930.80	ex 3808.91	Pesticida
Aldrin (*)	309-00-2	ex 2903.82	ex 3808.59	Pesticida
Azinfos-metile	86-50-0	ex 2933.92	ex 3808.59	Pesticida
Binapacril	485-31-4	ex 2916.16	ex 3808.59	Pesticida
Captafol	2425-06-1	ex 2930.80	ex 3808.59	Pesticida
Carbofurano	1563-66-2	ex 2932.99	ex 3808.91 ex 3808.59	Pesticida
Clordano (*)	57-74-9	ex 2903.82	ex 3808.59	Pesticida
Clordimeform	6164-98-3	ex 2925.21	ex 3808.59	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	ex 2918.18	ex 3808.59	Pesticida
DDT (*)	50-29-3	ex 2903.92	ex 3808.59	Pesticida
Dieldrin (*)	60-57-1	ex 2910.40	ex 3808.59	Pesticida
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	ex 2908.92	ex 3808.91 ex 3808.92 ex 3808.93	Pesticida
Dinoseb e suoi sali ed esteri	88-85-7 (#)	ex 2908.91	ex 3808.59	Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB)	106-93-4	ex 2903.62	ex 3808.59	Pesticida

Endosulfan (*)	115-29-7	ex 2920.30	ex 3808.91	Pesticida
Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)	107-06-2	ex 2903.15	ex 3808.59	Pesticida
Ossido di etilene	75-21-8	ex 2910.10	ex 3808.59 ex 3824.81	Pesticida
Fluoroacetammide	640-19-7	ex 2924,12	ex 3808.59	Pesticida
HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) (*)	608-73-1	ex 2903.81	ex 3808.59	Pesticida
Eptacloro (*)	76-44-8	ex 2903.82	ex 3808.59	Pesticida
Esabromociclododecano (*)	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 e altri	ex 2903.89		Prodotto industriale
Esaclorobenzene (*)	118-74-1	ex 2903.92	ex 3808.59	Pesticida
Lindano (*)	58-89-9	ex 2903.81	ex 3808.59	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- e arilmercurici	10112-91-1, 21908-53-2 e altri Cfr. anche: www.pic.int	ex 2852.10	ex 3808.59	Pesticida
Metamidofos	10265-92-6	ex 2930.80	ex 3808.59	Pesticida
Monocrotofos	6923-22-4	ex 2924.12	ex 3808.59	Pesticida
Ottabromodifeniletere commerciale, compresi		ex 3824.88 ex 2909.30	ex 3824.88	Prodotto industriale
— esabromodifeniletere (*)	36483-60-0			
— eptabromodifeniletere (*)	68928-80-3			
Paratione	56-38-2	ex 2920.11	ex 3808.59	Pesticida
Pentabromodifeniletere commerciale, compresi		ex 2909.30	ex 3824.88	Prodotto industriale
— tetrabromodifeniletere (*)	40088-47-9			
— pentabromodifeniletere (*)	32534-81-9			

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri (*)	87-86-5 (#)	ex 2908.11	ex 3808.59 ex 3808.91 ex 3808.92 ex 3808.93 ex 3808.94 ex 3808.99	Pesticida
Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili (*)	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri	ex 2904.31 ex 2904.34 ex 2904.33 ex 2904.32 ex 2922.16 ex 2923.30 ex 2923.40 ex 2935.20 ex 2935.10 ex 2935.30 ex 2935.40 ex 2904.36	ex 3824.87	Prodotto industriale
Forato	298-02-2	ex 2930.90	ex 3808.91	Pesticida
Toxafene (*)	8001-35-2	ex 3808.59	ex 3808.59	Pesticida
Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 % carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %	 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8	 ex 2933.99 ex 2932.99 ex 2930.30	ex 3808.92	Formulato pesticida altamente pericoloso
Metilparatione (concentrati emulsionabili con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5 % e polveri con principio attivo pari o superiore all'1,5 %)	298-00-0	ex 2920.11	ex 3808.59	Formulato pesticida altamente pericoloso

Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)	13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)] 23783-98-4 [isomero (Z)] 297-99-4 [isomero (E)]	ex 2924.12	ex 3808.59	Formulato pesticida altamente pericoloso
Fibre d'amianto:		ex 2524.10 ex 2524.90	ex 6811.40 ex 6812.80	Prodotto industriale
Actinolite	77536-66-4	ex 2524.90	ex 6812.99	
Antofillite	77536-67-5	ex 2524.90	ex 6812.99	
Amosite	12172-73-5	ex 2524.90	ex 6812.99	
Crocidolite	12001-28-4	ex 2524.10	ex 6812.91	
Tremolite	77536-68-6	ex 2524.90	ex 6813.20	
Bifenili polibromurati (PBB)				Prodotto industriale
— (esa-) (*)	36355-01-8	ex 2903.94	ex 3824.82	
— (otta-)	27858-07-7	ex 2903.99		
— (deca-)	13654-09-6	ex 2903.99		
Bifenili policlorurati (PCB) (*)	1336-36-3	ex 2903.99	ex 3824.82	Prodotto industriale
Trifenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	ex 2903.99	ex 3824.82	Prodotto industriale
Paraffine clorurate a catena corta (*)	85535-84-8	ex 3824.99		Prodotto industriale
Piombo tetraetile	78-00-2	ex 2931.10	ex 3811.11	Prodotto industriale
Piombo tetrametile	75-74-1	ex 2931.10	ex 3811.11	Prodotto industriale
Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:		ex 2931.20	ex 3808.59	Pesticida Prodotto industriale
Ossido di tributilstagno	56-35-9	ex 2931.20	ex 3808.59	
Fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	ex 2931.20	ex 3808.92	
Metacrilato di tributilstagno	2155-70-6	ex 2931.20		
Benzoato di tributilstagno	4342-36-3	ex 2931.20		

Cloruro di tributilstagno	1461-22-9	ex 2931.20		
Linoleato di tributilstagno	24124-25-2	ex 2931.20		
Naftenato di tributilstagno	85409-17-2	ex 2931.20		
Triclorfon	52-68-6	ex 2931.54	ex 3808.91	Pesticida
Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile)	126-72-7	ex 2919.10	ex 3824.83	Prodotto industriale'

(*) Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'allegato V del presente regolamento.
(**) Se il codice è preceduto da «ex», significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna «Sostanza chimica».
(#) Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.

ALLEGATO II

«*ALLEGATO V*

Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione

(di cui all'articolo 15)

PARTE 1

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma ([1]) in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)	
	Aldrin	N. CE 206-215-8 N. CAS 309-00-2, Codice NC ex 2903 82 00
	Clordano	N. CE 200-349-0 N. CAS 57-74-9, Codice NC ex 2903 82 00
	Clordecone	N. CE 205-601-3 N. CAS 143-50-0, Codice NC ex 2914 71 00
	Dicofol	N. CE 204-082-0 N. CAS 115-32-2, Codice NC ex 2906 29 00
	Dieldrin	N. CE 200-484-5 N. CAS 60-57-1, Codice NC ex 2910 40 00
	DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil) etano]	N. CE 200-024-3 N. CAS 50-29-3, Codice NC ex 2903 92 00
	Endosulfan	N. CE 204-079-4 N. CAS 115-29-7, Codice NC 2920 30 00
	Endrin	N. CE 200-775-7 N. CAS 72-20-8, Codice NC ex 2910 50 00

([1]) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

	Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$	N. CE 273-031-2 N. CAS 68928-80-3 e altri Codice NC ex 2909 30 38
	Eptacloro	N. CE 200-962-3 N. CAS 76-44-8, Codice NC ex 2903 82 00
	Esabromobifenile	N. CE 252-994-2 N. CAS 36355-01-8 Codice NC ex 2903 94 00
	Esabromociclododecano	N. CE 247-148-4, 221-695-9 N. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 e altri Codice NC ex 2903 89 80
	Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$	N. CE 253-058-6 N. CAS 36483-60-0 e altri Codice NC ex 2909 30 38
	Esaclorobenzene	N. CE 204-273-9 N. CAS 118-74-1, Codice NC ex 2903 92 00
	Esaclorobutadiene	N. CE 201-765-5 N. CAS 87-68-3 Codice NC ex 2903 29 00
	Esaclorocicloesani, compreso il lindano	N. CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9 N. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1 Codice NC ex 2903 81 00
	Mirex	N. CE 219-196-6 N. CAS 2385-85-5 Codice NC ex 2903 83 00

	Pentabromodifeniletere $C_{12}H_5Br_5O$	N. CE 251-084-2 e altri, N. CAS 32534-81-9 e altri Codice NC ex 2909 30 31
	Pentaclorobenzene	N. CE 210-172-0 N. CAS 608-93-5 Codice NC ex 2903 93 00
	Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri	N. CE 201-778-6 e altri, N. CAS 87-86-5 e altri Codici CN ex 2908 11 00, ex 2908 19 00 e altri
Il divieto di esportazione si applica solo alle schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e composti ad esso correlati.	Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati	N. CE 206-397-9 e altri, N. CAS 335-67-1 e altri Codici CN ex 2915 90 70 e altri
Il divieto di esportazione non si applica quando il PFOS, i suoi sali e il fluoruro di perfluorottano sulfonile sono utilizzati come abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso.	Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), i suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile	N. EC 217-179-8, 220-527-1, 274-460-8, 260-375-3 e altri N. CAS 1763-23-1, 2795-39-3, 70225-14-8, 56773-42-3 e altri Codici CN 2904 31 00, 2904 34 00, 2922 16 00, 2923 30 00 e altri
	Bifenili policlorurati (PCB)	N. CE 215-648-1 e altri, N. CAS 1336-36-3 e altri Codice NC ex 2903 99 80
	Naftaleni policlorurati	N. CE 274-864-4 N. CAS 70776-03-3 e altri Codice NC ex 3824 99 92
	Paraffine clorurate a catena corta	N. CE 287-476-5 N. CAS 85535-84-8 Codice NC ex 3824 99 92
	Tetrabromodifeniletere $C_{12}H_6Br_4O$	N. CE 254-787-2 e altri N. CAS 40088-47-9 e altri Codice NC ex 2909 30 38

Il divieto di esportazione si applica solo agli articoli in cui la somma della concentrazione di tetra-, penta-, esa-, epta- e decabromodifeniletere è pari o superiore a 500 mg/kg. In deroga al primo paragrafo, gli articoli la cui concentrazione è pari o superiore a 500 mg/kg a causa di una concentrazione più elevata di decabromodifeniletere sono esentati dal divieto di esportazione, a condizione che la presenza di decabromodifeniletere sia conforme al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).	Tetrabromodifeniletere	N. EC 254-787-2 e altri N. CAS 40088-47-9 e altri Codice NC ex 2909 30 38
	Pentabromodifeniletere	N. EC 251-084-2 e altri N. CAS 32534-81-9 e altri Codice NC ex 2909 30 31
	Esabromodifeniletere	N. EC 253-058-6 e altri N. CAS 36483-60-0 e altri Codice NC ex 2909 30 38
	Eptabromodifeniletere	N. EC 273-031-2 e altri N. CAS 68928-80-3 e altri Codice NC ex 2909 30 38
	Decabromodifeniletere	N. EC 214-604-9 e altri N. CAS 1163-19-5 e altri Codice NC ex 2909 30 38
	Toxafene	N. CE 232-283-3 N. CAS 8001-35-2 Codice NC ex 3808 59 00

PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute

N.	Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione (*)	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
1	Saponi cosmetici contenenti mercurio.	Codici NC ex 3401 11 00, ex 3401 19 00, ex 3401 20 10, ex 3401 20 90, ex 3401 30 00
2	Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso.	N. CAS 7439-97-6 N. CE 231-106-7 Codice NC ex 2805 40
3	I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio: — Cinabro; — Cloruro di mercurio (I) (Cl_2Hg_2); — Ossido di mercurio (II) (HgO);	N. CAS 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5, 7783-35-9, 10045-94-0 N. EC 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3, 231-992-5, 233-152-3

	— Solfuro di mercurio (HgS); — Solfato di mercurio (II) ($HgSO_4$); — Nitrato di mercurio (II) ($Hg(NO3)_2$).	Codici NC ex 2852 10 00, ex 2617 90 00
4	Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico.	Sono compresi: Solfato di mercurio (I) (Hg_2SO_4, N. CAS 7783-36-0), tiocianato di mercurio (II), ($Hg(SCN)_2$, N. CAS 592-85-8), ioduro di mercurio (I) (Hg_2I_2, N. CAS 15385-57-6) Codici NC ex 2852 10 00
5	Lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione: a) CFL.i ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore; b) CFL.ni ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per bruciatore.	
6	Le seguenti lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione: a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada; b) a fosfori alofosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10 mg per lampada.	
7	Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione per usi generali di illuminazione.	
8	Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per display elettronici con aggiunta di mercurio: a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada; b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada; c) lampade lunghe (> 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada.	
9	Batterie o accumulatori contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso.	
10	Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè)	
11	Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui alle voci n. 16 e 17 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).	

12	Pesticidi, biocidi e antisettici topici contenenti mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente.	
13	I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici contenenti mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente: a) barometri; b) igrometri; c) manometri; d) termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche; e) sfigmomanometri; f) estensimetri da usare con pletismografi; g) picnometri a mercurio; h) dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento. Questa voce non comprende i seguenti dispositivi di misurazione: — dispositivi di misurazione non elettronici installati in attrezzature su larga scala o utilizzati per misurazioni di alta precisione qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio; — dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; — dispositivi di misura esposti al pubblico a fini storici e culturali.»	

(*) Il divieto di esportazione non si applica ai seguenti prodotti con aggiunta di mercurio:

a) prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;

b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;

c) interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodi esterni (CCFL e EEFL) per display elettronici e dispositivi di misura, se utilizzati per sostituire un componente di un'attrezzatura più grande e a condizione che non siano disponibili alternative senza mercurio valide per tale componente, conformemente alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34) e alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

22CE1208

DECISIONE (UE) 2022/644 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 105ª sessione e in sede di comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 46ª sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle risoluzioni sulle norme di prestazione relative all'equipaggiamento utilizzato nel Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare e alle modifiche dell'allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino e la salute umana.

(2) Il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 105ª sessione («MSC 105»), che si terrà dal 20 al 29 aprile 2022, dovrebbe adottare modifiche delle risoluzioni sulle norme di prestazione in relazione all'equipaggiamento utilizzato per tenere conto della modernizzazione del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS). Sono comprese le risoluzioni A.699(17), A.700(17), MSC.148 (77), A.530(13), A.802(19), A.803(19), A.804 (19), A.806(19), A.807(19), MSC.149(77), MSC.80(70) e A.811(19).

(3) Il comitato di facilitazione dell'IMO, in occasione della sua 46ª sessione («FAL n. 46») che si terrà dal 9 al 13 maggio 2022, dovrebbe adottare modifiche dell'allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale («convenzione FAL»).

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione dell'MSC 105, poiché le risoluzioni del comitato per la sicurezza marittima sulle norme di prestazione sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(5) L'adozione delle modifiche delle risoluzioni dell'MSC sulle norme di prestazione migliorerebbe le norme di prestazione adottate in precedenza relative all'equipaggiamento utilizzato per tenere conto della modernizzazione del GMDSS. È opportuno pertanto che l'Unione sostenga l'adozione delle modifiche delle risoluzioni dell'MSC.

([1]) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 46ª sessione del comitato di facilitazione, poiché le modifiche dell'allegato della convenzione FAL previste sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e, dal 15 agosto 2025, sul regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(7) Le modifiche dell'allegato della convenzione FAL previste avvicinerebbero tale allegato a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1239 e alle norme commerciali concordate per l'attuazione di tale regolamento, in particolare rendendo obbligatoria l'interfaccia unica per effettuare le trasmissioni elettroniche, evitando la ripetizione degli elementi di dati e il ricorso alla documentazione cartacea per la trasmissione delle informazioni e dispensando dall'obbligo di firma manuale.

(8) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione.

(9) È opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell'Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 105ª sessione è sostenere l'adozione delle modifiche delle seguenti risoluzioni sugli standard di prestazione in relazione all'equipaggiamento utilizzato nel Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare: A.699(17), A.700(17), MSC.148(77), A.530(13), A.802(19), A.803(19), A.804(19), A.806(19), A.807(19), MSC.149(77), MSC.80(70) e A.811(19).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di facilitazione dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 46ª sessione è sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale.

Articolo 3

1. Le posizioni da adottare a nome dell'Unione di cui alla presente decisione riguardano le modifiche suddette nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e possono incidere sulle norme comuni dell'Unione. Tali posizioni sono espresse congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO.

2. Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

([2]) Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE

22CE1209

CONSIGLIO BILATERALE DI VIGILANZA PER L'ACCORDO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA COMUNITÀ EUROPEA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

VERBALE DI DECISIONE

DECISIONE n. 0010 [2022/645]

Rilevando che la modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo») estende l'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo B, dell'accordo per ricomprendervi, tra l'altro, l'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze;

rilevando altresì che l'articolo 5 dell'accordo, come modificato, prevede l'elaborazione di nuovi allegati dell'accordo con riferimento alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo e che tali allegati, a norma dell'articolo 19, paragrafo C, entrano successivamente in vigore mediante decisione del consiglio bilaterale di vigilanza istituito a norma dell'articolo 3,

Il consiglio bilaterale di vigilanza decide:

1. di adottare l'allegato 3 (Rilascio delle licenze di pilota) dell'accordo, accluso alla presente decisione nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza di interpretazione tra le diverse versioni linguistiche fa fede il testo in lingua inglese,
2. di prendere atto della dichiarazione comune che sarà firmata dai rappresentanti delle parti sull'autenticazione della versione in lingua croata dell'allegato 3;
3. che l'allegato 3 (Rilascio delle licenze di pilota) dell'accordo entri in vigore a decorrere dalla data della firma dell'ultima delle parti indicate in seguito.

Per il consiglio bilaterale di vigilanza:

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI
STATI UNITI D'AMERICA

DA: Signor Ali BAHRAMI

TITOLO: Amministratore associato per la sicurezza aerea

DATA: 19 novembre 2020

LUOGO: Washington, DC

COMMISSIONE EUROPEA
UNIONE EUROPEA

DA: Signor Filip CORNELIS

TITOLO: Direttore, Aviazione
Direzione generale Mobilità e trasporti, Commissione europea

DATA: 19 novembre 2020

LUOGO: Bruxelles, Belgio

ALLEGATO 3

RILASCIO DELLE LICENZE DI PILOTA

1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le parti hanno valutato le rispettive norme, regole, pratiche e procedure concernenti il rilascio delle licenze di pilota privato, comprese le abilitazioni al volo notturno e al volo strumentale per le categorie di velivoli terrestri monomotore a pistoni (*Single-Engine Piston*, SEP) e terrestri plurimotore a pistoni (*Multi-Engine Piston*, MEP), ad esclusione delle abilitazioni per tipo, e hanno concluso che esse sono sufficientemente compatibili da consentire la reciproca accettazione delle rispettive approvazioni e dei rispettivi accertamenti. Il presente allegato verte sull'accettazione reciproca dei risultati relativi alla conformità e della documentazione nonché sulla fornitura di assistenza tecnica per quanto riguarda il rilascio delle licenze di pilota privato e il controllo della conformità. Nessuna disposizione del presente allegato può essere interpretata nel senso di limitare l'autorità di una parte di operare conformemente all'articolo 15 dell'accordo.

1.2. L'ambito di applicazione del presente allegato comprende le licenze di pilota privato dell'UE conformi alla parte FCL e i certificati di pilota privato della FAA, i privilegi di pilota privato menzionati in altre licenze dell'UE conformi alla parte FCL e in altri certificati di pilota della FAA, nonché le abilitazioni al volo notturno e al volo strumentale, come specificato nell'appendice 1 del presente allegato, per le categorie di velivoli terrestri SEP e di velivoli terrestri MEP in operazioni a equipaggio singolo, escluse le abilitazioni per tipo. Le licenze di pilota commerciale dell'UE conformi alla parte FCL per velivoli [*commercial pilot licenses for airplanes* – CPL (A)] e le licenze di pilota di linea per velivoli [*airline transport pilot licenses for airplanes* – ATPL (A)] prevedono privilegi di pilota privato. La licenza di pilota a equipaggio plurimo (*multi-crew pilot license* – MPL) contempla privilegi di pilota privato soltanto se questi sono specificamente riportati sulla licenza. Analogamente i certificati di pilota commerciale e i certificati di pilota di linea della FAA contemplano privilegi di pilota privato. Tali licenze e certificati di pilota possono essere convertiti conformemente al presente allegato se i privilegi sono applicabili.

1.3. L'ambito di applicazione del presente allegato può essere esteso ad altre licenze dell'UE conformi alla parte FCL e ad altri certificati di pilota della FAA, abilitazioni e categorie di aeromobili mediante una modifica del presente allegato sulla base di una decisione del consiglio bilaterale di vigilanza adottata in conformità all'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo.

1.4. L'estensione dell'ambito di applicazione del presente allegato è effettuata in seguito al necessario processo di rafforzamento della fiducia condotto dagli agenti tecnici.

1.5. Il presente allegato non si applica alle licenze di pilota o ai certificati di pilota rilasciati da un altro Stato contraente della convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 («convenzione di Chicago») e convalidati dalla FAA o da un'autorità aeronautica, come precisato nelle procedure di attuazione tecnica in materia di rilascio delle licenze [*Technical Implementation Procedures* - Licensing (TIP-L)].

1.6. Il presente allegato non limita il diritto del titolare di un certificato di pilota della FAA o di una licenza dell'UE conforme alla parte FCL rilasciati da un'autorità aeronautica di ottenere dall'altra parte la convalida del certificato o della licenza di pilota in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

2. DEFINIZIONI

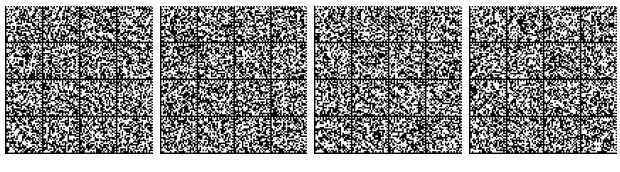
2.1. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni, in aggiunta a quelle contenute nell'accordo:

a) «abilitazione per classe»:

i) con riferimento a una licenza dell'UE conforme alla parte FCL, un'abilitazione valida connessa a una licenza di pilota. I privilegi del titolare di un'abilitazione per classe SEP e MEP consistono nell'operare come pilota sulla classe di aeromobili precisata nell'abilitazione come indicato nell'elenco «List of Aeroplanes – Class and Type Ratings and Endorsement List» (elenco dei velivoli – elenco delle abilitazioni per classe e per tipo e delle annotazioni sulle licenze) pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);

ii) con riferimento a un certificato di pilota della FAA, la classificazione di un aeromobile in una categoria avente caratteristiche operative simili come indicato al titolo 14, paragrafo 61.5, del Codice dei regolamenti federali (*Code of Federal Regulations* – CFR 14) (ad esempio monomotore terrestre e plurimotore terrestre);

b) «conversione»: il rilascio di una licenza dell'UE conforme alla parte FCL in base a un certificato di pilota della FAA oppure il rilascio di un certificato di pilota della FAA in base a una licenza dell'UE conforme alla parte FCL, in conformità delle disposizioni del presente allegato;



c) «*currency*»: l'accettazione dei privilegi di un'abilitazione per classe o per tipo su un certificato di pilota FAA, in base all'esperienza recente del titolare del certificato (CFR 14, parte 61, e allegato III, parte C, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione);

d) «licenza dell'UE conforme alla parte FCL»: una licenza di personale di volo valida, conforme ai requisiti della parte FCL;

e) «certificato di pilota della FAA»: un certificato di pilota valido della Federal Aviation Administration, conforme ai pertinenti requisiti del CFR 14, parte 61;

f) «valutazione delle abilità di pilotaggio»: una valutazione delle abilità di pilotaggio effettuata con un istruttore di volo certificato debitamente autorizzato in qualità di esaminatore dalla FAA;

g) «abilitazione al volo strumentale»:

i) con riferimento a un'abilitazione al volo strumentale dell'UE conforme alla parte FCL, un'abilitazione valida figurante su una licenza dell'UE conforme alla parte FCL che consente di operare secondo le regole del volo strumentale (*Instrument Flight Rules* – IFR) o in condizioni meteorologiche inferiori a quelle minime previste secondo le regole del volo a vista (*Visual Flight Rules* – VFR); tale abilitazione è limitata alle operazioni con monomotore o plurimotore oppure, nel caso delle licenze di pilota a equipaggio plurimo (*multi-crew pilot license* – MPL), è ulteriormente limitata alle operazioni a equipaggio plurimo;

ii) con riferimento a un'abilitazione al volo strumentale della FAA, un'abilitazione valida figurante su un certificato di pilota della FAA soggetta ai requisiti relativi alla *currency* e alla classe di aeromobile; tale abilitazione consente di operare secondo le regole IFR o in condizioni meteorologiche inferiori a quelle minime previste dalle VFR;

h) «abilitazione al volo notturno»: un'abilitazione connessa a una licenza dell'UE conforme alla parte FCL in virtù della quale i privilegi della licenza di pilota privato per velivoli devono essere esercitati in condizioni VFR notturne. L'abilitazione al volo notturno è rilasciata senza data di scadenza;

i) «test di abilitazione»: dimostrazione di capacità finalizzata al rilascio di una licenza o abilitazione, compreso l'esame orale eventualmente necessario in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (parte FCL);

j) «condizioni speciali»: i requisiti che, sulla base di un confronto tra i rispettivi sistemi regolamentari in materia di rilascio delle licenze, sono risultati non comuni ai due sistemi e che sono sufficientemente importanti da essere trattati nel presente allegato. L'elenco delle condizioni speciali figura all'appendice 1 del presente allegato;

k) «abilitazione per tipo»:

i) con riferimento a una licenza dell'UE conforme alla parte FCL, un'abilitazione valida connessa a una licenza di pilota. I privilegi del titolare di un'abilitazione per tipo consistono nell'operare come pilota sul tipo di aeromobili precisato nell'abilitazione come indicato nell'elenco delle abilitazioni per tipo e delle annotazioni sulle licenze dell'AESA per il personale di volo (tutti gli aeromobili, ad esclusione degli elicotteri);

ii) con riferimento a un certificato di pilota della FAA, l'abilitazione figurante su un certificato di pilota della FAA per aeromobili di grandi dimensioni (eccetto gli aeromobili più leggeri dell'aria), velivoli a turbogetto o altri aeromobili indicati dall'amministratore della FAA attraverso procedure di certificazione del tipo, per la quale il richiedente deve soddisfare specifici requisiti in termini di conoscenze, esperienza e prove aeronautiche per potere operare come pilota in comando;

l) «valido»:

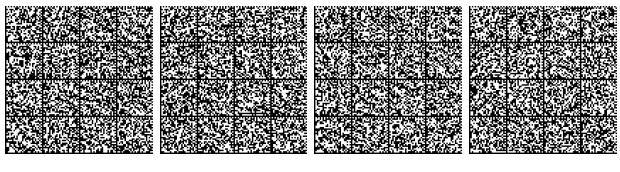
i) con riferimento ai certificati di pilota della FAA o alle licenze dell'UE conformi alla parte FCL, i certificati o le licenze sono validi se non sono ceduti, sospesi, revocati o scaduti;

ii) con riferimento a un'abilitazione dell'UE conforme alla parte FCL, l'abilitazione è valida se il suo periodo di validità non è scaduto. La data di validità di un'abilitazione è indicata sulla licenza di pilota.

3. CONSIGLIO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE DI BORDO (JOINT AIRCREW COORDINATION BOARD)

3.1. Composizione

3.1.1. È istituito il consiglio congiunto di coordinamento del personale di bordo (*Joint Aircrew Coordination Board* – JACB), responsabile dinanzi al consiglio bilaterale di vigilanza, sotto la direzione congiunta dei direttori esecutivi dell'AESA e della FAA responsabili dei parametri di volo. Il consiglio congiunto di coordinamento del personale di bordo è composto dai rappresentanti di ciascun agente tecnico responsabili del rilascio delle licenze di pilota e dei sistemi di gestione della qualità/dei sistemi di gestione, a seconda dei casi.



3.1.2. La direzione congiunta può invitare altri partecipanti al JACB allo scopo di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente allegato.

3.2. Mandato

3.2.1. Il JACB si riunisce almeno una volta all'anno per assicurare un funzionamento e un'attuazione efficaci del presente allegato. Le sue funzioni includono:

a) l'elaborazione, l'approvazione e la revisione delle TIP-L, compresi la cooperazione, l'assistenza, lo scambio di informazioni e le attività volte a garantire la fiducia continua, da utilizzare per i processi contemplati dal presente allegato;

b) la condivisione di informazioni su questioni pertinenti in materia di sicurezza e l'elaborazione di piani d'azione intesi ad affrontarle;

c) la garanzia dell'applicazione coerente del presente allegato;

d) lo scambio di informazioni sulle attività di regolamentazione, programmate o in corso, che potrebbero incidere sul fondamento e sull'ambito di applicazione del presente allegato;

e) la condivisione di informazioni in merito a modifiche rilevanti dei sistemi di rilascio delle licenze di pilota delle parti, che potrebbero incidere sul fondamento e sull'ambito di applicazione dell'allegato;

f) la risoluzione delle questioni tecniche di responsabilità degli agenti tecnici e delle autorità aeronautiche che non possono essere risolte a tali livelli; e

g) la presentazione al consiglio bilaterale di vigilanza di proposte di modifica del presente allegato.

3.2.2. Il JACB deferisce le questioni irrisolte al consiglio bilaterale di vigilanza e provvede all'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio bilaterale di vigilanza in relazione al presente allegato.

4. ATTUAZIONE

4.1. Le parti convengono che, laddove il titolare di una licenza dell'UE conforme alla parte FCL per velivoli, compresa un'abilitazione per classe, con o senza abilitazione al volo notturno, o un'abilitazione al volo strumentale per velivoli, abbia dimostrato di soddisfare le condizioni speciali della FAA applicabili di cui all'appendice 1, si ritiene che detto titolare soddisfi i requisiti per ottenere un certificato di pilota della FAA, una o più abilitazioni per classe o un'abilitazione al volo strumentale nella categoria dei velivoli.

4.2. Le parti convengono che, laddove il titolare di un certificato di pilota della FAA per velivoli, o di un'abilitazione al volo strumentale per velivoli, abbia dimostrato di soddisfare le condizioni speciali dell'UE applicabili di cui all'appendice 1 e abbia fornito prove relative alla *currency* conformemente alle disposizioni applicabili delle TIP-L, si ritiene che detto titolare soddisfi i requisiti per ottenere una licenza dell'UE conforme alla parte FCL, una o più abilitazioni per classe, con o senza abilitazione al volo notturno, o un'abilitazione al volo strumentale nella categoria dei velivoli.

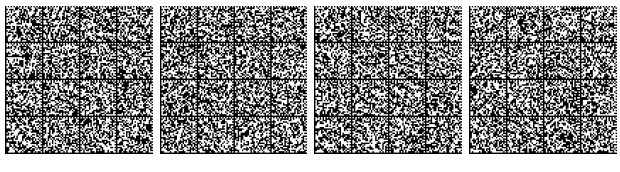
4.3. Le licenze dell'UE conformi alla parte FCL o i certificati di pilota della FAA che siano stati ceduti, sospesi o revocati non sono ripristinati in base alle condizioni del presente allegato.

4.4. La portata delle abilitazioni e delle limitazioni dei certificati di pilota della FAA o delle licenze dell'UE conformi alla parte FCL rilasciati in conformità del presente allegato è ulteriormente precisata nelle TIP-L.

4.5. Dopo il rilascio di una licenza dell'UE conforme alla parte FCL o di un certificato di pilota della FAA in conformità del presente allegato, il titolare, per poter esercitare i privilegi previsti da tale licenza o certificato di pilota, deve soddisfare i requisiti di rinnovo o ripristino, a seconda dei casi, previsti dalla parte FCL dell'UE o dalla FAA.

4.6. All'atto del rilascio di un certificato di pilota della FAA in base a una licenza dell'UE conforme alla parte FCL a norma del presente allegato, la FAA non impone la cessione di tale licenza dell'UE conforme alla parte FCL. All'atto del rilascio di una licenza dell'UE conforme alla parte FCL in base a un certificato di pilota della FAA conformemente al presente allegato, l'autorità aeronautica non impone la cessione di tale certificato di pilota della FAA.

4.7. Gli agenti tecnici e, se del caso, le autorità aeronautiche:



4.7.1. su richiesta della FAA o dell'autorità aeronautica che rilascia la licenza dell'UE conforme alla parte FCL o il certificato di pilota della FAA conformemente al presente allegato, si trasmettono reciprocamente la verifica o la conferma dell'autenticità della licenza dell'UE conforme alla parte FCL originaria, del certificato di pilota della FAA originario o dell'abilitazione originaria; e

4.7.2. forniscono, nella forma, con le modalità e secondo un calendario stabiliti dal JACB, dati statistici relativi alle licenze dell'UE conformi alla parte FCL, ai certificati di pilota della FAA e alle abilitazioni rilasciati conformemente al presente allegato.

4.8. L'agente tecnico di ciascuna delle parti o, se del caso, l'autorità aeronautica presta secondo necessità, su richiesta e di comune accordo, assistenza tecnica nelle attività di rilascio delle licenze di pilota all'agente tecnico dell'altra parte o, se del caso, a un'autorità aeronautica, al fine di conseguire gli obiettivi del presente allegato. Gli agenti tecnici o un'autorità aeronautica possono rifiutare di prestare assistenza tecnica per mancata disponibilità di risorse.

4.9. Le modifiche apportate da una delle parti alla propria organizzazione dell'aviazione civile e alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, procedure, politiche o norme, comprese quelle degli agenti tecnici e delle autorità aeronautiche, possono incidere sulle modalità di applicazione del presente allegato. Per tale motivo le parti, per il tramite degli agenti tecnici e delle autorità aeronautiche, a seconda dei casi, si informano reciprocamente e con la massima sollecitudine possibile in merito ai cambiamenti previsti e valutano in che misura detti cambiamenti possano incidere sul fondamento del presente allegato. Se le consultazioni svolte in conformità all'articolo 15, paragrafo C, dell'accordo sfociano nella decisione di modificare il presente allegato, le parti cercano di garantire che le modifiche entrino in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore o all'attuazione dei cambiamenti che hanno indotto a modificare l'allegato o, se ciò non è possibile, quanto prima.

5. COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE

5.1. Gli agenti tecnici, per il tramite del JACB, tengono e si scambiano un elenco di punti di contatto in relazione ai diversi aspetti tecnici del presente allegato.

5.2. Tutte le comunicazioni tra gli agenti tecnici, compresa la documentazione tecnica trasmessa per revisione o approvazione come indicato nel presente allegato, sono effettuate in lingua inglese.

5.3. Il formato per l'inserimento di tutte le date utilizzate nelle comunicazioni è «GG MMM AAAA», ad esempio «05 MAGGIO 2014».

5.4. In casi urgenti o inconsueti i punti di contatto degli agenti tecnici e, se del caso, delle autorità aeronautiche, quali indicati nelle TIP-L, comunicano tra di loro per garantire che siano adottati immediatamente i provvedimenti necessari.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DEI RISULTATI RELATIVI ALLA CONFORMITÀ

6.1. Requisiti principali

6.1.1. L'agente tecnico di ciascuna parte e, se del caso, le autorità aeronautiche dimostrano all'agente tecnico dell'altra parte l'efficacia dei rispettivi sistemi di supervisione regolamentare dei piloti. Essi dimostrano, in particolare, di disporre in modo adeguato ed efficace di:

a) una struttura giuridica e regolamentare;

b) una struttura organizzativa;

c) risorse, compreso personale qualificato e in numero sufficiente;

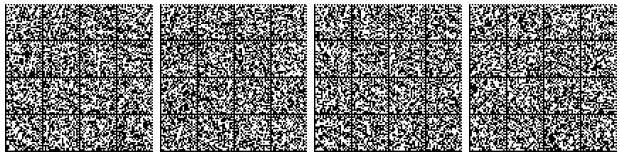
d) un programma di formazione per il personale tecnico;

e) politiche, processi e procedure interni, compreso un sistema per la qualità;

f) documentazione e registri;

g) un programma di supervisione; e

h) autorità sui titolari di licenze dell'UE conformi alla parte FCL o di certificati di pilota della FAA regolamentati.



6.2. Fiducia iniziale

Ciascun agente tecnico ha dimostrato all'altro agente tecnico l'efficacia del proprio sistema per la supervisione regolamentare delle attività contemplate dal presente allegato attraverso attività iniziali di rafforzamento della fiducia. Gli agenti tecnici di ciascuna parte si sono inoltre reciprocamente dimostrati l'efficacia dei propri controlli di qualità e delle proprie attività di normazione, compresi i controlli delle autorità aeronautiche, come indicato al punto 6.3.1.

6.3. Rapporto continuativo di fiducia

6.3.1. Gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche di una parte continuano a dimostrare agli agenti tecnici e alle autorità aeronautiche dell'altra parte di esercitare una supervisione efficace, come indicato al punto 6.1.1 del presente allegato, secondo le pertinenti disposizioni delle TIP-L elaborate dal JACB.

a) In particolare gli agenti tecnici:

   i) hanno diritto di partecipare, in qualità di osservatori, ai rispettivi controlli di qualità e alle rispettive ispezioni di normazione;

   ii) mettono a disposizione dell'altro agente tecnico le relazioni sui controlli di qualità e sulle ispezioni di normazione applicabili al presente allegato, come precisato nelle TIP-L; e

   iii) si prestano assistenza reciproca, ove pertinente, per risolvere le questioni emerse dai controlli e dalle ispezioni che incidano sull'attuazione del presente allegato.

b) In particolare la FAA e le autorità aeronautiche:

   i) permettono lo svolgimento di controlli di qualità e ispezioni di normazione come indicato al punto 6.3.1, lettera a), punto i), di cui sopra;

   ii) condividono informazioni pertinenti in materia di sicurezza e limitazioni note che potrebbero influenzare la capacità dell'autorità aeronautica o dell'agente tecnico di rispettare pienamente le norme internazionali applicabili in materia di sicurezza o i requisiti di sicurezza stabiliti dall'accordo;

   iii) ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di protezione dei dati personali, rendono disponibili i pertinenti registri relativi al rilascio delle licenze di pilota e le relazioni di ispezione, comprese le misure esecutive portate a termine; e

   iv) all'occorrenza offrono assistenza linguistica presso gli uffici dell'autorità aeronautica nel corso dell'esame dei registri e della documentazione redatti nella lingua nazionale.

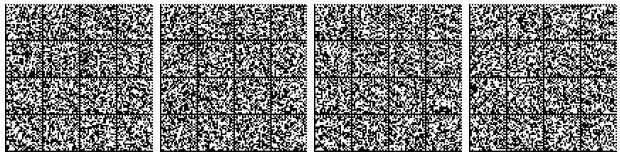
c) Gli agenti tecnici si informano reciprocamente e sollecitamente qualora un agente tecnico o un'autorità aeronautica non sia in grado di ottemperare alle disposizioni del punto 6.3. Se uno degli agenti tecnici ritiene che le competenze tecniche non siano più adeguate, gli agenti tecnici si consultano e propongono un piano d'azione e i necessari interventi correttivi per rimediare alle lacune.

d) Qualora un agente tecnico o un'autorità aeronautica non ponga rimedio alle lacune entro i termini previsti dal piano d'azione, l'agente tecnico dell'una o dell'altra parte può sottoporre la questione al JACB.

e) Qualora una parte intenda sospendere l'accettazione dei risultati o delle approvazioni forniti da un agente tecnico o da un'autorità aeronautica, ne informa sollecitamente l'altra parte conformemente all'articolo 18, paragrafo A, dell'accordo.

7. DIRITTI

I diritti applicati sono conformi all'articolo 14 dell'accordo e alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.



Appendice 1

CONDIZIONI SPECIALI

1. Condizioni generali

1.1. Il richiedente presenta una domanda di conversione di una licenza dell'UE conforme alla parte FCL o di un certificato di pilota della FAA conformemente al presente allegato redatta secondo il modello standard e le modalità precisate nelle TIP-L.

1.2. La domanda di un richiedente in possesso di una licenza dell'UE conforme alla parte FCL o di un certificato di pilota della FAA che preveda una restrizione o una limitazione può essere respinta qualora nell'altro sistema non sia disponibile una restrizione o limitazione analoga.

2. Condizioni speciali dell'UE

Al fine di ottenere l'approvazione conformemente alla parte FCL, a norma del presente allegato, il richiedente rispetta tutte le condizioni speciali dell'UE precisate di seguito.

2.1. Condizioni speciali dell'UE applicabili al rilascio di una licenza dell'UE per velivoli conforme alla parte FCL [PPL(A)] e delle relative abilitazioni per classe e al volo notturno, a seconda dei casi, in base a un certificato di pilota della FAA

2.1.1. Il richiedente dimostra o fornisce elementi atti a dimostrare di avere acquisito le competenze linguistiche previste alla norma FCL.055 della parte FCL, salvo qualora il suo certificato di pilota della FAA riporti l'annotazione «English Proficient» relativa alla specializzazione linguistica in inglese. L'annotazione «English Proficient» è ritenuta equivalente a una competenza in inglese di livello 4, come indicato nelle TIP-L.

2.1.2. Il richiedente soddisfa i requisiti medici dell'UE previsti dal regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione applicabili alla licenza PPL(A).

2.1.3. Il richiedente completa un test di abilitazione, come descritto nelle TIP-L, con un esaminatore qualificato conformemente alla parte FCL.

2.1.4. Prima del test di abilitazione il richiedente dimostra all'esaminatore di avere acquisito un livello adeguato per quanto riguarda le conoscenze teoriche richieste, quali indicate nelle TIP-L, entro i 24 mesi di calendario precedenti il mese in cui è presentata la domanda.

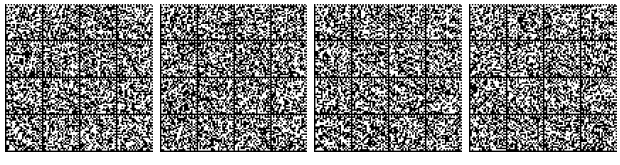
2.1.5. Il richiedente un'abilitazione al volo notturno conforme alla parte FCL dimostra di soddisfare i requisiti per il volo notturno specificati dalla norma FCL.810 della parte FCL. L'esperienza di addestramento al volo notturno può essere accreditata, come precisato nelle TIP-L.

2.1.6 Il richiedente un'abilitazione per classe MEP a equipaggio singolo dimostra di soddisfare i requisiti per il rilascio di un'abilitazione per classe MEP terrestre, come indicato nella parte FCL, sottoparte H. In tal caso il test di abilitazione di cui al punto 2.1.3 di cui sopra è completato su un velivolo MEP terrestre. Il richiedente con addestramento ed esperienza di volo precedenti su velivoli MEP può essere accreditato ai fini dei requisiti di cui alla parte FCL, sottoparte H, come precisato nelle TIP-L.

2.1.7. Al momento della conversione di un certificato di pilota della FAA conformemente al presente allegato, l'autorità aeronautica inserisce alla voce VIII (o XIII) della licenza dell'UE conforme alla parte FCL la seguente dicitura: «Licenza PPL(A) rilasciata in base all'accordo UE-USA».

2.2. Condizioni speciali dell'UE applicabili al rilascio di un'abilitazione al volo strumentale dell'UE conforme alla parte FCL per velivoli [IR(A)] in base a un'abilitazione al volo strumentale della FAA

2.2.1. Il richiedente dimostra o fornisce elementi atti a dimostrare di avere acquisito le competenze linguistiche previste alla norma FCL.055 della parte FCL, salvo qualora il suo certificato di pilota della FAA riporti l'annotazione «English Proficient» relativa alla specializzazione linguistica in inglese. L'annotazione «English Proficient» è ritenuta equivalente a una competenza in inglese di livello 4, come indicato nelle TIP-L.



2.2.2. Il richiedente soddisfa i requisiti medici dell'UE previsti dal regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione applicabili alla licenza IR(A).

2.2.3. Il richiedente completa un test di abilitazione per l'IR(A), come descritto nelle TIP-L, con un esaminatore qualificato conformemente alla parte FCL.

2.2.4 Per quanto riguarda la dimostrazione delle conoscenze teoriche e come precisato nelle TIP-L, il richiedente con un'esperienza minima di almeno 50 ore di volo secondo le regole del volo strumentale (IFR) come pilota in comando su velivoli dimostra all'esaminatore, prima del test di abilitazione per l'IR(A), di avere acquisito un livello adeguato per quanto riguarda le conoscenze teoriche richieste. In altri casi il richiedente supera un esame scritto entro i 24 mesi di calendario precedenti il mese in cui è presentata la domanda.

2.2.5. Il richiedente un'abilitazione al volo strumentale per velivoli MEP terrestri a equipaggio singolo dimostra di soddisfare i requisiti per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale per velivoli MEP terrestri, come indicato nella parte FCL, sottoparte G. In tal caso il test di abilitazione per l'IR(A) di cui al punto 2.2.3 di cui sopra è completato su un velivolo MEP terrestre. Il richiedente con addestramento al volo strumentale ed esperienza di volo precedenti su velivoli plurimotore può essere accreditato ai fini dei requisiti della parte FCL, sottoparte G, come indicato nelle TIP-L.

2.2.6. Come precisato nelle TIP-L, prima del test di abilitazione per l'IR(A) il richiedente un'abilitazione al volo strumentale deve avere completato voli di familiarizzazione in uno Stato membro dell'UE presso un'organizzazione di addestramento riconosciuta conformemente al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione. I richiedenti sono esentati da questo requisito qualora abbiano maturato un'esperienza di almeno 50 ore di volo secondo le IFR come piloti in comando su velivoli o un'esperienza di almeno 10 ore di volo secondo le IFR come piloti in comando su velivoli in qualsiasi Stato membro dell'UE o in qualsiasi Stato europeo partecipante all'AESA conformemente all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1-22).

2.2.7. Il richiedente che abbia ottenuto un'abilitazione al volo strumentale dell'UE conforme alla parte FCL in base al presente allegato è tenuto a superare l'intera serie di esami teorici conformemente alle norme FCL.025 e FCL.615 IR della parte FCL prima di esercitare i privilegi nell'ambito dell'abilitazione al volo strumentale con una licenza CPL, MPL o ATPL dell'UE conforme alla parte FCL.

2.2.8. Il richiedente che abbia ottenuto un'abilitazione al volo strumentale dell'UE conforme alla parte FCL in base al presente allegato è tenuto a superare l'intera serie di esami teorici conformemente alla norma FCL.025 della parte FCL prima di ottenere il massimo dei crediti per l'abilitazione IR(A) nella diversa categoria di aeromobili secondo la norma FCL.035 della parte FCL.

2.2.9. Al momento della conversione di un certificato di pilota della FAA conformemente al presente allegato, l'autorità aeronautica inserisce alla voce VIII (o XIII) della licenza dell'UE conforme alla parte FCL la seguente dicitura: «Licenza PPL(A) / abilitazione IR(A) rilasciata in base all'accordo UE-USA».

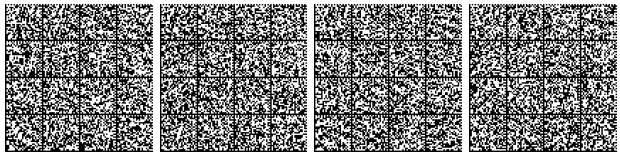
3. Condizioni speciali della FAA

Al fine di ottenere l'approvazione conformemente al CFR 14, parte 61, a norma del presente allegato, il richiedente rispetta tutte le condizioni speciali della FAA precisate di seguito.

3.1. Condizioni speciali della FAA applicabili al rilascio di un certificato di pilota della FAA, di un'abilitazione per classe di velivoli monomotore terrestri e di un'abilitazione per classe di velivoli plurimotore terrestri in base a una licenza dell'UE conforme alla parte FCL.

3.1.1. Il richiedente deve essere in grado di leggere, parlare, scrivere e capire la lingua inglese. Come indicazione della competenza nella lingua inglese è accettata una specializzazione linguistica in inglese di livello 4 o superiore conforme alla parte FCL figurante sulla licenza.

3.1.2. Per l'esercizio dei privilegi connessi al certificato di pilota della FAA, il richiedente deve soddisfare i requisiti relativi al certificato medico della FAA, quali previsti nel CFR 14, parte 61.



3.1.3 Il richiedente deve avere superato il test di valutazione delle conoscenze richiesto, come precisato nelle TIP-L, entro i 24 mesi di calendario precedenti il mese in cui è presentata la domanda.

3.1.4. Il richiedente si sottopone a una valutazione delle abilità di pilotaggio con un istruttore di volo certificato dalla FAA debitamente autorizzato in qualità di esaminatore dalla FAA, come precisato nelle TIP-L.

3.1.5. Il richiedente l'abilitazione per velivoli plurimotore terrestri dimostra di soddisfare i requisiti per il rilascio dell'abilitazione per velivoli plurimotore terrestri come indicato nel CFR 14, parte 61. L'addestramento e l'esperienza acquisita su velivoli MEP terrestri possono essere accreditati, come precisato nelle TIP-L.

3.2. Condizioni speciali della FAA applicabili al rilascio di un'abilitazione al volo strumentale della FAA su velivoli in base a un'abilitazione al volo strumentale dell'UE conforme alla parte FCL

3.2.1. Il richiedente deve essere in grado di leggere, parlare, scrivere e capire la lingua inglese. Come indicazione della competenza nella lingua inglese è accettata una specializzazione linguistica in inglese di livello 4 o superiore conforme alla parte FCL figurante sulla licenza.

3.2.2. Per l'esercizio dei privilegi connessi al certificato di pilota della FAA, il richiedente deve soddisfare i requisiti relativi al certificato medico della FAA, quali previsti nel CFR 14, parte 61.

3.2.3. Come precisato nelle TIP-L, prima di sottoporsi ai controlli di professionalità per il volo strumentale con un esaminatore, il richiedente un'abilitazione al volo strumentale deve avere completato voli di familiarizzazione negli Stati Uniti, compresi i relativi territori, con un istruttore di volo certificato dalla FAA. Il richiedente è esentato da tale requisito qualora abbia maturato un'esperienza di almeno 50 ore di volo secondo le IFR come pilota in comando su velivoli o un'esperienza di almeno 10 ore di volo secondo le IFR come pilota in comando su velivoli negli Stati Uniti, compresi i relativi territori.

3.2.4. Il richiedente si sottopone a controlli di professionalità per il volo strumentale in presenza di un esaminatore, come precisato nelle TIP-L.

3.2.5. Il richiedente deve avere superato il test di valutazione delle conoscenze richiesto, come precisato nelle TIP-L, entro i 24 mesi di calendario precedenti il mese in cui è presentata la domanda.



DICHIARAZIONE COMUNE

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America e dell'Unione europea hanno confermato che la versione in lingua croata dell'allegato 3 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, firmato a Bruxelles il 30 giugno 2008 («accordo»), può essere autenticata mediante scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Unione europea.

Hanno inoltre confermato che, come previsto dall'accordo, in caso di divergenza di interpretazione tra le diverse versioni linguistiche dell'accordo o dell'allegato 3 fa fede il testo in lingua inglese.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.

Per gli Stati Uniti d'America Per l'Unione europea

22CE1210

CONSIGLIO BILATERALE DI VIGILANZA PER L'ACCORDO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA COMUNITÀ EUROPEA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

VERBALE DI DECISIONE

DECISIONE n. 0011 [2022/646]

Rilevando che la modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo») estende l'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo B, dell'accordo per ricomprendervi, tra l'altro, l'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze;

rilevando altresì che l'articolo 5 dell'accordo, come modificato, prevede l'elaborazione di nuovi allegati dell'accordo con riferimento alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo e che tali allegati, a norma dell'articolo 19, paragrafo C, entrano successivamente in vigore mediante decisione del consiglio bilaterale di vigilanza istituito a norma dell'articolo 3,

Il consiglio bilaterale di vigilanza decide:

1. di adottare l'allegato 4 (Dispositivi di addestramento al volo simulato) dell'accordo, accluso alla presente decisione nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza di interpretazione tra le diverse versioni linguistiche fa fede il testo in lingua inglese;
2. di prendere atto della dichiarazione comune che sarà firmata dai rappresentanti delle parti sull'autenticazione della versione in lingua croata dell'allegato 4;
3. l'allegato 4 (Dispositivi di addestramento al volo simulato) dell'accordo entra in vigore a decorrere dalla data della firma dell'ultima delle parti indicate in seguito.

Per il consiglio bilaterale di vigilanza:

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI
STATI UNITI D'AMERICA

DA:	Signor Ali BAHRAMI
TITOLO:	Amministratore associato per la sicurezza aerea
DATA:	19 novembre 2020
LUOGO:	Washington, DC

COMMISSIONE EUROPEA
UNIONE EUROPEA

DA:	Signor Filip CORNELIS
TITOLO:	Direttore, Aviazione Direzione generale Mobilità e trasporti, Commissione europea
DATA:	19 novembre 2020
LUOGO:	Bruxelles, Belgio



ALLEGATO 4

DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO

1. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le parti hanno valutato le rispettive norme, regole, pratiche e procedure concernenti la valutazione periodica e la qualificazione continua dei simulatori integrali di volo (*Full Flight Simulators* - FFS) per velivoli e hanno concluso che esse sono sufficientemente compatibili da consentire la reciproca accettazione delle rispettive approvazioni e dei rispettivi risultati. Il presente allegato verte sull'accettazione reciproca dei risultati relativi alla conformità e della documentazione, nonché sulla fornitura di assistenza tecnica per quanto riguarda la valutazione periodica e la qualificazione degli FFS. Nessuna disposizione del presente allegato può essere interpretata nel senso di limitare l'autorità di una parte di operare conformemente all'articolo 15 dell'accordo.

1.2. L'ambito di applicazione del presente allegato comprende la valutazione periodica e la qualificazione continua degli FFS di livello C, CG, D e DG per velivoli provvisti di una qualificazione rilasciata dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o da un'autorità aeronautica, a seconda dei casi. L'ambito di applicazione può essere esteso mediante una modifica del presente allegato sulla base di una decisione del consiglio bilaterale di vigilanza adottata in conformità all'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo.

1.3. L'estensione dell'ambito di applicazione del presente allegato è effettuata in seguito al necessario processo di rafforzamento della fiducia condotto dagli agenti tecnici.

1.4. L'ambito di applicazione del presente allegato non comprende i dispositivi di addestramento al volo simulato (*Flight Simulation Training Devices* - FSTD) che non rientrano nell'ambito di applicabilità previsto dall'articolo 12 dell'accordo.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni, in aggiunta a quelle contenute nell'accordo:

a) «livello di qualificazione FFS»: il livello di conformità in base alla capacità tecnica dell'FFS determinata mediante una valutazione dell'FFS secondo i criteri di valutazione tecnica definiti nelle prescrizioni applicabili. Gli FFS sono classificati in categorie di livello A, B, C, D. Alcuni dispositivi qualificati dell'UE possiedono inoltre un livello di qualificazione AG, BG, CG, DG in base a diritti acquisiti (*Grandfather Rights*);

b) «risultato»: l'accertamento circa la conformità o non conformità dell'FSTD ai requisiti applicabili, che viene registrato sotto forma di risultati/discrepanze nella relazione di valutazione redatta dalla FAA, dall'AESA o da un'autorità aeronautica, a seconda dei casi;

c) «dispositivo di addestramento al volo simulato» (FSTD):

i) per l'Unione europea, un dispositivo di addestramento che, nel caso dei velivoli, è un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (*Flight Training Device* - FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (*Flight and Navigation Procedures Trainer* - FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale di base (*Basic Instrument Training Device* - BITD);

ii) per gli Stati Uniti, un dispositivo di addestramento che, nel caso dei velivoli, è un simulatore integrale di volo (FFS) o un dispositivo di addestramento al volo (FTD);

d) «simulatore integrale di volo» (FFS): una riproduzione in dimensioni reali della cabina di pilotaggio di uno specifico tipo, marca, modello o serie di aeromobile, incluso l'assemblaggio di tutti gli equipaggiamenti e programmi informatici necessari a rappresentare l'aeromobile nelle operazioni al suolo e in volo, un sistema visivo che fornisce la vista fuori dalla cabina di pilotaggio e un sistema di riproduzione delle sollecitazioni;

e) «valutazione dell'FSTD»: la valutazione dell'FSTD effettuata in base ai criteri tecnici definiti per il rispettivo livello, che determina una qualificazione dell'FSTD;

f) «operatore dell'FSTD»: l'organizzazione direttamente responsabile dinanzi all'AESA o a un'autorità aeronautica, a seconda dei casi, per quanto riguarda la richiesta o il mantenimento della qualificazione di un determinato FSTD e che deve soddisfare i requisiti di cui alla parte ORA del regolamento (UE) n. 1178/2011;

g) «sponsor dell'FSTD»: l'organizzazione direttamente responsabile dinanzi alla FAA per quanto riguarda la richiesta e il mantenimento della qualificazione di un determinato FSTD e che deve soddisfare i requisiti di cui al titolo 14 del codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti (*Code of Federal Regulations*), parte 60 («parte 60»);

h) «diritti acquisiti»:

i) per gli Stati Uniti, il diritto dell'operatore/sponsor dell'FSTD di mantenere il livello di qualificazione ottenuto in base a una precedente circolare informativa (*advisory circular*);

ii) per l'Unione europea, il diritto dell'operatore/sponsor dell'FSTD di mantenere il livello di qualificazione ottenuto in base a una normativa precedente. L'espressione designa inoltre il diritto dell'utilizzatore dell'FSTD di conservare i crediti ottenuti per l'addestramento, le prove e i controlli in base a tale normativa precedente;

i) «manuale di riferimento delle prove di qualificazione» (Master Qualification Test Guide – MQTG): il manuale delle prove di qualificazione (*Qualification Test Guide – QTG*), approvato dall'autorità, che integra i risultati delle prove eseguite sotto il controllo della FAA, dell'AESA o dell'autorità aeronautica, a seconda dei casi. La MQTG funge da riferimento per le valutazioni future;

j) «manuale delle prove di qualificazione» (QTG): un documento utilizzato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra rientrano nei limiti prescritti per l'aeromobile e che tutti i requisiti applicabili sono stati soddisfatti;

k) «condizioni speciali»: i requisiti che, sulla base di un confronto tra i rispettivi sistemi regolamentari in materia di valutazione e qualificazione degli FFS, sono risultati non comuni ai due sistemi e che sono sufficientemente importanti da essere trattati nel presente allegato.

3. ORGANISMO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO

3.1. Composizione

3.1.1. È istituito un organismo congiunto di coordinamento denominato consiglio di supervisione degli FSTD (*FSTD Oversight Board* – FOB), responsabile dinanzi al consiglio bilaterale di vigilanza, sotto la direzione congiunta del direttore dell'AESA responsabile dei parametri di volo (*Flight Standards*) e del direttore esecutivo della FAA responsabile dei parametri di volo. Il consiglio di supervisione degli FSTD è composto da esperti di FSTD di ciascun agente tecnico.

3.1.2. La direzione congiunta può invitare altri partecipanti al FOB allo scopo di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente allegato.

3.2. Mandato

3.2.1. Il FOB si riunisce almeno una volta all'anno per assicurare un funzionamento e un'attuazione efficaci del presente allegato. Le sue funzioni includono:

a) l'elaborazione, l'approvazione e la revisione delle procedure di attuazione tecnica riguardanti i simulatori di volo (*Technical Implementation Procedures - Simulator* – TIP-S) per la valutazione e la qualificazione degli FFS, compresi la cooperazione, l'assistenza, lo scambio di informazioni e le attività volte a garantire la fiducia continua, da utilizzare per i processi contemplati dal presente allegato;

b) la condivisione di informazioni su questioni pertinenti in materia di sicurezza e l'elaborazione di piani d'azione intesi ad affrontarle;

c) la garanzia dell'applicazione coerente del presente allegato;

d) lo scambio di informazioni sulle attività di regolamentazione, programmate o in corso, che potrebbero incidere sul fondamento e sull'ambito di applicazione dell'allegato;

e) la condivisione di informazioni in merito a modifiche rilevanti dei sistemi di qualificazione degli FSTD delle parti, che potrebbero incidere sul fondamento e sull'ambito di applicazione dell'allegato;

f) la risoluzione delle questioni tecniche di responsabilità degli agenti tecnici e delle autorità aeronautiche che non possono essere risolte a un livello inferiore; e

g) la presentazione al consiglio bilaterale di vigilanza di proposte di modifica del presente allegato.

3.2.2. Il FOB deferisce le questioni irrisolte al consiglio bilaterale di vigilanza e provvede all'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio bilaterale di vigilanza in relazione al presente allegato.

4. ATTUAZIONE

4.1. Gli agenti tecnici istituiscono e mantengono aggiornato, a fini di controllo, un elenco di riferimento degli FFS la cui qualificazione rientra nell'ambito di applicazione del presente allegato. Le procedure per istituire ed aggiornare tale elenco di riferimento sono illustrate nelle TIP-S.

4.2. Qualificazione continua della FAA

4.2.1. Le parti convengono che un FFS che:

a) è provvisto di una qualificazione vigente conformemente alla base di qualificazione dell'UE applicabile; e

b) soddisfa le condizioni di cui al presente allegato, comprese le condizioni speciali della FAA di cui all'appendice 1, fatta salva la parte 60 relativa al sistema di gestione della qualità dei simulatori applicabile al titolare del certificato FFS,

è ritenuto conforme ai requisiti tecnici per una qualificazione continua della FAA una volta ricevute, esaminate e accettate la relazione di valutazione e la relazione sulle condizioni speciali emesse dall'AESA o da un'autorità aeronautica, a seconda dei casi.

4.2.2. Le autorità aeronautiche competenti attuano gli interventi di cui all'appendice 2 del presente allegato quando agiscono per conto della FAA ai fini della valutazione periodica di ciascun FFS contemplato dal presente allegato.

4.3. Qualificazione continua dell'AESA

4.3.1. Le parti convengono che un FFS che:

a) è provvisto di una qualificazione vigente della FAA conformemente alla base di qualificazione USA applicabile; e

b) soddisfa le condizioni di cui al presente allegato, comprese le condizioni speciali dell'UE di cui all'appendice 1, fatti salvi i requisiti della parte ORA applicabili al titolare del certificato FSTD,

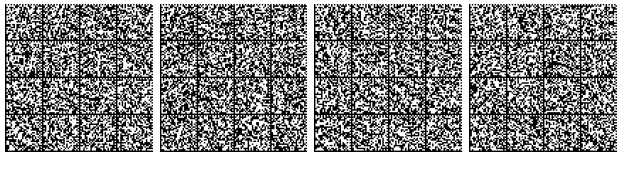
è ritenuto conforme ai requisiti tecnici per una qualificazione continua dell'AESA una volta ricevute, esaminate e accettate la relazione di valutazione e la relazione sulle condizioni speciali emesse dalla FAA.

4.4. Accettazione reciproca delle relazioni di valutazione

4.4.1. Fatti salvi i termini del presente allegato, le parti convengono che gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche, a seconda dei casi, forniscono all'agente tecnico dell'altra parte relazioni sulla valutazione periodica degli FFS e sulle condizioni speciali. Tali relazioni comprendono i risultati relativi alla conformità ai rispettivi requisiti UE e USA come condizione per il rilascio o la conferma della validità delle rispettive qualificazioni degli FFS, a seconda dei casi.

4.5. Seguito da dare ai risultati delle relazioni di valutazione

4.5.1. L'operatore/lo sponsor dell'FSTD risolve le questioni emerse dai risultati degli accertamenti insieme all'agente tecnico o all'autorità aeronautica che ha effettuato la valutazione, salvo diverse indicazioni fornite dall'agente tecnico pertinente per i casi definiti nelle TIP-S. In tali casi, laddove sia necessaria una visita in loco per valutare la chiusura delle questioni emerse dai risultati degli accertamenti, tale visita è condotta, nei limiti delle risorse disponibili, dall'agente tecnico o, se del caso, dall'autorità aeronautica che ha effettuato la valutazione.



4.6. In presenza di circostanze che esulano dall'ambito della valutazione periodica, l'agente tecnico di ciascuna delle parti o, se del caso, un'autorità aeronautica, presta secondo necessità, su richiesta e di comune accordo, assistenza tecnica nelle valutazioni degli FFS all'agente tecnico dell'altra parte o, se del caso, a un'autorità aeronautica. Gli agenti tecnici o un'autorità aeronautica possono rifiutare di prestare assistenza tecnica per mancata disponibilità di risorse. Gli ambiti di assistenza possono includere, a titolo meramente esemplificativo:

a) l'esecuzione di indagini e l'elaborazione delle pertinenti relazioni (su richiesta);

b) la raccolta e la fornitura di dati (su richiesta); e

c) l'esecuzione di valutazioni speciali di un FFS in caso di trasferimento o di modifica del dispositivo.

4.7. A norma dell'articolo 15, paragrafo B, dell'accordo, gli agenti tecnici possono effettuare valutazioni indipendenti di dispositivi qualora sussistano problemi particolari di sicurezza.

4.8. Le modifiche apportate da una delle parti alla propria struttura organizzativa o alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, procedure, politiche o norme, comprese quelle relative agli agenti tecnici e alle autorità aeronautiche, possono incidere sulle modalità di applicazione del presente allegato. Le parti, per il tramite degli agenti tecnici e delle autorità aeronautiche, a seconda dei casi, si informano reciprocamente e con la massima sollecitudine possibile in merito ai cambiamenti previsti e valutano in che misura detti cambiamenti previsti incidano sul fondamento del presente allegato. Se le consultazioni svolte in conformità all'articolo 15, paragrafo C, dell'accordo sfociano nella decisione di modificare il presente allegato, le parti cercano di garantire che le modifiche entrino in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore o all'attuazione dei cambiamenti che hanno indotto a modificare l'allegato o, se ciò non è possibile, quanto prima.

5. COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE

5.1. Gli agenti tecnici tengono e si scambiano un elenco di punti di contatto in relazione ai diversi aspetti tecnici del presente allegato.

5.2. Tutte le comunicazioni, compresa la documentazione tecnica, tra gli agenti tecnici e, se del caso, le autorità aeronautiche, sono effettuate in lingua inglese.

5.3. Il formato per l'inserimento di tutte le date utilizzate nelle comunicazioni è GG MMM AAAA, ad esempio «05 MAGGIO 2014».

5.4. Gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche si informano reciprocamente in merito a esenzioni e deroghe concesse agli FFS che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato.

5.5. Istruzioni per la valutazione

Almeno 30 giorni di calendario prima della valutazione gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche trasmettono eventuali richieste o istruzioni speciali che dovranno essere seguite nel corso della valutazione affinché possano essere esaminate.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DEI RISULTATI RELATIVI ALLA CONFORMITÀ

6.1. Requisiti principali

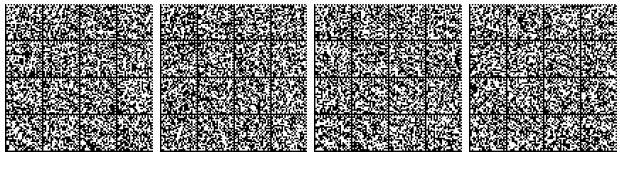
6.1.1. L'agente tecnico e, a seconda dei casi, l'autorità aeronautica di ciascuna parte dimostrano all'agente tecnico dell'altra parte l'efficacia dei rispettivi sistemi di supervisione regolamentare degli FSTD. Al fine di effettuare la valutazione degli FFS per conto dell'altra parte, gli agenti tecnici e, a seconda dei casi, le autorità aeronautiche dimostrano di disporre in modo adeguato e efficace di:

a) una struttura giuridica e regolamentare;

b) una struttura organizzativa;

c) risorse, compreso personale qualificato e in numero sufficiente;

d) un programma di formazione per il personale tecnico:



e) politiche, processi e procedure interni, compreso un sistema per la qualità;

f) documentazione e registri;

g) un programma di supervisione; e

h) autorità sugli organismi e sui dispositivi regolamentati.

6.2. Fiducia iniziale

6.2.1. Ciascun agente tecnico ha dimostrato all'altro agente tecnico l'efficacia del proprio sistema per la supervisione regolamentare delle attività contemplate dal presente allegato attraverso attività iniziali di rafforzamento della fiducia. Gli agenti tecnici si sono inoltre reciprocamente dimostrati l'efficacia dei propri controlli di qualità e delle proprie attività di normazione, compresi i controlli delle autorità aeronautiche di cui al punto 6.3.1.

Prima che un'autorità aeronautica inizi a effettuare la valutazione degli FFS per conto dell'agente tecnico statunitense, l'agente tecnico dell'UE effettua una valutazione di tale autorità aeronautica conformemente alle disposizioni delle TIP-S.

6.3. Rapporto continuativo di fiducia

6.3.1. Gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche continuano a dimostrare di esercitare una supervisione efficace, come indicato al punto 6.1.1, secondo le pertinenti disposizioni delle TIP-S elaborate e approvate dal FOB.

a) In particolare gli agenti tecnici e, a seconda dei casi, le autorità aeronautiche:

i) hanno diritto di partecipare in qualità di osservatori: per l'AESA, ai controlli di qualità e alle riunioni di normazione della FAA; per la FAA, alle attività di normazione dell'AESA;

ii) si assicurano che gli operatori/sponsor degli FSTD consentano l'accesso a entrambi gli agenti tecnici per i controlli, le valutazioni e le ispezioni, a seconda dei casi;

iii) mettono a disposizione le relazioni sui controlli, sulle attività di normazione e sulle ispezioni reciproche applicabili al presente allegato;

iv) condividono informazioni pertinenti in materia di sicurezza e limitazioni note che potrebbero influenzare la capacità dell'autorità aeronautica o dell'agente tecnico di rispettare pienamente le norme internazionali applicabili in materia di sicurezza o i requisiti di sicurezza stabiliti dall'accordo;

v) mettono a disposizione il personale qualificato affinché partecipi ai controlli e alle ispezioni applicabili al presente allegato;

vi) mettono a disposizione i registri degli operatori/sponsor degli FSTD, comprese le relazioni di valutazione e le relazioni sulle condizioni speciali;

vii) all'occorrenza offrono assistenza linguistica presso gli uffici delle autorità aeronautiche nel corso dell'esame dei registri e della documentazione relativi all'FFS redatti nella lingua nazionale; e

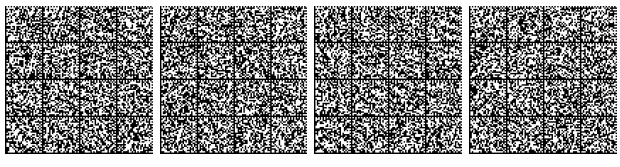
viii) si prestano assistenza reciproca per formulare conclusioni sui risultati delle ispezioni reciproche.

b) L'agente tecnico dell'UE effettua controlli di normazione supplementari per garantire che l'autorità aeronautica rispetti le disposizioni dell'allegato e, in particolare, le condizioni speciali della FAA applicabili agli FFS situati nell'UE, quali precisate nelle TIP-S.

c) Gli agenti tecnici si informano reciprocamente e sollecitamente qualora un agente tecnico o un'autorità aeronautica non sia in grado di ottemperare a una delle prescrizioni di cui al punto 6.3.1. Se uno degli agenti tecnici ritiene che le competenze tecniche non siano più adeguate, gli agenti tecnici si consultano e propongono un piano d'azione e i necessari interventi correttivi per rimediare alle lacune.

d) Qualora un agente tecnico o un'autorità aeronautica non ponga rimedio alle lacune entro i termini previsti dal piano d'azione, l'agente tecnico dell'una o dell'altra parte può sottoporre la questione al FOB.

e) Qualora una parte intenda sospendere l'accettazione dei risultati o delle qualificazioni forniti da un agente tecnico o da un'autorità aeronautica nell'ambito del presente allegato, ne informa sollecitamente l'altra parte conformemente all'articolo 18, paragrafo A, dell'accordo.



7. INDAGINI E MISURE ESECUTIVE

7.1. Le parti si riservano il diritto di adottare misure esecutive nei confronti degli operatori/sponsor degli FSTD che dispongono di approvazioni della FAA o dell'AESA.

7.2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo, ciascuna parte, per il tramite del proprio agente tecnico e, se del caso, delle autorità aeronautiche, comunica sollecitamente all'altra parte le indagini avviate e gli eventuali provvedimenti adottati nei casi di non conformità con le disposizioni del presente allegato che potrebbero dare adito a sanzioni o alla revoca, alla sospensione o al declassamento della qualificazione dell'FFS.

7.3. In caso di revoca o di sospensione della qualificazione di un FFS, l'agente tecnico e, se del caso, l'autorità aeronautica notificano all'altro agente tecnico la revoca o la sospensione.

7.4. Le notifiche di cui sopra sono trasmesse al pertinente punto di contatto dell'altra parte.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO

8.1. Le valutazioni periodiche degli FFS le cui qualificazioni sono state rilasciate dalla FAA conformemente alle disposizioni contenute nelle procedure di attuazione delle disposizioni riguardanti i simulatori di volo (Simulator Implementation Procedures – SIP) concordate tra USA e Regno Unito continuano ad essere effettuate fino a quando non sia stata completata la transizione delle attività di valutazione di cui al punto 8.2 (le procedure SIP concordate tra Stati Uniti e Regno Unito il 20 dicembre 1995 sono state rivedute il 6 ottobre 2005. Sono state concluse in base all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per la promozione della sicurezza dell'aviazione, firmato a Londra il 12 dicembre 1995).

8.2. Le parti convengono che il trasferimento delle valutazioni degli FFS nel quadro del presente allegato è portato a termine conformemente alle seguenti disposizioni relative al trasferimento:

a) un'autorità aeronautica e gli agenti tecnici completano la formazione di un numero sufficiente di dipendenti sulle procedure relative all'accordo, al presente allegato e alle condizioni speciali dell'UE e degli USA, a seconda dei casi, prima del trasferimento.

b) Una volta completata la formazione di un numero sufficiente di dipendenti, gli agenti tecnici trasferiscono le attività di valutazione degli FFS qualificati agli agenti tecnici o alle autorità aeronautiche, a seconda dei casi.

c) I trasferimenti avvengono entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato.

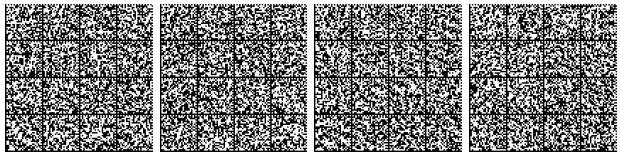
d) Gli agenti tecnici e le autorità aeronautiche concordano un piano procedurale e un calendario per quanto riguarda:

i) la sincronizzazione delle valutazioni periodiche, e

ii) l'esecuzione di tutte le valutazioni conformemente al presente allegato.

9. DIRITTI

9.1. I diritti sono applicati conformemente all'articolo 14 dell'accordo e alle disposizioni regolamentari applicabili.



Appendice 1

CONDIZIONI SPECIALI

1. CONDIZIONI SPECIALI DELL'UE APPLICABILI AI SIMULATORI INTEGRALI DI VOLO (FFS) SITUATI NEGLI USA PER LA CATEGORIA DI AEROMOBILI COSTITUITA DAI VELIVOLI

1.1. Le condizioni speciali di cui al punto 4.3.1, quali illustrate nelle TIP-S, sono riportate di seguito.

a) Lo sponsor FSTD fornisce alla FAA:

i) il fascicolo della valutazione periodica;

ii) la documentazione dei fly-out annuali;

iii) la documentazione sui controlli inerenti alle caratteristiche di sicurezza dei simulatori [ORA.FSTD.115, lettera b) (Installazioni), del regolamento (UE) n. 1178/2011]; e

iv) le modifiche apportate alla scheda tecnica dell'FSTD pubblicata dall'AESA.

b) Il manuale della postazione operativa dell'istruttore contiene istruzioni operative con indicazione delle norme dell'UE.

c) Le impostazioni e le indicazioni della postazione operativa dell'istruttore sono conformi al sistema internazionale di unità di misura (International System of Units – SI).

d) È sottoposto a valutazione almeno un modello di aeroporto/aerodromo europeo dichiarato a fini di qualificazione dotato di funzioni di modellazione e sistemi di navigazione/comunicazione appropriati.

e) Gli avvicinamenti strumentali di categoria I, II o III (a seconda dei casi) e le operazioni di decollo in condizioni di scarsa visibilità sono dimostrati presso un aeroporto europeo e con impostazioni corrispondenti selezionabili dalla postazione operativa dell'istruttore.

f) L'FFS rispecchia la configurazione europea del velivolo simulato.

g) Durante la valutazione è eseguita una fase di volo continuo ininterrotto.

h) Nel corso di ciascuna valutazione sono valutati tutti i tipi di motore elencati nel certificato di qualificazione dell'FFS rilasciato dall'AESA.

i) Qualora più certificati di qualificazione dell'FFS siano stati rilasciati dall'AESA per diverse configurazioni avioniche di un unico FFS, durante ciascuna valutazione è valutata ogni singola configurazione, con ogni tipo di motore, se del caso.

j) Sono eseguite, conformemente ai requisiti europei applicabili, le verifiche oggettive, le prove di funzionalità e le verifiche soggettive specifiche per l'FFS che non sono contemplate dal livello di qualificazione standard dell'FFS applicabile previsto dalla FAA.

2. CONDIZIONI SPECIALI DELLA FAA APPLICABILI AI SIMULATORI INTEGRALI DI VOLO (FFS) APPROVATI SITUATI NELL'UE PER LA CATEGORIA DI AEROMOBILI COSTITUITA DAI VELIVOLI

2.1. Le condizioni speciali di cui al punto 4.2.1, quali illustrate nelle TIP-S, sono riportate di seguito.

a) L'operatore FSTD provvede:

i) a fornire all'autorità aeronautica o all'AESA, a seconda dei casi, elementi comprovanti che le direttive della FAA sugli FSTD sono state integrate nell'MQTG, e

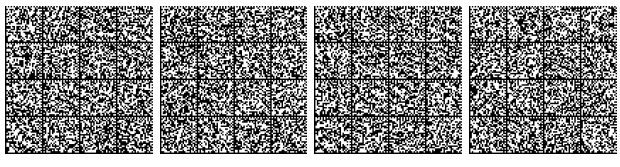
ii) a individuare eventuali modifiche apportate all'elenco pubblicato delle configurazioni FFS della FAA.

b) Il manuale della postazione operativa dell'istruttore contiene le istruzioni operative con indicazione delle norme statunitensi.

c) Le impostazioni e le indicazioni relative alla postazione operativa dell'istruttore sono conformi al sistema di unità di misura statunitense.

d) È sottoposto a valutazione almeno un modello di aeroporto/aerodromo statunitense dichiarato a fini di qualificazione dotato di funzioni di modellazione e sistemi di navigazione/comunicazione appropriati.

e) Gli avvicinamenti strumentali di categoria I, II o III (a seconda dei casi) sono dimostrati presso un aeroporto statunitense e con impostazioni corrispondenti selezionabili dalla postazione operativa dell'istruttore.

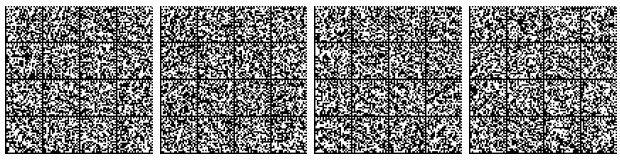


f) L'FFS rispecchia la configurazione statunitense del velivolo simulato.

g) Durante ciascuna valutazione sono valutate tutte le configurazioni elencate nel certificato di qualificazione dell'FFS rilasciato dalla FAA.

h) È effettuato un avvicinamento con circuito a vista ad un aeroporto statunitense al massimo peso di atterraggio dimostrato.

i) Sono eseguite, conformemente ai requisiti statunitensi applicabili, le verifiche oggettive, le prove di funzionalità e le verifiche soggettive specifiche per l'FFS che non sono contemplate dal livello di qualificazione standard europeo applicabile per l'FFS.



Appendice 2

INTERVENTI DELLE AUTORITÀ AERONAUTICHE

Come precisato nelle TIP-S, in relazione alle valutazioni periodiche di ciascun FFS nell'ambito del presente allegato, l'autorità aeronautica competente, operando per conto della FAA, provvede a:

1. programmare la valutazione periodica e comunicare la data prevista per la valutazione alla FAA;
2. eseguire le attività preparatorie per la valutazione. L'ispettore/gli ispettori dell'autorità aeronautica incaricata della valutazione:
   a) individuano le condizioni speciali;
   b) ottengono i moduli e le liste di controllo opportuni; e
   c) individuano eventuali cambiamenti intervenuti tra una valutazione periodica e l'altra;
3. effettuare la valutazione, tenendo conto delle condizioni speciali e delle disposizioni TIP-S pertinenti;
4. svolgere le attività successive alla valutazione, fra cui:
   a) la trasmissione delle seguenti informazioni/dei seguenti documenti alla FAA entro cinque giorni lavorativi dal completamento della valutazione:
      i) relazione di valutazione;
      ii) elenco delle configurazioni dell'FFS; e
      iii) relazione sulle condizioni speciali;
   b) la realizzazione della visita in loco di cui al punto 4.5.1 del presente allegato.

DICHIARAZIONE COMUNE

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America e dell'Unione europea hanno confermato che la versione in lingua croata dell'allegato 4 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, firmato a Bruxelles il 30 giugno 2008 («accordo»), può essere autenticata mediante scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Unione europea.

Hanno inoltre confermato che, come previsto dall'accordo, in caso di divergenza di interpretazione tra le diverse versioni linguistiche dell'accordo o dell'allegato 4 fa fede il testo in lingua inglese.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.

Per gli Stati Uniti d'America Per l'Unione europea

22CE1211

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE/ICAO

del 10 marzo 2022

relativa all'adozione di un accordo di lavoro tra l'Unione europea e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale concernente la cooperazione nell'ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile [2022/647]

IL COMITATO MISTO UE/ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'ICAO che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, firmato a Montréal e a Bruxelles il 28 aprile e il 4 maggio 2011 (MoC), in particolare il punto 3.3 e il punto 7.3, lettera c);

visto l'allegato del memorandum di cooperazione sulla sicurezza aerea, in particolare il punto 3.1;

visti il piano globale di sicurezza aerea dell'ICAO (GASP) (documento ICAO 10004) e le iniziative globali in materia di sicurezza (GSI);

vista la tabella di marcia globale per la sicurezza aerea (GASR, 2006) concernente l'attuazione della condivisione internazionale dei dati/del sistema globale di comunicazione dei dati;

visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione ([1]);

visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE ([2]);

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([3]);

considerando che le definizioni della tassonomia ADREP (Accident/Incident Data Reporting) si basano principalmente su standard e pratiche raccomandate (SARP), manuali e materiale di orientamento dell'ICAO;

considerando che vi è l'esigenza tra gli utenti dell'ADREP e del Centro europeo di coordinamento dei sistemi di segnalazione di incidenti nella navigazione aerea (ECCAIRS) negli Stati membri dell'ICAO di utilizzare ulteriormente le informazioni ricavate dalla raccolta, dall'analisi e dalla condivisione dei dati al fine di individuare le minacce e i fattori che contribuiscono alla sicurezza su scala globale;

considerando che la sicurezza della navigazione aerea e il progresso di armonizzazione dell'aviazione civile internazionale si basano su standard riconosciuti, come il sistema ADREP, e riconoscendo l'importanza dell'assistenza reciproca e della cooperazione nel settore della gestione della sicurezza e dei sistemi di banche dati;

([1]) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.
([2]) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.
([3]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

considerando l'obbligo, all'interno dell'Unione europea, dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) di assistere la Commissione europea nella gestione dell'archivio centrale europeo che conserva tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione europea e, in particolare, il suo compito di sviluppare e mantenere una nuova versione della suite di software ECCAIRS denominata ECCAIRS 2;

considerando che l'AESA ha assunto tutte le funzioni attualmente svolte dalla direzione generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea in relazione alla suite di software ECCAIRS a decorrere dal 1º gennaio 2021;

considerando che è pertanto necessario sostituire l'accordo di lavoro concluso a Montréal il 21 settembre 2011 riguardante la cooperazione nell'ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di lavoro allegato alla presente decisione è adottato e sostituisce l'accordo di lavoro concluso a Montréal il 21 settembre 2011 riguardante la cooperazione nell'ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Per il comitato misto UE-ICAO
I presidenti [solo firme]

ALLEGATO DELLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE/ICAO DEL 10 MARZO 2022

ACCORDO DI LAVORO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE E L'UNIONE EUROPEA

RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLA SEGNALAZIONE DI INCIDENTI E INCONVENIENTI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Il presente accordo di lavoro contiene i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per l'efficace applicazione delle attività di cooperazione tra l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e l'Unione europea (UE).

L'ICAO e l'UE sono di seguito denominate individualmente «la parte» o collettivamente «le parti».

1. OBIETTIVO DELL'ACCORDO DI LAVORO

1.1. Il presente accordo di lavoro, che rientra nell'ambito di applicazione del memorandum di cooperazione e del relativo allegato sulla sicurezza aerea, in particolare il punto 3.3 e il punto 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione, ha l'obiettivo di attuare una cooperazione tra le parti volta a sostenere e promuovere, ove possibile, le rispettive attività nell'ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

1.2. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo di lavoro, le parti concordano il seguente approccio generale.

a) Ai fini dell'efficace attuazione del presente accordo di lavoro, l'UE designa l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ([1]) come suo «agente tecnico».

b) L'AESA promuoverà l'uso della tassonomia ADREP (Accident/Incident Data Reporting) dell'ICAO come standard per la segnalazione e lo scambio di informazioni su incidenti e inconvenienti negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera.

c) L'ICAO promuoverà presso i suoi Stati membri l'uso della suite di applicazioni del software ECCAIRS 2 dell'UE per la raccolta di informazioni su incidenti e inconvenienti.

d) Per quanto riguarda l'uso della suite di software ECCAIRS 2, l'ICAO e l'AESA coordineranno la condivisione e l'armonizzazione degli sforzi e del materiale di formazione e assistenza a beneficio di tutti gli utenti finali di ECCAIRS.

e) L'ICAO e l'AESA collaboreranno all'istituzione di una banca dati centrale su incidenti e inconvenienti che sia globale e accessibile e utilizzi il software ECCAIRS 2. La banca dati sarà gestita conformemente alle pertinenti politiche di sicurezza dei sistemi informatici in vigore.

2. ACCORDO SPECIFICO TRA LE PARTI

2.1. Al fine di promuovere l'uso della tassonomia ADREP, cfr. precedente punto 1.2, lettera b), le parti convengono quanto segue.

a) L'ICAO è il proprietario e la parte responsabile dello sviluppo e della manutenzione attiva della tassonomia ADREP.

b) L'ICAO e il gruppo di lavoro sulla tassonomia dell'ECCAIRS si coordinano e lavorano in stretta collaborazione per garantire un'evoluzione e un'applicazione coerenti della tassonomia ADREP, anche nel sistema di segnalazione ECCAIRS.

c) L'ICAO pubblicherà sul proprio sito web la tassonomia ADREP come documento ufficiale dell'ICAO e, quando necessario, aggiornerà tale documento.

d) La tassonomia ADREP dell'ICAO è la base per l'approccio alla segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione quale definito nel regolamento (UE) n. 376/2014. Le modifiche della tassonomia ADREP dell'ICAO saranno integrate, in linea di principio, nei rilasci del software ECCAIRS per l'aviazione.

([1]) https://www.easa.europa.eu/.

e) L'AESA continuerà a incoraggiare gli Stati membri dell'UE, gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e la Svizzera a utilizzare il sistema di segnalazione ECCAIRS per la segnalazione elettronica all'ICAO di incidenti e inconvenienti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso 13 relativo alle inchieste su incidenti e inconvenienti aerei.

f) L'AESA e le autorità competenti degli Stati membri dell'UE, degli Stati del SEE e della Svizzera possono utilizzare gratuitamente la tassonomia ADREP nel sistema di segnalazione ECCAIRS 2 e nei relativi strumenti.

g) L'AESA può fornire alla comunità ECCAIRS un link alla tassonomia ADREP sul sito web dell'ICAO tramite il portale web della comunità ECCAIRS 2.

h) L'ICAO inviterà l'AESA a partecipare alle riunioni del segretariato o ai gruppi istituiti al fine di sviluppare tassonomie e/o affrontare questioni relative all'uso dell'ADREP (ad esempio interoperabilità, modellizzazione, sperimentazione di nuove tecnologie e ulteriore sviluppo di strumenti di segnalazione, metodi e assistenza).

i) L'ICAO può utilizzare il logo ECCAIRS 2 insieme a ADREP.

2.2. Al fine di promuovere l'uso di ECCAIRS 2, cfr. precedente punto 1.2, lettera c), le parti convengono quanto segue.

a) L'AESA è responsabile dello sviluppo e della manutenzione attiva del sistema ECCAIRS 2 comprensivo di banca dati e software.

b) L'ICAO riconosce che ECCAIRS 2 mira, in linea di principio, a essere compatibile con ADREP.

c) L'ICAO, per l'applicazione del suo sistema ADREP, utilizza il software ECCAIRS 2 e i relativi strumenti. L'ICAO può utilizzare gratuitamente il sistema ECCAIRS 2 per le proprie esigenze, compresa la raccolta di dati di cui all'annesso 13 relativo alle inchieste su incidenti e inconvenienti aerei e altri potenziali processi di raccolta dei dati sulla sicurezza, come la raccolta IBIS relativa all'impatto con volatili o future segnalazioni di eventi pertinenti.

d) L'ICAO raccomanda ai suoi Stati membri di utilizzare il sistema ECCAIRS 2 per la segnalazione elettronica all'ICAO di incidenti e inconvenienti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso 13 relativo alle inchieste su incidenti e inconvenienti aerei. La soluzione ECCAIRS 2 e la relativa manutenzione e assistenza saranno gratuiti per gli Stati membri dell'ICAO che la utilizzano conformemente a tale raccomandazione.

e) L'ICAO sarà invitata a partecipare al comitato direttivo ECCAIRS con gli stessi diritti estesi ai membri del comitato dal mandato del comitato direttivo.

f) Il segretariato dell'ICAO raccomanda agli Stati membri dell'ICAO di utilizzare il sistema ECCAIRS 2, comprensivo di banca dati e software e gestito dall'AESA, quale metodo per raccogliere i dati per l'archivio nazionale di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione e per mantenerlo aggiornato. Se uno Stato dell'ICAO desidera utilizzare il sistema ECCAIRS 2, l'AESA si impegnerà a concludere un accordo con tale Stato.

2.3. Al fine di armonizzare e condividere gli sforzi in materia di formazione e assistenza, cfr. precedente punto 1.2, lettera d), le parti convengono quanto segue.

a) In linea di principio l'AESA è responsabile del coordinamento della formazione relativa a ECCAIRS 2 e dell'assistenza agli Stati membri dell'UE, agli Stati del SEE e alla Svizzera, alle organizzazioni internazionali e a tutti gli Stati con i quali l'AESA collabora nell'ambito del programma di cooperazione internazionale dell'AESA.

b) In linea di principio l'ICAO è responsabile del coordinamento della formazione relativa a ECCAIRS 2 e dell'assistenza alle parti non menzionate alla lettera a).

c) Ove possibile, tenendo conto delle risorse e della priorità dell'AESA di cui alla lettera a), l'AESA assisterà l'ICAO nello svolgimento dei suoi compiti, presumendo che le spese di viaggio e le indennità giornaliere (secondo le procedure interne dell'ICAO) saranno coperte dall'ICAO.

d) Per quanto riguarda l'uso della suite di software ECCAIRS 2, l'ICAO e l'AESA si adopereranno per la condivisione del materiale di formazione e assistenza a beneficio della comunità ECCAIRS.

e) Ove pertinente l'ICAO e l'AESA si adopereranno per cooperare con terzi in materia di formazione e assistenza ADREP/ECCAIRS.



f) Il polo centrale ECCAIRS 2, utilizzato per coordinare le attività di formazione e sostegno relative alla soluzione ECCAIRS 2, è accessibile alle autorità competenti degli Stati membri dell'ICAO in seguito a opportuna registrazione online.

2.4. Al fine di collaborare all'istituzione della banca dati ECCAIRS 2, le parti convengono quanto segue.

a) In linea di principio l'AESA è responsabile dell'installazione e della manutenzione del sistema ECCAIRS 2 comprensivo di banca dati e software.

b) In linea di principio, l'ICAO è responsabile della gestione dei diritti di accesso al sistema ECCAIRS 2 per tutti gli Stati membri ad eccezione degli Stati membri dell'UE, degli Stati SEE e della Svizzera.

c) L'AESA accetta di fornire gratuitamente all'ICAO e agli Stati membri dell'ICAO l'infrastruttura relativa al sistema ECCAIRS 2, comprensivo di banca dati e software, affinché utilizzino il sistema come banca dati per la segnalazione di incidenti e inconvenienti, conformemente all'annesso 13 dell'ICAO relativo alle inchieste su incidenti e inconvenienti aerei.

d) Si conviene che l'accesso ai dati conservati nella banca dati ECCAIRS 2 e la condivisione degli stessi saranno soggetti alle disposizioni in materia di riservatezza di cui al punto 6 del memorandum di cooperazione, nonché alla protezione dei dati riguardanti le inchieste su incidenti e inconvenienti aerei di cui all'annesso 13 relativo alle inchieste su incidenti e inconvenienti aerei.

e) L'ICAO e l'AESA devono ottenere il consenso esplicito scritto dello Stato interessato per accedere a tutti gli altri dati che possono essere conservati nel sistema ECCAIRS 2 e che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera d).

f) L'ICAO e l'AESA collaboreranno per migliorare la qualità dei dati ricercando soluzioni a sostegno del servizio centrale di classificazione e dei processi automatizzati di controllo della qualità per tutti gli utenti.

3. GESTIONE

3.1. L'ICAO e l'AESA designano ciascuno punti di contatto che fungono da coordinatori responsabili delle attività congiunte. I coordinatori possono nominare altri membri del personale per rappresentarli o partecipare alle riunioni.

3.2. La corrispondenza relativa a tutte le questioni pratiche riguardanti il presente accordo di lavoro avviene tra i coordinatori.

3.3. Le parti si riuniscono, secondo necessità, per esaminare lo stato di avanzamento delle attività di cooperazione conformemente al presente accordo di lavoro.

4. FINANZIAMENTO

4.1. Salvo laddove diversamente concordato dalle parti mediante accordi separati, ciascuna parte sostiene le spese sostenute per lo svolgimento dei propri compiti nell'ambito del presente accordo di lavoro.

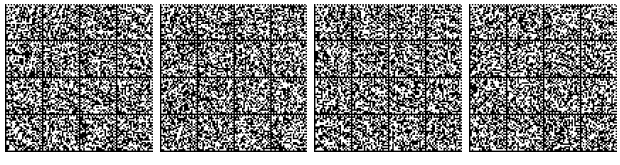
4.2. Tutte le attività svolte nell'ambito del presente accordo di lavoro sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati, di personale e di altre risorse e sono soggette a leggi e regolamenti applicabili, politiche e programmi di ciascuna parte.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

5.1. La tassonomia ADREP è e rimane proprietà intellettuale dell'ICAO.

5.2. Il sistema ECCAIRS 2 e i relativi strumenti software sono e rimangono proprietà intellettuale dell'UE.

5.3. Le parti non sono responsabili della qualità o della quantità dei dati raccolti.



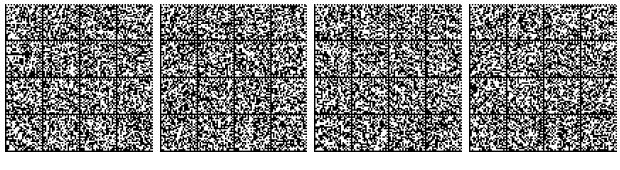
5.4. Ciascuna parte riconosce la proprietà e tutti i diritti relativi ai propri diritti d'autore, marchi commerciali, nome, loghi e qualsiasi altra proprietà intellettuale. Una delle parti utilizza la proprietà intellettuale dell'altra parte previa approvazione scritta della stessa. Se tale approvazione viene concessa, l'uso deve avvenire su base non esclusiva e la parte che utilizza la proprietà intellettuale dell'altra parte deve conformarsi rigorosamente, in buona fede, alle istruzioni scritte dell'altra parte e ai suoi orientamenti e specifiche.

6. MODIFICA E DENUNCIA

6.1. Il presente accordo di lavoro può essere modificato mediante decisione del comitato misto UE/ICAO.

6.2. Il presente accordo di lavoro può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti con un preavviso scritto di sei (6) mesi all'altra parte.

22CE1212



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/648 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2022

che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ([1]), in particolare l'articolo 89, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, di detto regolamento di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2022. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023, una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per l'anno civile 2022.

(4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2022 una determinata quota del sostegno da finanziare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(5) Sulla base di tali comunicazioni, gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) 2022/42 ([3]) della Commissione per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022.

(6) La ripartizione annua per Stato membro della partecipazione del FEASR al piano strategico della PAC e il totale di tale partecipazione per il periodo 2023-2027 figurano nell'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115.

(8) Poiché le modifiche di cui al presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per l'anno 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

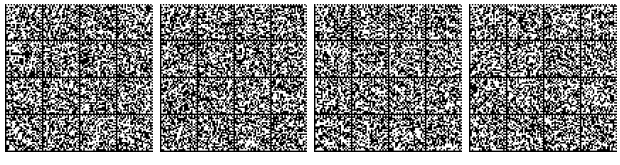
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022 (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 3).



ALLEGATO

«ALLEGATO XI

Ripartizione del sostegno dell'Unione per tipi di intervento per lo sviluppo rurale (dal 2023 al 2027) di cui all'articolo 89, paragrafo 3

(prezzi correnti in EUR)

Stato membro	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027
Belgio	105 730 894	82 800 894	82 800 894	82 800 894	82 800 894	436 934 470
Bulgaria	282 979 644	282 162 644	282 162 644	282 162 644	282 162 644	1 411 630 220
Cechia	267 027 708	259 187 708	259 187 708	259 187 708	259 187 708	1 303 778 540
Danimarca	155 982 060	75 934 060	75 934 060	75 934 060	75 934 060	459 718 300
Germania	1 485 615 738	1 092 359 738	1 092 359 738	1 092 359 738	1 092 359 738	5 855 054 690
Estonia	88 031 648	88 016 648	88 016 648	88 016 648	88 016 648	440 098 240
Irlanda	311 641 628	311 640 628	311 640 628	311 640 628	311 640 628	1 558 204 140
Grecia	651 491 600	556 953 600	556 953 600	556 953 600	556 953 600	2 879 306 000
Spagna	1 081 552 825	1 080 382 825	1 080 382 825	1 080 382 825	1 080 382 825	5 403 084 125
Francia	2 007 185 070	1 459 440 070	1 459 440 070	1 459 440 070	1 459 440 070	7 844 945 350
Croazia	268 849 401	297 307 401	297 307 401	297 307 401	297 307 401	1 458 079 005
Italia	1 355 321 375	1 349 921 375	1 349 921 375	1 349 921 375	1 349 921 375	6 755 006 875
Cipro	23 770 514	23 770 514	23 770 514	23 770 514	23 770 514	118 852 570
Lettonia	142 745 173	117 495 173	117 495 173	117 495 173	117 495 173	612 725 865
Lituania	195 495 162	195 495 162	195 495 162	195 495 162	195 495 162	977 475 810
Lussemburgo	11 626 644	12 310 644	12 310 644	12 310 644	12 310 644	60 869 220
Ungheria	384 539 149	416 869 149	416 869 149	416 869 149	416 869 149	2 052 015 745
Malta	19 334 497	19 984 497	19 984 497	19 984 497	19 984 497	99 272 485
Paesi Bassi	180 985 369	73 268 369	73 268 369	73 268 369	73 268 369	474 058 845
Austria	520 024 752	520 024 752	520 024 752	520 024 752	520 024 752	2 600 123 760
Polonia	1 004 581 539	1 320 001 539	1 320 001 539	1 320 001 539	1 320 001 539	6 284 587 695
Portogallo	455 630 620	540 550 620	540 550 620	540 550 620	540 550 620	2 617 833 100

(prezzi correnti in EUR)

Stato membro	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027
Romania	967 049 892	967 049 892	967 049 892	967 049 892	967 049 892	4 835 249 460
Slovenia	110 170 192	110 170 192	110 170 192	110 170 192	110 170 192	550 850 960
Slovacchia	260 599 909	259 077 909	259 077 909	259 077 909	259 077 909	1 296 911 545
Finlandia	354 551 956	354 549 956	354 549 956	354 549 956	354 549 956	1 772 751 780
Svezia	211 889 741	211 889 741	211 889 741	211 889 741	211 889 741	1 059 448 705
Totale UE-27	12 904 404 700	12 078 615 700	12 078 615 700	12 078 615 700	12 078 615 700	61 218 867 500
Assistenza tecnica (0,25 %)	30 272 220	30 272 220	30 272 220	30 272 220	30 272 220	151 361 100
Totale	12 934 676 920	12 108 887 920	12 108 887 920	12 108 887 920	12 108 887 920	61370228600»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/649 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in Ontario, nella città di Woolwich (Canada), e sono stati confermati il 26 e il 29 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

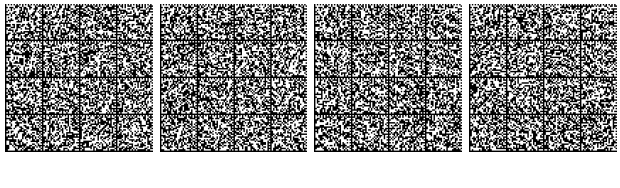
(6) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in Ontario, nella città di Zorra (Canada), ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 27 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



(8) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9) Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 30 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Cherokee e Osceola, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 31 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nelle contee di Charles mix e Edmunds, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 1º aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Humboldt e Sac, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Stearns, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nelle contee di Johnston, Lamoure e Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nelle contee di Lake e Spink, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 2 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(13) Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Becker, Dodge, Kandiyohi e Le Sueur, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e nella contea di Erath, nello stato del Texas (Stati Uniti), e sono stati confermati il 3 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

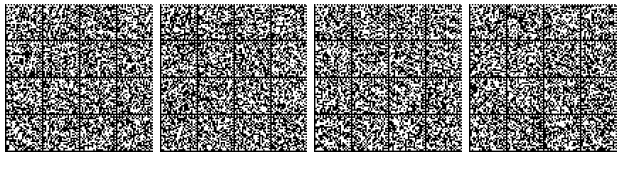
(14) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hamilton, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nelle contee di Kandiyohi e Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di LaMoure, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 4 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(15) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hardin, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nelle contee di Big Stone, Meeker, Morrison, Stearns e Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Orleans, nello stato di New York (Stati Uniti), nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nelle contee di Beadle, Clark, Faulk e Spink, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 5 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(16) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Wayne, nello stato del North Dakota (Stati Uniti), nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Racine, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti), e sono stati confermati il 6 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(17) Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Cascade, nello stato del Montana (Stati Uniti) e nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti), e sono stati confermati il 7 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(18) Gli Stati Uniti hanno infine notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Elkhart, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti), nelle contee di Kandiyohi, Otter Tail e Renville, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e nella contea di Stutsman, nello stato del North Carolina (Stati Uniti), e sono stati confermati l'8 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).



(19) Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(20) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(21) Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in uno stabilimento avicolo il 3 dicembre 2021 in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato sul suo territorio.

(22) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito), in prossimità di Richmond, Richmondshire, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Annan, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito), in prossimità di Clifford, Hereford e South Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Aspatria, Allerdale, Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(24) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.2 sono inserite le righe CA-2.3 e CA-2.4 seguenti:

«CA Canada	CA-2.3	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		26.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		26.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		26.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		26.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		26.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		26.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		26.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		26.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		26.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		26.3.2022	
	CA-2.4	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		28.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		28.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		28.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		28.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		28.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		28.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		28.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		28.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		28.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		28.3.2022»;	

ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.44 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.44	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.12.2022	20.3.2022»;

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.46 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.46	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.12.2021	6.4.2022»;

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.54 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.54	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		9.12.2021	1.4.2022»;

v) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.57 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.57	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.12.2021	6.4.2022»;

vi) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.61 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.61	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		9.12.2021	4.4.2022»;

vii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.110 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.111 a GB-2.113:

«**GB** Regno Unito	GB-2.111	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		27.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		27.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		27.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		27.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		27.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		27.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		27.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		27.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		27.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		27.3.2022	

	GB-2.112	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		28.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		28.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		28.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		28.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		28.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		28.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		28.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		28.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		28.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		28.3.2022	
	GB-2.113	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.3.2022»;	

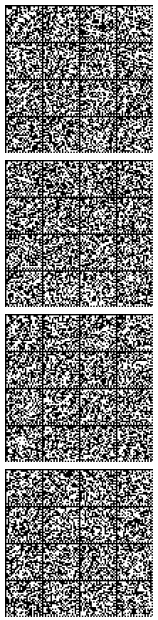
viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.64 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.65 a US-2.117:

«**US** Stati Uniti	US-2.65	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		31.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	
	US-2.66	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		31.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	

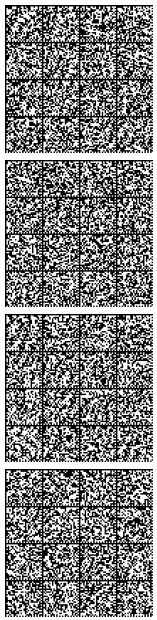
	US-2.67	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		31.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	
	US-2.68	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		31.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	
	US-2.69	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		31.3.2022	

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		31.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		31.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		31.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		31.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	
	US-2.70	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.4.2022	
	US-2.71	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.4.2022	

		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.4.2022	
	US-2.72	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.4.2022	
	US-2.73	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	



		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	
	US-2.74	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	
	US-2.75	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	



	US-2.76	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	
	US-2.77	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	
	US-2.78	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	
	US-2.79	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	
	US-2.80	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	

		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	
	US-2.81	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	
	US-2.82	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.4.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.4.2022	
	US-2.83	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.4.2022	
	US-2.84	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.4.2022	

	US-2.85	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.4.2022	
	US-2.86	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.4.2022	
	US-2.87	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		4.4.2022	

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.4.2022	
	US-2.88	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		4.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.4.2022	
	US-2.89	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		4.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.4.2022	

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.4.2022	
	US-2.90	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		4.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.4.2022	
	US-2.91	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		4.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.4.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.4.2022	
	US-2.92	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		4.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.4.2022	
	US-2.93	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	

	US-2.94	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.95	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.96	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.97	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.98	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.99	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.100	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.101	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.102	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	

	US-2.103	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.104	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.105	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	
	US-2.106	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.4.2022	
	US-2.107	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.4.2022	

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.4.2022	
	US-2.108	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.4.2022	
	US-2.109	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.4.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.4.2022	
	US-2.110	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		7.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		7.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		7.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		7.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		7.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		7.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		7.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		7.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		7.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		7.4.2022	
	US-2.111	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		7.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		7.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		7.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		7.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		7.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		7.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		7.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		7.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		7.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		7.4.2022	

	US-2.112	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		7.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		7.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		7.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		7.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		7.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		7.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		7.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		7.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		7.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		7.4.2022	
	US-2.113	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	
	US-2.114	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	
	US-2.115	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	
	US-2.116	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	
	US-2.117	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.2 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.3 a CA-2.4:

«Canada	CA-2.3	Provincia dell'Ontario, comuni di Pentland Corners, West Montrose, Winterbourne, Elmira, Woolwich, St. Jacobs, Rim Park, Bloomingdale, Bridgeport, Maryhill, Winterbourne, Weissenberg, Ariss, Marden, Ellenville, Ponsonby, Pilkington, Elora, Aboyne e Fergus
	CA-2.4	Provincia dell'Ontario, comuni di Huntingford, Braemar, Havelock Corners, Embro, Tollgate, Oxford, Golspie, Cody's Corners, Dorland, Zorra Station, Beachville, Rayside, Ingersoll, Foldens, Perry's Lane e Sweaburg»;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.110 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.111 a GB-2.113:

«Regno Unito	GB-2.111	In prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.11 e E1.19
	GB-2.112	In prossimità di Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.19 e E0.92
	GB-2.113	In prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.13 e E1.24»;

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.64 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da US-2.65 a US-2.117:

«Stati Uniti	US-2.65	Stato dell'Iowa Contea di Cherokee: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.4177566°W 42.7251218°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,1 km a nord-ovest dall'intersezione tra 550th St e Y Ave; b) a nord-est: 0,5 km a ovest dall'intersezione tra 565th St e 40th Ave; c) a est: 1,0 km a nord-est dall'intersezione tra 50th Ave e 610th St; d) a sud-est: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 650th St e 40th Ave; e) a sud: 0,7 km a sud-est dall'intersezione tra Landmark Ave e 110th St; f) a sud-ovest: 0,6 km a sud dall'intersezione tra 650th St e S Ave; g) a ovest: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra 610th St e Q Ave; h) a nord-ovest: 0,7 km a sud dall'intersezione tra 560th St e S Ave.
	US-2.66	Stato dell'Iowa Contea di Osceola: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.4429069°W 43.4417031° N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra White Ave e 140th St; b) a nord-est: 1,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 160th St e 110th Ave; c) a est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra 130th Ave e 210th St; d) a sud-est: 1,0 km a nord-est dall'intersezione tra 110th Ave e 250th St; e) a sud: 1,0 km a sud-sud-est dall'intersezione tra White Ave e 260th St; f) a sud-ovest: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra Tyler Ave e 250th St; g) a ovest: 0,9 km a nord dall'intersezione tra Taft Ave e 210th St; h) a nord-ovest: 0,4 km a ovest dall'intersezione tra 160th St e Tyler Ave.

	US-2.67	Stato del Minnesota Contea di Morrison: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.1771231°W 46.0300664°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,9 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 183rd St e 225th Ave; b) a nord-est: 0,6 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 163rd St e 275th Ave; c) a est: 0,2 km a sud-est dall'intersezione tra 123rd St e 290th Ave; d) a sud-est: 0,7 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 73rd e Highway 25; e) a sud: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 63rd Street e 230th Ave; f) a sud-ovest: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra 83rd St e Imperial Rd; g) a ovest: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra Iris Rd e 170th Ave; h) a nord-ovest: 0,9 km a nord-est dall'intersezione tra Hawthorn Rd e 185th Ave.
	US-2.68	Stato del North Dakota Dickey 01 Contea di Dickey: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.4099724°W 46.0847341° N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra 92nd St SE e 94th Ave SE; b) a nord-est: 1,7 km a sud-est dall'intersezione tra 98th Ave e 93rd St SE; c) a est: 0,4 km a nord dall'intersezione tra 98th St SE e 101st Ave SE; d) a sud-est: 0,5 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 396th Ave e 102nd St SE; e) a sud: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 392nd Ave e 102nd St; f) a sud-ovest: 0,7 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 101st St e 387th Ave; g) a ovest: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 89th Ave e 98th St SE; h) a nord-ovest: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 94th St SE e 90th Ave SE.
	US-2.69	Stato del South Dakota McPherson 02 Contea di McPherson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.0993449°W 45.6947273°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 2,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 356th Ave e 118th St; b) a nord-est: 0,9 km a nord-est dall'intersezione tra 359th Avenue e 119th Street; c) a est: 1,1 km a ovest dall'intersezione tra 352nd Avenue e 123rd Street; d) a sud-est: 0,9 km a sud-est dall'intersezione tra 127th Street e 359th Avenue; e) a sud: 0,7 km a sud dall'intersezione tra 129th Street e 355th Avenue; f) a sud-ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 128th Street e 351st Avenue; g) a ovest: 0,7 km a sud dall'intersezione tra 123rd Street e 349th Avenue.

	US-2.70	Stato del North Dakota Dickey 02 Contea di Dickey: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.4443137°W 46.1630488° N) e si estende in senso orario: a) a nord: 3,1 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 88th St SE e 94th Ave SE; b) a nord-est: 0,4 km a est dall'intersezione tra 97th Ave SE e 88th St SE; c) a est: 1,2 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 92nd St SE e 100th Ave SE; d) a sud-est: 1,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 97th St SE e 97th Ave SE; e) a sud: 0,6 km a est-nord-est dall'intersezione tra 99th St SE e 93rd Ave SE; f) a sud-ovest: 0,1 km a ovest dall'intersezione tra 5th St N e 1st Ave N; g) a ovest: 0,2 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 87th Ave SE e 93rd St SE; h) a nord-ovest: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra 88th Ave SE e 89th St SE.
	US-2.71	Stato del South Dakota Charles Mix 04 Contea di Charles Mix: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.1239487°W 43.5723048°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,6 km a est dall'intersezione tra 353rd Avenue e 263rd Street; b) a nord-est: 1,5 km a nord-est dall'intersezione tra 358th Avenue e 265th Street; c) a est: 2,2 km a est dall'intersezione tra 358th Avenue e 269th Street; d) a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra 358th Avenue e 273rd Street; e) a sud: 4,2 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 356th Street e SD Highway 44; f) a sud-ovest: 6,3 km a nord-est dall'intersezione tra 348th Avenue e SD Highway 44; g) a ovest: 1,9 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 348th Avenue e 269th Street; h) a nord-ovest: 2,1 km a sud-ovest dall'intersezione tra 350th Avenue e 264th Street.
	US-2.72	Edmunds 03 Contea di Edmunds: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.0276096°W 45.6253649°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,7 km a nord-est dall'intersezione tra 122nd St e 358th Ave; b) a nord-est: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 123rd St e 362nd Ave; c) a est: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra 128th St e 364th Ave; d) a sud-est: 0,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra 132nd St e 363rd Ave; e) a sud: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 133rd St e 359th Ave; f) a sud-ovest: 1,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra 133rd St e 355th Ave; g) a ovest: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra 128th St e 352nd Ave; h) a nord-ovest: 1,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 123rd St e 355th Ave.

	US-2.73	Stato dell'Iowa Contea di Humboldt: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.3641564°W 42.7808190°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,7 km a sud dall'intersezione tra 180th St e Elm Ave; b) a nord-est: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra Sheridan Avenue e 1st Street S; c) a est: 0,2 km a est-nord-est dall'intersezione tra 250th St e Kentucky Ave; d) a sud-est: 0,5 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 115th St e Itaska Ave; e) a sud: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 130th St e Easter Ave; f) a sud-ovest: 1,0 km a sud-est dall'intersezione tra 330th St e 590th St; g) a ovest: 0,5 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 550th St e 320th Ave; h) a nord-ovest: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 500th St e 330th Ave.
	US-2.74	Stato dell'Iowa Contea di Sac: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.0854904°W 42.5936963°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 170th Ave e 630th St; b) a nord-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra Rolf Ave e 160th St; c) a est: 0,7 km a est dall'intersezione tra Taylor Ave e 200th St; d) a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra Sierra Ave e 240th St; e) a sud: 0,2 km a sud-est dall'intersezione tra Needham Ave e 260th St; f) a sud-ovest: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra Jackson Ave e 240th St; g) a ovest: 0,2 km a est dall'intersezione tra Hope Ave e 200th St; h) a nord-ovest: 1,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra 110th Ave e 160th St.
	US-2.75	Stato del Minnesota Stearns 03 Contea di Stearns: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.8951133°W 45.7556457° N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra State Highway 28 e 385th Ave; b) a nord-est: 0,2 km a sud-est dall'intersezione tra 421st St e County Road 13; c) a est: 1,3 km a est dall'intersezione tra I 94 e Thunder Rd; d) a sud-est: 1,5 km a sud-est dall'intersezione tra Oakshire Rd e 343rd Avenue; e) a sud: 1,3 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 305th Street e 378th Ave; f) a sud-ovest: 1,0 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 330th St e 415th Avenue; g) a ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra Sterling Rd e CR-188; h) a nord-ovest: 1,0 km a sud-ovest dall'intersezione tra CR-184 e 415th Ave.

	US-2.76	Stato del North Carolina Johnston 02 Contea di Johnston: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.2498733°W 35.4251952°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,7 km a sud dall'intersezione tra Brogden Rd e Stevens Chapel Rd; b) a nord-est: 1,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Brogden Rd e Richardson Bridge Rd; c) a est: 1,1 km a est-sud-est dall'intersezione tra Sambo Lambert Rd e Selah Church Rd; d) a sud-est: 1,9 km a est-sud-est dall'intersezione tra Corbett Hill Rd e Dobbersville Rd; e) a sud: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra Cannan Rd e Corbett Rd; f) a sud-ovest: 0,5 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra US Highway 701 S e Harper House Rd; g) a ovest: 1,6 km a sud dall'intersezione tra New Hope Road e Stricklands Crossroads Rd; h) a nord-ovest: 2,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra Guin Rd e Devils Racetrack Rd.
	US-2.77	Stato del North Carolina Johnston 03 Contea di Johnston: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.2463011°W 35.4292748°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,3 km a sud-est dall'intersezione tra Brogden Rd e Stevens Chapel Rd; b) a nord-est: 1,5 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Brogden Rd e Richardson Bridge Rd; c) a est: 1,4 km a est-nord-est dall'intersezione tra Sambo Lambert Rd e Selah Church Rd; d) a sud-est: 2,1 km a est dall'intersezione tra Corbett Hill Rd e Dobbersville Rd; e) a sud: 0,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra Cannan Rd e Corbett Rd; f) a sud-ovest: 0,8 km a nord dall'intersezione tra US Highway 701 S e Harper House Rd; g) a ovest: 1,2 km a sud-sud-est dall'intersezione tra New Hope Road e Stricklands Crossroads Rd; h) a nord-ovest: 3,0 km a nord-est dall'intersezione tra Guin Rd e Devils Racetrack Rd.
	US-2.78	Stato del North Carolina Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.1863439°W 35.3977687° N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,6 km a sud dall'intersezione tra Brogden Rd e Richardson Bridge Rd; b) a nord-est: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra Ferry Bridge Rd e Lassiter Rd; c) a est: 0,3 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Overman Rd e SUS Highway 13S;

		d) a sud-est: 1,1 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Old Harvey Sutton Rd e Kermit Warren Rd; e) a sud: 1,6 km a est-sud-est dall'intersezione tra NC Highway 55 W e Dobbersville Rd; f) a sud-ovest: 1,8 km a sud-est dall'intersezione tra Goldsboro Highway e Friday Rd; g) a ovest: 1,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra Battlefield Road e Harper House Rd; h) a nord-ovest: 6,9 km a nord-est dall'intersezione tra Joyner Bridge Rd e Stricklands Crossroads Rd.
	US-2.79	Stato del North Dakota Contea di LaMoure: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.4051530°W 46.4319727°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 68th St SE e 96th Ave SE; b) a nord-est: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra 100th Ave SE e 70th St SE; c) a est: 1,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 73rd St SE e 7th St SE; d) a sud-est: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra 78th St SE e 99th Ave SE; e) a sud: 0,5 km a sud dall'intersezione tra 80th St SE e 95th Ave SE; f) a sud-ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra 79th St SE e 91st Ave SE; g) a ovest: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra 90th Ave SE e 74th St SE; h) a nord-ovest: 0,5 km a nord dall'intersezione tra 92nd Ave SE e 70th St SE.
	US-2.80	Stato del South Dakota Contea di Lake: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.0909012°W 43.9610316°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,9 km a nord-est dall'intersezione tra 455th Avenue e 237th Street; b) a nord-est: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra Bayview Lane e 238th Street; c) a est: 0,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 462nd Avenue e 242nd Street; d) a sud-est: 0,8 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 461st Avenue e 247th Street; e) a sud: 1,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 457th Avenue e 248th Street; f) a sud-ovest: 0,5 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 452nd Avenue e 247th Street; g) a ovest: 1,0 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 450th Avenue e 242nd Street; h) a nord-ovest: 1,0 km a est-sud-est dall'intersezione tra 451st Avenue e 238th Street.
	US-2.81	Stato del South Dakota Spink 02 Contea di Spink: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.0534438°W 44.8286529°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 409th Ave e 177th St; b) a nord-est: 0,5 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 413th Ave e 178th St;

		c) a est: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra 183rd Street e 414th Avenue; d) a sud-est: 0,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra 413th Avenue e 187th Street; e) a sud: 0,7 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 409th Avenue e 189th Street; f) a sud-ovest: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra 404th Avenue e 187th Street; g) a ovest: 0,5 km a est-nord-est dall'intersezione tra 402nd Avenue e 183rd St; h) a nord-ovest: 1,6 km a est-sud-est dall'intersezione tra 403rd Avenue e 178th St.
	US-2.82	Stato del Minnesota Contea di Becker: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.9307780°W 46.8947159° N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,4 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra CR 104 e 230th St; b) a nord-est: 0,0 km dall'intersezione tra County Highway 21 e Little Floyd Lake Road; c) a est: 1,4 km a est-sud-est dall'intersezione tra Randolph Rd e Lemmon Rd; d) a sud-est: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 260th Ave e 110th Street; e) a sud: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra CR-147 St e County Highway 20; f) a sud-ovest: 1,3 km a nord-est dall'intersezione tra Toy Box Lane e CR-138; g) a ovest: 1,0 km a est dall'intersezione tra County Highway 5 e County Highway 6; h) a nord-ovest: 0,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra CR-103 e 200th St.
	US-2.83	Stato del Minnesota Contea di Dodge: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 92.9114610°W 44.0986871° N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,1 km a sud-ovest dall'intersezione tra Highway 56 e 585th St; b) a nord-est: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra 205th Avenue e 605th Street; c) a est: 0,7 km a est-sud-est dall'intersezione tra 220th Ave e 650th Street; d) a sud-est: 1,0 km a nord-est dall'intersezione tra 200th Ave e 700th Street; e) a sud: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra 160th Ave e 710th St; f) a sud-ovest: 1,1 km a nord dall'intersezione tra 120th Ave e 700th St; g) a ovest: 2,6 km a sud-est dall'intersezione tra S 84th Ave e SE 48th St; h) a nord-ovest: 1,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra 132nd Ave e 610th St.
	US-2.84	Stato del Minnesota Kandiyohi 02 a) a nord: 2,5 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Highway 23SW e Highway 12 E; b) a nord-est: 2,8 km a sud-est dall'intersezione tra 105th St SE e 90th Ave SE; c) a est: 1,6 km a est dall'intersezione tra 120th St SE e 105th Ave SE; d) a sud-est: 23 km a sud-ovest dall'intersezione tra 165th Ave SE e 90th St SE;

		e) a sud: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 45th St SE e 195th Ave SE; f) a sud-ovest: 0,8 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 30th St SW e 172nd Ave SW; g) a ovest: 1,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra 45th St SW e 120th Ave SW; h) a nord-ovest: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 22nd St SW e 45th Ave SW.
	US-2.85	Stato del Minnesota Contea di Le Sueur: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.7706915°W 44.4326750°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,6 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 360th St e 251st Ave; b) a nord-est: 0,3 km a sud-est dall'intersezione tra 376th St e 211th Ave; c) a est: 0,5 km a ovest dall'intersezione tra 421st St e 185th Ave; d) a sud-est: 2,6 km a est-sud-est dall'intersezione tra German Lake Road e Blue Grass Road; e) a sud: 3,1 km a sud-est dall'intersezione tra 470th St e 271st Ave; f) a sud-ovest: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 466th St e Wildlife Rd; g) a ovest: 0,1 km a nord dall'intersezione tra 418th St e 315th Ave; h) a nord-ovest: 1,6 km a sud-est dall'intersezione tra 303rd Ave e 368th St.
	US-2.86	Stato del Texas Contea di Erath: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.4216525°W 32.5829257°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,2 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Rock Creek Rd e Calhoun Rd; b) a nord-est: 1,3 km a est-sud-est dall'intersezione tra Gordon Cemetery Rd e Gibbs Rd; c) a est: 1,8 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra County Road 118 e County Road 136; d) a sud-est: 0,0 km dall'intersezione tra County Road 121 e County Road 125; e) a sud: 3,7 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra County Road 117 e County Road 115; f) a sud-ovest: 4,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra County Road 397 e County Road 109; g) a ovest: 1,3 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra Interstate 20 e Highway 16 S; h) a nord-ovest: 0,0 km dall'intersezione tra E Stuart St e Travis Ave.
	US-2.87	Stato dell'Iowa Hamilton 02 Contea di Hamilton: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.5984863°W 42.3937451°N) a) a nord: 2,5 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Highway 23SW e Highway 12 E; b) a nord-est: 2,8 km a sud-est dall'intersezione tra 105th St SE e 90th Ave SE;

		c) a est: 1,6 km a est dall'intersezione tra 120th St SE e 105th Ave SE; d) a sud-est: 23 km a sud-ovest dall'intersezione tra 165th Ave SE e 90th St SE; e) a sud: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 45th St SE e 195th Ave SE; f) a sud-ovest: 0,8 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 30th St SW e 172nd Ave SW; g) a ovest: 1,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra 45th St SW e 120th Ave SW; h) a nord-ovest: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 22nd St SW e 45th Ave SW.
	US-2.88	Stato del Minnesota Kandiyohi 03 Contea di Kandiyohi: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.1973944°W 45.2434821°N) a) a nord: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 114th St NW e 120th Ave NW; b) a nord-est: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra 60th St NW e 90th Ave NW; c) a est: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 30th St NW e 37th Ave NW; d) a sud-est: 0,5 km a ovest dall'intersezione tra Highway 23 SW e County Road 15 SW; e) a sud: 2,9 km a sud-est dall'intersezione tra 135th St SW e 45th Ave SW; f) a sud-ovest: 0,6 km a sud dall'intersezione tra 50th St NE e 150th Ave NE; g) a ovest: 1,7 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 80th St NE e 130th Ave NE; h) a nord-ovest: 1,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra 80th St SE e 170th Ave SE.
	US-2.89	Stato del Minnesota Kandiyohi 04 Contea di Kandiyohi: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.2028291°W 45.2442438°N) a) a nord: 0,7 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 114th St NW e 120th Ave NW; b) a nord-est: 1,1 km a nord-est dall'intersezione tra 60th St NW e 90th Ave NW; c) a est: 0,9 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 30th St NW e 37th Ave NW; d) a sud-est: 0,9 km a ovest dall'intersezione tra Highway 23 SW e County Road 15 SW; e) a sud: 2,5 km a sud-est dall'intersezione tra 135th St SW e 45th Ave SW; f) a sud-ovest: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 50th St NE e 150th Ave NE; g) a ovest: 1,8 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 80th St NE e 130th Ave NE; h) a nord-ovest: 2,1 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 80th St SE e 170th Ave SE.
	US-2.90	Stato del Minnesota Morrison 02 Contea di Morrison: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.5477287°W 46.0676577°N)

		a) a nord: 2,4 km a est-sud-est dall'intersezione tra 215th St e Bison Rd; b) a nord-est: 1,6 km a sud-est dall'intersezione tra 200th St e Twin Lakes Rd; c) a est: 0,7 km a est dall'intersezione tra Highway 27 e 110th Ave; d) a sud-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra 100th St e 90th Ave; e) a sud: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 90th St e Cannon Rd; f) a sud-ovest: 0,0 km dall'intersezione tra 4th St e De Graff Ave; g) a ovest: 1,6 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 250th St e 335th Ave; h) a nord-ovest: 1,1 km a sud-est dall'intersezione tra 200th St e 101st Ave.
	US-2.91	Stato del North Dakota LaMoure 02 Contea di LaMoure: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.5757108°W 46.4021411°N) a) a nord: 0,4 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 70th St SE e 88th Ave SE; b) a nord-est: 0,1 km a nord dall'intersezione tra 1st Ave e 92½ Ave SE; c) a est: 0,9 km a est-nord-est dall'intersezione tra 76th St SE e 94th Ave SE; d) a sud-est: 0,8 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 80th St SE e 91st Ave SE; e) a sud: 0,7 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 82nd St SE e 87th Ave SE; f) a sud-ovest: 1,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 81st St SE e 82nd Ave SE; g) a ovest: 2,2 km a nord-est dall'intersezione tra 77th St S e 81st Ave SE; h) a nord-ovest: 0,5 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 84th Ave SE e 72nd St SE.
	US-2.92	Stato del South Dakota McPherson 03 Contea di McPherson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.8354458°W 45.6946715°N) a) a nord: 1,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 367th Ave e 118th St; b) a nord-est: 1,7 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 373rd Avenue e 118th Street; c) a est: 2,2 km a sud-est dall'intersezione tra 373rd Avenue e 122nd Street; d) a sud-est: 1,6 km a nord-est dall'intersezione tra 373rd Avenue e 128th Street; e) a sud: 1,4 km a est-sud-est dall'intersezione tra 367th Avenue e 129th Street; f) a sud-ovest: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 364th Avenue e 127th Street; g) a ovest: 1,1 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 362nd Avenue e 124th Street; h) a nord-ovest: 0,6 km a est-nord-est dall'intersezione tra 363rd Avenue e 119th Street.

	US-2.93	Stato dell'Iowa Contea di Hardin: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.4104629°W 42.4005139° N) a) a nord: 5,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra County Highway S27 e US Highway 20; b) a nord-est: 1,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra Ave J e 220th St; c) a est: 0,3 km a sud-ovest dall'intersezione tra K Ave e 270th St; d) a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra I Ave e 310th St; e) a sud: 1 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra Ave E e 330th St; f) a sud-ovest: 1,6 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra Ziegler Ave e 370th St; g) a ovest: 1,8 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra Xircus Ave e 320th St; h) a nord-ovest: 1,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra Ziegler Ave e 280th St.
	US-2.94	Stato del Minnesota Contea di Big Stone: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 96.4731619°W 45.6190453°N) a) a nord: 5,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra US Highway 75 e 220th St; b) a nord-est: 0,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 720th Ave e 220th St; c) a est: 2,4 km a sud-est dall'intersezione tra 700th Ave e 250th St; d) a sud-est: 1,2 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 710th Ave e 310th St; e) a sud: 0,3 km a sud dall'intersezione tra 750th Ave e 320th St; f) a sud-ovest: 0,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 790th Ave e 310th St; g) a ovest: 0,4 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 810th Ave e 260th St; h) a nord-ovest: 1,2 km a sud-est dall'intersezione tra County Road 5 e 510th St.
	US-2.95	Stato del Minnesota Meeker 02 Contea di Meeker: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.3839653°W 45.2926396° N) a) a nord: 1,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra 123rd Ave e 120th St; b) a nord-est: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 732nd Ave Avenue e 360th Street; c) a est: 2,8 km a est-sud-est dall'intersezione tra 733rd Ave e 318th Street; d) a sud-est: 1,8 km a est-nord-est dall'intersezione tra MN Highway 15 e Csah 24; e) a sud: 2,2 km a sud-est dall'intersezione tra Csah 14 e 260th St; f) a sud-ovest: 2,7 km a nord-est dall'intersezione tra Csah 34 e 260th St; g) a ovest: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra Csah 34 e 310th St; h) a nord-ovest: 1,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 642nd Ave e 355th St.

	US-2.96	Stato del Minnesota Morrison 03 Contea di Morrison: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.63204°W 45.94143°N) a) a nord: 1,1 km a nord dall'intersezione tra 180th St e 17th Ave; b) a nord-est: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 170th St e Dove Road; c) a est: 1,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra 120 St e Dove Road; d) a sud-est: 0,1 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 80th St e Cannon Road; e) a sud: 1,0 km a sud-ovest dall'intersezione tra 68th St e 10th Ave; f) a sud-ovest: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra County Road 102 e County Road 13; g) a ovest: 0,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra x St e y Ave; h) a nord-ovest: 0,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra 218th St e County Road 39.
	US-2.97	Stato del Minnesota Morrison 04 Contea di Morrison: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.56492°W 45.96182°N) a) a nord: 0,6 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 200th St e 540th Ave; b) a nord-est: 0,4 km a nord dall'intersezione tra 180th St e Twin Lakes Rd; c) a est: 0,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 140th St e 110th Ave; d) a sud-est: 0,9 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 100th St e 90th Ave; e) a sud: 1,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra 75th St e Balsam Rd; f) a sud-ovest: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra County Rd 104 e MN 28; g) a ovest: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra Grosbeak Rd e County Rd 105; h) a nord-ovest: 1,0 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 270th St e 10th Ave.
	US-2.98	Stato del Minnesota Stearns 04 Contea di Stearns: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.75626°W 45.59542°N) a) a nord: 1,0 km a est-sud-est dall'intersezione tra 390th St e County Road 168; b) a nord-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra County Road 157 e County Road 172; c) a est: 0,9 km a nord dall'intersezione tra County Highway 30 e CR 10; d) a sud-est: 0,6 km a est-nord-est dall'intersezione tra County Road 177 e 263rd Ave; e) a sud: 1,2 km a ovest dall'intersezione tra Saulk Valley Rd e 303rd Ave; f) a sud-ovest: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra CR 14 e 353rd Ave;

		g) a ovest: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra CR13 e CR175; h) a nord-ovest: 0,5 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 370th St e 350th Ave.
	US-2.99	Stato del Minnesota Waseca 01 Contea di Waseca: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.5236832°W 44.0365552° N) a) a nord: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra 128th St e 325th Ave; b) a nord-est: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 155th St e 305th Ave; c) a est: 2,2 km a nord-est dall'intersezione tra 170th St e 260th Ave; d) a sud-est: 1,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra 170th St e 230th St; e) a sud: 2,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 110th St e 220th Ave; f) a sud-ovest: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 70th St e 230th St; g) a ovest: 2,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 70th St e 260th Ave; h) a nord-ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 80th St e 310th Ave.
	US-2.100	Stato di New York Contea di Orleans: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.0152504°W 43.2380871° N) a) a nord: 0,8 km a nord dall'intersezione tra East Rd e Hurd Rd; b) a nord-est: 0,5 km a est dall'intersezione tra Lake Rd e Crestview Rd; c) a est: 1,8 km a est-sud-est dall'intersezione tra Lake Rd e Reed Rd; d) a sud-est: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra Jerico Rd e Townline Rd; e) a sud: 0,6 km a sud dall'intersezione tra Byron Holley Rd e Cockram Rd; f) a sud-ovest: 0,3 km a sud-ovest dall'intersezione tra Log City Rd e N Byron Rd; g) a ovest: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra Oak Orchard Rd e Puzzey Rd; h) a nord-ovest: 0,3 km a sud dall'intersezione tra Hindsburg Rd e Holley Rd.
	US-2.101	Stato del North Carolina Wayne 02 Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.0669427°W 35.3580067° N) a) a nord: 2,6 km a nord dall'intersezione tra Old Grantham Rd e Oak Valley Farms Dr; b) a nord-est: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra Mitchell Rd e Pecan Rd; c) a est: 0,6 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Eagles Nest Rd e Cape Fear Lane; d) a sud-est: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra Graham Rd e Jones Turner Rd; e) a sud: 1,4 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra N US 117 Highway e Lees Country Club Rd;

		f) a sud-ovest: 0,2 km a est dall'intersezione tra Suttontown Rd e NC Highway 55 W; g) a ovest: 3,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra Grantham School Road e US Highway 13 S; h) a nord-ovest: 0,2 km a ovest dall'intersezione tra Ferry Bridge Rd e Stevens Mill Rd.
	US-2.102	Stato del South Dakota Beadle 03 Contea di Beadle: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.9605607°W 44.7088720° N) a) a nord: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 413th Avenue e 185th Street; b) a nord-est: 0,7 km a sud-est dall'intersezione tra 417th Avenue e 186th Street; c) a est: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 419th Avenue e 191st Street; d) a sud-est: 0,8 km a est dall'intersezione tra 417th Avenue e 195th Street; e) a sud: 1,3 km a est dall'intersezione tra 412th Avenue e 197th Street; f) a sud-ovest: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 409th Avenue e 195th Street; g) a ovest: 0,3 km a ovest dall'intersezione tra 407th Avenue e 191st Street; h) a nord-ovest: 1,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra 409th Avenue e 186th Street.
	US-2.103	Stato del South Dakota Clark 02 Contea di Clark: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.6722410°W 45.0349332°N) a) a nord: 1,2 km a ovest sud-ovest dall'intersezione tra 162nd Street e 428th Avenue; b) a nord-est: 0,7 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 164th Street e 432nd Street; c) a est: 1,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 168th Street e 433rd Ave; d) a sud-est: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra US Highway 212 e 432nd Avenue; e) a sud: 1,0 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 174th Street e 427th Avenue; f) a sud-ovest: 0,2 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra US Highway 212 e 423rd Avenue; g) a ovest: 1,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 169th Street e 422nd Avenue; h) a nord-ovest: 0,1 km a ovest dall'intersezione tra 164th Street e 423rd Avenue.
	US-2.104	Stato del South Dakota Contea di Faulk: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.0494377°W 45.2131607°N) a) a nord: 1,6 km a nord-est dall'intersezione tra 365th Avenue e 151st Street; b) a nord-est: 2,1 km a sud-est dall'intersezione tra 360th Avenue e 151st Street; c) a est: 0,3 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 363rd Avenue e 156th Street;

		d) a sud-est: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra 361st Avenue e 161st Street; e) a sud: 0,3 km a sud-est dall'intersezione tra 357th Avenue e US Highway 212; f) a sud-ovest: 0,5 km a ovest dall'intersezione tra 353rd Avenue e 161st Street; g) a ovest: 1,2 km a est-nord-est dall'intersezione tra 350th Avenue e 157th Street; h) a nord-ovest: 0,7 km a est-sud-est dall'intersezione tra 352nd Avenue e 152nd Street.
	US-2.105	Stato del South Dakota Spink 03 Contea di Spink: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.9832202°W 44.8796582°N) a) a nord: 2,1 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 411th Ave e 174th St; b) a nord-est: 2,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 416th Ave e 175th St; c) a est: 2,3 km a sud-est dall'intersezione tra 417th Avenue e 178th Street; d) a sud-est: 0,9 km a sud-est dall'intersezione tra 416th Avenue e 183rd Street; e) a sud: 0,5 km a sud dall'intersezione tra 412th Avenue e 185th Street; f) a sud-ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra 408th Avenue e 184th Street; g) a ovest: 10,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra 406th Avenue e 179th St; h) a nord-ovest: 1,0 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 408th Avenue e 175th St.
	US-2.106	Stato del North Carolina Wayne 03 Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.1773529°W 35.3305490° N) a) a nord: 2,4 km a est dall'intersezione tra Dobbersville Rd e Stevens Mills Rd; b) a nord-est: 0,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra Mills Rd e US Highway 13 S; c) a est: 1,4 km a sud-est dall'intersezione tra Thunder Swamp Rd e Baker Chapel Church Rd; d) a sud-est: 0,9 km a sud dall'intersezione tra Robert F Harwood Rd e Bennett Rd; e) a sud: 1,1 km a sud dall'intersezione tra Giddensville Rd e Big Farm Lane; f) a sud-ovest: 0,8 km a ovest dall'intersezione tra Suttontown Rd e US Interstate 40; g) a ovest: 2,0 km a nord-est dall'intersezione tra Alex Benton Rd e Friday Rd; h) a nord-ovest: 1,9 km a ovest dall'intersezione tra Devils Racetrack Rd e Harper House Rd.
	US-2.107	Stato del North Carolina Wayne 04 Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.1736960°W 35.3844178° N) a) a nord: 2,4 km a sud-est dall'intersezione tra Richardson Bridge Rd e Brogden Rd;

		b) a nord-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra Stevens Mills Rd e James Hinson Rd; c) a est: 1,0 km a sud dall'intersezione tra Herring Rd e S Landfill Rd; d) a sud-est: 1,6 km a nord-est dall'intersezione tra Shady Grove Rd e NC Highway 55 W; e) a sud: 0,3 km a nord-est dall'intersezione tra Dobbersville Rd e Marsh Kornegay Rd; f) a sud-ovest: 1,2 km a sud-est dall'intersezione tra Cannan Rd e Corbett Rd; g) a ovest: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra Battlefield Rd e Harper House Rd; h) a nord-ovest: 5,3 km a nord-ovest dall'intersezione tra Richardson Bridge Rd e Stevens Mill Rd.
	US-2.108	Stato del South Dakota McPherson 04 Contea di McPherson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.8846966°W 45.9973683°N) a) a nord: 3,0 km a est dall'intersezione tra 70th Ave SE e 98th St SE; b) a nord-est: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 77th Avenue SE e 99th Street SE; c) a est: 1,1 km a est dall'intersezione tra 371st Avenue e 102nd Street; d) a sud-est: 1,8 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 371st Avenue e 107th Street; e) a sud: 1,0 km a sud-ovest dall'intersezione tra 366th Avenue e 108th Street; f) a sud-ovest: 0,6 km a est-nord-est dall'intersezione tra 361st Avenue e 107th Street; g) a ovest: 1,0 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 359th Avenue e 103rd Street; h) a nord-ovest: 1,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 67th Avenue SE e 101st Street SE.
	US-2.109	Stato del Wisconsin Contea di Racine: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 88.079451°W 42.887319°N) a) a nord: 0,28 km a sud-ovest dall'intersezione tra Priegel Dr e Boxhorn Reserve Dr; b) a nord-est: 0,62 km a sud-ovest dall'intersezione tra W Oakwood Rd e S 60th St; c) a est: 0,55 km a nord-est dall'intersezione tra 4 Mile Rd e 43rd St; d) a sud-est: 1,08 km a est dall'intersezione tra Plank Rd e 61st Dr; e) a sud: 1,12 km a sud-est dall'intersezione tra S Beaumont Ave e Church Rd; f) a sud-ovest: 1,12 km a sud-ovest dall'intersezione tra Washington Ave e Sharp Rd; g) a ovest: 0,14 km a sud-ovest dall'intersezione tra Blue Heron Pointe Dr e Crane Ct; h) a nord-ovest: 0,68 km a ovest dall'intersezione tra Racine Ave e Parker Dr.

	US-2.110	Minnesota Waseca 02 Contea di Waseca: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.5231392°W 44.0364143° N) a) a nord: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra 128th St e 325th Ave; b) a nord-est: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 155th St e 305th Ave; c) a est: 2,3 km a nord-est dall'intersezione tra 170th St e 260th Ave; d) a sud-est: 1,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra 170th St e 230th St; e) a sud: 2,8 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 110th St e 220th Ave; f) a sud-ovest: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 70th St e 230th St; g) a ovest: 2,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 70th St e 260th Ave; h) a nord-ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 80th St e 310th Ave.
	US-2.111	Stato del Montana Contea di Cascade: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 111.8485273°W 47.5287585°N) a) a nord: 7,5 km a nord-est dall'intersezione tra MT Highway 200 e Highway 565; b) a nord-est: 3,3 km a est dall'intersezione tra MT Highway 200 e Knapstad Rd; c) a est: 3,2 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Sun River Cascade Road e Luebbe Road; d) a sud-est: 8,3 km a sud-est dall'intersezione tra Shaw Cutoff Road e Little Muddy Road; e) a sud: 1,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Shaw Cutoff Road e Simms Cascade Road; f) a sud-ovest: 4,3 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra Birdtail Creek Rd e Simms Cascade Road; g) a ovest: 3,1 km a sud-est dall'intersezione tra MT Highway 200 e Upper Simms Creek Road; h) a nord-ovest: 0,3 km a sud dall'intersezione tra Simms Cascade Road e MT Highway 200.
	US-2.112	Stato del North Carolina Wayne 05 Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.1673596°W 35.3880526° N) a) a nord: 2,3 km a sud-est dall'intersezione tra Richardson Bridge Rd e Brogden Rd; b) a nord-est: 1,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Stevens Mills Rd e James Hinson Rd; c) a est: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra Herring Rd e S Landfill Rd; d) a sud-est: 1,6 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Shady Grove Rd e NC Highway 55 W; e) a sud: 1,1 km a nord-est dall'intersezione tra Dobbersville Rd e Marsh Kornegay Rd; f) a sud-ovest: 1,6 km a est dall'intersezione tra Cannan Rd e Corbett Rd; g) a ovest: 1,0 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Battlefield Rd e Harper House Rd; h) a nord-ovest: 5,3 km a nord-ovest dall'intersezione tra Richardson Bridge Rd e Stevens Mill Rd.

	US-2.113	Stato dell'Indiana Contea di Elkhart: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 85.7685548°W 41.7416387° N) a) a nord: 1,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra County Road 33 e County Road 29; b) a nord-est: 0,5 km a nord dall'intersezione tra State Road 13 e County Road 10; c) a est: 1,3 km a est-sud-est dall'intersezione tra County Road 43 e County Road 18; d) a sud-est: 0,5 km a est dall'intersezione tra County Road 37 e County Road 34; e) a sud: 0,9 km a sud-est dall'intersezione tra County Road 27 e College Ave; f) a sud-ovest: 0,6 km a ovest dall'intersezione tra N Greene Rd e Bashor Rd; g) a ovest: 1,5 km a sud-est dall'intersezione tra County Road 13 e County Road 16; h) a nord-ovest: 1,2 km a ovest dell'intersezione tra County Road 21 e County Road 8.
	US-2.114	Stato del Minnesota Kandiyohi 05 Contea di Kandiyohi: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.2363299°W 45.2527871°N) a) a nord: 2,2 km a nord-est dall'intersezione tra County Road 29 e 180th Ave SE; b) a nord-est: 0,8 km a est dall'intersezione tra 90 St NW e 105th Ave NW; c) a est: 1,1 km a est-sud-est dall'intersezione tra 60th St NW e 41st Ave NW; d) a sud-est: 1,9 km a sud-est dall'intersezione tra 90th St SW e 15th Ave SW; e) a sud: 1,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra 135th St SW e 45th Ave SW; f) a sud-ovest: 0,5 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 50th St NE e 130th Ave NE; g) a ovest: 1,2 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 100th St NE e 130th Ave SE; h) a nord-ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra 75th St SE e 150th Ave SE.
	US-2.115	Stato del Minnesota Contea di Otter Tail: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.4913786°W 46.5483501°N) a) a nord: 1,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra 400th St e 485th Ave; b) a nord-est: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra 383rd St e 520th Ave; c) a est: 1,8 km a est-nord-est dall'intersezione tra 340th St e 530th Ave; d) a sud-est: 2,6 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra Leaf River Rd e 530th Ave; e) a sud: 0,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra 280th St e 480th Ave; f) a sud-ovest: 0,5 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 300th St e 435th Ave; g) a ovest: 0,6 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Jeff Lake Rd e Long Lake Rd; h) a nord-ovest: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 390th St e State Highway 78.

	US-2.116	Stato del Minnesota Contea di Renville: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.0742281°W 44.7287249° N) a) a nord: 2,3 km a nord-est dall'intersezione tra County Road 1 e 780th Ave; b) a nord-est: 0,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra US Highway 71 e 770th Ave; c) a est: 1,1 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 360th St e 720th Ave; d) a sud-est: 0,7 km a sud-est dall'intersezione tra US Highway 71 e County Highway 2; e) a sud: 1,0 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Fleischer Rd e US Highway 71; f) a sud-ovest: 1,2 km a est-nord-est dall'intersezione tra 360th St e Kenwood Ave; g) a ovest: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 400th St e County Highway 6; h) a nord-ovest: 0,4 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra County Road 21 e 770th Ave.
	US-2.117	Stato del North Dakota Stutsman 01 Contea di Stutsman: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.5564578°W 47.2724309°N) a) a nord: 1,9 km a sud-est dall'intersezione tra 9th St SE e 91st Ave SE; b) a nord-est: 1,4 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 11th St SE e 97th Ave SE; c) a est: 0,5 km a nord-est dall'intersezione tra 16th St SE e 98th Ave SE; d) a sud-est: 0,9 km a sud-est dall'intersezione tra 20th St SE e 96th Ave SE; e) a sud: 1,4 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 22nd St SE e 93rd Ave; f) a sud-ovest: 3,9 km a sud-est dall'intersezione tra 19th St SE e Highway 20; g) a ovest: 0,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra 16th St SE e Highway 20; h) a nord-ovest: 1,0 km a nord-est dall'intersezione tra 87th Ave SE e 12th St SE.»;

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.2 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da CA-2.3 a CA-2.4:

«CA Canada	CA-2.3	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		26.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		26.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		26.3.2022	
	CA-2.4	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		28.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		28.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		28.3.2022»;	

ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.44 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.44	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.12.2022	20.3.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.12.2022	20.3.2022»;

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.46 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.46	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.12.2021	6.4.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.12.2021	6.4.2022»;

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.54 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.54	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		9.12.2021	1.4.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		9.12.2021	1.4.2022»;

v) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.57 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.57	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		10.12.2021	6.4.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		10.12.2021	6.4.2022»;

vi) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.61 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.61	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		9.12.2021	4.4.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		9.12.2021	4.4.2022»;

vii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.107 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.111 a GB-2.113:

«**GB** Regno Unito	GB-2.111	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		27.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		27.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		27.3.2022	
	GB-2.112	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		28.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		28.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		28.3.2022	
	GB-2.113	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.3.2022»;	

viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.64 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.65 a US-2.117:

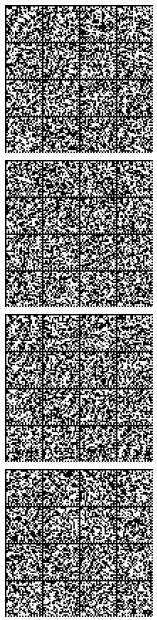
«**US** Stati Uniti	US-2.65	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		31.3.2022	
	US-2.66	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		31.3.2022	
	US-2.67	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		31.3.2022	
	US-2.68	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		31.3.2022	

		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		31.3.2022	
	US-2.69	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		31.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		31.3.2022	
	US-2.70	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.4.2022	
	US-2.71	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.4.2022	
	US-2.72	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.4.2022	
	US-2.73	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	
	US-2.74	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	
	US-2.75	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	
	US-2.76	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	



	US-2.77	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	
	US-2.78	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	
	US-2.79	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	
	US-2.80	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	
	US-2.81	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	
	US-2.82	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.4.2022	
	US-2.83	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.4.2022	
	US-2.84	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.4.2022	
	US-2.85	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.4.2022	

	US-2.86	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.4.2022	
	US-2.87	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.4.2022	
	US-2.88	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.4.2022	
	US-2.89	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.4.2022	
	US-2.90	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.4.2022	
	US-2.91	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.4.2022	
	US-2.92	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.4.2022	
	US-2.93	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.94	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	



	US-2.95	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.96	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.97	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.98	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.99	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.100	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.101	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.102	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.103	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	

	US-2.104	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.105	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	
	US-2.106	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		6.4.2022	
	US-2.107	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		6.4.2022	
	US-2.108	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		6.4.2022	
	US-2.109	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		6.4.2022	
	US-2.110	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		7.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		7.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		7.4.2022	
	US-2.111	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		7.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		7.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		7.4.2022	
	US-2.112	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		7.4.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		7.4.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		7.4.2022	

US-2.113	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022	
US-2.114	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022	
US-2.115	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022	
US-2.116	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022	
US-2.117	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022».	

22CE1214

REGOLAMENTO (UE) 2022/650 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ([1]), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ([3]) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2) Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3) Il 3 agosto 2020 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare diacetato di sodio [E 262 (ii)]. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4) Secondo il regolamento (UE) n. 231/2012 il diacetato di sodio [E 262 (ii)] deve contenere dal 39 al 41 % di acido acetico libero e dal 58 al 60 % di acetato di sodio. Il richiedente chiede che il tenore di acido acetico libero sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 39 e il 43 % e che il tenore di acetato di sodio sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 57 e il 60 %.

(5) Secondo il richiedente, durante la produzione di diacetato di sodio [E 262 (ii)] si ottiene un prodotto stechiometrico con un tenore di acido acetico libero del 42,3 %. Il richiedente sostiene che la riduzione del tenore di acido acetico libero ad una percentuale compresa tra il 39 e il 41 % richieda quantità eccessive di energia. Pertanto l'aumento al 43 % del limite massimo dell'acido acetico libero ridurrà i tempi di essiccazione durante la produzione, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico e renderà quindi il processo di produzione più sostenibile.

([1]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
([2]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
([3]) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(6) Secondo il richiedente non vi sono altre modifiche al processo di produzione, la quantità più elevata di acido acetico libero nel diacetato di sodio [E 262 (ii)] non ha alcun impatto sulla sicurezza e, in ogni caso, il prodotto finale è lo stesso, ossia non contiene altre impurità oltre a quelle specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(7) La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente e dei riscontri ricevuti dal gruppo di lavoro, la Commissione ha ritenuto che la modifica proposta delle specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)] non può avere un effetto sulla salute umana.

(8) Poiché l'aumento dal 41 al 43 % del limite massimo del tenore di acido acetico libero nel diacetato di sodio [E 262 (ii)] non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

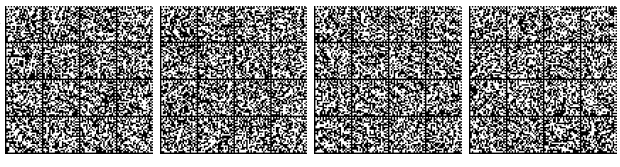


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce relativa a «E 262 (ii) diacetato di sodio», nella «Definizione», la riga relativa al tenore è sostituita dalla seguente:

«Tenore	39-43 % di acido acetico libero e 57-60 % di acetato di sodio»

22CE1215



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/651 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]),

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. **DOMANDA**

(1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, per quanto riguarda Urja Products Private Limited («il richiedente»), a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

(2) La domanda è stata presentata il 23 agosto 2021 dal richiedente, produttore esportatore di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dell'India («il paese interessato»).

2. **PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME**

(3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m^2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 e 7019 69 90 14). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4.

3. MISURE IN VIGORE

(4) Con il regolamento (UE) n. 791/2011 ([3]) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.

(5) Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 672/2012 ([4]), (UE) n. 21/2013 ([5]) e (UE) n. 1371/2013 ([6]) del Consiglio, modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione ([7]), alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, eccetto quelle di prodotti fabbricati da Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd.

(6) Tali misure sono state estese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione ([8]) alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati.

(7) Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione ([9]), che ha concesso un'esenzione a SPG Glass Fibre PVT. Ltd.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(8) Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo di riferimento preso in considerazione nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure adottate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, cioè il periodo compreso tra il 1º aprile 2012 e il 31 marzo 2013 («il periodo dell'inchiesta iniziale»). Il richiedente si era in realtà già manifestato durante l'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, inchiesta che aveva concluso che «Urja Products non produce il prodotto oggetto dell'inchiesta» ([10]).

(9) Il richiedente ha altresì fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(10) Il richiedente ha inoltre sostenuto che, in seguito al periodo dell'inchiesta iniziale, nel 2020 e nel 2021, ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione, del 13 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 12).

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13).

([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 5).

([10]) Cfr. i considerando 11 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013.

5. **PROCEDURA**

5.1. **Apertura**

(11) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione ha concluso che vi erano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese.

(12) I membri dell'industria dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(13) Nella sua inchiesta la Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che tale entità non sia stata costituita con l'obiettivo di essere utilizzata per eludere le misure. La Commissione valuterà anche l'opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l'inchiesta concluda che la concessione dell'esenzione è giustificata.

5.2. **Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni**

(14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori nel paese d'esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni del prodotto nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere soppresso nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente.

(15) Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. L'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere sarebbe pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 (62,9 %).

5.3. **Periodo dell'inchiesta di riesame**

(16) L'inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1º aprile 2012 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.4. **Inchiesta sul richiedente**

(17) Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.

5.5. **Altre comunicazioni scritte**

(18) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.6. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

(19) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative all'apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

(20) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(21) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

(22) Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(23) Se una parte che trasmette informazioni «sensibili» non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(24) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(25) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R766-DUMPING@ec.europa.eu

6. **POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLE INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRE PARTI**

(26) Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite



da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione. Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

7. **PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO**

(27) Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente regolamento dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi.

(28) In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

(29) Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel regolamento, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

8. **OMESSA COLLABORAZIONE**

(30) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base.

(31) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(32) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(33) L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

9. **CONSIGLIERE-AUDITORE**

(34) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(35) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(36) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(37) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10. **CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

(38) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(39) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]).

(40) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m^2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 e 7019 69 90 14), prodotti da Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861), debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

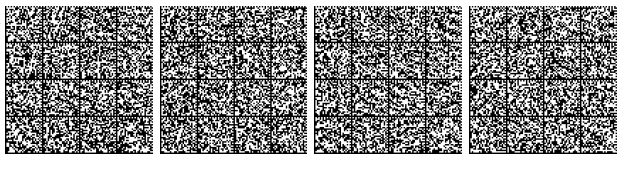
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([11]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

22CE1216



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/652 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

relativo all'autorizzazione dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ([2]).

(2) L'estratto di arancio amaro è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'estratto di arancio amaro per tutte le specie animali.

(5) Il richiedente ha chiesto di autorizzare l'utilizzo dell'estratto di arancio amaro anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di aromatizzanti nell'acqua di abbeveraggio. L'utilizzo dell'estratto di arancio amaro nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.

(6) Nel parere del 23 giugno 2021 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'estratto di arancio amaro non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'estratto di arancio amaro dovrebbe essere considerato un irritante per la pelle e gli occhi nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

(7) Dato che l'estratto di arancio amaro è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
([3]) *EFSA Journal* 2021; 19(7):6709.

(8) La valutazione dell'estratto di arancio amaro dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(9) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta dell'additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10) Il fatto che l'utilizzo dell'estratto di arancio amaro come aromatizzante non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.

(11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima dell'11 novembre 2022, in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

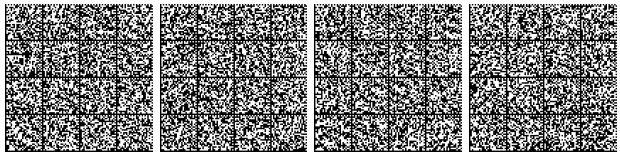
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'11 maggio 2023, in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'11 maggio 2024 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.									
2b136-ex	-	Estratto di arancio amaro	*Composizione dell'additivo:* Estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di *Citrus x aurantium* L. Forma solida *Caratterizzazione della sostanza attiva:* Estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di *Citrus x aurantium* L., quale definito dal Consiglio d'Europa (1). Flavonoidi: 45-55 %, di cui: — naringina: 20-30 % — neoesperidina: 10-20 % metossi-5-psoralene (noto anche come bergaptene): ≤ 0,03 % (-)-sinefrina: ≤ 1 % Numero CoE: 136	Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suinetti Suini da ingrasso Scrofe Vacche da latte Vitelli Bovini da ingrasso Ovini/caprini Equini Conigli Salmonidi Pesci ornamentali Cani Gatti	-	-		1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'additivo non deve essere utilizzato in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone (2b959). 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — Polli da ingrasso: 102 mg. — Galline ovaiole: 151 mg. — Tacchini da ingrasso: 136 mg. — Suinetti: 182 mg. — Suini da ingrasso: 217 mg. — Scrofe: 268 mg. — Vacche da latte: 259 mg. — Vitelli (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini/caprini, cavalli, salmonidi, cani e pesci ornamentali: 400 mg. — Gatti: 80 mg. — Conigli: 161 mg.».	11 maggio 2032

		Metodo di analisi (2) Per la quantificazione della naringina (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica (UV)				5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 4. 6. Nei mangimi non è consentito miscelare l'estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di *Citrus x aurantium* L con altri additivi autorizzati ottenuti da *Citrus aurantium* L. 7. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(1) *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

22CE1217

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/653 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ([2]).

(2) L'estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione di un preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. per tutte le specie animali.

(4) Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Il richiedente ha chiesto che il preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. sia autorizzato anche per l'uso nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di aromatizzanti nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto l'uso del preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(6) Nei pareri del 28 gennaio 2020 ([3]) e del 29 settembre 2021 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'esposizione degli utilizzatori alle polveri dell'additivo non desta preoccupazione. Tuttavia non è stato possibile trarre conclusioni sulle proprietà irritanti per gli occhi o per la pelle in quanto non sono stati forniti dati al riguardo. Considerata la natura dell'additivo, si può presumere che sia un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

(7) Dato che il preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
([3]) *EFSA Journal* 2020;18(2):6016.
([4]) *EFSA Journal* 2021;19(10):6904.

(8) La valutazione del preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(9) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta dell'additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10) Il fatto che l'utilizzo del preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. come aromatizzante non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.

(11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Il preparato specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell'11 novembre 2022, in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

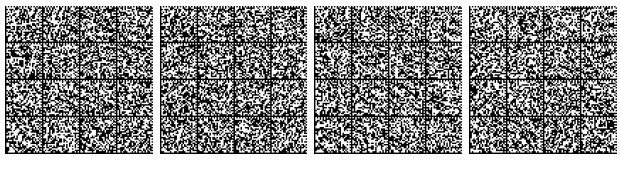
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima dell'11 maggio 2023 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del dell'11 maggio 2024 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b280-ex	Estratto di foglie di *Melissa officinalis* L.	*Composizione dell'additivo* Preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. (con un tenore minimo del 50 %) con maltodestrina e biossido di silicio. Forma solida *Caratterizzazione della sostanza attiva* Estratto acquoso essiccato di etanolo ottenuto dalle foglie di *Melissa officinalis* L. quale definito dal Consiglio d'Europa ([1]). Totale composti fenolici (totale derivati dell'acido idrossicinnamico): ≥ 10 % Flavonoidi: ≤ 3 mg/kg Acido rosmarinico: 3-6 % Sostanza secca: ≥ 94 % Numero CAS: 84082-61-1 Numero EINECS: 282-007-0 Numero FEMA: 2112 Numero CoE: 280	Tutte le specie animali		—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 100 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	11 maggio 2032

	Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell'acido rosmarinico (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi (estratto secco di *Melissa officinalis* L.): — cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa associata a rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV) (farmacopea europea, monografia 2524)					5. Nei mangimi non è consentito miscelare l'estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. con altri additivi autorizzati ottenuti da *Melissa officinalis* L. 6. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(1) *Natural sources of flavourings* — Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

22CE1218

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/654 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

relativo all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 7, di tale regolamento, dispone procedure specifiche per la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma delle direttive 70/524/CEE ([2]) e 82/471/CEE ([3]) del Consiglio.

(2) Il butilidrossianisolo è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda relativa ai gatti, a seguito dell'adozione, il 12 novembre 2019 ([4]), di un parere dell'EFSA non favorevole in merito alla sicurezza dell'additivo in mangimi destinati ai gatti. Dopo la sua rivalutazione, il butilidrossianisolo è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1399 della Commissione ([5]).

(4) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'adozione di un regolamento che ritiri dal mercato gli additivi per mangimi per i quali non sia stata presentata alcuna domanda secondo le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 7, di tale regolamento entro il periodo stabilito da tali disposizioni, o per i quali una domanda sia stata presentata ma successivamente ritirata.

(5) Poiché il richiedente ha ritirato la domanda relativa ai gatti, è opportuno ritirare dal mercato il butilidrossianisolo (E 320) come additivo per mangimi destinati ai gatti.

(6) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una nuova domanda di autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «antiossidanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
([3]) Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).
([4]) *EFSA Journal* 2019;17(12):5913.
([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1399 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei gatti (GU L 324 del 6.10.2020, pag. 29).

(7) Nel parere del 23 giugno 2021 ([6]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il butilidrossianisolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato una sostanza irritante per gli occhi e per la pelle e un potenziale sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Dato che l'utilizzo del butilidrossianisolo è autorizzato come antiossidante nei prodotti alimentari a livelli d'uso comparabili, l'Autorità ha inoltre concluso che non sono necessari studi che ne dimostrino l'efficacia come antiossidante nei mangimi destinati ai gatti. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8) La valutazione del butilidrossianisolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo del butilidrossianisolo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(9) Poiché il butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti è pronto ad essere nuovamente autorizzato e contemporaneamente sarà adottata una misura che dispone il ritiro dal mercato dell'additivo conforme alle precedenti condizioni di autorizzazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il ritiro dal mercato non dovrebbe compromettere l'effettiva applicazione della nuova autorizzazione. In particolare i termini della nuova autorizzazione differiscono da quelli precedenti nella misura in cui forniscono una descrizione più specifica dell'additivo e dei relativi metodi di analisi, un nuovo numero di identificazione dell'additivo e altre disposizioni relative alle istruzioni per l'uso e alla sicurezza degli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele in questione.

(10) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedono il ritiro immediato dal mercato del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti conforme alle precedenti condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio limitato entro il quale le parti interessate possano esaurire le scorte esistenti di butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti, nonché delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tale additivo, al fine di conformarsi alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiossidanti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Ritiro dal mercato

Il butilidrossianisolo (E 320) come additivo per mangimi destinati ai gatti è ritirato dal mercato nella misura in cui non soddisfa le condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

([6]) *EFSA Journal* 2021;19(7):6714.

Articolo 3

Misure transitorie relative al ritiro dal mercato

1. Il butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a gatti e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima dell'11 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ai gatti, contenenti il butilidrossianisolo, prodotti ed etichettati prima dell'11 maggio 2023 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: antiossidanti.								
1b320	Butilidrossianisolo	*Composizione dell'additivo* Butilidrossianisolo (BHA) (≥ 98,5 %) Forma solida cerosa *Caratterizzazione della sostanza attiva* Miscela di: — 2-ter-butil-4-idrossianisolo — 3-ter-butil-4-idrossianisolo (≥ 85 %) Numero CAS: 25013-16-5 $C_{11}H_{16}O_2$ *Metodo di analisi* (1) Per la quantificazione del BHA nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (metodo FCC7)	Gatti	—	—	150	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. 2. Il BHA può essere usato in combinazione con il butilidrossitoluene (BHT) fino a 150 mg di miscela/kg di mangime completo. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	11 maggio 2032

		Per la quantificazione del BHA nelle premiscele e nei mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase inversa con rivelazione UV a serie di diodi (RP-HPLC-UV-DAD, 285 nm)					

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

22CE1219

DECISIONE (UE) 2022/655 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell'elenco dei sottocomitati per l'applicazione di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ([1]) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017 ed è applicato in via provvisoria dal 1º giugno 2018.

(2) Gli articoli 362 e 363 dell'accordo istituiscono un Consiglio di partenariato e un comitato di partenariato per agevolare il funzionamento dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 362, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno. A norma dell'articolo 363, paragrafo 4, dell'accordo, esso stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato.

(4) L'adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato è necessaria al fine di garantire l'effettivo funzionamento dell'accordo.

(5) Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio ([2]), durante il periodo di applicazione provvisoria dell'accordo il Consiglio di partenariato può prendere decisioni solo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione provvisoria dell'accordo quale previsto da tale decisione.

(6) A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Inoltre, il Consiglio di partenariato deve stabilire, nel proprio regolamento interno, la composizione, i compiti e il funzionamento di tali sottocomitati e altri organi.

(7) Il Consiglio di partenariato dovrà adottare il proprio regolamento interno e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi.

([1]) GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

([2]) Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).

(8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di partenariato, poiché la decisione che adotta il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato e che fissa l'elenco dei sottocomitati, sarà vincolante per l'Unione.

(9) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del Consiglio di partenariato acclusi.

(10) Con sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-180/20 ([3]), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione (UE) 2020/245 del Consiglio ([4]) e la decisione (UE) 2020/246 del Consiglio ([5]) e ha disposto di mantenere gli effetti di tali decisioni nell'attesa che il Consiglio adotti una nuova decisione. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una nuova decisione relativa alla posizione dell'Unione in sede di Consiglio di partenariato che sia conforme a tale sentenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell'elenco dei sottocomitati per l'applicazione di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

2. Possono essere accettate modifiche minori del progetto di decisione ad opera dei rappresentanti dell'Unione all'interno del Consiglio di partenariato senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

([3]) Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, *Commissione/Consiglio*, C-180/20, ECLI:EU:C:2021:658.

([4]) Decisione (UE) 2020/245 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell'elenco dei sottocomitati per l'applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 3).

([5]) Decisione (UE) 2020/246 del Consiglio del 17 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell'elenco dei sottocomitati per l'applicazione del titolo II di tale accordo (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 5).

PROGETTO DI

DECISIONE N. …/… DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO UE-REPUBBLICA D'ARMENIA,

del…

che adotta il suo regolamento interno e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, e fissa l'elenco dei sottocomitati

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO UE- REPUBBLICA D'ARMENIA,

visto l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ([1]) («accordo»), firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 385 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate a titolo provvisorio.

(2) A norma dell'articolo 362, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno.

(3) A norma dell'articolo 363, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato stabilisce, nel suo regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato.

(4) A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato che figurano negli allegati I, II e III.

Articolo 2

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato IV.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio di partenariato
Il presidente

([1]) GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il Consiglio di partenariato istituito in conformità dell'articolo 362, paragrafo 1, dell'accordo esercita le sue funzioni come stabilito all'articolo 362 dell'accordo.

2. In conformità dell'articolo 362, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e si riunisce periodicamente, almeno una volta l'anno, e quando le circostanze lo richiedono. La composizione del Consiglio di partenariato tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione.

3. In conformità dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di partenariato ha il potere di prendere le decisioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che devono adottare le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di partenariato può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, nel pieno rispetto dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.

4. Ai fini del presente regolamento interno, il termine «parti» va inteso come definito all'articolo 382 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano alla presidenza del Consiglio di partenariato. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di partenariato e termina il 31 dicembre dello stesso anno. La parte Unione europea presiede il primo Consiglio di partenariato.

Articolo 3

Riunioni

1. Il Consiglio di partenariato si riunisce una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo altrimenti convenuto tra le parti, il Consiglio di partenariato si riunisce nella sede abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

2. La data di ciascuna riunione del Consiglio di partenariato è concordata dalle parti.

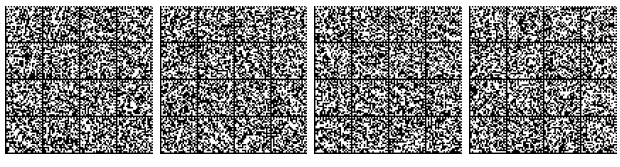
3. Le riunioni del Consiglio di partenariato sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di partenariato, d'intesa con il presidente del Consiglio di partenariato, al più tardi 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1. I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato possono partecipare alle riunioni di persona o delegare un altro funzionario che eserciterà tutti i diritti per loro conto.

2. Il nome del funzionario delegato viene comunicato per iscritto al presidente del Consiglio di partenariato prima della riunione.



Articolo 5

Delegazioni

1. I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di partenariato è informato, tramite il segretariato del Consiglio di partenariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2. Il Consiglio di partenariato può, previo accordo tra le parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni a cui tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario del ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di partenariato.

Articolo 7

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al Consiglio di partenariato è inviata al segretario dell'Unione europea o della Repubblica d'Armenia, che a sua volta informa l'altro segretario.

2. I segretari del Consiglio di partenariato provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di partenariato, al capo delegazione dell'altra parte e, se del caso, distribuita ai rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato.

3. Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato.

Articolo 8

Riservatezza

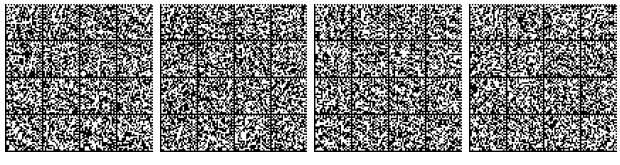
Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del Consiglio di partenariato non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni indicate come riservate al Consiglio di partenariato, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente del Consiglio di partenariato redige per ciascuna riunione del Consiglio di partenariato un ordine del giorno provvisorio. Esso viene trasmesso dai segretari del Consiglio di partenariato ai destinatari di cui all'articolo 7 al più tardi 20 giorni di calendario prima della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una proposta di iscrizione all'ordine del giorno al più tardi 21 giorni di calendario prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.



3. Il Consiglio di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Con l'accordo dei rappresentanti delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4. Il presidente può abbreviare, previa consultazione dei rappresentanti delle parti, i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di una circostanza particolare.

Articolo 10

Verbali

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di partenariato.

2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a) la documentazione presentata al Consiglio di partenariato;

b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un rappresentante della parte nel Consiglio di partenariato; e

c) le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.

3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di partenariato per approvazione. Il Consiglio di partenariato approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. In conformità dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di partenariato prende decisioni e formula raccomandazioni mediante accordo tra le parti e previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

2. Il Consiglio di partenariato può prendere decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso dei rappresentanti delle parti. A tale scopo, il progetto di decisione o il progetto di raccomandazione è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di partenariato ai rappresentanti delle parti, in conformità dell'articolo 7, entro un termine di 21 giorni. I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato comunicano le eventuali riserve o proposte di modifica che desiderano presentare entro tale termine. Il presidente può abbreviare il termine, previa consultazione delle parti, in funzione delle esigenze di un caso specifico.

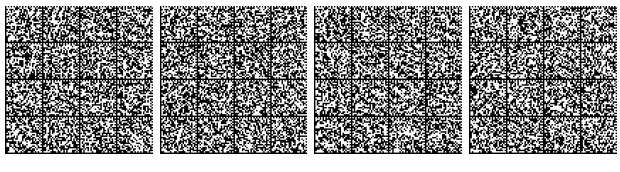
3. Il Consiglio di partenariato, ai sensi dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, può prendere decisioni o formulare raccomandazioni seguite da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di partenariato. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse in conformità dell'articolo 7 del regolamento interno. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di partenariato nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

4. Ciascuna decisione del Consiglio di partenariato entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione o nella raccomandazione stessa.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del Consiglio di partenariato sono le lingue ufficiali delle parti.



2. La lingua di lavoro del Consiglio di partenariato è l'inglese. Salvo diversa decisione, il Consiglio di partenariato basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tale lingua.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di partenariato, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Le spese di interpretazione durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti sono a carico dell'Unione europea.

3. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato di partenariato e sottocomitati

1. In conformità dell'articolo 363 dell'accordo, il comitato di partenariato assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.

2. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di partenariato, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. Le consultazioni possono proseguire a livello di Consiglio di partenariato con il consenso delle parti.

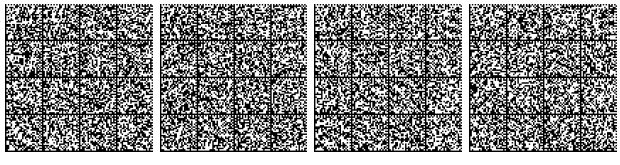
3. A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

4. Previo accordo delle parti, il Consiglio di partenariato può modificare l'elenco dei sottocomitati e altri organi di cui all'allegato IV.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.



ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI PARTENARIATO

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il comitato di partenariato istituito a norma dell'articolo 363, paragrafo 1, dell'accordo assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di partenariato.

2. Il comitato di partenariato prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di partenariato, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di partenariato e, in generale, assicura il corretto funzionamento dell'accordo. Il comitato di partenariato esamina qualsiasi questione che gli viene sottoposta dal Consiglio di partenariato nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo.

3. Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.

4. In conformità dell'articolo 363, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato di partenariato ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dall'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di partenariato adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti, previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

5. Ai fini del presente regolamento interno, il termine «parti» va inteso come definito all'articolo 382 dell'accordo.

Articolo 2

Configurazione

1. Il comitato di partenariato delibera e agisce nella formazione «Commercio» quando tratta questioni di cui al titolo VI (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

2. Quando si riunisce in una formazione specifica a norma dell'articolo 363, paragrafo 7, dell'accordo per affrontare questioni pertinenti inerenti al suo titolo VI (Scambi e questioni commerciali), il comitato di partenariato è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica d'Armenia che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica d'Armenia competente per gli scambi e le questioni commerciali funge da presidente del comitato di partenariato nella formazione «Commercio». Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 3

Delegazioni

1. I rappresentanti nel comitato di partenariato possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del comitato di partenariato è informato, tramite il segretariato del comitato di partenariato, della composizione prevista di ciascuna delegazione.

2. Il comitato di partenariato può, previo accordo tra le parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni a cui tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

3. Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato di partenariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 4

Presidenza

1. Il comitato di partenariato è presieduto a turno da un rappresentante della parte Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d'Armenia.

2. La parte che detiene la presidenza del Consiglio di partenariato esercita anche la presidenza del comitato di partenariato.

Articolo 5

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato di partenariato si riunisce periodicamente e almeno una volta l'anno. Su richiesta di una parte possono essere tenute, di comune accordo, riunioni speciali del comitato di partenariato.

2. Ciascuna riunione del comitato di partenariato è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di partenariato al più tardi tre mesi prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.

3. Il comitato di partenariato si riunisce nella formazione «Commercio» almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedano.

4. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato di partenariato è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di partenariato.

5. A titolo di eccezione e previo accordo dei capi delegazione, le riunioni del comitato di partenariato possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 6

Segretariato

1. Un funzionario del servizio europeo per l'azione esterna e un funzionario del ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di partenariato nella formazione generale. Essi eseguono i compiti di segreteria di concerto, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica d'Armenia competenti per gli scambi e le questioni commerciali svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di partenariato nella formazione «Commercio».

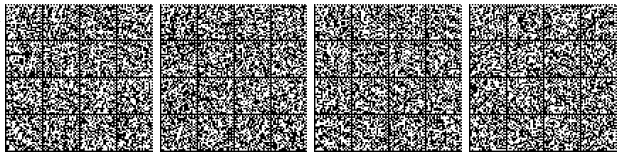
Articolo 7

Corrispondenza

1. La corrispondenza destinata al comitato di partenariato è inviata al segretario di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2. Il segretariato del comitato di partenariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di partenariato sia trasmessa al presidente del comitato di partenariato e distribuita, se del caso, ai rappresentanti nel comitato di partenariato quale documentazione di cui all'articolo 8.

3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, ai rappresentanti nel comitato di partenariato conformemente all'articolo 8.



Articolo 8

Documenti

1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari del comitato di partenariato.

2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario, che li trasmette al segretario dell'altra parte.

3. Il segretario dell'Unione europea distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della parte Unione europea e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica d'Armenia.

4. Il segretario della Repubblica d'Armenia distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Repubblica d'Armenia e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione europea.

Articolo 9

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato di partenariato non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni indicate come riservate al comitato di partenariato, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 10

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato di partenariato redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un progetto di ordine del giorno e un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del comitato di partenariato, come previsto all'articolo 11. Il progetto di ordine del giorno comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di partenariato ha ricevuto da una parte una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

2. Il progetto di ordine del giorno, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, è distribuito conformemente all'articolo 7 e al più tardi un mese prima dell'inizio della riunione.

3. Il comitato di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4. Il presidente della riunione del comitato di partenariato può invitare a seconda dei casi, previo consenso dell'altra parte, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5. Il presidente della riunione del comitato di partenariato può abbreviare, previa consultazione delle parti, i termini di cui al paragrafo 2 per tener conto di circostanze particolari.

Articolo 11

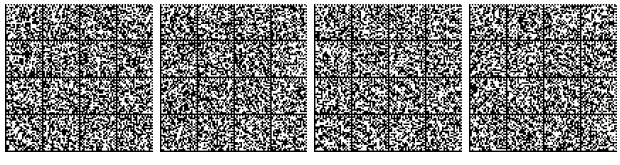
Verbale e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato di partenariato è redatto congiuntamente dai segretari del comitato di partenariato entro un mese dalla riunione.

2. Di norma il verbale riporta, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'ordine del giorno, un elenco dei partecipanti alla riunione, compresi eventuali osservatori o esperti, e le conclusioni operative della riunione e indica, come previsto al paragrafo 4:

a) la documentazione presentata al comitato di partenariato;

b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di partenariato.



3. Il progetto di verbale è presentato al comitato di partenariato, per approvazione, nella riunione successiva. In alternativa, detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del comitato di partenariato nella formazione «Commercio» è approvato entro i tre mesi successivi a ciascuna riunione. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4. Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di partenariato della parte che detiene la presidenza del comitato di partenariato. Il progetto di conclusioni operative è trasmesso alle delegazioni unitamente all'ordine del giorno, di norma entro sette giorni di calendario prima dell'inizio della riunione successiva. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo tra le parti, il comitato di partenariato adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up proposte dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del comitato di partenariato. A tal fine, il comitato di partenariato adotta un modello che consenta di verificare il seguito dato a ciascun punto d'azione rispetto a un termine specifico.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato di partenariato adotta decisioni in casi specifici in cui l'accordo gli conferisce il potere di adottare decisioni o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di partenariato. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate mediante comune accordo tra le parti. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di partenariato e autenticata dai segretari del comitato di partenariato.

2. Il comitato di partenariato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che agiscono di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito in conformità dell'articolo 7 entro 21 giorni di calendario, durante i quali sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare o prorogare, in consultazione con le parti, i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

3. Le decisioni e le raccomandazioni sono distribuite alle parti.

4. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di partenariato nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 13

Relazioni

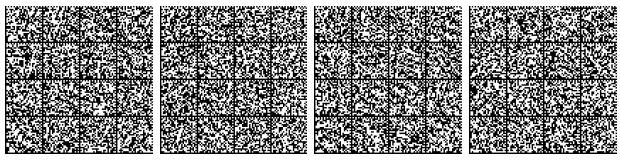
Il comitato di partenariato riferisce al Consiglio di partenariato in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati e degli altri organi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di partenariato.

Articolo 14

Lingue

1. Le lingue ufficiali del comitato di partenariato sono le lingue ufficiali delle parti.

2. La lingua di lavoro del comitato di partenariato è l'inglese. Salvo diversa decisione, il comitato di partenariato delibera in inglese e la documentazione è preparata in questa lingua. Ciascuna parte può provvedere a sue spese all'interpretazione o alle traduzioni nelle sue lingue ufficiali.



Articolo 15

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di partenariato, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

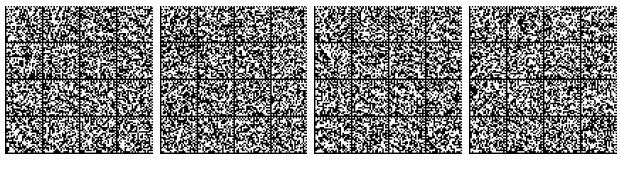
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

3. Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, le spese sono a carico dell'Unione europea.

Articolo 16

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di partenariato a norma dell'articolo 11 dell'allegato I.



ALLEGATO III

REGOLAMENTO INTERNO DEI SOTTOCOMITATI E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI PARTENARIATO

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

2. Nei rispettivi ambiti di competenza, i sottocomitati possono, tra l'altro:

a) procedere a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;

b) tenere consultazioni regolari e verificare l'attuazione dell'accordo;

c) adottare modalità pratiche e misure sulle questioni definite nell'accordo;

d) formulare raccomandazioni;

e) se abilitati dal Consiglio di partenariato, agire per suo conto onde attuare le sue decisioni prese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio di partenariato.

Articolo 2

Riunioni

Le riunioni dei sottocomitati e degli altri organi possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o nella Repubblica d'Armenia oppure, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati e gli altri organi agiscono come una piattaforma per monitorare i progressi, discutere su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

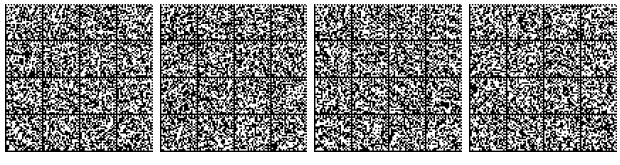
Articolo 3

Segretariato

Il segretariato del comitato di partenariato riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, nonché di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti qualsiasi sottocomitato o altro organo.

Articolo 4

Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di partenariato, il regolamento interno del comitato di partenariato di cui all'allegato II si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato e altro organo, fatta eccezione per la disposizione relativa alla composizione.



ALLEGATO IV

ELENCO DEI SOTTOCOMITATI

1) Sottocomitato per l'energia, i trasporti, l'ambiente, l'azione per il clima e la protezione civile
2) Sottocomitato per l'occupazione e gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione, gli audiovisivi, la scienza e la tecnologia («Contatti interpersonali»)
3) Sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza
4) Sottocomitato per la cooperazione economica e altri settori connessi

22CE1220

DECISIONE (UE) 2022/656 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio [1] l'Unione ha approvato l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e l'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine).

(2) L'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sulla valutazione in dogana istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per la valutazione in dogana al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo a norma dell'allegato II, punto 1, dello stesso.

(3) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera a), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.

(4) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera b), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano all'accordo sulla valutazione in dogana, nonché di elaborare relazioni sui risultati di detti studi.

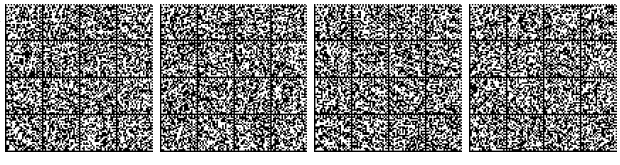
(5) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera d), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate a fini doganali, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo sulla la valutazione in dogana. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative.

(6) L'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per le regole di origine, che svolge i lavori tecnici di cui all'allegato I dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

(7) A norma dell'allegato I, punto 1, lettera a), dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.

(8) A norma dell'allegato I, punto 1, lettera b), dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell'origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

[1] Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).



(9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi su qualsiasi questione concernente la valutazione delle merci importate a fini doganali al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ([3]) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([4]), con riguardo al valore delle merci a fini doganali e alla sua determinazione.

(10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con riguardo all'origine delle merci e alla sua determinazione.

(11) È nell'interesse dell'Unione che le posizioni espresse a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la valutazione delle merci importate a fini doganali, e che quelle espresse in sede di comitato tecnico per le regole di origine siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la determinazione dell'origine delle merci. È altresì nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all'Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine.

(12) Considerata la natura particolarmente tecnica delle questioni relative alla valutazione delle merci importate a fini doganali e delle questioni relative alla determinazione dell'origine delle merci, l'elevata mole di questioni trattate in occasione delle riunioni annuali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dai membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine, nonché la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto delle nuove informazioni presentate prima o durante le riunioni di tali comitati e agisca di conseguenza, è opportuno adottare le misure necessarie, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell'Unione.

(13) In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di tali comitati, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell'OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al relativo regolamento interno del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione pertinente.

(14) Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana, istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti il valore in dogana delle merci importate a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e la preparazione di tali atti, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato della presente decisione.

([2]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Articolo 2

La definizione della posizione che l'Unione dovrà adottare a norma dell'articolo 1 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell'allegato.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine, istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri, informazioni e pareri, e atti analoghi, concernenti la determinazione dell'origine delle merci e la preparazione di tali atti a norma dell'accordo sulle regole di origine, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

La definizione della posizione che l'Unione dovrà adottare a norma dell'articolo 3 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell'allegato.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

I. Posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine

1. PRINCIPI

Nell'ambito dei comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Unione:

a) promuove, contribuisce alla e facilita la valutazione delle merci importate a fini doganali e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana);

b) promuove, contribuisce alla e facilita la determinazione dell'origine delle merci e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine);

c) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni o pareri su qualsiasi questione riguardante la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, o di atti analoghi del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e garantisce che tali atti siano conformi rispettivamente all'accordo sulla valutazione in dogana e all'accordo relativo alle regole in materia di origine;

d) garantisce che le misure adottate in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano coerenti con l'introduzione generale dell'accordo sulla valutazione in dogana e con le note interpretative di cui all'allegato I di tale accordo;

e) promuove posizioni coerenti con le politiche e le migliori prassi dell'Unione, compreso l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nonché qualsiasi altro impegno internazionale dell'Unione nel settore interessato.

2. CRITERI

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione:

a) sono stabilite conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana, all'introduzione generale dello stesso e alle note interpretative di cui all'allegato I dell'accordo sulla valutazione in dogana per quanto riguarda la valutazione delle merci importate a fini doganali;

b) sono stabilite conformemente all'accordo relativo alle regole in materia di origine per quanto riguarda la determinazione dell'origine delle merci;

c) tengono conto, se del caso, di quanto segue:

   i) la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di valutazione in dogana delle merci importate e di determinazione dell'origine delle merci,

   ii) gli strumenti precedentemente adottati dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per le regole di origine e ancora applicabili,

   iii) l'ambito giuridico dell'Unione riguardante la valutazione delle merci importate a fini doganali e la determinazione dell'origine delle merci,

   iv) gli strumenti di orientamento relativi alla valutazione delle merci importate a fini doganali sviluppati nell'ambito della sezione relativa alla valutazione doganale del gruppo di esperti doganali,

   v) gli strumenti di orientamento relativi alla determinazione dell'origine delle merci sviluppati nel quadro della sezione relativa all'origine del gruppo di esperti doganali,

   vi) qualsiasi altro atto giuridico o orientamento relativo alla valutazione delle merci importate a fini doganali e alla determinazione dell'origine delle merci elaborato dal Consiglio o dalla Commissione.

3. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso:

a) per sostenere l'adozione, da parte del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana e dell'accordo relativo alle regole in materia di origine;

b) per proporre e preparare, gli strumenti di cui alla lettera a).

II. Definizione della posizione da adottare nome dell'Unione in sede di comitati tecnici per la valutazione doganale delle merci e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo sulla valutazione in dogana, nonché l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo relativo alle regole in materia di origine

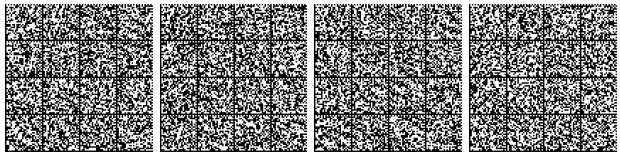
1. Prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci, durante la quale il comitato tecnico per la valutazione in dogana o il comitato tecnico per l'origine delle merci è chiamato ad adottare pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, che hanno effetti giuridici per l'Unione, si adottano le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni tecniche e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Unione in seno all'OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità di documenti di lavoro conformemente alle norme procedurali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci.

2. A tal fine e sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione di cui al punto 1, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile. Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione al riguardo al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci.

3. Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dai pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi proposti nel comitato tecnico per la valutazione in dogana o dai pareri consultivi, dalle informazioni e dai pareri, e atti analoghi, proposti nel comitato tecnico per l'origine delle merci, la Commissione esprime a nome dell'Unione la posizione secondo cui l'atto in questione non raggiunge il consenso necessario per essere adottato dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per l'origine delle merci.

4. Al fine di preservare i diritti dell'Unione ed evitare una decisione su una questione su cui il Consiglio non sia in grado di raggiungere una posizione prima che i membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci siano invitati a esprimere la loro posizione definitiva sull'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, e atti analoghi, la Commissione chiede, a nome dell'Unione, che l'atto proposto continui a essere discusso in seno al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci.

22CE1221



DECISIONE (PESC) 2022/657 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 12 aprile 2022

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ([1]), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.

(2) Il 7 dicembre 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/2209 ([2]) relativa alla nomina del generale di brigata Christian RIENER quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.

(3) Il 15 ottobre 2021 la Cechia ha proposto la nomina del generale di brigata Radek HASALA perché succeda al generale di brigata Christian RIENER quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.

(4) L'11 marzo 2022 il comitato militare dell'UE ha convenuto di raccomandare che il generale di brigata Radek HASALA succeda al generale di brigata Christian RIENER a decorrere dal 21 giugno 2022.

(5) È opportuno pertanto adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Radek HASALA quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.a partire dal 21 giugno 2022.

(6) È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2021/2209.

(7) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Radek HASALA è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 21 giugno 2022.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2021/2209 è abrogata.

([1]) GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.

([2]) Decisione (PESC) 2021/2209 del comitato politico e di sicurezza, del 7 dicembre 2021, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2021/1083 (EUTM Mali/2/2021) (GU L 447 del 14.12.2021, pag. 1).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2022.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK

22CE1222

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/658 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2) L'Unione continua a condannare azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3) Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, a motivo del loro ruolo in azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che traggono vantaggio dall'operato dei decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«211.	Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO (ucraino: Сергій Віталійович КУРЧЕНКО; russo: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)	Sesso: maschile Data di nascita:21.9.1985 Luogo di nascita: Kharkiv, Ucraina Cittadinanza: ucraina	Serhiy Kurchenko è un uomo d'affari ucraino. Con il sostegno di separatisti filorussi, ha acquisito il controllo di diversi grandi impianti metallurgici, chimici ed energetici nelle zone controllate dai separatisti nel Donbas. La sua società "Gaz-Alliance" ha assunto il monopolio dell'estrazione del carbone nel Donbas dopo che i concorrenti sono stati costretti a uscire dal mercato, presumibilmente con l'aiuto della Russia. Ha organizzato il sistema illegale di esportazione di carbone del Donbas in Russia e in Europa, nonostante le sanzioni dell'UE, e ne ha tratto vantaggio. Il carbone estratto nelle miniere di Kurchenko è stato nuovamente registrato ed esportato illegalmente attraverso i porti russi. Serhiy Kurchenko ha aiutato grandi società russe e holding di proprietà statale a eludere le misure restrittive dell'UE agendo in qualità di subcontraente nei territori controllati dai russi. Ha svolto un ruolo di intermediario nelle esportazioni russe di gas, combustibile ed energia elettrica verso le zone del Donbas controllate dai separatisti, contribuendo in tal modo a rafforzarne l'indipendenza in termini di approvvigionamento energetico e compromettendone l'integrazione economica con l'Ucraina. Inoltre, ha fornito combustibile alla penisola di Crimea occupata illegalmente. Così facendo, ha favorito l'indipendenza dell'approvvigionamento energetico di questo territorio. Possiede inoltre il più grande deposito di carburante della penisola di Crimea. Ha pertanto tratto vantaggio dall'operato dei decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina orientale, ha effettuato transazioni con i gruppi separatisti nella regione del Donbas dell'Ucraina e ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	21.4.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
234.	Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евге'ний Ви'кторович ПРИГО'ЖИН)	Data di nascita: 1.6.1961 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Funzione: importante uomo d'affari, con stretti legami con la leadership politica russa Persone associate: Lyubov Valentinovna Prigozhina (moglie); Violetta Prigozhina (madre) Entità associate: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d'affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il fondatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina. Concord, nota anche come KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, una società che Prigozhin ha fondato e di cui è stato proprietario fino al novembre 2019, e un gruppo di altre società con cui ha legami, comprese le società Concord Management and Consulting LLC e Megaline LLC, hanno tratto vantaggio da grandi contratti pubblici con il ministero della difesa russo a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell'occupazione dell'Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla Russia. È pertanto responsabile di azioni che hanno compromesso e minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e ha realizzato attivamente dette azioni. Ha anche tratto vantaggio dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.	21.4.2022»

22CE1223

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/659 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ([1]), in particolare l'articolo 47,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2) Nelle conclusioni del 17 luglio 2017 il Consiglio ha affermato che l'Unione prenderà in considerazione altre risposte adeguate alle azioni della Repubblica popolare democratica di Corea ("RPDC") che compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, segnatamente tramite misure restrittive autonome supplementari.

(3) Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 2397 (2017), con la quale ha ribadito che la RPDC non deve effettuare ulteriori lanci che utilizzano la tecnologia di missili balistici o test nucleari e deve astenersi da qualsiasi altra provocazione; deve sospendere immediatamente tutte le attività connesse al suo programma di missili balistici e, in tale contesto, ripristinare i propri impegni assunti in precedenza riguardo a una moratoria su tutti i lanci di missili; deve abbandonare immediatamente tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile e cessare immediatamente tutte le attività connesse; e deve abbandonare qualsiasi altro programma esistente legato alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile.

(4) Il 24 marzo 2022 la RPDC ha lanciato un missile balistico intercontinentale. La RPDC ha lanciato missili in almeno dodici occasioni tra il 5 gennaio e il 24 marzo 2022.

(5) Il 25 marzo 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna il lancio, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale da parte della RPDC — il che costituisce una violazione di numerose UNSCR e una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e regionali. Tale dichiarazione ha anche invitato la RPDC ad astenersi da qualsiasi ulteriore azione che possa aumentare le tensioni internazionali o regionali e a conformarsi alle UNSCR pertinenti abbandonando, in modo completo, verificabile e irreversibile, tutte le sue armi nucleari, le altre armi di distruzione di massa, i programmi relativi ai missili balistici e i programmi nucleari esistenti e cessando immediatamente tutte le attività connesse. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione è pronta a porre in atto e integrare, se necessario, qualsiasi azione eventualmente intrapresa dall'UNSC in risposta al lancio, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale.

(6) In considerazione del proseguimento delle attività connesse ai missili balistici da parte della RPDC, in violazione e palese inosservanza delle pertinenti UNSCR, otto persone e quattro entità dovrebbero essere inserite negli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509,

([1]) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN



ALLEGATO

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono così modificati:

1) nell'allegato XV, rubrica "Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3", sottorubrica "a) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)", sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Pseu-donimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
"28.	KIM Su Gil	KIM Su-Gil	Data di nascita: 1950 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di direttore dell'Ufficio politico generale dell'esercito popolare coreano tra il 2018 e il 2021 nonché di membro della commissione degli affari di Stato tra il 2019 e il 2021, è stato responsabile dell'attuazione delle decisioni del partito dei lavoratori della Corea connesse allo sviluppo di programmi nucleari e balistici, in violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
29.	JON Il Ho	JON Il-Ho	Data di nascita: 1955 o 1956 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di "funzionario di spicco nel settore della scienza della difesa nazionale", svolge un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa e ne è responsabile. Promosso a colonnello generale nell'agosto 2019, destinatario del premio scienza e tecnologia 16 febbraio, direttore dell'istituto di ricerca sull'automazione e direttore di istituto dell'Università di tecnologia Kim Chaek, nonché vicedirettore di un dipartimento del comitato centrale del partito dei lavoratori, ha partecipato ai lanci dei missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche alla maggior parte degli altri lanci di missili nel 2017, nel 2019 e nel marzo 2020.
30.	JONG Sung Il	JONG Sung-Il	Data di nascita: 20.3.1961 N. di passaporto: 927240105 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di "alto funzionario del partito" e di "funzionario di spicco nel settore della scienza della difesa nazionale", e identificato da uno Stato membro delle Nazioni Unite quale ex vicedirettore del Munitions Industry Department del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel 2017, svolge un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa, missili balistici in particolare, e ne è responsabile. Ha presenziato ai test sui missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche ai lanci di missili balistici e di un sistema lanciarazzi multiplo di grandi dimensioni il 24 agosto 2019 e il 10 settembre 2019.

	Nome	Pseu-donimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
31.	YU Jin	YU Jin	Data di nascita: 1960 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di direttore del Munitions Industry Department e di supplente nell'ufficio politico del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, è responsabile di aver svolto un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa, nei settori sia nucleare che balistico. Ha seguito Kim Jong Un alla National Aerospace Development Administration prima del lancio di ICBM del marzo 2022 e ha partecipato alla mostra sulla difesa nazionale del 2021, in cui sono stati presentati possibili nuovi sistemi di armamento. In qualità di vicedirettore ha presenziato ai test sui missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche all'ispezione effettuata da Kim Jong Un di un nuovo tipo di sottomarino, che la RPDC ha indicato come concepito allo scopo "strategico" di schierare missili balistici lanciati da sottomarini, eventualmente in grado di trasportare testate nucleari il 22 luglio 2019 e ai lanci di missili balistici il 25 e il 30 luglio 2019 e il 2 agosto 2019.";

2) nell'allegato XVI, rubrica "Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3", sottorubrica "a) Persone fisiche", sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
"25.	PAK Hwa Song alias PAK Hwa-Song	Cofondatore della società CONGO ACONDE Luogo di nascita: RPDC N. di passaporto: 654331357 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (RDC)	21.4.2022	Pak Hwa Song è coinvolto nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile di prestare sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. È il cofondatore della società CONGO ACONDE, una società di copertura della PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO è coinvolta nell'esportazione di statue verso vari paesi subsahariani, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. Pak ha altresì aperto un conto bancario in una filiale di Lubumbashi di una banca con sede in Camerun, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pak lavora insieme a Hwang Kil Su. Fornisce servizi finanziari a sostegno del regime e dei programmi nucleari della RPDC.

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
26.	HWANG Kil Su alias HWANG Kil-Su	Cofondatore della società CONGO ACONDE Luogo di nascita: RPDC N. di passaporto: 654331363 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (RDC)	21.4.2022	Hwang Kil Su è coinvolto nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile di prestare sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. È il cofondatore della società CONGO ACONDE, una società di copertura della PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO è coinvolta nell'esportazione di statue verso vari paesi subsahariani, in violazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hwang ha altresì aperto un conto bancario in una filiale di Lubumbashi di una banca con sede in Camerun, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hwang lavora insieme a Pak Hwa Song. Fornisce servizi finanziari a sostegno del regime e dei programmi nucleari della RPDC.
27.	IM Song Sun alias IM Song-Sun	Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di rappresentante della Corman Construction Company (Tong Bang), società di copertura del gruppo Mansudae Overseas Project (MOP) designato dall'ONU, Im Song Sun è coinvolto nell'elusione delle sanzioni in violazione delle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Ha gestito attività edilizie di questa società in Senegal e ha ricevuto pagamenti per contratti aggiudicati a MOP e a Corman Construction, ed è pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC.
28.	CHOE Song Chol alias CHOE Song-Chol	Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di rappresentante della Corman Construction Company (Tong Bang), società di copertura del gruppo Mansudae Overseas Project designato dall'ONU, Choe Song Chol è coinvolto nell'elusione delle sanzioni in violazione delle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Ha gestito attività edilizie di questa società in Senegal e ha ricevuto pagamenti per contratti aggiudicati a MOP e a Corman Construction, ed è pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC.”;

3) nell'allegato XVI, rubrica "Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3", sottorubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi", sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
"5.	Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC	Indirizzo: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea	21.4.2022	La Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC è posta sotto l'autorità o sotto la direzione delle forze di difesa eritree (Eritrean Defense Forces) e ha sede all'interno del loro complesso del centro tecnico militare di Asha Golgol, utilizzato per la produzione, la modifica o la riparazione di attrezzature civili, militari e paramilitari. È coinvolta nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC in quanto è stata identificata come destinatario previsto, nel luglio 2016, di una spedizione proveniente dalla Cina di attrezzature per comunicazioni militari di origine della RPDC. La maggior parte delle attrezzature in questione proveniva dalla Glocom, una società della RPDC specializzata nella fornitura di attrezzature di trasmissione a fini militari collegata ai servizi di intelligence della RPDC, in violazione, in particolare, della UNSCR 2270 (2016).
6.	Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO)	Indirizzo: Distretto di Taedonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea	21.4.2022	Secondo la presentazione del portale Internet ufficiale della RPDC Naenara, la Korea General Corporation for External Construction (KOGEN), in quanto impresa di costruzioni professionale all'estero, dipende dall'invio di lavoratori qualificati all'estero e ha realizzato progetti negli Emirati arabi uniti, in Kuwait, Qatar, Yemen, Russia, Libia e Mongolia. Ha creato inoltre filiali locali, ad esempio in Zambia. La KOGEN è coinvolta pertanto nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC, in quanto trasferisce al regime, totalmente o parzialmente, i salari dei lavoratori che invia all'estero, pratica vietata dall'UNSCR 2397 (2017).
7.	Chilsong Trading Corporation	Indirizzo: Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea	21.4.2022	La Chilsong Trading Corporation è coinvolta nell'elusione delle sanzioni in violazione della UNSCR 2270 (2016) ed è responsabile del sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC, in particolare in quanto è rappresentata da un cittadino della RDPC, CHOE Jin-myong, che commercializza attrezzature per comunicazioni militari e ha negoziato con la DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, un'entità sottoposta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16 luglio 2009.
8.	Korea Paekho Trading Corporation (alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)	Indirizzo: Chongryu 3-dong, distretto di Taedonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea	21.4.2022	La Paekho Trading Corporation è una società d'arte coinvolta nella costruzione di statue all'estero e nell'esportazione di statue artistiche prodotte da Paekho Art Studio; agevola inoltre il lavoro illegale e l'accesso ai sistemi finanziari internazionali. Mira specificamente alle sovvenzioni e ai prestiti per lo sviluppo nonché agli investimenti esteri diretti destinati a progetti municipali. È coinvolta pertanto nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC."

DECISIONE (PESC) 2022/660 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC [1].

(2) L'Unione continua a condannare azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3) Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, a motivo del loro ruolo in azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che traggono vantaggio dall'operato dei decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/145/PESC è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

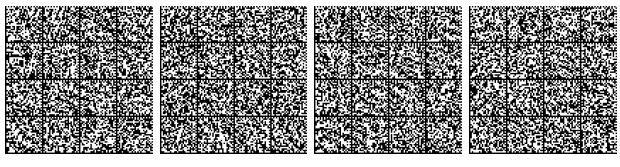
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

[1] Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).



ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«211.	Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO (ucraino: Сергій Віталійович Курченко; russo: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)	Sesso: maschile Data di nascita:21.9.1985 Luogo di nascita: Kharkiv, Ucraina Cittadinanza: ucraina	Serhiy Kurchenko è un uomo d'affari ucraino. Con il sostegno di separatisti filorussi, ha acquisito il controllo di diversi grandi impianti metallurgici, chimici ed energetici nelle zone controllate dai separatisti nel Donbas. La sua società "Gaz-Alliance" ha assunto il monopolio dell'estrazione del carbone nel Donbas dopo che i concorrenti sono stati costretti a uscire dal mercato, presumibilmente con l'aiuto della Russia. Ha organizzato il sistema illegale di esportazione di carbone del Donbas in Russia e in Europa, nonostante le sanzioni dell'UE, e ne ha tratto vantaggio. Il carbone estratto nelle miniere di Kurchenko è stato nuovamente registrato ed esportato illegalmente attraverso i porti russi. Serhiy Kurchenko ha aiutato grandi società russe e holding di proprietà statale a eludere le misure restrittive dell'UE agendo in qualità di subcontraente nei territori controllati dai russi. Ha svolto un ruolo di intermediario nelle esportazioni russe di gas, combustibile ed energia elettrica verso le zone del Donbas controllate dai separatisti, contribuendo in tal modo a rafforzarne l'indipendenza in termini di approvvigionamento energetico e compromettendone l'integrazione economica con l'Ucraina. Inoltre, ha fornito combustibile alla penisola di Crimea occupata illegalmente. Così facendo, ha favorito l'indipendenza dell'approvvigionamento energetico di questo territorio. Possiede inoltre il più grande deposito di carburante della penisola di Crimea. Ha pertanto tratto vantaggio dall'operato dei decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina orientale, ha effettuato transazioni con i gruppi separatisti nella regione del Donbas dell'Ucraina e ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	21.4.2022
234.	Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович ПРИГОЖИН)	Data di nascita: 1.6.1961 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Funzione: importante uomo d'affari, con stretti legami con la leadership politica russa	Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d'affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il fondatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina. Concord, nota anche come KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, una società che Prigozhin ha fondato e di cui è stato proprietario fino al novembre 2019, e un gruppo di altre società con cui ha legami, comprese le società Concord Management and Consulting LLC e Megaline LLC, hanno tratto vantaggio da grandi contratti pubblici con il ministero della difesa russo a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell'occupazione dell'Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla Russia.	21.4.2022».

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		Persone associate: Lyubov Valentinovna Prigozhina (moglie); Violetta Prigozhina (madre) Entità associate: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC Cittadinanza: russa Sesso: maschile	È pertanto responsabile di azioni che hanno compromesso e minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e ha realizzato attivamente dette azioni. Ha anche tratto vantaggio dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.	

22CE1225

DECISIONE (PESC) 2022/661 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ([1]).

(2) Nelle conclusioni del 17 luglio 2017 il Consiglio ha affermato che l'Unione prenderà in considerazione altre risposte adeguate alle azioni della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») che compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, segnatamente tramite misure restrittive autonome supplementari.

(3) Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2397 (2017), con la quale ha ribadito che la RPDC non deve effettuare ulteriori lanci che utilizzano la tecnologia di missili balistici o test nucleari e deve astenersi da qualsiasi altra provocazione; deve sospendere immediatamente tutte le attività connesse al suo programma di missili balistici e, in tale contesto, ripristinare i propri impegni assunti in precedenza riguardo a una moratoria su tutti i lanci di missili; deve abbandonare immediatamente tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile e cessare immediatamente tutte le attività connesse; e deve abbandonare qualsiasi altro programma esistente legato alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile.

(4) Il 24 marzo 2022 la RPDC ha lanciato un missile balistico intercontinentale. La RPDC ha lanciato missili in almeno dodici occasioni tra il 5 gennaio e il 24 marzo 2022.

(5) Il 25 marzo 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna il lancio, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale da parte della RPDC — il che costituisce una violazione di numerose UNSCR e una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e regionali. Tale dichiarazione ha anche invitato la RPDC ad astenersi da qualsiasi ulteriore azione che possa aumentare le tensioni internazionali o regionali e a conformarsi alle UNSCR pertinenti abbandonando, in modo completo, verificabile e irreversibile, tutte le sue armi nucleari, le altre armi di distruzione di massa, i programmi relativi ai missili balistici e i programmi nucleari esistenti e cessando immediatamente tutte le attività connesse. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione è pronta a porre in atto e integrare, se necessario, qualsiasi azione eventualmente intrapresa dall'UNSC in risposta al lancio, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale.

(6) In considerazione del proseguimento delle attività connesse ai missili balistici da parte della RPDC in violazione e palese inosservanza delle pertinenti UNSCR, otto persone e quattro entità dovrebbero essere inserite negli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849,

([1]) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

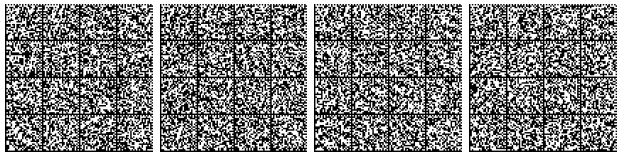
Gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN



ALLEGATO

Gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come segue:

1) nell'allegato II, rubrica «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottorubrica «A. Persone», sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«28.	KIM Su Gil	KIM Su-Gil	Data di nascita: 1950 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di direttore dell'Ufficio politico generale dell'esercito popolare coreano tra il 2018 e il 2021 nonché di membro della commissione degli affari di Stato tra il 2019 e il 2021, è stato responsabile dell'attuazione delle decisioni del partito dei lavoratori della Corea connesse allo sviluppo di programmi nucleari e balistici, in violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
29.	JON Il Ho	JON Il-Ho	Data di nascita: 1955 o 1956 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di «funzionario di spicco nel settore della scienza della difesa nazionale», svolge un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa e ne è responsabile. Promosso a colonnello generale nell'agosto 2019, destinatario del premio scienza e tecnologia 16 febbraio, direttore dell'istituto di ricerca sull'automazione e direttore di istituto dell'Università di tecnologia Kim Chaek, nonché vicedirettore di un dipartimento del comitato centrale del partito dei lavoratori, ha partecipato ai lanci dei missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche alla maggior parte degli altri lanci di missili nel 2017, nel 2019 e nel marzo 2020.
30.	JONG Sung Il	JONG Sung-Il	Data di nascita: 20.3.1961 N. di passaporto: 927240105 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di «alto funzionario del partito» e di «funzionario di spicco nel settore della scienza della difesa nazionale», e identificato da uno Stato membro delle Nazioni Unite quale ex vicedirettore del Munitions Industry Department del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel 2017, svolge un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa, missili balistici in particolare, e ne è responsabile. Ha presenziato ai test sui missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche ai lanci di missili balistici e di un sistema lanciarazzi multiplo di grandi dimensioni il 24 agosto 2019 e il 10 settembre 2019.

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
31.	YU Jin	YU Jin	Data di nascita: 1960 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di direttore del Munitions Industry Department e di supplente nell'ufficio politico del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, è responsabile di aver svolto un importante ruolo nello sviluppo dei programmi della RPDC in materia di armi di distruzione di massa, nei settori sia nucleare che balistico. Ha seguito Kim Jong Un alla National Aerospace Development Administration prima del lancio di ICBM del marzo 2022 e ha partecipato alla mostra sulla difesa nazionale del 2021, in cui sono stati presentati possibili nuovi sistemi di armamento. In qualità di vicedirettore ha presenziato ai test sui missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-14 il 4 luglio 2017 e il 28 luglio 2017, come anche all'ispezione effettuata da Kim Jong Un di un nuovo tipo di sottomarino, che la RPDC ha indicato come concepito allo scopo «strategico» di schierare missili balistici lanciati da sottomarini, eventualmente in grado di trasportare testate nucleari il 22 luglio 2019 e ai lanci di missili balistici il 25 e il 30 luglio 2019 e il 2 agosto 2019.»;

2) nell'allegato III, rubrica «Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottorubrica «A. Persone», sono aggiunte le seguenti voci:

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«25.	PAK Hwa Song alias PAK Hwa-Song	Cofondatore della società CONGO ACONDE Luogo di nascita: RPDC N. di passaporto: 654331357 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (RDC)	21.4.2022	Pak Hwa Song è coinvolto nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile di prestare sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. È il cofondatore della società CONGO ACONDE, una società di copertura della PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO è coinvolta nell'esportazione di statue verso vari paesi subsahariani, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. Pak ha altresì aperto un conto bancario in una filiale di Lubumbashi di una banca con sede in Camerun, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pak lavora insieme a Hwang Kil Su. Fornisce servizi finanziari a sostegno del regime e dei programmi nucleari della RPDC.
26.	HWANG Kil Su alias HWANG Kil-Su	Cofondatore della società CONGO ACONDE Luogo di nascita: RPDC N. di passaporto: 654331363 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (RDC)	21.4.2022	Hwang Kil Su è coinvolto nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile di prestare sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC. È il cofondatore della società CONGO ACONDE, una società di copertura della PAEKHO TRADING CORPORATION. La PAEKHO è coinvolta nell'esportazione di statue verso vari paesi subsahariani, in violazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hwang ha altresì aperto un conto bancario in una filiale di Lubumbashi di una banca con sede in Camerun, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Hwang lavora insieme a Pak Hwa Song. Fornisce servizi finanziari a sostegno del regime e dei programmi nucleari della RPDC.

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
27.	IM Song Sun alias IM Song-Sun	Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di rappresentante della Corman Construction Company (Tong Bang), società di copertura del gruppo Mansudae Overseas Project (MOP) designato dall'ONU, Im Song Sun è coinvolto nell'elusione delle sanzioni in violazione delle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Ha gestito attività edilizie di questa società in Senegal e ha ricevuto pagamenti per contratti aggiudicati a MOP e a Corman Construction, ed è pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC.
28.	CHOE Song Chol alias CHOE Song-Chol	Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	21.4.2022	In qualità di rappresentante della Corman Construction Company (Tong Bang), società di copertura del gruppo Mansudae Overseas Project designato dall'ONU, Choe Song Chol è coinvolto nell'elusione delle sanzioni in violazione delle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Ha gestito attività edilizie di questa società in Senegal e ha ricevuto pagamenti per contratti aggiudicati a MOP e a Corman Construction, ed è pertanto responsabile di attività finanziarie a sostegno dei programmi nucleari e balistici della RPDC.»;

3) nell'allegato III, rubrica «Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottorubrica «B. Entità», sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«5.	Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC	Indirizzo: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea	21.4.2022	La Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC è posta sotto l'autorità o sotto la direzione delle forze di difesa eritree (Eritrean Defense Forces) e ha sede all'interno del loro complesso del centro tecnico militare di Asha Golgol, utilizzato per la produzione, la modifica o la riparazione di attrezzature civili, militari e paramilitari. È coinvolta nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC in quanto è stata identificata come destinatario previsto, nel luglio 2016, di una spedizione proveniente dalla Cina di attrezzature per comunicazioni militari di origine della RPDC. La maggior parte delle attrezzature in questione proveniva dalla Glocom, una società della RPDC specializzata nella fornitura di attrezzature di trasmissione a fini militari collegata ai servizi di intelligence della RPDC, in violazione, in particolare, della UNSCR 2270 (2016).

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
6.	Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO)	Indirizzo: Distretto di Taedonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea	21.4.2022	Secondo la presentazione del portale Internet ufficiale della RPDC Naenara, la Korea General Corporation for External Construction (KOGEN), in quanto impresa di costruzioni professionale all'estero, dipende dall'invio di lavoratori qualificati all'estero e ha realizzato progetti negli Emirati arabi uniti, in Kuwait, Qatar, Yemen, Russia, Libia e Mongolia. Ha creato inoltre filiali locali, ad esempio in Zambia. La KOGEN è coinvolta pertanto nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC, in quanto trasferisce al regime, totalmente o parzialmente, i salari dei lavoratori che invia all'estero, pratica vietata dall'UNSCR 2397 (2017).
7.	Chilsong Trading Corporation	Indirizzo: Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea	21.4.2022	La Chilsong Trading Corporation è coinvolta nell'elusione delle sanzioni in violazione della UNSCR 2270 (2016) ed è responsabile del sostegno ai programmi nucleari e balistici della RPDC, in particolare in quanto è rappresentata da un cittadino della RDPC, CHOE Jin-myong, che commercializza attrezzature per comunicazioni militari e ha negoziato con la DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, un'entità sottoposta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16 luglio 2009.
8.	Korea Paekho Trading Corporation (alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)	Indirizzo: Chongryu 3-dong, distretto di Taedonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea	21.4.2022	La Paekho Trading Corporation è una società d'arte coinvolta nella costruzione di statue all'estero e nell'esportazione di statue artistiche prodotte da Paekho Art Studio; agevola inoltre il lavoro illegale e l'accesso ai sistemi finanziari internazionali. Mira specificamente alle sovvenzioni e ai prestiti per lo sviluppo nonché agli investimenti esteri diretti destinati a progetti municipali. È coinvolta pertanto nell'elusione delle sanzioni ed è responsabile del sostegno finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/662 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 [1], in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.

(2) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Sulla base di tale riesame, risulta opportuno modificare le informazioni relative a nove inserimenti in elenco.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

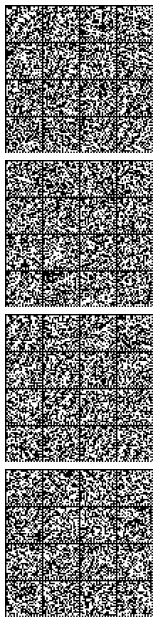
[1] GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

ALLEGATO

Nel regolamento (UE) n. 401/2013, all'allegato IV, sezione «A. Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 4 *bis*», le voci 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 e 38 sono sostituite dalle voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«15.	Min Aung Hlaing	Data di nascita: 3 luglio 1956 Luogo di nascita: Tavoy, Myanmar/ Birmania Cittadinanza: birmana Numero di identificazione nazionale: 12/SAKHANA(N) 020199 Genere: maschio	Min Aung Hlaing è comandante in capo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dal 2011. È presidente del Consiglio di amministrazione dello Stato e membro del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Min Aung Hlaing si è dichiarato "primo ministro" il 1º agosto 2021. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar/Birmania invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. Il 31 gennaio 2022, su richiesta di Min Aung Hlaing, il Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ha formalmente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2022. Rivestendo tutti i poteri e in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione dello Stato, il comandante in capo Min Aung Hlaing è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il suddetto Consiglio ha inoltre adottato decisioni che limitano il diritto alla libertà di espressione, compreso l'accesso alle informazioni, e il diritto di riunione pacifica. A partire dal 1º febbraio 2021 le forze militari e le autorità che operano sotto il controllo del Consiglio di amministrazione dello Stato hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo civili e manifestanti disarmati, limitando la libertà di riunione e di espressione, anche tramite restrizioni all'accesso a Internet, e attraverso arresti e detenzioni arbitrari di leader dell'opposizione e di oppositori del colpo di Stato. In qualità di presidente del suddetto Consiglio, il comandante in capo Min Aung Hlaing è direttamente responsabile di tali decisioni repressive e di gravi violazioni dei diritti umani. Nel 2018 le Nazioni Unite e organizzazioni internazionali della società civile hanno riferito di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate negli Stati del Kachin, del Rakhine e dello Shan contro la popolazione Rohingya da parte di forze militari e di polizia a partire dal 2011, concludendo che molte di tali violazioni rientrano tra i reati più gravi ai sensi del diritto internazionale. In qualità di comandante in capo del Tatmadaw dal 2011, Min Aung Hlaing è direttamente responsabile di tali gravi violazioni e abusi commessi contro la popolazione Rohingya.	22.3.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Myint Swe	Data di nascita: 24 maggio 1951 Cittadinanza: birmana Genere: maschio	Il tenente generale Myint Swe è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) ed era stato nominato vicepresidente del Tatmadaw fino al 1º febbraio 2021. In tale data Myint Swe ha partecipato a una riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza insieme ad altri membri del Tatmadaw. La riunione era incostituzionale poiché non comprendeva i membri civili. Nel corso della riunione Myint Swe è stato nominato presidente ad interim. Successivamente Myint Swe ha dichiarato lo stato di emergenza e ha trasferito i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. La procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza non è stata rispettata poiché, in virtù della costituzione, solo il presidente ha il potere di dichiarare lo stato di emergenza. Il 31 gennaio 2022 Myint Swe ha approvato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2022. Accettando la nomina a presidente ad interim e trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario al comandante in capo, Myint Swe ha contribuito a rovesciare il governo democraticamente eletto ed è pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania.	22.3.2021
17.	Soe Win	Data di nascita: 1º marzo 1960 Cittadinanza: birmana Genere: maschio	Soe Win è vicecomandante in capo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dal 2011. È vicepresidente del Consiglio di amministrazione dello Stato e membro del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. Soe Win ha partecipato alla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza del 31 gennaio 2022, nel corso della quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2022. In qualità di vicepresidente del Consiglio di amministrazione dello Stato, il vicecomandante in capo Soe Win è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il suddetto Consiglio ha inoltre adottato decisioni che limitano il diritto alla libertà di espressione, compreso l'accesso alle informazioni, e il diritto di riunione pacifica. A partire dal 1º febbraio 2021 le forze militari e le autorità che operano sotto il controllo del Consiglio di amministrazione dello Stato hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo civili e manifestanti disarmati, limitando la libertà di riunione e di espressione, anche tramite restrizioni all'accesso a Internet, e attraverso arresti e detenzioni arbitrari di leader dell'opposizione e di oppositori del colpo di Stato.	22.3.2021



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			In qualità di vicepresidente del suddetto Consiglio, il vicecomandante in capo Soe Win è direttamente responsabile di tali decisioni repressive e di gravi violazioni dei diritti umani. Nel 2018 le Nazioni Unite e organizzazioni internazionali della società civile hanno riferito di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate negli Stati del Kachin, del Rakhine e dello Shan contro la popolazione Rohingya da parte di forze militari e di polizia a partire dal 2011, concludendo che molte di tali violazioni rientrano tra i reati più gravi ai sensi del diritto internazionale. In qualità di vicecomandante in capo del Tatmadaw dal 2011, Soe Win è responsabile di tali gravi violazioni e abusi commessi contro la popolazione Rohingya.	
20.	Mya Tun Oo	Data di nascita: 4 o 5 maggio 1961 Cittadinanza: birmana Genere: maschio	Il generale Mya Tun Oo è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). È stato nominato ministro della Difesa il 1º febbraio 2021 ed è membro del Consiglio di amministrazione dello Stato. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. Mya Tun Oo ha partecipato alla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza del 31 gennaio 2022, nel corso della quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2022. In qualità di membro del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza e del Consiglio di amministrazione dello Stato, il generale Mya Tun Oo è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il suddetto Consiglio ha inoltre adottato decisioni che limitano il diritto alla libertà di espressione, compreso l'accesso alle informazioni, e il diritto di riunione pacifica. A partire dal 1º febbraio 2021 le forze militari e le autorità che operano sotto il controllo del Consiglio di amministrazione dello Stato hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo civili e manifestanti disarmati, limitando la libertà di riunione e di espressione, anche tramite restrizioni all'accesso a Internet, e attraverso arresti e detenzioni arbitrari di leader dell'opposizione e di oppositori del colpo di Stato. In qualità di membro del suddetto Consiglio, il generale Mya Tun Oo è direttamente responsabile di tali decisioni repressive e di gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, in qualità di ministro della Difesa, Mya Tun Oo è responsabile degli attacchi perpetrati dalle forze militari nello Stato del Kayah il 25 dicembre 2021, che hanno provocato la morte di oltre 30 persone, tra cui bambini e personale umanitario, e di uccisioni di massa e torture ai danni di civili in tutto il Myanmar. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania.	22.3.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Nel 2018 le Nazioni Unite e organizzazioni internazionali della società civile hanno riferito di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate negli Stati del Kachin, del Rakhine e dello Shan contro la popolazione Rohingya da parte di forze militari e di polizia a partire dal 2011, concludendo che molte di tali violazioni rientrano tra i reati più gravi ai sensi del diritto internazionale. Mya Tun Oo è stato capo di Stato maggiore aggiunto delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), la terza carica più elevata nel Tatmadaw, dall'agosto 2016 fino alla sua nomina a ministro della Difesa. In tale carica, ha supervisionato le operazioni militari condotte nello Stato del Rakhine e ha coordinato le varie forze armate, tra cui l'esercito, la marina militare e l'aeronautica, nonché l'uso dell'artiglieria. È pertanto responsabile di gravi violazioni e abusi commessi contro la popolazione Rohingya.	
23.	Maung Maung Kyaw	Data di nascita: 23 luglio 1964 Cittadinanza: birmana Genere: maschio	Il generale Maung Maung Kyaw è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e del Consiglio di amministrazione dello Stato. In precedenza è stato comandante in capo dell'aeronautica del Myanmar tra il 2018 e il gennaio 2022. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. In qualità di membro del Consiglio di amministrazione dello Stato, il generale Maung Maung Kyaw è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di avere compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il suddetto Consiglio ha inoltre adottato decisioni che limitano il diritto alla libertà di espressione, compreso l'accesso alle informazioni, e il diritto di riunione pacifica. A partire dal 1º febbraio 2021 le forze militari e le autorità che operano sotto il controllo del Consiglio di amministrazione dello Stato hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo civili e manifestanti disarmati, limitando la libertà di riunione e di espressione, anche tramite restrizioni all'accesso a Internet, e attraverso arresti e detenzioni arbitrari di leader dell'opposizione e di oppositori del colpo di Stato. In qualità di membro del suddetto Consiglio, il generale Maung Maung Kyaw è direttamente responsabile di tali decisioni repressive e di gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, nella sua precedente funzione di capo dell'aeronautica del Myanmar, è stato direttamente responsabile dei bombardamenti nello Stato del Kayah nel dicembre 2021, che hanno colpito la popolazione civile e causato un elevato numero di vittime. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	22.3.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
35.	U Chit Naing (alias Sate Pyin Nyar)	Data di nascita: dicembre 1948; Luogo di nascita: Kyee Nee Village, Chauk Township, regione di Magway, Myanmar/Birmania; Cittadinanza: birmana; Genere: maschio Indirizzo: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (nei pressi di Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar	U Chit Naing è il ministro del governo dell'Unione che guida il ministero dell'Ufficio del governo dell'Unione (2). È stato ministro dell'Informazione dal 2 febbraio 2021 al 1º agosto 2021. È stato nominato dal presidente del Consiglio di amministrazione dello Stato che dal 2 febbraio 2021 ha assunto i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato. In qualità di ministro dell'Informazione, era responsabile dei media pubblici (le emittenti MWD e MRTV, i quotidiani Myanmar Alin, Kyemon e Global New Light of Myanmar nonché le agenzie Myanmar News Agency (MNA) e Myanmar Digital News) e pertanto della diffusione e pubblicazione delle notizie ufficiali. Durante il suo mandato di ministro dell'Informazione, vi è stata ampia pubblicazione di articoli pro-militari nei giornali ed è quindi responsabile di diffondere la propaganda della giunta e la disinformazione attraverso media statali che non divulgano notizie accurate. È direttamente responsabile delle decisioni che hanno portato alla repressione dei mezzi di informazione in Myanmar, tra cui direttive che intimavano ai media indipendenti di non usare i termini "colpo di Stato", "regime militare" e "giunta", e che hanno portato alla messa al bando di cinque organi di stampa locali nel paese. Nella sua precedente e attuale funzione di membro del governo, le sue azioni, politiche e attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania.	19.4.2021
36.	Soe Htut	Data di nascita: 29 marzo 1960; Luogo di nascita: Mandalay, Myanmar/Birmania; Cittadinanza: birmana; Genere: maschio	Il tenente generale Soe Htut è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). È inoltre membro del Consiglio di amministrazione dello Stato guidato dal comandante in capo Min Aung Hlaing. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. Soe Htut è stato nominato ministro dell'Interno il 1º febbraio 2021. Soe Htut ha partecipato alla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza del 31 gennaio 2022, nel corso della quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2022. A motivo di tale decisione e per il fatto di essere membro del Consiglio di amministrazione dello Stato, le sue politiche e attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania.	21.6.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Il ministro dell'Interno è responsabile delle forze di polizia del Myanmar, dei vigili del fuoco e dell'amministrazione penitenziaria. Le funzioni del ministero dell'Interno comprendono la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico. In tale carica, il tenente generale Soe Htut è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia del Myanmar sin dal colpo di Stato militare del 1º febbraio 2021, tra cui uccisioni di civili e manifestanti disarmati, violazioni della libertà di associazione e di riunione pacifica, detenzioni e arresti arbitrari di leader dell'opposizione e di manifestanti pacifici e violazioni della libertà di espressione. Inoltre, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione dello Stato, il tenente generale Soe Htut è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di avere compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. È inoltre direttamente responsabile delle decisioni repressive assunte dal Consiglio di amministrazione dello Stato, compresa la legislazione che viola i diritti umani e limita le libertà dei cittadini del Myanmar, nonché delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza del Myanmar.	
37.	Tun Tun Naung (alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)	Data di nascita: 30 aprile 1963 Cittadinanza: birmana; Genere: maschio	Il tenente generale Tun Tun Naung è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) ed è stato in precedenza comandante. È il ministro degli Affari frontalieri e membro del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Nel 2013 Tun Tun Naung è stato il comandante del Comando Nord incaricato della supervisione del conflitto dell'esercito birmano con l'Esercito per l'indipendenza Kachin. In tale conflitto, le truppe del Myanmar sotto il comando di Tun Tun Naung hanno commesso gravi abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario. Nel 2017 Tun Tun Naung è stato comandante del "1° Ufficio Operazioni speciali". Sotto il suo comando, le truppe hanno commesso atrocità e gravi violazioni dei diritti umani nei confronti delle minoranze etniche dello Stato del Rakhine durante le "operazioni di pulizia dei rohingya". Tali operazioni sono iniziate il 25 agosto 2017 e hanno comportato uccisioni arbitrarie, abusi fisici, torture, violenze sessuali e detenzione di rohingya. In veste di comandante nel 2013 e nel 2017, Tun Tun Naung è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse in Myanmar/Birmania. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Nel corso di tali eventi, il 1º febbraio 2021 Tun Tun Naung ha accettato la nomina a ministro degli Affari frontalieri nel governo dell'Unione e, di conseguenza, un	21.6.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			seggio in seno al Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Tun Tun Naung ha partecipato alla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza del 31 gennaio 2022, nel corso della quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2022. A motivo di tale decisione e in qualità di membro del governo dell'Unione e di ministro degli Affari frontalieri, Tun Tun Naung è responsabile di attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar nonché di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del paese.	
38.	Win Shein (alias U Win Shein)	Data di nascita: 31 luglio 1957; Luogo di nascita: Mandalay, Myanmar; Cittadinanza: birmana; Genere: maschio; Numero di passaporto: DM001478 (Myanmar/Birmania) rilasciato il 10 settembre 2012, scade il 9 settembre 2022; Documento d'identità nazionale n.: 12DAGANA011336	Win Shein è ministro della Pianificazione e delle finanze del governo dell'Unione, nominato dal comandante in capo Min Aung Hlaing il 1º febbraio 2021. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato a Min Aung Hlaing. Accettando la sua nomina a ministro della Pianificazione e delle finanze del governo dell'Unione e in ragione del suo importante ruolo nelle politiche economiche del regime, Win Shein è responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania.	21.6.2021»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/663 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda il volume del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ([2]) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche.

(2) A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione, l'Unione e il Regno Unito hanno notificato agli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che i loro attuali livelli di accesso al mercato saranno preservati suddividendo i contingenti tariffari dell'Unione tra l'Unione e il Regno Unito. La metodologia usata per tale suddivisione, come anche i volumi dell'UE a 27, sono definiti nel regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(3) Tuttavia, i contingenti tariffari dell'Unione che non sono inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione non avrebbero dovuto essere suddivisi.

(4) Ciononostante, il contingente tariffario d'importazione di 1 000 tonnellate, aperto in base al regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio ([4]) ed espresso in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, che non fa parte dell'elenco dell'OMC riferito all'Unione è stato erroneamente suddiviso dal regolamento (UE) 2019/216. Il suo volume è stato quindi erroneamente ridotto a decorrere dal 1º gennaio 2021.

(5) Il regolamento (UE) 2022/111 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) ha modificato l'allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216 sopprimendo dall'elenco dei contingenti suddivisi la riga relativa al contingente tariffario per carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate originarie del Paraguay.

(6) È necessario ripristinare il quantitativo originario del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay con numero d'ordine 09.4455 nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).
([3]) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell'8.2.2019, pag. 1).
([4]) Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 13).
([5]) Regolamento (UE) 2022/111 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 per quanto riguarda il contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 1).

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

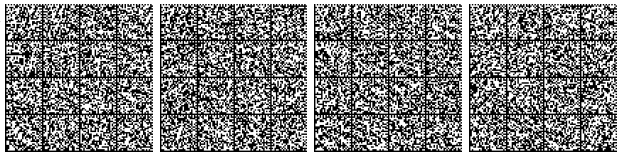
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, la riga «Quantitativo in chilogrammi» della tabella relativa al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4455 è sostituita dalla seguente:

«**Quantitativo in chilogrammi**	1 000 000 kg di carni disossate»

22CE1228

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/664 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1. **CONTESTO**

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione ([3]), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito una misura di salvaguardia provvisoria su determinati prodotti di acciaio («la misura provvisoria»).

(2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione ([4]) e in applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato economico («APE») tra la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC») e l'Unione europea ([5]), la Commissione ha escluso tali paesi dall'applicazione della misura di salvaguardia.

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ([6]) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («"la misura di salvaguardia definitiva»), che consiste in contingenti tariffari, fissati a livelli tali da preservare i flussi commerciali tradizionali per ciascuna categoria di prodotti, per determinati prodotti di acciaio («il prodotto in esame») comprendenti 26 categorie di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari.

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione ([7]), la Commissione ha prorogato la durata della misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024.

(5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione ([8]), la Commissione ha adeguato la distribuzione dei volumi dei contingenti per determinate categorie di prodotti a seguito di un divieto di importazione riguardante i prodotti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia.

([1]) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

([2]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 17).

([5]) GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27) («il regolamento di salvaguardia definitivo»).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 181).



(6) Alcuni paesi con i quali l'Unione ha firmato un accordo di partenariato economico («alcuni paesi aderenti all'APE») ([9]) sono stati esclusi dall'applicazione della misura definitiva e delle successive modifiche di quest'ultima, compresa la proroga. L'esclusione di alcuni paesi aderenti all'APE dalla misura di salvaguardia definitiva era giustificata dalle disposizioni dell'articolo 33 dell'APE. Tuttavia, l'esclusione prevista dall'APE era limitata nel tempo ed è ormai scaduta per alcuni paesi aderenti all'APE. Di conseguenza, e al fine di rispettare la clausola della nazione più favorita («MFN») ai sensi delle norme dell'OMC, alcuni paesi aderenti all'APE ([10]) dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della misura di salvaguardia ([11]).

2. ANALISI

2.1. Incremento delle importazioni

(7) L'incremento delle importazioni constatato dalla Commissione nel regolamento di salvaguardia definitivo ([12]) non contemplava i dati relativi alle importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE, in applicazione del principio del parallelismo ([13]), in base al quale, ai fini dell'analisi dell'eventuale incremento delle importazioni, l'autorità incaricata dell'inchiesta non può considerare le importazioni provenienti dai paesi esclusi dall'applicazione della misura.

(8) Poiché le importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE non possono più beneficiare dell'esclusione prevista dall'APE, la Commissione deve riesaminare la risultanza iniziale riguardante un incremento delle importazioni integrando i dati relativi alle importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE.

(9) L'andamento delle importazioni nel periodo in esame di cui al regolamento di salvaguardia definitivo, aggiornato con l'inclusione dei volumi delle importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE, è illustrato nelle tabelle seguenti: la tabella 1 per quanto riguarda il prodotto in esame; e la tabella 2 per ciascuna famiglia di prodotti, come analisi supplementare.

Tabella 1

Volume delle importazioni (dopo l'inclusione di alcuni paesi aderenti all'APE) e quota di mercato

	2013	2014	2015	2016	2017	Periodo più recente
Importazioni (in migliaia di tonnellate)	18 454	22 012	26 693	29 283	30 271	31 476
indice 2013=100	*100*	*119*	*145*	*159*	*164*	*171*
Quota di mercato	12,78 %	14,48 %	16,97 %	17,97 %	18,19 %	18,88 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario 2018 sull'industria dell'Unione.

(10) Nel periodo in esame le importazioni sono aumentate tanto in termini assoluti (71 %), quanto in termini relativi, con quote di mercato in crescita dal 12,78 % al 18,88 %, dal 2013 al periodo più recente.

Tabella 2

Volume delle importazioni (dopo l'inclusione di alcuni paesi aderenti all'APE) e quota di mercato, per famiglia di prodotti

	2013	2014	2015	2016	2017	Periodo più recente
Prodotti piatti						
Importazioni (in migliaia di tonnellate)	12 405	14 301	18 509	20 405	20 457	20 342

([9]) Botswana, Camerun, Eswatini, Figi, Ghana, Costa d'Avorio, Lesotho, Namibia e Sud Africa.
([10]) Alcuni paesi aderenti all'APE sono paesi in via di sviluppo e membri dell'OMC; pertanto, in linea con le norme dell'UE e dell'OMC, possono beneficiare delle esclusioni previste per i "paesi in via di sviluppo", qualora siano soddisfatte le debite condizioni.
([11]) A eccezione del Mozambico, in cui l'APE è stato applicato in via provvisoria dal 4 febbraio 2018. Pertanto l'esenzione prevista dall'APE rimane in vigore.
([12]) Cfr. considerando da 27 a 47 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione.
([13]) Relazione dell'organo di appello, *Argentina — Safeguard Measures on Imports of Footwear* (WT/DS121/AB/R), 14 dicembre 1999, punto 113.

indice 2013=100	*100*	*115*	*149*	*165*	*165*	*164*
Quota di mercato	14,28 %	15,88 %	19,50 %	20,80 %	21,03 %	21,01 %
Prodotti lunghi						
Importazioni (in migliaia di tonnellate)	4 039	5 308	6 042	6 560	6 474	7 913
indice 2013=100	*100*	*131*	*150*	*162*	*160*	*196*
Quota di mercato	8,67 %	10,69 %	11,82 %	12,42 %	11,82 %	14,02 %
Tubi						
Importazioni (in migliaia di tonnellate)	2 010	2 403	2 142	2 317	3 339	3 221
indice 2013=100	*100*	*120*	*107*	*115*	*166*	*160*
Quota di mercato	20,47 %	20,85 %	19,96 %	20,15 %	25,35 %	25,75 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario 2018 sull'industria dell'Unione.

(11) Le importazioni di tutte e tre le famiglie di prodotti (prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi) hanno registrato incrementi in termini assoluti rispettivamente del 64 %, del 96 % e del 60 % dal 2013 al periodo più recente. Nel medesimo periodo le importazioni sono aumentate anche in termini relativi, con quote di mercato in crescita rispettivamente dal 14,28 % al 21,01 %, dall'8,67 % al 14,02 % e dal 20,47 % al 25,75 %.

(12) La Commissione ha pertanto confermato, dopo aver incluso le importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE, che le importazioni del prodotto in esame sono aumentate, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, nel periodo in esame. Difatti tale incremento delle importazioni è persino superiore a quello constatato dalla Commissione nel regolamento di salvaguardia definitivo. La Commissione ha quindi confermato le risultanze di cui alla misura definitiva, ulteriormente corroborate dall'analisi supplementare effettuata per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, secondo cui si è verificato un incremento delle importazioni del prodotto in esame.

2.2. **Sviluppi imprevisti**

(13) Nei considerando da 48 a 62 del regolamento di salvaguardia definitivo ([14]), la Commissione ha descritto dettagliatamente gli sviluppi imprevisti da essa individuati come origine dell'incremento delle importazioni.

(14) Tali sviluppi imprevisti riguardano un vasto insieme di azioni, sviluppi e misure di varia natura che incidono sul mercato siderurgico su scala mondiale. Le risultanze formulate dalla Commissione a tale riguardo nel regolamento di salvaguardia definitivo non possono pertanto variare in seguito all'inclusione, nell'analisi, di alcuni paesi aderenti all'APE che rappresentano una quota minore nel livello generale della capacità produttiva mondiale di acciaio ([15]).

(15) Le risultanze relative agli sviluppi imprevisti formulate nel regolamento di salvaguardia definitivo sono pertanto confermate.

2.3. **Minaccia di grave pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione**

(16) L'inclusione, nell'analisi, delle importazioni di alcuni paesi aderenti all'APE ha dimostrato in ogni caso che l'incremento delle importazioni era ancora più elevato di quanto sarebbe stato in assenza di tali importazioni. Le risultanze relative a una minaccia di grave pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione formulate nel regolamento di salvaguardia definitivo restano pertanto valide.

([14]) Si vedano anche le risultanze di cui ai considerando da 30 a 36 della misura provvisoria.

([15]) Si veda, ad esempio: *OECD: Latest Developments in Steelmaking Capacity, 2021* (tabella 6), consultabile all'indirizzo: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf

2.4. **Conclusione**

(17) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato che, dopo aver incluso nell'analisi le importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE, restano valide le risultanze iniziali relative all'incremento delle importazioni, agli sviluppi imprevisti, alla minaccia di grave pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione.

3. **AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO SOGGETTI A MISURE**

(18) La Commissione ha calcolato se, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC, le importazioni da un qualsiasi paese aderente all'APE superassero la soglia applicabile per ciascuna categoria di prodotti. La Commissione ha basato il proprio calcolo sui dati relativi alla serie di dati sulle importazioni dell'anno 2019 al fine di garantire la coerenza con il metodo utilizzato per la misura attualmente in vigore.

(19) Le modifiche riguardanti le esclusioni dei paesi in via di sviluppo sono le seguenti:

— il Sud Africa è stato incluso nella misura per quanto riguarda le categorie di prodotti 8, 9 e 10.

4. **LIVELLO E ASSEGNAZIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI**

(20) Con l'inclusione delle importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE soggetti alla misura, il livello dei contingenti tariffari per ciascuna categoria di prodotti e l'assegnazione dei contingenti tariffari (se del caso) devono essere rivisti in linea con il principio del parallelismo, in modo che i volumi dei contingenti disponibili corrispondano ai volumi storici delle importazioni ([16]) dai paesi soggetti alla misura.

(21) La Commissione ha seguito la stessa metodologia utilizzata nel regolamento di salvaguardia definitivo ai fini del calcolo e dell'assegnazione dei contingenti, aggiornando solo i dati risultanti dall'inclusione delle importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE.

(22) Lo scenario di riferimento per il calcolo del volume dei contingenti tariffari si è basato sul periodo di riferimento (vale a dire le importazioni medie nel periodo 2015-2017). La Commissione ha pertanto ricalcolato il volume medio delle importazioni nel periodo di riferimento ([17]), per categoria di prodotto, includendo, ove opportuno, le importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE ([18]).

(23) La Commissione ha ricalcolato il volume dei contingenti tariffari aggiungendo al volume medio delle importazioni nel periodo di riferimento i successivi incrementi dei contingenti verificatisi dopo l'istituzione della misura di salvaguardia definitiva ([19]). La Commissione ha tenuto conto anche delle modifiche dei contingenti introdotte dal regolamento (UE) 2022/434.

(24) Per i periodi successivi al 1º luglio 2022, la Commissione ha aggiunto, se del caso, i volumi dei contingenti corrispondenti alle importazioni da alcuni paesi aderenti all'APE.

(25) Per il trimestre in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento (aprile-giugno 2022), la Commissione ha ricalcolato proporzionalmente la quantità dei contingenti che sarà aggiunta, se del caso, ai volumi dei contingenti inizialmente disponibili nel trimestre in corso ([20]) a partire dalla data di applicazione del presente regolamento (1º maggio 2022) e fino al 30 giugno 2022, data in cui si concluderà l'attuale periodo di salvaguardia ([21]).

([16]) Tenendo conto della liberalizzazione e di altre eventuali modifiche dei contingenti che possono essere occorse.
([17]) Cfr. considerando 146 del regolamento di salvaguardia definitivo.
([18]) La Commissione ha aggiornato solo i volumi delle categorie per le quali sono state registrate importazioni dai paesi SADC nel periodo di riferimento. Se nel periodo di riferimento non vi sono state importazioni da questi paesi per una determinata categoria, i volumi dei contingenti tariffari per tale categoria rimangono invariati.
([19]) Il livello dei contingenti è stato innalzato del 5 % al momento dell'entrata in vigore della misura di salvaguardia definitiva e successivamente del 3 % ogni 1º luglio, in seguito alla progressiva liberalizzazione.
([20]) I volumi dei contingenti inizialmente disponibili in tale trimestre sono stati definiti da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione.
([21]) L'attuale periodo di salvaguardia si riferisce all'intervallo tra il 1º luglio 2021 e il 30 giugno 2022.

(26) Per quanto riguarda l'assegnazione dei contingenti, e al fine di determinare se un qualsiasi paese APE rispondesse ai criteri per beneficiare di un contingente specifico per paese ([22]), la Commissione ha valutato se il livello delle importazioni da ciascuno di questi paesi ([23]) fosse pari ad almeno il 5 % delle importazioni totali nel periodo di riferimento (per ciascuna categoria di prodotti).

(27) Come spiegato al considerando(20), solo il Sud Africa supera le soglie di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e pertanto non beneficia dell'esenzione per i paesi in via di sviluppo. La Commissione ha quindi valutato la situazione del Sud Africa rispetto alle tre categorie di prodotti per le quali è soggetto alla misura. Ne consegue quanto esposto in appresso.

(28) La categoria 8 è gestita a livello globale. Pertanto, il Sud Africa farà parte del contingente globale. La quota proporzionale dei volumi storici delle importazioni da tale paese sarà aggiunta ai volumi dei contingenti globali di questa categoria. Per le categorie 9 e 10, il Sud Africa riceverà contingenti specifici per paese in linea con i volumi storici delle importazioni da tale paese.

(29) I volumi dei contingenti tariffari di cui all'allegato per il periodo a decorrere dal 1º luglio 2022 saranno aggiornati con un regolamento di esecuzione da pubblicare una volta terminata l'inchiesta di riesame del funzionamento, avviata il 17 dicembre 2021 e attualmente in corso. Il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1º maggio 2022 al fine di dare un preavviso sufficiente a tutti gli operatori economici.

(30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:

1) nell'allegato III, il punto III.2 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento;
3) l'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: «Anche il Mozambico non è soggetto alle misure di cui all'articolo 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([22]) Cfr. considerando 147 del regolamento di salvaguardia definitivo.
([23]) Laddove non erano al di sotto della soglia di esclusione dei paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478.

ALLEGATO I

«III.2 – **Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive**

Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3A	3B	4A	4B	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25A	25B	26	27	28
Brasile		X	X																					X					
Cina				X		X		X		X		X	X			X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
India	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X					X		X	X			X		
Indonesia									X	X	X													X					
Malaysia											X													X					
Messico																								X					
Moldova														X			X							X					
Macedonia del Nord							X		X				X								X	X		X					
Sud Africa										X	X	X												X					
Thailandia											X													X					
Tunisia					X																			X					
Turchia	X	X			X	X	X	X			X		X	X			X	X		X	X	X		X		X	X	X	X
Ucraina		X							X					X	X		X	X			X	X	X	X				X	X
Emirati arabi uniti																		X	X		X			X					
Vietnam		X					X				X													X					
Tutti gli altri paesi in via di sviluppo																								X»					

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

IV.1 – Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto	Categoria di prodotti	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Dall'1.7.2021 al 30.9.2021	Dall'1.10.2021 al 31.12.2021	Dall'1.1.2022 al 31.3.2022	Dall'1.4.2022 al 30.6.2022	Dall'1.7.2022 al 30.9.2022	Dall'1.10.2022 al 31.12.2022	Dall'1.1.2023 al 31.3.2023	Dall'1.4.2023 al 30.6.2023	Dall'1.7.2023 al 30.9.2023	Dall'1.10.2023 al 31.12.2023	Dall'1.1.2024 al 31.3.2024	Dall'1.4.2024 al 30.6.2024		
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)					
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99	Federazione russa	416 848,18	416 848,18	407 786,27	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8966
			Turchia	330 387,67	330 387,67	323 205,33	430 246,90	448 024,13	448 024,13	438 284,48	443 154,30	461 464,85	461 464,85	451 433,01	456 448,93	25 %	09.8967
			India	169 717,08	169 717,08	166 027,58	273 178,15	284 465,51	284 465,51	278 281,48	281 373,50	292 999,48	292 999,48	286 629,92	289 814,70	25 %	09.8968
			Corea (Repubblica di)	135 867,52	135 867,52	132 913,87	170 592,15	177 640,79	177 640,79	173 779,03	175 709,91	182 970,01	182 970,01	178 992,40	180 981,21	25 %	09.8969
			Regno Unito	120 514,16	120 514,16	117 894,29	142 706,31	148 602,75	148 602,75	145 372,25	146 987,50	153 060,83	153 060,83	149 733,42	151 397,12	25 %	09.8976
			Serbia	119 634,36	119 634,36	117 033,62	151 443,06	157 700,49	157 700,49	154 272,22	155 986,36	162 431,51	162 431,51	158 900,39	160 665,95	25 %	09.8970
			Altri paesi	1 020 975,90	1 020 975,90	998 780,77	1 120 627,94	1 166 931,42	1 166 931,42	1 141 563,34	1 154 247,38	1 201 939,35	1 201 939,35	1 175 810,26	1 188 874,80	25 %	(1)
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00	India	150 937,31	150 937,31	147 656,06	149 296,69	155 465,43	155 465,43	152 085,74	153 775,59	160 129,39	160 129,39	156 648,32	158 388,85	25 %	09.8801
			Corea (Repubblica di)	87 540,62	87 540,62	85 637,56	86 589,09	90 166,83	90 166,83	88 206,69	89 186,76	92 871,84	92 871,84	90 852,89	91 862,36	25 %	09.8802
			Regno Unito	80 906,72	80 906,72	79 147,88	80 027,30	83 333,92	83 333,92	81 522,32	82 428,12	85 833,94	85 833,94	83 967,99	84 900,96	25 %	09.8977
			Ucraina	67 209,91	67 209,91	65 748,82	66 479,37	69 226,21	69 226,21	67 721,29	68 473,75	71 302,99	71 302,99	69 752,93	70 527,96	25 %	09.8803
			Brasile	43 002,88	43 002,88	42 068,04	42 535,46	44 292,97	44 292,97	43 330,08	43 811,52	45 621,76	45 621,76	44 629,98	45 125,87	25 %	09.8804
			Serbia	38 107,42	38 107,42	37 279,00	37 693,21	39 250,64	39 250,64	38 397,37	38 824,00	40 428,16	40 428,16	39 549,29	39 988,72	25 %	09.8805
			Altri paesi	265 739,79	265 739,79	259 962,84	263 318,03	274 436,99	274 436,99	268 470,97	271 453,98	282 668,06	282 668,06	276 531,20	279 595,58	25 %	(2)

3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10	Federazione russa	350,64	350,64	343,02	Non pertinente	527,47	Non pertinente	516,00	Non pertinente	521,74	Non pertinente	543,29	Non pertinente	537,39	25 %	09,8808
			Regno Unito	300,46	300,46	293,93	506,54	527,47	158,18	154,75	156,46	162,93	162,93	159,39	531,48	161,16	25 %	09,8978
			Iran (Repubblica islamica dell')	153,51	153,51	150,17	151,91	158,18	242,25	236,98	239,62	249,52	249,52	244,09	162,93	246,81	25 %	09,8809
			Corea (Repubblica di)	124,95	124,95	122,24	232,64	242,25	809,79	792,18	800,98	834,08	834,08	815,95	249,52	825,01	25 %	09,8806
			Altri paesi	757,52	757,52	741,05	777,65	809,79	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	834,08	Non pertinente	25 %	(*)
3.B		7225 19 90, 7226 19 80	Federazione russa	35 467,36	35 467,36	34 696,33	Non pertinente	23 064,94	33 534,63	32 805,62	33 170,12	34 540,67	34 540,67	33 789,78	36 841,15	34 165,23	25 %	09,8811
			Corea (Repubblica di)	21 197,70	21 197,70	20 736,88	32 204,00	33 534,63	29 490,97	28 849,86	29 170,42	30 375,70	30 375,70	29 715,36	34 540,67	30 045,53	25 %	09,8812
			Cina	16 317,74	16 317,74	15 963,01	28 320,79	29 490,97	23 064,94	22 563,53	22 814,23	23 756,89	23 756,89	23 240,43	33 789,78	23 498,66	25 %	09,8813
			Taiwan	12 242,39	12 242,39	11 976,25	22 149,74	23 064,94	8 225,11	8 046,30	8 135,71	8 471,86	8 471,86	8 287,69	34 540,67	8 379,78	25 %	09,8814
			Altri paesi	6 343,40	6 343,40	6 205,50	7 898,74	8 225,11	35 768,11	34 990,54	35 379,32	36 841,15	36 841,15	36 040,26	8 471,86	36 440,70	25 %	(*)
4.A	Fogli rivestiti di metallo	Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 40, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 11, 7226 99 70 91, 7226 99 70 94	Corea (Repubblica di)	34 726,32	34 726,32	33 971,40	34 348,86	35 768,11	51 127,51	50 016,05	50 571,78	52 661,34	52 661,34	51 516,53	36 040,26	52 088,93	25 %	09,8816
			India	49 638,36	49 638,36	48 559,27	49 098,82	51 127,51	33 701,15	32 968,52	33 334,83	34 712,19	34 712,19	33 957,57	51 516,53	34 334,88	25 %	09,8817
			Regno Unito	32 719,56	32 719,56	32 008,27	32 363,92	33 701,15	453 341,17	443 485,93	448 413,55	466 939,93	466 939,93	456 794,90	33 957,57	461 864,50	25 %	09,8979
			Altri paesi	439 629,02	439 629,02	430 071,87	435 187,30	453 341,17	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	466 939,93	Non pertinente	25 %	(*)

4.B		Codici CN: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10 Codici TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96	Cina	118 662,79	118 662,79	116 083,16	117 372,98	122 222,67	122 222,67	119 565,66	120 894,17	125 889,35	125 889,35	123 152,63	124 520,99	25 %	09.8821
			Corea (Repubblica di)	154 003,68	154 003,68	150 655,77	152 329,73	158 623,79	158 623,79	155 175,45	156 899,62	163 382,50	163 382,50	159 830,71	161 606,61	25 %	09.8822
			India	70 874,00	70 874,00	69 333,27	70 103,64	73 000,22	73 000,22	71 413,26	72 206,74	75 190,23	75 190,23	73 555,66	74 372,95	25 %	09.8823
			Regno Unito	32 719,56	32 719,56	32 008,27	32 363,92	33 701,15	33 701,15	32 968,52	33 334,83	34 712,19	34 712,19	33 957,57	34 334,88	25 %	09.8980
			Altri paesi	99 301,05	99 301,05	97 142,33	98 535,77	102 767,99	102 767,99	100 533,90	101 650,95	105 849,65	105 849,65	103 554,03	104 699,12	25 %	(*)
5	Fogli a rivesti-mento organico	7210 70 80, 7212 40 80	India	72 733,52	72 733,52	71 152,36	71 942,94	74 915,53	74 915,53	73 286,93	74 101,23	77 162,99	77 162,99	75 485,54	76 324,26	25 %	09.8826
			Corea (Repubblica di)	65 734,04	65 734,04	64 305,04	65 019,54	67 706,06	67 706,06	66 234,19	66 970,13	69 737,25	69 737,25	68 221,22	68 979,23	25 %	09.8827
			Regno Unito	32 273,02	32 273,02	31 571,43	31 922,23	33 241,21	33 241,21	32 518,58	32 879,90	34 238,45	34 238,45	33 494,13	33 866,29	25 %	09.8981
			Taiwan	21 067,46	21 067,46	20 609,47	20 838,47	21 699,48	21 699,48	21 227,76	21 463,62	22 350,47	22 350,47	21 864,59	22 107,53	25 %	09.8828
			Turchia	14 544,98	14 544,98	14 228,79	14 386,89	14 981,33	14 981,33	14 655,65	14 818,49	15 430,77	15 430,77	15 095,32	15 263,05	25 %	09.8829
			Altri paesi	39 845,48	39 845,48	38 979,27	39 412,50	41 041,04	41 041,04	40 148,84	40 594,94	42 272,27	42 272,27	41 353,31	41 812,79	25 %	(*)
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20	Cina	102 651,92	102 651,92	100 420,36	101 536,14	105 731,48	105 731,48	103 432,97	104 582,22	108 903,42	108 903,42	106 535,96	107 719,69	25 %	09.8831
			Regno Unito	37 442,67	37 442,67	36 628,69	37 035,68	38 565,95	38 565,95	37 727,56	38 146,75	39 722,92	39 722,92	38 859,38	39 291,15	25 %	09.8982
			Serbia	20 605,18	20 605,18	20 157,24	20 381,21	21 223,33	21 223,33	20 761,95	20 992,64	21 860,03	21 860,03	21 384,81	21 622,42	25 %	09.8832
			Corea (Repubblica di)	14 904,85	14 904,85	14 580,83	14 742,84	15 352,00	15 352,00	15 018,26	15 185,13	15 812,56	15 812,56	15 468,81	15 640,68	25 %	09.8833
			Taiwan	12 392,30	12 392,30	12 122,90	12 257,60	12 764,07	12 764,07	12 486,59	12 625,33	13 146,99	13 146,99	12 861,18	13 004,09	25 %	09.8834
			Altri paesi	34 348,50	34 348,50	33 601,80	33 975,69	35 379,80	35 379,80	34 610,67	34 995,23	36 441,19	36 441,19	35 649,00	36 045,09	25 %	(*)

7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00	Ucraina	220 959,54	220 959,54	216 156,07	256 810,19	267 421,24	267 421,24	261 607,74	264 514,49	275 443,88	275 443,88	269 455,97	272 449,93	25 %	09.8836
			Corea (Repubblica di)	90 484,11	90 484,11	88 517,06	96 106,51	100 077,50	100 077,50	97 901,90	98 989,70	103 079,83	103 079,83	100 838,96	101 959,39	25 %	09.8837
			Federazione russa	76 413,23	76 413,23	74 752,08	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8838
			India	50 218,77	50 218,77	49 127,06	60 949,84	63 468,21	63 468,21	62 088,47	62 778,34	65 372,26	65 372,26	63 951,12	64 661,69	25 %	09.8839
			Regno Unito	50 201,69	50 201,69	49 110,35	53 246,19	55 446,25	55 446,25	54 240,90	54 843,58	57 109,64	57 109,64	55 868,13	56 488,88	25 %	09.8983
			Altri paesi	304 534,67	304 534,67	297 914,36	317 122,78	330 246,89	330 246,89	323 067,60	326 657,25	340 154,11	340 154,11	332 760,17	336 456,78	25 %	(9)
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00	Altri paesi	95 423,22	95 423,22	93 348,80	98 429,19	104 566,77	104 566,77	102 293,58	103 430,17	107 686,09	107 686,09	105 415,22	106 515,59	25 %	(10)
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	Corea (Repubblica di)	45 936,49	45 936,49	44 937,87	45 437,18	47 314,59	47 314,59	46 286,01	46 800,30	48 734,02	48 734,02	47 674,59	48 204,31	25 %	09.8846
			Taiwan	42 598,45	42 598,45	41 672,39	42 135,42	43 876,40	43 876,40	42 922,57	43 399,48	45 192,69	45 192,69	44 210,24	44 701,47	25 %	09.8847
			India	28 471,37	28 471,37	27 852,43	28 161,90	29 325,51	29 325,51	28 688,00	29 006,76	30 205,28	30 205,28	29 548,64	29 876,96	25 %	09.8848
			Sud Africa	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	16 426,70	25 517,94	25 517,94	24 963,20	25 240,57	26 211,66	26 211,66	25 926,75	25 926,75		09.8853
			Stati Uniti	23 164,35	23 164,35	22 660,78	22 912,56	23 859,28	23 859,28	23 340,60	23 599,94	24 575,06	24 575,06	24 040,82	24 307,94	25 %	09.8849
			Turchia	19 275,63	19 275,63	18 856,60	19 066,12	19 853,90	19 853,90	19 422,30	19 638,10	20 449,52	20 449,52	20 004,97	20 227,24	25 %	09.8850
			Malaysia	12 211,97	12 211,97	11 946,49	12 079,23	12 578,33	12 578,33	12 304,89	12 441,61	12 955,68	12 955,68	12 674,04	12 814,86	25 %	09.8851
			Altri paesi	48 986,92	48 986,92	47 921,98	48 454,45	50 456,53	50 456,53	49 359,64	49 908,08	51 970,22	51 970,22	50 840,43	51 405,33	25 %	(11)
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90	Cina	4 549,32	4 549,32	4 450,42	4 499,87	4 685,80	4 685,80	4 583,94	4 634,87	4 826,38	4 826,38	4 721,46	4 773,92	25 %	09.8856
			India	1 929,86	1 929,86	1 887,91	1 908,88	1 987,76	1 987,76	1 944,54	1 966,15	2 047,39	2 047,39	2 002,88	2 025,13	25 %	09.8857
			Sud Africa	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	876,19	1 361,11	1 361,11	1 331,52	1 346,31	1 398,11	1 398,11	1 382,91	1 382,91		09.8859
			Regno Unito	796,12	796,12	778,81	787,46	820,00	820,00	802,17	811,09	844,60	844,60	826,24	835,42	25 %	09.8984
			Taiwan	735,01	735,01	719,03	727,02	757,06	757,06	740,60	748,83	779,77	779,77	762,82	771,29	25 %	09.8858
			Altri paesi	964,37	964,37	943,41	953,89	993,30	993,30	971,71	982,51	1 023,10	1 023,10	1 000,86	1 011,98	25 %	(12)

12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00	Cina	109 081,26	109 081,26	106 709,93	128 399,98	133 705,30	133 705,30	130 798,66	132 251,98	137 716,46	137 716,46	134 722,62	136 219,54	25 %	09.8861
			Regno Unito	91 256,44	91 256,44	89 272,60	107 269,12	111 701,34	111 701,34	109 273,05	110 487,19	115 052,38	115 052,38	112 551,24	113 801,81	25 %	09.8985
			Turchia	65 582,60	65 582,60	64 156,89	97 010,41	101 018,76	101 018,76	98 822,70	99 920,73	104 049,32	104 049,32	101 787,38	102 918,35	25 %	09.8862
			Federazione russa	60 883,89	60 883,89	59 560,32	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8863
			Svizzera	48 810,77	48 810,77	47 749,66	62 348,55	64 924,71	64 924,71	63 513,31	64 219,01	66 872,46	66 872,46	65 418,71	66 145,58	25 %	09.8864
			Bielorussia	39 066,48	39 066,48	38 217,21	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8865
			Altri paesi	49 635,42	49 635,42	48 556,39	64 249,10	66 907,49	66 907,49	65 452,98	66 180,24	68 914,69	68 914,69	67 416,67	68 165,61	25 %	(13)
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10	Turchia	61 938,03	61 938,03	60 591,55	86 412,84	89 983,30	89 983,30	88 027,14	89 005,22	92 682,80	92 682,80	90 667,96	91 675,38	25 %	09.8866
			Federazione russa	59 963,19	59 963,19	58 659,65	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8867
			Ucraina	30 321,98	30 321,98	29 662,81	40 229,55	41 891,78	41 891,78	40 981,09	41 436,43	43 148,53	43 148,53	42 210,52	42 679,53	25 %	09.8868
			Bosnia-Erzegovina	26 553,72	26 553,72	25 976,46	31 087,11	32 371,59	32 371,59	31 667,86	32 019,72	33 342,74	33 342,74	32 617,89	32 980,31	25 %	09.8869
			Moldova (Repubblica di)	19 083,72	19 083,72	18 668,86	25 981,80	27 055,33	27 055,33	26 467,17	26 761,25	27 866,99	27 866,99	27 261,19	27 564,09	25 %	09.8870
			Altri paesi	115 435,69	115 435,69	112 926,22	126 179,66	131 393,24	131 393,24	128 536,86	129 965,05	135 335,03	135 335,03	132 392,97	133 864,00	25 %	(14)
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90	India	29 368,19	29 368,19	28 729,75	29 048,97	30 249,23	30 249,23	29 591,64	29 920,44	31 156,71	31 156,71	30 479,39	30 818,05	25 %	09.8871
			Regno Unito	4 291,80	4 291,80	4 198,50	4 245,15	4 420,56	4 420,56	4 324,46	4 372,51	4 553,17	4 553,17	4 454,19	4 503,68	25 %	09.8986
			Svizzera	4 224,49	4 224,49	4 132,65	4 178,57	4 351,22	4 351,22	4 256,63	4 303,92	4 481,76	4 481,76	4 384,33	4 433,04	25 %	09.8872
			Ucraina	3 262,79	3 262,79	3 191,86	3 227,33	3 360,68	3 360,68	3 287,62	3 324,15	3 461,50	3 461,50	3 386,25	3 423,87	25 %	09.8873
			Altri paesi	4 760,96	4 760,96	4 657,46	4 712,47	4 908,85	4 908,85	4 802,13	4 855,49	5 056,10	5 056,10	4 946,24	5 001,14	25 %	(15)

15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90	India	6 830,52	6 830,52	6 682,03	6 756,28	7 035,44	7 035,44	6 882,49	6 958,96	7 246,50	7 246,50	7 088,97	7 167,73	25 %	09.8876
			Taiwan	4 404,05	4 404,05	4 308,31	4 356,18	4 536,17	4 536,17	4 437,56	4 486,86	4 672,26	4 672,26	4 570,68	4 621,47	25 %	09.8877
			Regno Unito	3 538,16	3 538,16	3 461,24	3 499,70	3 644,30	3 644,30	3 565,08	3 604,69	3 753,63	3 753,63	3 672,03	3 712,83	25 %	09.8987
			Corea (Repubblica di)	2 198,79	2 198,79	2 150,99	2 174,89	2 264,75	2 264,75	2 215,52	2 240,13	2 332,69	2 332,69	2 281,98	2 307,34	25 %	09.8878
			Cina	1 489,17	1 489,17	1 456,80	1 472,98	1 533,84	1 533,84	1 500,50	1 517,17	1 579,86	1 579,86	1 545,52	1 562,69	25 %	09.8879
			Giappone	1 477,87	1 477,87	1 445,74	1 461,81	1 522,21	1 522,21	1 489,12	1 505,66	1 567,87	1 567,87	1 533,79	1 550,83	25 %	09.8880
			Altri paesi	735,02	735,02	719,04	733,05	766,43	766,43	749,76	758,10	789,39	789,39	772,34	780,81	25 %	(16)
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95	Regno Unito	140 152,62	140 152,62	137 105,82	167 756,86	174 688,36	174 688,36	170 890,78	172 789,57	179 929,01	179 929,01	176 017,51	177 973,26	25 %	09.8988
			Ucraina	98 057,92	98 057,92	95 926,23	112 798,35	117 459,03	117 459,03	114 905,57	116 182,30	120 982,80	120 982,80	118 352,74	119 667,77	25 %	09.8881
			Svizzera	95 792,44	95 792,44	93 710,00	123 996,49	129 119,86	129 119,86	126 312,91	127 716,39	132 993,46	132 993,46	130 102,30	131 547,88	25 %	09.8882
			Federazione russa	82 910,07	82 910,07	81 107,67	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8883
			Turchia	80 401,71	80 401,71	78 653,85	107 758,51	112 210,95	112 210,95	109 771,59	110 991,27	115 577,28	115 577,28	113 064,73	114 321,01	25 %	09.8884
			Bielorussia	65 740,76	65 740,76	64 311,61	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8885
			Moldova (Repubblica di)	49 274,74	49 274,74	48 203,55	63 325,02	65 941,53	65 941,53	64 508,02	65 224,77	67 919,77	67 919,77	66 443,26	67 181,51	25 %	09.8886
			Altri paesi	82 000,79	82 000,79	80 218,16	111 148,75	115 741,27	115 741,27	113 225,16	114 483,21	119 213,51	119 213,51	116 621,91	117 917,71	25 %	(17)
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90	Ucraina	28 955,05	28 955,05	28 325,59	28 640,32	29 823,70	29 823,70	29 175,36	29 499,53	30 718,41	30 718,41	30 050,62	30 384,52	25 %	09.8891
			Regno Unito	25 154,41	25 154,41	24 607,58	24 880,99	25 909,04	25 909,04	25 345,80	25 627,42	26 686,32	26 686,32	26 106,18	26 396,25	25 %	09.8989
			Turchia	20 934,69	20 934,69	20 479,59	20 707,14	21 562,73	21 562,73	21 093,97	21 328,35	22 209,61	22 209,61	21 726,79	21 968,20	25 %	09.8892
			Corea (Repubblica di)	4 878,93	4 878,93	4 772,87	4 825,90	5 025,30	5 025,30	4 916,05	4 970,68	5 176,06	5 176,06	5 063,54	5 119,80	25 %	09.8893
			Altri paesi	11 481,79	11 481,79	11 232,18	11 357,01	11 826,28	11 826,28	11 569,19	11 697,73	12 181,07	12 181,07	11 916,26	12 048,66	25 %	(16)
18	Palancole	7301 10 00	Cina	6 477,35	6 477,35	6 336,54	6 406,94	6 671,67	6 671,67	6 526,64	6 599,15	6 871,82	6 871,82	6 722,43	6 797,13	25 %	09.8901
			Emirati arabi uniti	3 205,68	3 205,68	3 135,99	3 170,83	3 301,85	3 301,85	3 230,07	3 265,96	3 400,90	3 400,90	3 326,97	3 363,94	25 %	09.8902

			Regno Unito	831,30	831,30	813,23	822,27	856,24	856,24	837,63	846,93	881,93	881,93	862,75	872,34	25 %	09.8990
			Altri paesi	235,91	235,91	230,78	251,89	271,80	271,80	265,89	268,84	279,87	279,87	274,11	276,83	25 %	(19)
19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00	Regno Unito	3 989,09	3 989,09	3 902,37	4 676,40	4 869,62	4 869,62	4 763,76	4 816,69	5 015,71	5 015,71	4 906,68	4 961,19	25 %	09.8991
			Federazione russa	1 448,72	1 448,72	1 417,23	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8906
			Turchia	1 176,71	1 176,71	1 151,13	1 424,86	1 483,74	1 483,74	1 451,48	1 467,61	1 528,25	1 528,25	1 495,03	1 511,64	25 %	09.8908
			Cina	1 042,28	1 042,28	1 019,62	1 378,30	1 435,25	1 435,25	1 404,05	1 419,65	1 478,31	1 478,31	1 446,17	1 462,24	25 %	09.8907
			Altri paesi	1 078,85	1 078,85	1 055,39	1 161,13	1 209,11	1 209,11	1 182,82	1 195,97	1 245,38	1 245,38	1 218,31	1 231,85	25 %	(20)
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77	Turchia	45 748,21	45 748,21	44 753,69	45 250,95	47 120,66	47 120,66	46 096,30	46 608,48	48 534,28	48 534,28	47 479,19	48 006,73	25 %	09.8911
			India	17 605,35	17 605,35	17 222,62	17 413,99	18 133,51	18 133,51	17 739,30	17 936,41	18 677,52	18 677,52	18 271,48	18 474,50	25 %	09.8912
			Macedonia del Nord	6 502,44	6 502,44	6 361,09	6 431,76	6 697,52	6 697,52	6 551,92	6 624,72	6 898,44	6 898,44	6 748,48	6 823,46	25 %	09.8913
			Regno Unito	6 185,53	6 185,53	6 051,06	6 118,30	6 371,10	6 371,10	6 232,59	6 301,85	6 562,23	6 562,23	6 419,57	6 490,90	25 %	09.8992
			Altri paesi	13 303,52	13 303,52	13 014,32	13 159,25	13 703,14	13 703,14	13 405,24	13 554,19	14 114,23	14 114,23	13 807,41	13 960,82	25 %	(21)
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99	Turchia	70 099,15	70 099,15	68 575,25	90 057,78	93 778,84	93 778,84	91 740,17	92 759,51	96 592,21	96 592,21	94 492,38	95 542,30	25 %	09.8916
			Regno Unito	42 117,25	42 117,25	41 201,66	48 031,84	50 016,45	50 016,45	48 929,14	49 472,79	51 516,94	51 516,94	50 397,01	50 956,98	25 %	09.8993
			Federazione russa	23 863,04	23 863,04	23 344,27	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8917
			Macedonia del Nord	22 765,25	22 765,25	22 270,35	26 588,32	27 686,91	27 686,91	27 085,02	27 385,96	28 517,52	28 517,52	27 897,57	28 207,54	25 %	09.8918
			Ucraina	17 030,03	17 030,03	16 659,81	19 664,99	20 477,52	20 477,52	20 032,36	20 254,94	21 091,85	21 091,85	20 633,33	20 862,59	25 %	09.8919
			Svizzera	14 319,90	14 319,90	14 008,60	14 697,47	15 304,75	15 304,75	14 972,04	15 138,40	15 763,90	15 763,90	15 421,20	15 592,55	25 %	09.8920
			Bielorussia	14 100,50	14 100,50	13 793,96	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8921
			Altri paesi	16 035,94	16 035,94	15 687,33	18 898,37	19 680,57	19 680,57	19 252,73	19 466,65	20 270,98	20 270,98	19 830,35	20 050,64	25 %	(22)

22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99	India	5 442,11	5 442,11	5 323,80	5 382,95	5 605,37	5 605,37	5 483,51	5 544,44	5 773,53	5 773,53	5 648,02	5 710,78	25 %	09.8926
			Ucraina	3 407,64	3 407,64	3 333,57	3 370,60	3 509,87	3 509,87	3 433,57	3 471,72	3 615,17	3 615,17	3 536,58	3 575,87	25 %	09.8927
			Regno Unito	1 729,72	1 729,72	1 692,11	1 710,91	1 781,61	1 781,61	1 742,88	1 762,24	1 835,05	1 835,05	1 795,16	1 815,11	25 %	09.8994
			Corea (Repubblica di)	1 071,22	1 071,22	1 047,93	1 059,58	1 103,36	1 103,36	1 079,37	1 091,36	1 136,46	1 136,46	1 111,75	1 124,10	25 %	09.8928
			Giappone	996,18	996,18	974,53	985,35	1 026,07	1 026,07	1 003,76	1 014,92	1 056,85	1 056,85	1 033,88	1 045,36	25 %	09.8929
			Cina	854,71	854,71	836,13	845,42	880,35	880,35	861,21	870,78	906,76	906,76	887,05	896,90	25 %	09.8931
			Altri paesi	2 485,71	2 485,71	2 431,67	2 459,42	2 561,41	2 561,41	2 505,73	2 533,57	2 638,25	2 638,25	2 580,91	2 609,57	25 %	(23)
24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00	Cina	31 746,88	31 746,88	31 056,73	35 138,95	36 590,84	36 590,84	35 795,39	36 193,11	37 688,57	37 688,57	36 869,25	37 278,91	25 %	09.8936
			Ucraina	24 786,28	24 786,28	24 247,45	29 370,29	30 583,83	30 583,83	29 918,97	30 251,40	31 501,35	31 501,35	30 816,54	31 158,94	25 %	09.8937
			Bielorussia	13 261,51	13 261,51	12 973,22	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8938
			Regno Unito	10 062,86	10 062,86	9 844,10	10 716,91	11 159,72	11 159,72	10 917,12	11 038,42	11 494,51	11 494,51	11 244,63	11 369,57	25 %	09.8995
			Stati Uniti	7 069,32	7 069,32	6 915,64	7 713,94	8 032,67	8 032,67	7 858,04	7 945,35	8 273,64	8 273,64	8 093,78	8 183,71	25 %	09.8940
			Altri paesi	37 336,95	37 336,95	36 525,28	41 065,51	43 321,77	43 321,77	42 380,00	42 850,88	44 616,65	44 616,65	43 665,67	44 131,69	25 %	(24)
25.A	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00	Altri paesi	111 953,87	111 953,87	109 520,09	110 738,79	115 315,30	115 315,30	112 808,45	114 061,88	118 774,75	118 774,75	116 192,73	117 483,73	25 %	(25)
25.B	Grandi tubi saldati	7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00	Turchia	9 842,08	9 842,08	9 628,12	13 668,52	14 233,28	14 233,28	13 923,86	14 078,57	14 660,28	14 660,28	14 341,58	14 500,93	25 %	09.8971
			Cina	6 657,70	6 657,70	6 512,97	7 736,73	8 056,40	8 056,40	7 881,26	7 968,83	8 298,09	8 298,09	8 117,70	8 207,89	25 %	09.8972
			Federazione russa	6 610,11	6 610,11	6 466,41	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8973
			Regno Unito	4 473,70	4 473,70	4 376,44	5 615,03	5 847,04	5 847,04	5 719,93	5 783,49	6 022,45	6 022,45	5 891,53	5 956,99	25 %	09.8996
			Corea (Repubblica di)	2 620,00	2 620,00	2 563,05	2 645,14	2 754,43	2 754,43	2 694,55	2 724,49	2 837,06	2 837,06	2 775,39	2 806,23	25 %	09.8974
			Altri paesi	6 076,79	6 076,79	5 944,69	6 225,60	6 485,38	6 485,38	6 344,39	6 414,89	6 679,92	6 679,92	6 534,79	6 607,31	25 %	(26)

26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00	Svizzera	42 818,92	42 818,92	41 888,08	44 011,88	45 830,39	45 830,39	44 834,08	45 332,23	47 205,30	47 205,30	46 179,10	46 692,20	25 %	09.8946
			Turchia	32 772,41	32 772,41	32 059,97	34 857,41	36 297,67	36 297,67	35 508,59	35 903,13	37 386,60	37 386,60	36 573,85	36 980,23	25 %	09.8947
			Regno Unito	10 166,27	10 166,27	9 945,26	10 644,57	11 084,39	11 084,39	10 843,42	10 963,90	11 416,92	11 416,92	11 168,73	11 292,82	25 %	09.8997
			Taiwan	7 907,35	7 907,35	7 735,45	8 247,50	8 588,27	8 588,27	8 401,57	8 494,92	8 845,92	8 845,92	8 653,62	8 749,77	25 %	09.8950
			Cina	6 886,62	6 886,62	6 736,92	7 389,90	7 695,24	7 695,24	7 527,95	7 611,60	7 926,10	7 926,10	7 753,79	7 839,95	25 %	09.8949
			Federazione russa	6 741,47	6 741,47	6 594,91	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8952
			Altri paesi	21 951,80	21 951,80	21 474,59	22 697,85	23 640,36	23 640,36	23 126,44	23 383,40	24 349,53	24 349,53	23 820,35	24 084,87	25 %	(27)
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80	Federazione russa	78 539,32	78 539,32	76 831,94	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8956
			Svizzera	18 320,25	18 320,25	17 921,98	38 599,05	40 193,91	40 193,91	39 320,13	39 757,02	41 399,73	41 399,73	40 499,73	40 949,73	25 %	09.8957
			Regno Unito	13 700,68	13 700,68	13 402,84	23 285,77	24 247,91	24 247,91	23 720,78	23 984,34	24 975,34	24 975,34	24 432,40	24 703,87	25 %	09.8998
			Cina	13 225,35	13 225,35	12 937,85	24 633,45	25 651,27	25 651,27	25 093,64	25 372,46	26 420,81	26 420,81	25 846,45	26 133,63	25 %	09.8958
			Ucraina	10 774,36	10 774,36	10 540,13	27 802,46	28 951,22	28 951,22	28 321,85	28 636,54	29 819,76	29 819,76	29 171,51	29 495,63	25 %	09.8959
			Altri paesi	10 215,52	10 215,52	9 993,44	28 881,11	30 074,44	30 074,44	29 420,65	29 747,54	30 976,67	30 976,67	30 303,27	30 639,97	25 %	(28)
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90	Bielorussia	59 572,65	59 572,65	58 277,59	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8961
			Cina	41 943,92	41 943,92	41 032,10	72 279,33	75 265,82	75 265,82	73 629,60	74 447,71	77 523,79	77 523,79	75 838,49	76 681,14	25 %	09.8962
			Federazione russa	28 067,23	28 067,23	27 457,07	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8963
			Turchia	22 626,68	22 626,68	22 134,80	47 034,60	48 978,01	48 978,01	47 913,27	48 445,64	50 447,35	50 447,35	49 350,67	49 899,01	25 %	09.8964
			Ucraina	18 051,77	18 051,77	17 659,34	35 470,40	36 936,00	36 936,00	36 133,04	36 534,52	38 044,08	38 044,08	37 217,03	37 630,55	25 %	09.8965
			Altri paesi	31 324,59	31 324,59	30 643,62	45 019,53	47 088,72	47 088,72	46 065,05	46 576,89	48 499,60	48 499,60	47 452,34	47 972,43	25 %	(28)

(1) Dall'1.7 al 31.3: 09.8601.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8602.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*: 09.8572, per l'India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575 e per il Regno Unito*: 09.8599. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(2) Dall'1.7 al 31.3: 09.8603.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8604.
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)*, l'Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(3) Dall'1.7 al 31.3: 09.8605.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8606.
Dall'1.4 al 30.6: per la Corea (Repubblica di)*, l'Iran (Repubblica islamica dell')* e il Regno Unito*: 09.8568. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(4) Dall'1.7 al 31.3: 09.8607.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8608.
Dall'1.4 al 30.6: per la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(5) Dall'1.7 al 31.3: 09.8609.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8610.
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(6) Dall'1.7 al 31.3: 09.8611.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8612.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(7) Dall'1.7 al 31.3: 09.8613
Dall'1.4 al 30.6: 09.8614

(8) Dall'1.7 al 31.3: 09.8615.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8616.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.857. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(9) Dall'1.7 al 31.3: 09.8617.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8618.
Dall'1.4 al 30.6: Per l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, l'India* e il Regno Unito*: 09.8577. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(10) Dall'1.7 al 31.3: 09.8619.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8620.

(11) Dall'1.7 al 31.3: 09.8621.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8622.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan *, l'India*, il Sud Africa*, gli Stati Uniti d'America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(12) Dall'1.7 al 31.3: 09.8623.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8624.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'India*, il Sud Africa*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(13) Dall'1.7 al 31.3: 09.8625.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8626.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia*, la Svizzera* e il Regno Unito*: 09.8592. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(14) Dall'1.7 al 31.3: 09.8627.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8628.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(15) Dall'1.7 al 31.3: 09.8629.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8630.
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Svizzera*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(16) Dall'1.7 al 31.3: 09.8631.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8632.
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(17) Dall'1.7 al 31.3: 09.8633.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8634.
(18) Dall'1.7 al 31.3: 09.8635.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8636.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8579. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(19) Dall'1.7 al 31.3: 09.8637.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8638.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(20) Dall'1.7 al 31.3: 09.8639.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8640.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5..
(21) Dall'1.7 al 31.3: 09.8641.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8642.
(22) Dall'1.7 al 31.3: 09.8643.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8644.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera* e il Regno Unito*: 09.8596. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(23) Dall'1.7 al 31.3: 09.8645.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8646.
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(24) Dall'1.7 al 31.3: 09.8647.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8648.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'Ucraina*, gli Stati Uniti d'America* e il Regno Unito*: 09.8586. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(25) Dall'1.7 al 31.3: 09.8657.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8658.
(26) Dall'1.7 al 31.3: 09.8659.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8660.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, la Cina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(27) Dall'1.7 al 31.3: 09.8651.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8652.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8588. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

([28]) Dall'1.7 al 31.3: 09.8653.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8654.
([29]) Dall'1.7 al 31.3: 09.8655.
Dall'1.4 al 30.6: 09.8656.
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina* e la Cina*: 09.8598. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

IV.2 – **Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre**

Numero di prodotto	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Anno 1				Anno 2				Anno 3			
		Dall'1.7.2021 al 30.9.2021	Dall'1.10.2021 al 31.12.2021	Dall'1.1.2022 al 31.3.2022	Dall'1.4.2022 al 30.6.2022	Dall'1.7.2022 al 30.9.2022	Dall'1.10.2022 al 31.12.2022	Dall'1.1.2023 al 31.3.2023	Dall'1.4.2023 al 30.6.2023	Dall'1.7.2023 al 30.9.2023	Dall'1.10.2023 al 31.12.2023	Dall'1.1.2024 al 31.3.2024	Dall'1.4.2024 al 30.6.2024
		Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)
1	Altri paesi	1 020 975,90	1 020 975,90	998 780,77	1 120 627,94	1 166 931,42	1 166 931,42	1 141 563,34	1 154 247,38	1 201 939,35	1 201 939,35	1 175 810,26	1 188 874,80
2	Altri paesi	265 739,79	265 739,79	259 962,84	263 318,03	274 436,99	274 436,99	268 470,97	271 453,98	282 668,06	282 668,06	276 531,20	279 595,58
3 A	Altri paesi	757,52	757,52	741,05	777,65	809,79	809,79	792,18	800,98	834,08	834,08	815,95	825,01
3 B	Altri paesi	6 343,40	6 343,40	6 205,50	7 898,74	8 225,11	8 225,11	8 046,30	8 135,71	8 471,86	8 471,86	8 287,69	8 379,78
4A	Altri paesi	439 629,02	439 629,02	430 071,87	435 187,30	453 341,17	453 341,17	443 485,93	448 413,55	466 939,93	466 939,93	456 794,90	461 864,50
4B	Altri paesi	99 301,05	99 301,05	97 142,33	98 535,77	102 767,99	102 767,99	100 533,90	101 650,95	105 849,65	105 849,65	103 554,03	104 699,12
5	Altri paesi	39 845,48	39 845,48	38 979,27	39 412,50	41 041,04	41 041,04	40 148,84	40 594,94	42 272,27	42 272,27	41 353,31	41 812,79
6	Altri paesi	34 348,50	34 348,50	33 601,80	33 975,69	35 379,80	35 379,80	34 610,67	34 995,23	36 441,19	36 441,19	35 649,00	36 045,09

7	Altri paesi	304 534,67	304 534,67	297 914,36	317 122,78	330 246,89	330 246,89	323 067,60	326 657,25	340 154,11	340 154,11	332 760,17	336 456,78
8	Altri paesi	95 423,22	95 423,22	93 348,80	98 429,19	104 566,77	104 566,77	102 293,58	103 430,17	107 686,09	107 686,09	105 415,22	106 515,59
9	Altri paesi	48 986,92	48 986,92	47 921,98	48 454,45	50 456,53	50 456,53	49 359,64	49 908,08	51 970,22	51 970,22	50 840,43	51 405,33
10	Altri paesi	964,37	964,37	943,41	953,89	993,30	993,30	971,71	982,51	1 023,10	1 023,10	1 000,86	1 011,98
12	Altri paesi	49 635,42	49 635,42	48 556,39	64 249,10	66 907,49	66 907,49	65 452,98	66 180,24	68 914,69	68 914,69	67 416,67	68 165,61
13	Altri paesi	115 435,69	115 435,69	112 926,22	126 179,66	131 393,24	131 393,24	128 536,86	129 965,05	135 335,03	135 335,03	132 392,97	133864,00
14	Altri paesi	4 760,96	4 760,96	4 657,46	4 712,47	4 908,85	4 908,85	4 802,13	4 855,49	5 056,10	5 056,10	4 946,24	5 001,14
15	Altri paesi	735,02	735,02	719,04	733,05	766,43	766,43	749,76	758,10	789,39	789,39	772,34	780,81
16	Altri paesi	82 000,79	82 000,79	80 218,16	111 148,75	115 741,27	115 741,27	113 225,16	114 483,21	119 213,51	119 213,51	116 621,91	117 917,71
17	Altri paesi	11 481,79	11 481,79	11 232,18	11 357,01	11 826,28	11 826,28	11 569,19	11 697,73	12 181,07	12 181,07	11 916,26	12 048,66
18	Altri paesi	235,91	235,91	230,78	251,89	271,80	271,80	265,89	268,84	279,87	279,87	274,11	276,83
19	Altri paesi	1 078,85	1 078,85	1 055,39	1 161,13	1 209,11	1 209,11	1 182,82	1 195,97	1 245,38	1 245,38	1 218,31	1 231,85
20	Altri paesi	13 303,52	13 303,52	13 014,32	13 159,25	13 703,14	13 703,14	13 405,24	13 554,19	14 114,23	14 114,23	13 807,41	13 960,82
21	Altri paesi	16 035,94	16 035,94	15 687,33	18 898,37	19 680,57	19 680,57	19 252,73	19 466,65	20 270,98	20 270,98	19 830,35	20 050,64
22	Altri paesi	2 485,71	2 485,71	2 431,67	2 459,42	2 561,41	2 561,41	2 505,73	2 533,57	2 638,25	2 638,25	2 580,91	2 609,57

24	Altri paesi	37 336,95	37 336,95	36 525,28	41 065,51	43 321,77	43 321,77	42 380,00	42 850,88	44 616,65	44 616,65	43 665,67	44 131,69
25 A	Altri paesi	111 953,87	111 953,87	109 520,09	110 738,79	115 315,30	115 315,30	112 808,45	114 061,88	118 774,75	118 774,75	116 192,73	117 483,73
25 B	Altri paesi	6 076,79	6 076,79	5 944,69	6 225,60	6 485,38	6 485,38	6 344,39	6 414,89	6 679,92	6 679,92	6 534,79	6 607,31
26	Altri paesi	21 951,80	21 951,80	21 474,59	22 697,85	23 640,36	23 640,36	23 126,44	23 383,40	24 349,53	24 349,53	23 820,35	24 084,87
27	Altri paesi	10 215,52	10 215,52	9 993,44	28 881,11	30 074,44	30 074,44	29 420,65	29 747,54	30 976,67	30 976,67	30 303,27	30 639,97
28	Altri paesi	31 324,59	31 324,59	30 643,62	45 019,53	47 088,72	47 088,72	46 065,05	46 576,89	48 499,60	48 499,60	47 452,34	47 972,43

IV.3 – **Volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese**

Categoria di prodotti	Nuovo contingente assegnato in tonnellate		
	Dall'1.4.2022 al 30.6.2022	Dall'1.4.2023 al 30.6.2023	Dall'1.4.2024 al 30.6.2024
1	Regime speciale	Regime speciale	Regime speciale
2	263 318,03	271 453,98	279 595,58
3.A	777,65	800,98	825,01
3.B	7 898,74	8 135,71	8 379,78
4.A	435 187,30	448 413,55	461 864,50
4.B	Regime speciale	Regime speciale	Regime speciale
5	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
6	33 975,69	34 995,23	36 045,09
7	317 122,78	326 657,25	336 456,78
8	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
9	48 454,45	49 908,08	51 405,33
10	286,17	294,75	303,59
12	38 549,46	39 708,14	40 899,37
13	32 806,71	33 790,91	34 804,64
14	2 591,86	2 670,52	2 750,63
15	542,46	560,99	577,80
16	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
17	11 357,01	11 697,73	12 048,66
18	251,89	268,84	276,83
19	1 161,13	1 195,97	1 231,85
20	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
21	3 968,66	4 088,00	4 210,63
22	1 992,13	2 052,19	2 113,75
24	41 065,51	42 850,88	44 131,69
25.A	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
25.B	6 225,60	6 414,89	6 607,31
26	22 697,85	23 383,40	24 084,87
27	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
28	31 963,87	33 069,59	34060,42»

22CE1229

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/665 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ([1]), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elencano le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein e soggetti a congelamento dei beni.

(2) Il 18 aprile 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche e un'entità dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

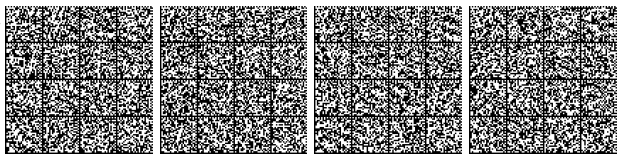
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

([1]) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

ALLEGATO I

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa la seguente voce:

"3. Rasheed Bank [alias a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank]; P.O. Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Iraq, oppure Al Masarif Street, Baghdad, Iraq."



ALLEGATO II

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse le seguenti voci:

"72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Data di nascita: 6 giugno 1964. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: Irachena"

"75. Maki Mustafa Hamudat [alias a) Maki Hamudat, b) Mackie Hmodat, c) General Maki Al-Hamadat, d) Macki Hamoudat Mustafa]. Data di nascita: circa 1934. Indirizzo: Mosul, Iraq. Nazionalità: Irachena".

22CE1230

DECISIONE (UE) 2022/666 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2022

relativa alla nomina di due membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ([1]),

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

(2) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ([2]), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3) Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Fernando Medina Maciel ALMEIDA CORREIA e del sig. José Maria DA CUNHA COSTA.

(4) Quattro seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Pedro Miguel AMARO DE BETTENCOURT CALADO, del sig. Rui Miguel DA SILVA ANDRÉ, del sig. Luís Manuel DOS SANTOS CORREIA e del sig. Paulo Jorge FRAZÃO BATISTA DOS SANTOS.

(5) Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alla nomina del sig. Luís Miguel CORREIA ANTUNES a membro del Comitato delle regioni.

(6) Il governo portoghese ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Luís Miguel CORREIA ANTUNES, presidente *da Câmara Municipal da Lousã* (sindaco di Lousã), e il sig. José Manuel PEREIRA RIBEIRO, presidente *da Câmara Municipal de Valongo* (sindaco di Valongo).

(7) Il governo portoghese ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Pedro Alexandre ANTUNES FAUSTINO PIMPÃO DOS SANTOS, presidente *da Câmara Municipal de Pombal* (sindaco di Pombal), il sig. Rogério Conceição BACALHAU COELHO, presidente *da Câmara Municipal de Faro* (sindaco di Faro), il sig. Gonçalo Nuno BÉRTOLO GORDALINA LOPES, presidente *da Câmara Municipal de Leiria* (sindaco di Leiria), il sig. Rogério DE ANDRADE GOUVEIA, *Secretário Regional das Finanças do governo Regional da Madera* (segretario regionale delle Finanze del governo regionale di Madera), e il sig. Luís Carlos PITEIRA DIAS, presidente *da Câmara Municipal de Vendas Novas* (sindaco di Vendas Novas),

([1]) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

([2]) Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a) quali membri:

— il sig. Luís Miguel CORREIA ANTUNES, presidente *da Câmara Municipal da Lousã* (sindaco di Lousã),

— il sig. José Manuel PEREIRA RIBEIRO, presidente *da Câmara Municipal de Valongo* (sindaco di Valongo),

e

b) quali supplenti:

— il sig. Pedro Alexandre ANTUNES FAUSTINO PIMPÃO DOS SANTOS, presidente *da Câmara Municipal de Pombal* (sindaco di Pombal),

— il sig. Rogério Conceição BACALHAU COELHO, presidente *da Câmara Municipal de Faro* (sindaco di Faro),

— il sig. Gonçalo Nuno BÉRTOLO GORDALINA LOPES, presidente *da Câmara Municipal de Leiria* (sindaco di Leiria),

— il sig. Rogério DE ANDRADE GOUVEIA, *Secretário Regional das Finanças do governo Regional da Madera* (segretario regionale delle Finanze del governo regionale di Madera),

— il sig. Luís Carlos PITEIRA DIAS, presidente *da Câmara Municipal de Vendas Novas* (sindaco di Vendas Novas).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE

22CE1231

DECISIONE (PESC) 2022/667 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ([1]), è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, punto ii), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare misure di assistenza a sostegno degli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un'organizzazione regionale o internazionale.

(2) Le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF possono assumere la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico.

(3) Il Consiglio riconosce la costante importanza strategica del partenariato Africa-UE per la pace e la sicurezza, nell'ambito della strategia comune Africa-UE, in particolare il quadro di cooperazione istituito nell'ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) e il ruolo guida dell'Unione africana (UA) nel preservare la pace e la sicurezza nel continente africano, come specificato all'articolo 16 del protocollo relativo all'istituzione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA. Il Consiglio mantiene il suo impegno a favore dello sviluppo di capacità dell'UA in questo settore, della prestazione di assistenza alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana e del rafforzamento dell'architettura africana di pace e di sicurezza in vista della sua piena operatività, in linea con il memorandum d'intesa tra l'Unione africana e l'Unione europea su pace, sicurezza e *governance* del 23 maggio 2018, nonché a favore del sostegno ai meccanismi di cooperazione consolidati, in particolare un approccio integrato basato su partenariato, consultazione e coordinamento strategico rafforzato.

(4) Una transizione senza soluzione di continuità del sostegno dell'Unione dall'APF all'EPF è stata garantita mediante l'adozione di una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'UA per il secondo semestre del 2021 ([2]). Tale programma generale per il secondo semestre del 2021 dovrebbe essere seguito da un programma generale pluriennale di sostegno all'UA per il periodo 2022-2024, che consentirà di continuare a fornire finanziamenti affidabili e prevedibili alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per reagire in modo efficace ed efficiente agli sviluppi dei conflitti nel continente africano. Si prevede che le azioni nell'ambito della misura di assistenza possano essere attuate da entità che hanno esperienza nell'attuazione delle azioni nell'ambito dell'APF e nell'ambito della misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'UA nell'ambito dell'EPF per il secondo semestre del 2021.

([1]) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace e che abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

([2]) Decisione (UE) 2021/1210 del Consiglio, del 22 luglio 2021, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace nel 2021 (GU L 263 del 23.7.2021, pag. 7).



(5) Con la lettera del 1º luglio 2021 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, l'UA ha chiesto all'Unione di continuare a sostenere a decorrere dal 1º luglio 2021 le operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA.

(6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo in considerazione i principi e i requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e conformemente alle regole per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF.

(7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana (UA), finanziata nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). La misura di assistenza finanzia le azioni approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS) entro il 31 dicembre 2024.

2. Gli obiettivi generali della misura di assistenza sono ridurre l'incidenza, la durata e l'intensità dei conflitti violenti in Africa e rafforzare il ruolo dell'UA per quanto riguarda la pace e la sicurezza nel continente africano. L'obiettivo specifico della misura di assistenza consiste nel migliorare la gestione dei conflitti attraverso lo spiegamento di componenti militari delle operazioni di sostegno alla pace da parte della Commissione dell'UA e delle organizzazioni regionali africane.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la misura di assistenza finanzia gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA, ivi comprese le seguenti attività, ma non limitatamente a esse:

a) copertura dei costi relativi al personale (indicativamente il 40 % dell'importo di riferimento finanziario totale), quali diarie e indennità per il personale militare, indennità giornaliera di missione per gli ufficiali militari presso il comando della missione, operazioni di evacuazione dei feriti, prestazione compensativa in caso di decesso o disabilità, razioni, costi di trasporto e di viaggio, e formazione per il personale militare;

b) fornitura e aggiornamento di attrezzature e prestazione di servizi (indicativamente il 35 % dell'importo di riferimento finanziario totale), quali attrezzatura individuale dei soldati, materiali medici monouso, veicoli, carburante e manutenzione dei veicoli, dispositivi e servizi di comunicazione, tecnologie e servizi informatici, infrastrutture e servizi di comando e controllo, e altre attrezzature, a eccezione dei materiali o delle piattaforme di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509;

c) realizzazione di lavori (indicativamente il 25 % dell'importo di riferimento finanziario totale), quali la costruzione e il ripristino di caserme militari, strutture di formazione e strutture mediche.

4. La durata della misura di assistenza è pari a 72 mesi a partire dal 1º gennaio 2022.

Articolo 2

Approvazione del sostegno alle azioni nell'ambito della misura di assistenza

1. A norma dell'articolo 59, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2021/509, il sostegno a qualsiasi azione intrapresa nell'ambito della misura di assistenza fa seguito a una richiesta della Commissione dell'UA in qualità di beneficiario della misura di assistenza («beneficiario»).

2. A seguito di una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), previa consultazione dell'amministratore delle misure di assistenza nominato ai sensi della decisione (PESC) 2021/509 («amministratore delle misure di assistenza») per quanto riguarda le questioni relative all'esecuzione finanziaria, presenta al CPS, per esame e approvazione, una raccomandazione in cui illustra il sostegno proposto, compreso il suo bilancio, l'entità o le entità selezionate tra quelle elencate all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione per l'attuazione del sostegno proposto, e valutazioni relative alla sensibilità del conflitto e analisi del rischio, nonché le misure di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6 della presente decisione, se del caso.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 600 000 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle regole per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 4

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione e dal CPS nel contesto dell'approvazione del sostegno a favore di azioni nell'ambito della misura di assistenza, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a) il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne l'usabilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario ha violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Attuazione

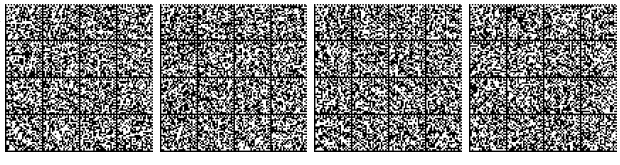
1. L'alto rappresentante è incaricato di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, e alle regole per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

2. Le azioni nell'ambito della misura di assistenza di cui all'articolo 2 possono essere attuate in tutto o in parte da una delle seguenti entità in qualità di soggetti responsabili dell'attuazione oppure mediante sovvenzioni concesse senza invito a presentare proposte:

a) la Commissione dell'UA;

b) l'Unione del Maghreb arabo;

c) la Comunità degli Stati sahelo-sahariani;



d) il mercato comune per l'Africa orientale e australe (*Common Market of Eastern and Southern Africa*);

e) la Comunità dell'Africa orientale;

f) la Forza di pronto intervento dell'Africa orientale;

g) la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale;

h) la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale;

i) l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo;

j) la capacità regionale dell'Africa settentrionale (*North Africa Regional Capability*);

k) la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe;

l) il G5 Sahel;

m) la Commissione del bacino del lago Ciad;

n) le Nazioni Unite – Alto Commissariato per i diritti umani;

o) il segretariato delle Nazioni Unite;

p) l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti;

q) l'Ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia;

r) ministeri, pubbliche amministrazioni o altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che figurano nell'allegato, nella misura in cui questi ultimi presentino sufficienti garanzie finanziarie.

3. L'amministratore delle misure di assistenza conferma la capacità di un'entità specifica di attuare un'azione o parte di essa prima dell'approvazione del sostegno all'azione da parte del CPS.

Articolo 6

Monitoraggio, valutazione e controllo

1. Le misure di monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni nell'ambito della misura di assistenza sono stabilite in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

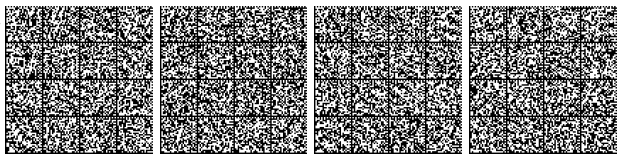
2. Lo scopo delle misure di cui al paragrafo 1 è in particolare garantire che il beneficiario e le altre entità che beneficiano direttamente del sostegno nell'ambito della misura di assistenza rispettino il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché che il beneficiario ottemperi a tutti gli altri impegni e obblighi stabiliti in base agli accordi di cui all'articolo 4.

3. A seconda del sostegno approvato per un'azione nell'ambito della misura di assistenza, le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere: il monitoraggio dei progressi riguardo alle condizioni e ai parametri di riferimento concordati con il beneficiario; l'istituzione e il monitoraggio dei quadri in materia di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e degli obblighi di dovuta diligenza; il controllo post-spedizione dei mezzi per garantirne un uso adeguato ed evitare diversioni; e l'individuazione di strategie di disimpegno e di uscita.

Articolo 7

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.



Articolo 8

Sospensione e cessazione

1. A norma dell'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509, il CPS può decidere, su richiesta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante, la sospensione o la cessazione del sostegno ad azioni nell'ambito della misura di assistenza o la sospensione dell'intera misura di assistenza nei casi seguenti:

a) se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, o se non adempie agli impegni assunti nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4;

b) se il contratto con un soggetto responsabile dell'attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest'ultimo derivanti dal contratto;

c) se la situazione nella zona geografica in questione non consente più l'attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti;

d) se il proseguimento della misura non risponde più agli obiettivi della misura stessa o non è più nell'interesse dell'Unione.

In casi urgenti ed eccezionali l'alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS.

2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 9

Coerenza dell'azione dell'Unione

A norma dell'articolo 8 della decisione (PESC) 2021/509, è garantita la coerenza delle azioni nell'ambito della misura di assistenza con le altre azioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e le misure previste da strumenti in altri settori dell'azione esterna dell'Unione, nonché con le altre politiche dell'Unione, compreso l'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

ALLEGATO

Elenco dei ministeri, delle pubbliche amministrazioni o di altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché degli organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie, che possano attuare in tutto o in parte azioni nell'ambito della misura di assistenza ([1]):

— Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Società tedesca per la cooperazione internazionale);

— Expertise France.

([1]) Il presento elenco è relativo esclusivamente alla misura di assistenza istituita dalla presente decisione, e non preclude la possibilità che altre entità possano essere designate per future misure di assistenza, comprese quelle che assumono la forma di programma generale.

22CE1232

DECISIONE (PESC) 2022/668 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2021/2032 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle unità militari formate dalla missione di formazione dell'UE in Mozambico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2032 ([1]), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 40 000 000 EUR («importo di riferimento finanziario») destinato a coprire l'erogazione di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza e forniture alle unità delle forze armate mozambicane che saranno formate dalla missione di formazione dell'UE in Mozambico (EUTM Mozambico).

(2) L'importo di riferimento finanziario è sufficiente per erogare attrezzature non concepite per l'uso letale della forza e forniture di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/2032 a cinque delle 11 unità delle forze armate del Mozambico che saranno formate dall'EUTM Mozambico durante il periodo 2021-2023. Per coprire il fabbisogno delle altre sei unità, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 45 000 000 EUR.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/2032,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2021/2032 è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 85 000 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

([1]) Decisione (PESC) 2021/2032 del Consiglio, del 19 novembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle unità militari formate dalla missione di formazione dell'UE in Mozambico (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 25).

22CE1233

DECISIONE (PESC) 2022/669 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

che modifica la decisione 2013/184/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC ([1]).

(2) In esito al riesame della decisione 2013/184/PESC e in considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, che include azioni che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto nonché gravi violazioni dei diritti umani, risulta opportuno prorogare le misure restrittive in vigore fino al 30 aprile 2023.

(3) Sulla base delle informazioni aggiornate ricevute, risulta opportuno modificare le voci relative a nove persone inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2013/184/PESC.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

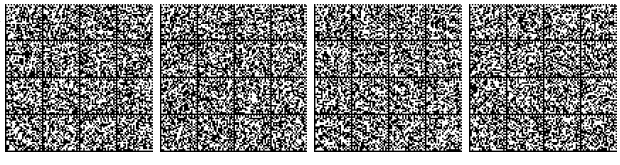
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

([1]) Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).



ALLEGATO

Nella decisione 2013/184/PESC, nell'allegato, sezione «A. Persone fisiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1», le voci 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 e 38 sono sostituite dalle voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«15.	Min Aung Hlaing	Data di nascita: 3 luglio 1956 Luogo di nascita: Tavoy, Myanmar/ Birmania Cittadinanza: birmana Numero di identificazione nazionale: 12/SAKHANA(N) 020199 Genere: maschio	Min Aung Hlaing è comandante in capo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dal 2011. È presidente del Consiglio di amministrazione dello Stato e membro del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Min Aung Hlaing si è dichiarato «primo ministro» il 1º agosto 2021. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar/Birmania invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. Il 31 gennaio 2022, su richiesta di Min Aung Hlaing, il Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ha formalmente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2022. Rivestendo tutti i poteri e in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione dello Stato, il comandante in capo Min Aung Hlaing è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il suddetto Consiglio ha inoltre adottato decisioni che limitano il diritto alla libertà di espressione, compreso l'accesso alle informazioni, e il diritto di riunione pacifica. A partire dal 1º febbraio 2021 le forze militari e le autorità che operano sotto il controllo del Consiglio di amministrazione dello Stato hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo civili e manifestanti disarmati, limitando la libertà di riunione e di espressione, anche tramite restrizioni all'accesso a Internet, e attraverso arresti e detenzioni arbitrari di leader dell'opposizione e di oppositori del colpo di Stato. In qualità di presidente del suddetto Consiglio, il comandante in capo Min Aung Hlaing è direttamente responsabile di tali decisioni repressive e di gravi violazioni dei diritti umani. Nel 2018 le Nazioni Unite e organizzazioni internazionali della società civile hanno riferito di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate negli Stati del Kachin, del Rakhine e dello Shan contro la popolazione Rohingya da parte di forze militari e di polizia a partire dal 2011, concludendo che molte di tali violazioni rientrano tra i reati più gravi ai sensi del diritto internazionale. In qualità di comandante in capo del Tatmadaw dal 2011, Min Aung Hlaing è direttamente responsabile di tali gravi violazioni e abusi commessi contro la popolazione Rohingya.	22.3.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Myint Swe	Data di nascita: 24 maggio 1951 Cittadinanza: birmana Genere: maschio	Il tenente generale Myint Swe è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) ed era stato nominato vicepresidente del Tatmadaw fino al 1º febbraio 2021. In tale data Myint Swe ha partecipato a una riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza insieme ad altri membri del Tatmadaw. La riunione era incostituzionale poiché non comprendeva i membri civili. Nel corso della riunione Myint Swe è stato nominato presidente ad interim. Successivamente Myint Swe ha dichiarato lo stato di emergenza e ha trasferito i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. La procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza non è stata rispettata poiché, in virtù della costituzione, solo il presidente ha il potere di dichiarare lo stato di emergenza. Il 31 gennaio 2022 Myint Swe ha approvato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2022. Accettando la nomina a presidente ad interim e trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario al comandante in capo, Myint Swe ha contribuito a rovesciare il governo democraticamente eletto ed è pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania.	22.3.2021
17.	Soe Win	Data di nascita: 1º marzo 1960 Cittadinanza: birmana Genere: maschio	Soe Win è vicecomandante in capo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dal 2011. È vicepresidente del Consiglio di amministrazione dello Stato e membro del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. Soe Win ha partecipato alla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza del 31 gennaio 2022, nel corso della quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2022. In qualità di vicepresidente del Consiglio di amministrazione dello Stato, il vicecomandante in capo Soe Win è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il suddetto Consiglio ha inoltre adottato decisioni che limitano il diritto alla libertà di espressione, compreso l'accesso alle informazioni, e il diritto di riunione pacifica. A partire dal 1º febbraio 2021 le forze militari e le autorità che operano sotto il controllo del Consiglio di amministrazione dello Stato hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo civili e manifestanti disarmati, limitando la libertà di riunione e di espressione, anche tramite restrizioni all'accesso a Internet, e attraverso arresti e detenzioni arbitrari di leader dell'opposizione e di oppositori del colpo di Stato.	22.3.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			In qualità di vicepresidente del suddetto Consiglio, il vicecomandante in capo Soe Win è direttamente responsabile di tali decisioni repressive e di gravi violazioni dei diritti umani. Nel 2018 le Nazioni Unite e organizzazioni internazionali della società civile hanno riferito di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate negli Stati del Kachin, del Rakhine e dello Shan contro la popolazione Rohingya da parte di forze militari e di polizia a partire dal 2011, concludendo che molte di tali violazioni rientrano tra i reati più gravi ai sensi del diritto internazionale. In qualità di vicecomandante in capo del Tatmadaw dal 2011, Soe Win è responsabile di tali gravi violazioni e abusi commessi contro la popolazione Rohingya.	
20.	Mya Tun Oo	Data di nascita: 4 o 5 maggio 1961 Cittadinanza: birmana Genere: maschio	Il generale Mya Tun Oo è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). È stato nominato ministro della Difesa il 1º febbraio 2021 ed è membro del Consiglio di amministrazione dello Stato. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. Mya Tun Oo ha partecipato alla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza del 31 gennaio 2022, nel corso della quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2022. In qualità di membro del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza e del Consiglio di amministrazione dello Stato, il generale Mya Tun Oo è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il suddetto Consiglio ha inoltre adottato decisioni che limitano il diritto alla libertà di espressione, compreso l'accesso alle informazioni, e il diritto di riunione pacifica. A partire dal 1º febbraio 2021 le forze militari e le autorità che operano sotto il controllo del Consiglio di amministrazione dello Stato hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo civili e manifestanti disarmati, limitando la libertà di riunione e di espressione, anche tramite restrizioni all'accesso a Internet, e attraverso arresti e detenzioni arbitrari di leader dell'opposizione e di oppositori del colpo di Stato. In qualità di membro del suddetto Consiglio, il generale Mya Tun Oo è direttamente responsabile di tali decisioni repressive e di gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, in qualità di ministro della Difesa, Mya Tun Oo è responsabile degli attacchi perpetrati dalle forze militari nello Stato del Kayah il 25 dicembre 2021, che hanno provocato la morte di oltre 30 persone, tra cui bambini e personale umanitario, e di uccisioni di massa e torture ai danni di civili in tutto il Myanmar. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania.	22.3.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Nel 2018 le Nazioni Unite e organizzazioni internazionali della società civile hanno riferito di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate negli Stati del Kachin, del Rakhine e dello Shan contro la popolazione Rohingya da parte di forze militari e di polizia a partire dal 2011, concludendo che molte di tali violazioni rientrano tra i reati più gravi ai sensi del diritto internazionale. Mya Tun Oo è stato capo di Stato maggiore aggiunto delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), la terza carica più elevata nel Tatmadaw, dall'agosto 2016 fino alla sua nomina a ministro della Difesa. In tale carica, ha supervisionato le operazioni militari condotte nello Stato del Rakhine e ha coordinato le varie forze armate, tra cui l'esercito, la marina militare e l'aeronautica, nonché l'uso dell'artiglieria. È pertanto responsabile di gravi violazioni e abusi commessi contro la popolazione Rohingya.	
23.	Maung Maung Kyaw	Data di nascita: 23 luglio 1964 Cittadinanza: birmana Genere: maschio	Il generale Maung Maung Kyaw è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e del Consiglio di amministrazione dello Stato. In precedenza è stato comandante in capo dell'aeronautica del Myanmar tra il 2018 e il gennaio 2022. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021 trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. In qualità di membro del Consiglio di amministrazione dello Stato, il generale Maung Maung Kyaw è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di avere compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il suddetto Consiglio ha inoltre adottato decisioni che limitano il diritto alla libertà di espressione, compreso l'accesso alle informazioni, e il diritto di riunione pacifica. A partire dal 1º febbraio 2021 le forze militari e le autorità che operano sotto il controllo del Consiglio di amministrazione dello Stato hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo civili e manifestanti disarmati, limitando la libertà di riunione e di espressione, anche tramite restrizioni all'accesso a Internet, e attraverso arresti e detenzioni arbitrari di leader dell'opposizione e di oppositori del colpo di Stato. In qualità di membro del suddetto Consiglio, il generale Maung Maung Kyaw è direttamente responsabile di tali decisioni repressive e di gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, nella sua precedente funzione di capo dell'aeronautica del Myanmar, è stato direttamente responsabile dei bombardamenti nello Stato del Kayah nel dicembre 2021, che hanno colpito la popolazione civile e causato un elevato numero di vittime. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	22.3.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
35.	U Chit Naing (alias Sate Pyin Nyar)	Data di nascita: dicembre 1948; Luogo di nascita: Kyee Nee Village, Chauk Township, regione di Magway, Myanmar/Birmania; Cittadinanza: birmana; Genere: maschio Indirizzo: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (nei pressi di Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar	U Chit Naing è il ministro del governo dell'Unione che guida il ministero dell'Ufficio del governo dell'Unione (2). È stato ministro dell'Informazione dal 2 febbraio 2021 al 1º agosto 2021. È stato nominato dal presidente del Consiglio di amministrazione dello Stato che dal 2 febbraio 2021 ha assunto i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato. In qualità di ministro dell'Informazione, era responsabile dei media pubblici (le emittenti MWD e MRTV, i quotidiani Myanmar Alin, Kyemon e Global New Light of Myanmar nonché le agenzie Myanmar News Agency (MNA) e Myanmar Digital News) e pertanto della diffusione e pubblicazione delle notizie ufficiali. Durante il suo mandato di ministro dell'Informazione, vi è stata ampia pubblicazione di articoli pro-militari nei giornali ed è quindi responsabile di diffondere la propaganda della giunta e la disinformazione attraverso media statali che non divulgano notizie accurate. È direttamente responsabile delle decisioni che hanno portato alla repressione dei mezzi di informazione in Myanmar, tra cui direttive che intimavano ai media indipendenti di non usare i termini «colpo di Stato», «regime militare» e «giunta», e che hanno portato alla messa al bando di cinque organi di stampa locali nel paese. Nella sua precedente e attuale funzione di membro del governo, le sue azioni, politiche e attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania.	19.4.2021
36.	Soe Htut	Data di nascita: 29 marzo 1960; Luogo di nascita: Mandalay, Myanmar/Birmania; Cittadinanza: birmana; Genere: maschio	Il tenente generale Soe Htut è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). È inoltre membro del Consiglio di amministrazione dello Stato guidato dal comandante in capo Min Aung Hlaing. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza il 1º febbraio 2021- trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Il 2 febbraio 2021 è stato istituito il Consiglio di amministrazione dello Stato con l'incarico di esercitare tali poteri, impedendo al governo democraticamente eletto di adempiere al suo mandato. Soe Htut è stato nominato ministro dell'Interno il 1º febbraio 2021. Soe Htut ha partecipato alla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza del 31 gennaio 2022, nel corso della quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2022. A motivo di tale decisione e per il fatto di essere membro del Consiglio di amministrazione dello Stato, le sue politiche e attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. Il ministro dell'Interno è responsabile delle forze di polizia del Myanmar, dei vigili del fuoco e dell'amministrazione penitenziaria. Le funzioni del ministero dell'Interno comprendono la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico. In tale carica, il tenente generale Soe Htut è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia del Myanmar sin dal colpo di Stato militare del 1º febbraio 2021, tra cui uccisioni di civili e manifestanti disarmati, violazioni della libertà di associazione e di riunione pacifica, detenzioni e arresti arbitrari di leader dell'opposizione e di manifestanti pacifici e violazioni della libertà di espressione.	21.6.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Inoltre, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione dello Stato, il tenente generale Soe Htut è stato direttamente coinvolto nel processo decisionale riguardante le funzioni di Stato e ne è responsabile; è pertanto responsabile di avere compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania. È inoltre direttamente responsabile delle decisioni repressive assunte dal Consiglio di amministrazione dello Stato, compresa la legislazione che viola i diritti umani e limita le libertà dei cittadini del Myanmar, nonché delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza del Myanmar.	
37.	Tun Tun Naung (alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)	Data di nascita: 30 aprile 1963 Cittadinanza: birmana; Genere: maschio	Il tenente generale Tun Tun Naung è membro delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) ed è stato in precedenza comandante. È il ministro degli Affari frontalieri e membro del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Nel 2013 Tun Tun Naung è stato il comandante del Comando Nord incaricato della supervisione del conflitto dell'esercito birmano con l'Esercito per l'indipendenza Kachin. In tale conflitto, le truppe del Myanmar sotto il comando di Tun Tun Naung hanno commesso gravi abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario. Nel 2017 Tun Tun Naung è stato comandante del «1° Ufficio Operazioni speciali». Sotto il suo comando, le truppe hanno commesso atrocità e gravi violazioni dei diritti umani nei confronti delle minoranze etniche dello Stato del Rakhine durante le «operazioni di pulizia dei rohingya». Tali operazioni sono iniziate il 25 agosto 2017 e hanno comportato uccisioni arbitrarie, abusi fisici, torture, violenze sessuali e detenzione di rohingya. In veste di comandante nel 2013 e nel 2017, Tun Tun Naung è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse in Myanmar/Birmania. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato al comandante in capo dei servizi di difesa, l'alto generale Min Aung Hlaing. Nel corso di tali eventi, il 1º febbraio 2021 Tun Tun Naung ha accettato la nomina a ministro degli Affari frontalieri nel governo dell'Unione e, di conseguenza, un seggio in seno al Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Tun Tun Naung ha partecipato alla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza del 31 gennaio 2022, nel corso della quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2022. A motivo di tale decisione e in qualità di membro del governo dell'Unione e di ministro degli Affari frontalieri, Tun Tun Naung è responsabile di attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar nonché di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del paese.	21.6.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
38.	Win Shein (alias U Win Shein)	Data di nascita: 31 luglio 1957; Luogo di nascita: Mandalay, Myanmar; Cittadinanza: birmana; Genere: maschio; Numero di passaporto: DM001478 (Myanmar/Birmania) rilasciato il 10 settembre 2012, scade il 9 settembre 2022; Documento d'identità nazionale n.: 12DAGANA011336	Win Shein è ministro della Pianificazione e delle finanze del governo dell'Unione, nominato dal comandante in capo Min Aung Hlaing il 1º febbraio 2021. Il 1º febbraio 2021 le forze armate del Myanmar (Tatmadaw), guidate dal comandante in capo Min Aung Hlaing, hanno organizzato un colpo di Stato in Myanmar invalidando i risultati delle elezioni tenutesi l'8 novembre 2020 e rovesciando il governo democraticamente eletto. Nel quadro del colpo di Stato, il vicepresidente Myint Swe, in qualità di presidente ad interim, ha dichiarato lo stato di emergenza trasferendo i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato a Min Aung Hlaing. Accettando la sua nomina a ministro della Pianificazione e delle finanze del governo dell'Unione e in ragione del suo importante ruolo nelle politiche economiche del regime, Win Shein è responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania.	21.6.2021»

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/670 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2022

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ([1]), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, lettera b), della direttiva 2010/40/UE, indica come azione prioritaria la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme.

(2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, prevede che la Commissione adotti le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) ai fini della predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. La Commissione stabilisce tali specifiche nel regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione ([2]) allo scopo di migliorare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati necessari per la predisposizione costante, e di qualità elevata, di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione.

(3) I dati continuano a fornire la base contestuale per la creazione di informazioni sul traffico in tempo reale. L'accelerazione della diffusione degli ITS in tutta l'Unione necessita di un sostegno continuo sotto forma di un accesso maggiore e senza interruzioni ai dati esistenti e alle nuove tipologie di dati pertinenti alla prestazione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, con una copertura geografica più ampia. È pertanto necessario un aggiornamento dei requisiti relativi alla fornitura di dati per continuare a garantire un effettivo riutilizzo nei servizi di informazione agli utenti finali. Questi requisiti aggiornati possono potenzialmente incidere sull'intera catena dei dati, dall'approvvigionamento, la formattazione e l'aggregazione dei dati alla distribuzione e all'inclusione nei servizi di informazione sul traffico.

(4) L'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE stabilisce che le specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all'atto della loro diffusione, lasciando impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione di tali applicazioni e servizi nel suo territorio.

([1]) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

([2]) Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

(5) Tali specifiche dovrebbero applicarsi alla predisposizione di tutti i servizi di informazione sul traffico in tempo reale, fatte salve specifiche particolari adottate in altri atti a norma della direttiva 2010/40/UE, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 ([3]) della Commissione ed il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione ([4]).

(6) Nell'Unione esiste già un mercato per la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ed è nell'interesse degli utenti e dei clienti come pure dei fornitori di tali servizi che si vengano a creare le giuste condizioni quadro per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo di tale mercato in maniera innovativa. Per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) stabilisce norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il riutilizzo dei dati in possesso delle autorità stradali e degli operatori stradali pubblici, sono applicabili le norme stabilite dal presente regolamento, in particolare quelle relative agli aggiornamenti dei dati, fatte salve le norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/1024. In merito al riutilizzo dei dati detenuti da titolari dei dati privati, le norme stabilite dal presente regolamento non impongono la condivisione gratuita dei dati. I dati detenuti da titolari dei dati privati possono essere soggetti ad accordi di licenza che disciplinano il loro riutilizzo.

(7) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) crea un'infrastruttura di dati territoriali nell'Unione europea, al fine di consentire la condivisione e l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali (compresa la categoria tematica di dati territoriali «reti di trasporto») in tutta l'Unione allo scopo di sostenere le politiche ambientali dell'Unione e le politiche o le attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Le specifiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con le specifiche stabilite dalla direttiva 2007/2/CE e dai relativi atti di esecuzione, in particolare il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione ([7]). L'estensione dell'applicazione delle suddette specifiche a tutte le tipologie di dati sulle infrastrutture potrebbe inoltre favorire un'ulteriore armonizzazione in questo campo.

(8) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) definisce l'infrastruttura del trasporto stradale che fa parte della rete transeuropea di trasporto centrale e globale. Le esternalità ricorrenti del traffico e altre difficoltà di gestione dello stesso, come la congestione, l'inquinamento atmosferico o il rumore, non si limitano alla rete stradale transeuropea o alle autostrade. In effetti, una quota significativa dei problemi di congestione del traffico si verifica nelle aree urbane. Inoltre i servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutto il territorio dell'Unione europea dovrebbero consentire la mobilità porta a porta e non dovrebbero essere limitati alla rete stradale transeuropea globale e alle altre autostrade. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare tali specifiche all'intera rete stradale, ad eccezione delle strade che non sono di proprietà di un'autorità pubblica stradale o di trasporto. Le strade che sono proprietà di un'autorità stradale o di trasporto, ma sono state assegnate a un ente privato sotto forma di affidamento della gestione, non dovrebbero rientrare in questa eccezione.

(9) Le autorità stradali o gli operatori stradali dovrebbero mettere a disposizione tipologie di dati specifici ritenuti fondamentali per l'ulteriore sviluppo di servizi di informazione sul traffico affidabili e per migliorare la sicurezza del traffico, come ad esempio la normativa stradale, le restrizioni o la chiusura di corsie. Data la loro importanza, la necessità di rendere accessibili queste tipologie di dati rappresenta un traguardo da raggiungere prima rispetto ad altri tipi di dati.

([3]) Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 1).

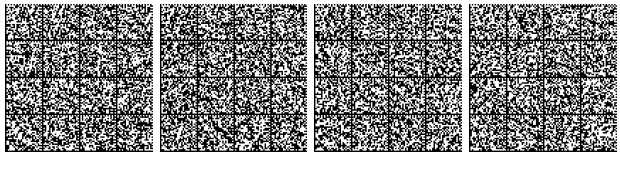
([4]) Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 6).

([5]) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

([6]) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

([7]) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

([8]) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).



(10) Per consentire la realizzazione degli sviluppi necessari nel settore dell'accessibilità dei dati e della standardizzazione, dovrebbe essere presa in considerazione un'attuazione graduale. Quest'ultima dovrebbe garantire un aumento realizzabile e graduale in termini di copertura geografica e accessibilità dei dati. A tal fine gli Stati membri dovrebbero definire una rete di strade principali nel loro territorio. Per definire questa rete di strade principali, gli Stati membri possono riutilizzare la definizione di rete, come previsto dall'articolo 1 della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]).

(11) Data la diversità delle fonti di dati, che variano dai sensori installati nelle infrastrutture ai veicoli con funzione di sensori, è importante che le specifiche siano allineate alle categorie e alle tipologie di dati pertinenti e che contemplino molteplici fonti possibili di dati e la tecnologia utilizzata per creare o aggiornare i dati.

(12) Le misure previste dal presente regolamento, qualora comportino il trattamento di dati personali, dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 ([10]) del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]). Parti della direttiva 2002/58/CE si applicano anche per il trattamento dei dati non personali.

(13) Al fine di sviluppare un sistema armonizzato e una fornitura costante di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, gli Stati membri dovrebbero basarsi sulle soluzioni e sulle norme tecniche esistenti fornite dalle organizzazioni europee e internazionali di normalizzazione, quali DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) e le norme ISO. Per le tipologie di dati per i quali non è disponibile un formato standardizzato, gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero essere incoraggiati a cooperare al fine di raggiungere un accordo sulla definizione e il formato dei dati e dei metadati.

(14) Nell'Unione esistono già diversi metodi di georeferenziazione dinamica che sono attualmente applicati negli Stati membri. L'uso di diversi metodi di georeferenziazione dinamica dovrebbe continuare ad essere permesso. Gli Stati membri e i portatori di interessi, tuttavia, dovrebbero essere incoraggiati a cooperare al fine di giungere ad un accordo sui metodi consentiti per la georeferenziazione, se del caso tramite gli organismi europei di normalizzazione.

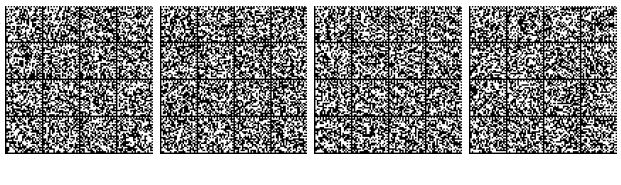
(15) L'accessibilità e l'aggiornamento periodico dei dati da parte delle autorità stradali e degli operatori stradali sono indispensabili per consentire la produzione di carte digitali aggiornate e precise, una risorsa fondamentale per applicazioni ITS affidabili. I produttori di carte digitali dovrebbero essere incoraggiati a integrare in modo tempestivo gli aggiornamenti dei dati pertinenti nelle loro carte esistenti e nei servizi di aggiornamento delle carte. Al fine di rispettare le politiche pubbliche, come la sicurezza stradale, i fornitori di servizi e i produttori di carte digitali dovrebbero collaborare con le autorità pubbliche al fine di rettificare eventuali inesattezze nei loro dati.

(16) L'accessibilità a dati precisi e aggiornati è essenziale per la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione. I dati pertinenti sono raccolti e conservati dalle autorità stradali, dagli operatori stradali, dai titolari dei generati a bordo del veicolo, dai portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, dai gestori dei sistemi di pedaggio e dai fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Al fine di agevolare lo scambio e il riutilizzo di tali dati per la fornitura di questi servizi, le autorità stradali, gli operatori stradali, i titolari dei generati a bordo del veicolo, i portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, i gestori dei sistemi di pedaggio e i fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale dovrebbero rendere i dati, i corrispondenti metadati e le informazioni sulla qualità dei dati reperibili e metterli a disposizione delle altre autorità stradali, degli operatori stradali, dei portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, dei gestori dei sistemi di pedaggio, dei fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale e dei produttori di carte digitali attraverso un punto di accesso nazionale o comune. Il punto di accesso può assumere la forma di un repertorio, registro, portale web o simili, a seconda del tipo di dati. I punti di accesso

([9]) Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

([10]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([11]) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).



nazionali o comuni possono anche rinviare ad altri luoghi in cui è possibile accedere ai dati, senza archiviare i dati stessi. Gli Stati membri dovrebbero raggruppare i punti di accesso pubblici e privati esistenti in un unico punto, consentendo l'accesso a tutti i tipi di dati pertinenti disponibili che rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti specifiche. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare i punti di accesso stabiliti a norma del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione e dovrebbero essere liberi di decidere di utilizzare i punti di accesso istituiti nell'ambito di altri atti delegati, adottati a norma della direttiva 2010/40/UE, come punti di accesso nazionali per i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(17) Al fine di consentire alle autorità stradali, agli operatori stradali, ai portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, ai gestori dei sistemi di pedaggio, ai fornitori di servizi e ai produttori di carte digitali di reperire e utilizzare i dati pertinenti in modo efficace e con un buon rapporto costi-benefici, è opportuno descrivere correttamente il contenuto e la struttura di tali dati utilizzando metadati appropriati.

(18) Occorrono servizi di informazione sul traffico in tempo reale precisi per fornire agli utenti finali le migliori informazioni possibili in termini di affidabilità e tempestività. Per accrescere i benefici per gli utenti della strada in termini di una maggiore sicurezza stradale e di una minore congestione del traffico, questi servizi dovrebbero inoltre rispecchiare le priorità delle autorità stradali, espresse ad esempio mediante i piani sul traffico accessibili digitalmente.

(19) Le presenti specifiche non dovrebbero obbligare i portatori di interessi a raccogliere dati diversi da quelli che stanno già raccogliendo o a digitalizzare dati che non siano già disponibili in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico. I requisiti delle specifiche riguardanti gli aggiornamenti dei dati dovrebbero applicarsi unicamente ai dati effettivamente raccolti e disponibili in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cercare modi efficaci in termini di costi e adeguati alle loro esigenze per la digitalizzazione dei dati esistenti sulle infrastrutture e dei dati relativi alla normativa e alle restrizioni.

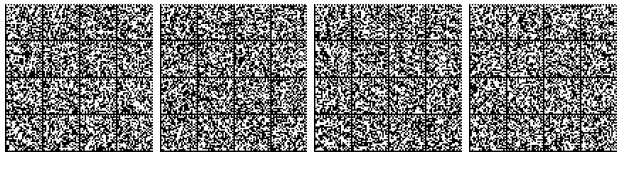
(20) Le presenti specifiche non dovrebbero obbligare le autorità stradali e gli operatori stradali a definire e attuare piani sul traffico e misure provvisorie di gestione del traffico. Esse non dovrebbero obbligare i fornitori di servizi a condividere i propri dati con altri fornitori di servizi. I fornitori di servizi dovrebbero essere liberi di concludere tra loro accordi commerciali per il riutilizzo dei dati pertinenti.

(21) Gli Stati membri e i portatori di interessi nel settore degli ITS dovrebbero essere incoraggiati a cooperare per raggiungere un accordo sulle definizioni comuni di qualità dei dati al fine di utilizzare indicatori comuni a questo riguardo in tutta la catena di valore dei dati sul traffico, quali la completezza, l'accuratezza e il grado di aggiornamento dei dati, il metodo di acquisizione e il metodo di georeferenziazione utilizzati, nonché i controlli di qualità applicati. Essi dovrebbero inoltre essere incoraggiati a lavorare ulteriormente per stabilire metodi associati di misurazione e monitoraggio della qualità delle diverse tipologie di dati. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a condividere le loro conoscenze, esperienze e migliori pratiche in questo settore nei progetti di coordinamento in corso e futuri.

(22) È riconosciuto che l'uso dei dati e di servizi di informazione sul traffico in tempo reale prodotti dai fornitori di servizi privati e dai titolari dei dati generati a bordo del veicolo possa rappresentare, per le autorità stradali e per gli operatori stradali, un modo efficace in termini di costi di migliorare la gestione del traffico, la sicurezza stradale e la gestione e la manutenzione delle infrastrutture. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare condizioni FRAND comuni al momento di ricevere tali dati o servizi per i suddetti compiti, al fine di ridurre gli ostacoli all'accesso e di accrescere la trasparenza in merito alle condizioni di riutilizzo. Gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi sono esortati a definire le condizioni FRAND comuni applicabili al riutilizzo delle tipologie di dati pertinenti per la realizzazione di questi compiti pubblici.

(23) I fornitori di servizi privati possono utilizzare dati raccolti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali come dati di calcolo per i propri servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Le condizioni e i termini specifici applicabili al riutilizzo di tali dati dovrebbero essere lasciati alle parti in causa, fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]). Alcune tipologie di dati fornite dalle autorità stradali e dagli operatori stradali, quali piani sul traffico, normativa stradale e restrizioni del traffico e misure provvisorie di gestione del traffico, dovrebbero essere riutilizzate dai fornitori di servizi privati al fine di garantire che gli utenti della strada possano accedere alle pertinenti informazioni attraverso i servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

([12]) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).



(24) Al fine di assicurarsi che le presenti specifiche siano attuate correttamente, gli Stati membri dovrebbero verificare la conformità ai requisiti per quanto riguarda l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati da parte delle autorità stradali, degli operatori stradali, dei produttori di carte digitali, dei gestori dei sistemi di pedaggio, dei portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, dei titolari dei dati generati a bordo del veicolo e dei fornitori di servizi. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di fare affidamento su dichiarazioni di conformità basate su elementi concreti presentate da autorità stradali, operatori stradali, produttori di carte digitali, gestori dei sistemi di pedaggio, portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, titolari dei dati generati a bordo del veicolo e fornitori di servizi. Gli Stati membri dovrebbero collaborare per armonizzare il loro approccio nei confronti della valutazione di conformità nei progetti di coordinamento in corso e futuri, favorendo così l'attuazione delle specifiche del presente regolamento.

(25) Le presenti specifiche non limitano la libertà di espressione delle emittenti radiofoniche nella misura in cui esse non le obbligano a adottare una posizione specifica per quanto riguarda le informazioni da divulgare e lasciano agli Stati membri un margine sufficiente per tenere conto delle loro tradizioni costituzionali nazionali per quanto riguarda la libertà di espressione delle emittenti radiofoniche.

(26) Tenendo conto della portata delle modifiche richieste, occorre abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/962,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche necessarie per assicurare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati da parte dei titolari dei dati e degli utenti dei dati per la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale e per garantire che tali servizi siano precisi e disponibili a livello transfrontaliero per gli utenti finali.

2. Il presente regolamento si applica all'intera rete stradale pubblicamente accessibile al traffico motorizzato. In via eccezionale, non si applica alle strade private, tranne nel caso in cui esse facciano parte della rete globale transeuropea dei trasporti (TEN-T) o siano designate come autostrade o strade principali.

3. Il presente regolamento si applica a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/40/UE.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «rete stradale transeuropea centrale»: l'infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete centrale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;

2) «rete stradale transeuropea globale»: l'infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete globale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;

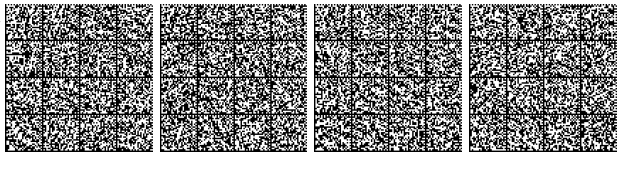
3) «autostrada»: una strada che è designata come tale dallo Stato membro in cui ha sede;

4) «accessibilità dei dati»: la possibilità di chiedere e ottenere i dati in qualsiasi momento in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;

5) «dati statici»: dati che non cambiano spesso o periodicamente;

6) «dati dinamici»: dati che cambiano spesso o periodicamente;

7) «aggiornamento dei dati»: qualsiasi modifica dei dati esistenti, compresa la loro cancellazione o l'inserimento di elementi nuovi o ulteriori;



8) «informazioni sul traffico in tempo reale»: informazioni derivanti da dati sulle infrastrutture, dati sulla normativa e sulle restrizioni, dati sulle condizioni della rete e dati sull'utilizzo della rete in tempo reale, o una loro combinazione;

9) «servizi di informazione sul traffico in tempo reale»: un servizio ITS che offre agli utenti finali informazioni immediate sul traffico in tempo reale;

10) «autorità stradale»: qualsiasi autorità pubblica responsabile della pianificazione, del controllo o della gestione delle strade che rientrano nella sua competenza territoriale;

11) «operatore stradale»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che è responsabile della manutenzione e della gestione della strada e della gestione dei flussi di traffico;

12) «fornitore di servizi»: qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, ad esclusione di un semplice intermediario che ritrasmette i dati agli utenti dei dati;

13) «gestore dei sistemi di pedaggio»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che assume il ruolo di fornitore di servizi di pedaggio o esattore di pedaggi, come definiti nella direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]);

14) «titolare dei dati»: una persona giuridica, una persona interessata, un'entità pubblica o privata che detiene il diritto di consentire l'accesso, sotto il suo controllo, alle tipologie di dati elencate nell'allegato, conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione applicabile;

15) «utente dei dati»: un'autorità stradale, un operatore stradale, un gestore dei sistemi di pedaggio, un fornitore di servizi, un produttore di carte digitali o qualsiasi altro soggetto che utilizza i dati per generare informazioni sul traffico in tempo reale o, laddove consentito dai termini e dalle condizioni determinate dal titolare dei dati, per altre finalità associate alla mobilità;

16) «utente finale»: un utente della strada, una persona fisica o giuridica, che abbia accesso a servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

17) «punto di accesso»: un'interfaccia digitale in cui i dati elencati nell'allegato, unitamente ai metadati corrispondenti, sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati, o dove le fonti e i metadati di tali dati sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati;

18) «metadati»: una descrizione strutturata del contenuto dei dati che agevola la ricerca e l'utilizzo di tali dati;

19) «servizi di ricerca»: i servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti;

20) «misure provvisorie di gestione del traffico»: misure provvisorie intese a risolvere una determinata perturbazione del traffico e progettate, ad esempio, per controllare e orientare i flussi di traffico;

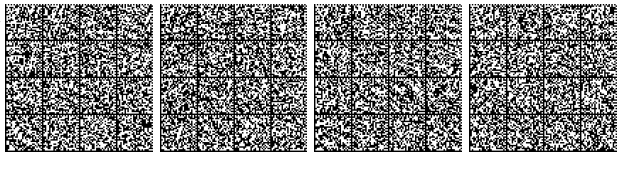
21) «piani sul traffico»: misure di gestione del traffico permanenti progettate da gestori del traffico al fine di controllare e orientare i flussi di traffico in risposta alle perturbazioni ricorrenti o permanenti del traffico;

22) «segnaletica»: segnale stradale, dispositivo, avviso o segnaletica orizzontale che individua un pericolo, avverte le persone delle precauzioni da adottare contro tale pericolo, indica l'esistenza di una normativa stradale o applica tale normativa, a norma della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale;

23) «strada principale»: una strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti città o regioni, o entrambe, non classificata come parte della rete stradale transeuropea globale o come autostrada;

24) «strada privata»: una strada che non è di proprietà di un'autorità pubblica stradale o di trasporto, ad eccezione delle strade che sono di proprietà di un'autorità pubblica stradale o di trasporto ma che sono state assegnate a un ente privato sotto forma di affidamento della gestione;

([13]) Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45).



25) «dati sull'infrastruttura»: dati che descrivono la rete stradale o gli impianti presenti sulla rete stradale o lungo la stessa;

26) «dati sulla normativa o sulle restrizioni»: dati inerenti alla normativa stradale o a una restrizione applicabile ai veicoli sulla rete stradale;

27) «dati sullo stato della rete»: dati che descrivono situazioni temporanee che possono impedire o rallentare la percorrenza o possono informare l'utente finale in caso di situazioni di pericolo;

28) «dati sull'utilizzo della rete in tempo reale»: dati che descrivono l'utilizzo in atto della rete stradale e le possibilità di utilizzo della rete stradale;

29) «tipi di dati fondamentali»: tipologie di dati considerati fondamentali per una maggiore affidabilità dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale, che sostengono la sicurezza e l'efficienza della mobilità porta a porta e dei futuri servizi di mobilità;

30) «dati generati a bordo del veicolo»: dati creati dal veicolo o da un dispositivo installato a bordo del veicolo o da dispositivi personali che offrono applicazioni ITS mentre il veicolo è in uso;

31) «titolare dei dati generati a bordo del veicolo»: un soggetto impegnato nella raccolta, nell'aggregazione o in altro tipo di trattamento dei dati generati a bordo del veicolo per soddisfare i requisiti in materia di privacy;

32) «condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie)»: termini di licenza negoziati in buona fede, che consentono l'accesso a servizi o dati in cambio di un equo compenso, alle stesse o simili condizioni stabilite con altri utenti.

Articolo 3

Punti di accesso nazionali

1. Ogni Stato membro istituisce un punto di accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un unico punto di accesso per gli utenti dei dati ai dati elencati nell'allegato, compresi gli aggiornamenti dei dati, forniti dai titolari dei dati di cui agli articoli da 4 a 11 e relativi al territorio di un determinato Stato membro.

2. I punti di accesso nazionali o comuni esistenti stabiliti per garantire la conformità all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/962 o per soddisfare i requisiti derivanti da altri atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/40/UE possono essere utilizzati, se ritenuto opportuno dagli Stati membri, come punti di accesso nazionali ai fini del presente regolamento.

3. I punti di accesso nazionali forniscono agli utenti dei dati servizi di ricerca, ad esempio servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti.

4. I titolari dei dati pubblici e privati garantiscono la predisposizione di metadati al fine di consentire agli utenti dei dati di reperire e utilizzare le serie di dati accessibili tramite i punti d'accesso nazionali.

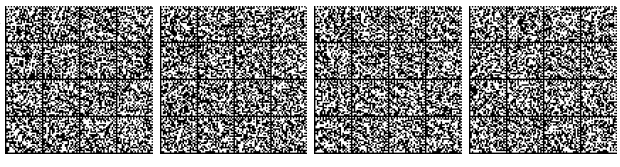
5. Due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune.

6. Qualsiasi soggetto che fornisce dati tramite il punto di accesso nazionale può farlo per delega conformemente agli accordi applicabili, ad esempio mediante una banca dati o un aggregatore di terzi. Ciò non solleva il titolare dei dati originale dalle responsabilità relative alla qualità dei dati iniziali forniti.

Articolo 4

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sulle infrastrutture

1. Al fine di agevolare la fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l'Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali, i gestori dei sistemi di pedaggio e i portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento forniscono i dati sulle infrastrutture elencati nell'allegato, che raccolgono in un formato standardizzato, come ad esempio le specifica Inspire dei dati sulle reti di trasporto, in formato TN-ITS (CEN/TS17268 e successivi aggiornamenti) o in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all'articolo 8.



Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:

— gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;

— i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all'interno del territorio dell'Unione:

a) su base non discriminatoria;

b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;

c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;

d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

3. Gli utenti dei dati che utilizzano i dati di cui al paragrafo 1 e i titolari dei dati cooperano al fine di garantire che tutte le inesattezze relative ai dati siano segnalate senza indugio ai titolari dei dati da cui provengono i dati stessi.

Articolo 5

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sulla normativa e sulle restrizioni

1. Al fine di agevolare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l'Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali e i gestori dei sistemi di pedaggio forniscono i dati sulla normativa e sulle restrizioni elencati nell'allegato, che raccolgono in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o in formato TN-ITS (CEN/TS 17268 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all'articolo 9.

Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:

— gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;

— i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all'interno del territorio dell'Unione:

a) su base non discriminatoria;

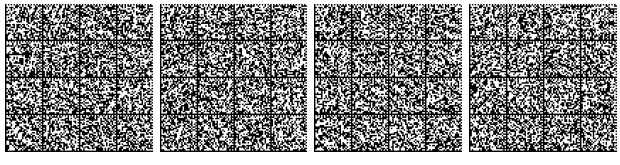
b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;

c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;

d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

3. Gli utenti dei dati che utilizzano i dati di cui al paragrafo 1 e i titolari dei dati cooperano al fine di garantire che tutte le inesattezze relative ai dati siano segnalate senza indugio ai titolari dei dati da cui provengono i dati stessi.

4. I fornitori di servizi trattano e includono, nei pertinenti servizi da loro forniti e senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, dati relativi a tutti i piani sul traffico, alla normativa stradale e alle restrizioni elaborati dalle autorità competenti e resi accessibili mediante il punto di accesso nazionale o comune in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico.



Articolo 6

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sullo stato della rete

1. Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l'Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali, i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i fornitori di servizi forniscono i dati sullo stato della rete elencati nell'allegato che raccolgono in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all'articolo 10.

Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:

— gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;

— i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all'interno del territorio dell'Unione:

a) su base non discriminatoria quando forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali;

b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;

c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;

d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3;

e) senza alcun obbligo per i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i fornitori di servizi privati di consentire l'accesso ai loro dati agli utenti dei dati privati o di condividere con questi ultimi tali dati. Lo scambio e il riutilizzo dei dati possono essere soggetti ai termini e alle condizioni determinati dai titolari dei dati privati.

3. Gli utenti dei dati che utilizzano i dati di cui al paragrafo 1 e i titolari dei dati cooperano al fine di garantire che tutte le inesattezze relative ai dati siano segnalate senza indugio ai titolari dei dati da cui provengono i dati stessi.

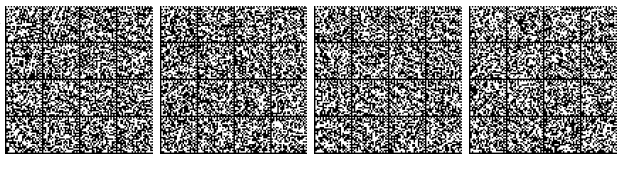
4. I fornitori dei servizi trattano e includono, nei pertinenti servizi da loro forniti e senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, le misure di gestione del traffico provvisorie elaborate dalle autorità competenti e rese accessibili mediante il punto di accesso nazionale o comune in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico.

5. Al fine di fornire informazioni adeguate direttamente agli utenti finali e di ottimizzare la manutenzione e la sicurezza stradale, le autorità stradali e gli operatori stradali possono richiedere ai titolari dei dati generati a bordo del veicolo e ai fornitori di servizi di fornire tutte le tipologie di dati sullo stato della rete da loro raccolti e aggiornati in conformità all'articolo 10. Laddove, in risposta a una richiesta da parte di un'autorità stradale o un operatore stradale, il titolare dei dati renda i dati accessibili, si applicano le condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie). I dati sono forniti in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o in qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico concordato dagli Stati membri, accompagnato dai metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla loro qualità.

6. I dati sullo stato della rete archiviati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali possono essere utilizzati ai fini della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. A meno che non sia vietato dagli accordi di licenza, tali dati sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

7. Nei limiti degli accordi di licenza applicabili, i dati predittivi sullo stato della rete calcolati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

8. Gli Stati membri cooperano alla definizione di norme comuni per lo scambio e il riutilizzo dei dati di cui ai paragrafi 6 e 7.



Articolo 7

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sull'utilizzo della rete in tempo reale

1. Al fine di agevolare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l'Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali, i fornitori di servizi, i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento forniscono i dati sull'utilizzo della rete in tempo reale elencati nell'allegato, che raccolgono in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all'articolo 11.

Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:

— gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;

— i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all'interno del territorio dell'Unione:

a) su base non discriminatoria quando forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali;

b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;

c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;

d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3;

e) senza alcun obbligo per i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i fornitori di servizi privati di consentire l'accesso ai loro dati agli utenti dei dati privati o di condividere con questi ultimi tali dati. Lo scambio e il riutilizzo dei dati possono essere soggetti ai termini e alle condizioni determinati dai titolari dei dati privati.

3. Al fine di fornire informazioni adeguate direttamente agli utenti finali e di ottimizzare la gestione del traffico e la sicurezza stradale, le autorità stradali e gli operatori stradali possono richiedere ai titolari dei dati generati a bordo del veicolo e ai fornitori di servizi di fornire tutte le tipologie di dati sull'utilizzo della rete in tempo reale da loro raccolti e aggiornati conformemente all'articolo 11. Laddove, in risposta a una richiesta da parte di un'autorità stradale o un operatore stradale, il titolare dei dati renda i dati accessibili, si applicano le condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie). I dati sono forniti in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o in qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico concordato dagli Stati membri, accompagnato dai metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla loro qualità.

4. I dati sull'utilizzo della rete in tempo reale archiviati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali possono essere utilizzati ai fini della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. A meno che non sia vietato dagli accordi di licenza, tali dati sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

5. Nei limiti degli accordi di licenza applicabili, i dati predittivi sull'utilizzo della rete in tempo reale calcolati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

6. Gli Stati membri cooperano alla definizione di norme comuni per lo scambio e il riutilizzo dei dati di cui ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 8

Aggiornamento dei dati relativi alle infrastrutture

1. Gli aggiornamenti dei dati relativi alle infrastrutture riguardano almeno i parametri seguenti:

a) la tipologia dei dati di cui al punto 1 dell'allegato interessati dall'aggiornamento;



b) l'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento;

c) il tipo di aggiornamento (inserimento, modifica o cancellazione);

d) la descrizione dell'aggiornamento, contenente il valore/i valori, il settore/i settori, le informazioni aggiornate e, se del caso, le ragioni della sostituzione del valore/dei valori e del settore/dei settori da aggiornare;

e) la data in cui i dati sono stati aggiornati;

f) la data e l'ora in cui si è verificato o è previsto che si verifichi il cambiamento di una determinata circostanza;

g) la qualità dell'aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

L'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2. I pertinenti titolari dei dati garantiscono l'aggiornamento dei dati sulle infrastrutture entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti agli utenti dei dati.

3. I pertinenti titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate loro da un utente dei dati o da un utente finale.

4. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi garantiscono che i pertinenti aggiornamenti dei dati sulle infrastrutture siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

Articolo 9

Aggiornamento dei dati sulla normativa e sulle restrizioni

1. Gli aggiornamenti dei dati sulla normativa e sulle restrizioni riguardano almeno i seguenti parametri:

a) la tipologia di dati di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato interessato dall'aggiornamento;

b) l'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento;

c) il tipo di aggiornamento (inserimento, modifica o cancellazione);

d) la descrizione dell'aggiornamento, comprendente il periodo in cui si è verificato l'evento e la circostanza imposta, ad esempio per alcuni tipi di veicoli, interessata dall'aggiornamento;

e) la data in cui i dati sono stati aggiornati;

f) la data e l'ora in cui si è verificato o è previsto che si verifichi il cambiamento di una determinata circostanza;

g) la qualità dell'aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

L'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2. I pertinenti titolari dei dati garantiscono l'aggiornamento dei dati sulla normativa e sulle restrizioni in un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti agli utenti dei dati.

3. I pertinenti titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate loro da un utente dei dati o da un utente finale.

4. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi garantiscono che i pertinenti aggiornamenti dei dati sulla normativa e sulle restrizioni siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

5. Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei dati pertinenti.

Articolo 10

Aggiornamento dei dati sullo stato della rete

1. Gli aggiornamenti dei dati sullo stato della rete riguardano almeno i seguenti parametri:

a) la tipologia di dati di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato interessato dall'aggiornamento e, se del caso, una sua breve descrizione;

b) l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento;

c) il periodo in cui si sono verificati l'evento o la circostanza interessati dall'aggiornamento;

d) la qualità dell'aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

L'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2. I pertinenti titolari dei dati garantiscono l'aggiornamento dei dati sullo stato della rete in un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti.

3. I pertinenti titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate loro da un utente dei dati o da un utente finale.

4. Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei dati pertinenti.

5. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i fornitori di servizi garantiscono che i pertinenti aggiornamenti dei dati sullo stato della rete siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

Articolo 11

Aggiornamento dei dati sull'utilizzo della rete in tempo reale

1. Gli aggiornamenti dei dati sull'utilizzo della rete in tempo reale includono, come minimo, i seguenti parametri:

a) la tipologia di dati di cui al punto 6 dell'allegato interessato dall'aggiornamento e, se del caso, una sua breve descrizione;

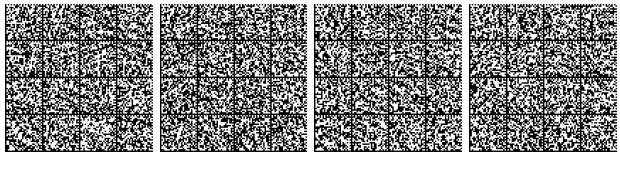
b) l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento;

c) la qualità dell'aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

L'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2. Le informazioni sul traffico in tempo reale o i dati ad esse associati sono modificati di conseguenza o revocati non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei dati pertinenti.

3. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i fornitori di servizi garantiscono che gli aggiornamenti dei dati sull'utilizzo della rete in tempo reale siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale.



Articolo 12

Valutazione di conformità

1. Gli Stati membri valutano la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 dei titolari dei dati e degli utenti dei dati cui i detti articoli si applicano, conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Al fine di procedere alla valutazione, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere ai titolari dei dati e agli utenti dei dati i seguenti documenti:

a) una descrizione dei dati, delle carte digitali o dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale che forniscono nonché le informazioni relative alla loro qualità e alle condizioni di riutilizzo di tali dati;

b) una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 11 basata su elementi concreti.

3. Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 2.

Articolo 13

Relazioni

1. Al più tardi entro il 1º gennaio 2023 gli Stati membri forniscono alla Commissione l'elenco e la visualizzazione cartografica delle strade incluse nella rete di strade principali.

2. Nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:

a) i progressi compiuti in termini di accessibilità, scambio e riutilizzo delle tipologie dei dati definite nell'allegato;

b) l'ambito geografico dei dati accessibili tramite il punto di accesso nazionale, le modifiche apportate alla rete di strade principali e al contenuto dei dati dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e la loro qualità, compresi i criteri utilizzati per definire tale qualità e gli strumenti utilizzati per monitorarla;

c) i risultati della valutazione di conformità di cui all'articolo 12 ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11;

d) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto di accesso nazionale o comune.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2027, gli obblighi relativi alle tipologie di dati di cui ai punti 1, 3, 5 e 6 dell'allegato non si applicano per quanto riguarda le strade diverse da:

a) rete stradale transeuropea globale;

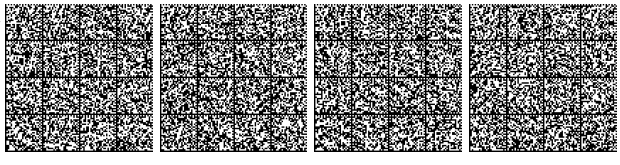
b) altre autostrade non incluse nella rete stradale transeuropea globale;

c) strade principali.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2015/962 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2025.



Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

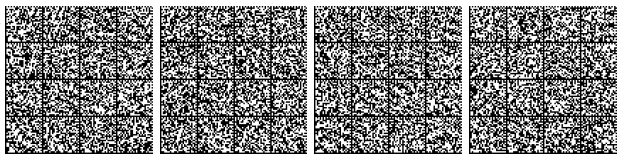
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Tuttavia, l'articolo 13 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

(di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14))

1) Tipologie di dati sulle infrastrutture:
   a) collegamenti della rete stradale e loro caratteristiche fisiche:
      i) geometria;
      ii) larghezza della strada;
      iii) numero di corsie;
      iv) pendenze;
      v) raccordi;
   b) classificazione delle strade;
   c) ubicazione delle stazioni di pedaggio;
   d) ubicazione delle aree di servizio e delle aree di sosta;
   e) ubicazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici e relative condizioni d'uso;
   f) ubicazione delle stazioni di gas naturale compresso, gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto;
   g) ubicazione dei punti di rifornimento e delle stazioni per tutti gli altri tipi di combustibile;
   h) ubicazione delle zone di consegna.

2) Tipologie di dati fondamentali sulla normativa e sulle restrizioni:
   a) normativa che disciplina il traffico statico e dinamico, ove applicabile:
      i) condizioni di accesso alle gallerie;
      ii) condizioni di accesso ai ponti;
      iii) restrizioni di accesso permanenti;
      iv) limiti di velocità;
      v) normativa per la consegna delle merci;
      vi) divieto di sorpasso per i veicoli pesanti;
      vii) restrizioni in materia di peso/lunghezza/larghezza/altezza;
      viii) strade a senso unico;
      ix) limiti di restrizioni, divieti o obblighi con validità zonale, stato di accesso e condizioni per la circolazione in vigore nelle zone a traffico regolamentato;
      x) direzione di marcia sulle corsie reversibili;
   b) piani sul traffico.

3) Altre tipologie di dati sulla normativa e sulle restrizioni:
   a) ubicazione e identificazione della segnaletica che riflette la normativa stradale e indica i pericoli:
      i) condizioni di accesso alle gallerie;
      ii) condizioni di accesso ai ponti;
      iii) restrizioni di accesso permanenti;
      iv) altra segnaletica che riflette la normativa stradale;



b) normativa che disciplina il traffico statico e dinamico, ove applicabile, diversa dalla normativa di cui al punto 2;

c) identificazione delle strade a pedaggio, diritti di utenza fissi applicabili e modalità di pagamento disponibili (inclusi canali di vendita e metodi di adempimento);

d) diritti di utenza stradale variabili e modalità di pagamento disponibili, inclusi canali di vendita e metodi di adempimento.

4) Tipologie di dati fondamentali sullo stato della rete:

a) chiusura di strade;

b) chiusura di corsie;

c) lavori stradali;

d) misure di gestione del traffico provvisorie.

5) Altre tipologie di dati sullo stato della rete:

a) chiusura di ponti;

b) incidenti e inconvenienti;

c) cattive condizioni della strada;

d) condizioni meteorologiche che influiscono sulla superficie della strada e sulla visibilità.

6) Tipologie di dati sull'utilizzo della rete in tempo reale:

a) volume del traffico;

b) velocità del traffico;

c) ubicazione e lunghezza delle code;

d) tempi di percorrenza;

e) tempo di attesa ai valichi di frontiera;

f) disponibilità di zone di consegna;

g) disponibilità di punti e stazioni di ricarica per i veicoli elettrici;

h) disponibilità di punti e stazioni di rifornimento per i tipi di combustibile alternativo;

i) prezzo di ricarica/rifornimento ad hoc.

22CE1235

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/671 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2022

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in una serie di settori, tra cui le prescrizioni in materia di salute animale. Tale regolamento stabilisce inoltre metodi e tecniche dei controlli ufficiali, che comprendono ispezioni di locali, animali e merci sotto il controllo degli operatori. Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce inoltre le azioni che le autorità competenti possono intraprendere in caso di accertata non conformità, tra l'altro, alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.

(2) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha abrogato e sostituito 39 atti nel settore della sanità animale a decorrere dal 21 aprile 2021. Alcune delle prescrizioni di cui agli atti abrogati dal regolamento (UE) 2016/429 o a norma dello stesso si riferiscono, tuttavia, a talune specificità dei controlli ufficiali proprie alla salute animale e alle azioni di follow-up da intraprendere in caso di accertata non conformità a norma del regolamento (UE) 2017/625, come previsto all'articolo 138 dello stesso. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento tali norme specifiche sui controlli ufficiali e le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di accertata non conformità.

(3) Esiste una correlazione tra le specificità dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up da intraprendere in caso di accertata non conformità in materia di salute animale. Si applicano in fasi consecutive di una determinata situazione e, molto spesso, agli stessi tipi di operatori e stabilimenti. Nei casi in cui risultano necessarie, le azioni di follow-up dovrebbero essere stabilite unitamente alle prescrizioni relative alle specificità dei controlli ufficiali in materia di sanità animale. In questo modo si istituisce una serie completa di misure che consentono un'attuazione più agevole e contribuiscono alla semplificazione generale del quadro giuridico in questo settore.

([1]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(4) L'esecuzione dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up negli stabilimenti riconosciuti a norma dei regolamenti delegati (UE) 2019/2035 ([3]), (UE) 2020/686 ([4]), (UE) 2020/688 ([5]) o (UE) 2020/990 ([6]) della Commissione richiede qualifiche e competenze specifiche nel settore veterinario. I controlli ufficiali in tali stabilimenti riconosciuti comportano la valutazione e la verifica di un'ampia gamma di dati e informazioni specifici in relazione agli animali in essi detenuti. Parte di tali dati e informazioni sono il risultato di osservazioni effettuate sugli animali, mentre altri sono raccolti e registrati da operatori, professionisti della sanità animale, veterinari o professionisti della sanità degli animali acquatici. Tali dati e informazioni possono riguardare, tra l'altro, lo stato fisiologico o patologico degli animali, fattori epidemiologici, i risultati degli esami fisici, clinici o post mortem e delle prove di laboratorio, come pure i dati e le informazioni raccolti in relazione alle misure di biosicurezza negli stabilimenti e all'uso e alla manutenzione appropriati delle attrezzature e degli impianti.

(5) Inoltre, per quanto riguarda gli stabilimenti di materiale germinale, al fine di garantire un'esecuzione efficiente ed efficace dei suoi compiti l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali deve disporre di conoscenze specialistiche, data la complessità e la tecnicità di questo particolare settore.

(6) È pertanto opportuno che i controlli ufficiali negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali o manipolano materiale germinale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 siano effettuati da veterinari ufficiali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali in tali stabilimenti.

(7) Inoltre, in alcuni Stati membri, per ragioni storiche o per mancanza di veterinari che si occupano delle malattie che colpiscono gli animali acquatici, esiste la figura specializzata del «professionista della sanità degli animali acquatici». Tali professionisti tradizionalmente non sono veterinari, ma praticano la medicina sugli animali acquatici. Il presente regolamento dovrebbe dunque rispettare la decisione degli Stati membri che riconoscono tale professione. In tali casi i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici dovrebbero essere in grado di svolgere le attività affidate ai veterinari ufficiali nell'esecuzione dei controlli ufficiali in stabilimenti di acquacoltura riconosciuti. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, tali professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari nel settore della sanità animale, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. Questo principio dovrebbe applicarsi anche nel presente regolamento.

(8) Tra gli stabilimenti riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429, gli stabilimenti confinati rappresentano un caso particolare in quanto spesso detengono un'ampia varietà di specie animali in modo permanente e le scambiano con altri stabilimenti confinati. Le prescrizioni per il riconoscimento e il funzionamento sicuro degli stabilimenti confinati in relazione alle misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, alle misure di controllo e sorveglianza delle malattie sotto la responsabilità dei veterinari dello stabilimento svolgono un ruolo importante per garantire che gli scambi di animali non comportino un rischio di diffusione delle malattie animali elencate o emergenti tra gli Stati membri o al loro interno. È pertanto opportuno specificare quali controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati negli stabilimenti confinati.

(9) Per quanto riguarda i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini, è opportuno stabilire criteri specifici per assistere le autorità competenti nell'analisi del rischio ai fini della selezione degli animali e degli stabilimenti da ispezionare. Quando tali controlli ufficiali effettuati su un campione rappresentativo di animali individuano casi di non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, le autorità competenti dovrebbero ispezionare tutti gli animali presenti in tale stabilimento come azione di follow-up.

([3]) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

([6]) Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).



(10) Le norme dell'Unione autorizzano il transito nell'Unione di bovini destinati all'allevamento e alla produzione che non sono altrimenti conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, in base a deroghe e condizioni specifiche stabilite dai regolamenti delegati (UE) 2019/2124 ([7]) e (UE) 2020/692 ([8]) della Commissione. Tale transito non dovrebbe compromettere la sanità pubblica e la salute degli animali nell'Unione. Qualora si riscontrino casi di non conformità, irregolarità o situazioni di emergenza durante il transito, l'autorità competente dovrebbe pertanto disporre la macellazione o l'abbattimento di tali animali, in quanto si tratta della misura più appropriata per tutelare la sanità pubblica nonché la salute e il benessere degli animali. In tali casi, l'autorità competente dovrebbe anche disporre lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale ottenuti, conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]).

(11) Il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione ([10]) prevede sanzioni amministrative da applicare nei casi in cui è accertato che le condizioni o i requisiti in materia di identificazione e di registrazione dei bovini non sono soddisfatti. Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 non ha abrogato espressamente tale regolamento. Inoltre le sanzioni amministrative di cui al regolamento (CE) n. 494/98 sono diventate superflue alla luce delle misure di cui all'articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza, è opportuno che il presente regolamento abroghi il regolamento (CE) n. 494/98.

(12) Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda talune norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri ([11]) in merito ad animali, prodotti di origine animale e materiale germinale intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e, ove necessario, per quanto riguarda determinate azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito a controlli ufficiali:

a) in determinati stabilimenti che detengono animali;

b) in determinati stabilimenti che raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale.

2. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le azioni specifiche intraprese dalle autorità competenti degli Stati membri in seguito a controlli ufficiali effettuati su determinati bovini in transito.

([7]) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

([8]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

([9]) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

([10]) Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78).

([11]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli «Stati membri» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429, al regolamento delegato (UE) 2019/2035, al regolamento delegato (UE) 2020/686, al regolamento delegato (UE) 2020/688, al regolamento delegato (UE) 2020/692 e al regolamento delegato (UE) 2020/990:

a) «stabilimento»: come definito all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;

b) «incubatoio»: come definito all'articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429;

c) «operazione di raccolta»: come definita all'articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429;

d) «centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

e) «rifugio per animali»: come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

f) «posti di controllo»: come definiti all'articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

g) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

h) «stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688;

i) «stabilimento confinato»: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;

j) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2020/686;

k) «stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

l) «gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

m) «veterinario dello stabilimento»: come definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

n) «bovino»: come definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Controlli ufficiali in determinati stabilimenti riconosciuti

1. I veterinari ufficiali o, nel caso degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e nei gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, i veterinari ufficiali o i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici effettuano controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 e a norma dello stesso, nei seguenti tipi di stabilimenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente:

a) incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;

b) stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;

c) centri di raccolta di cani, gatti e furetti;

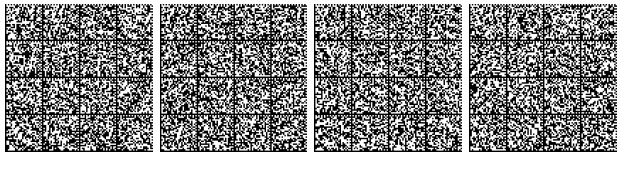
d) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;

e) posti di controllo;

f) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;

g) stabilimenti riconosciuti di quarantena;

h) stabilimenti confinati;



i) stabilimenti riconosciuti di materiale germinale;

j) stabilimenti di acquacoltura riconosciuti;

k) gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti.

I controlli ufficiali di cui al primo comma verificano in particolare che gli operatori responsabili degli stabilimenti riconosciuti continuino a soddisfare le prescrizioni per il riconoscimento di tali stabilimenti.

2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le ispezioni di cui all'articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che sono effettuate almeno secondo le frequenze minime, ove stabilite, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione ([12]).

3. Le ispezioni di cui al paragrafo 2 possono essere combinate:

a) con i controlli ufficiali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;

b) con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure

c) con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell'Unione.

Articolo 4

Norme specifiche sui controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri

Nell'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri, il veterinario ufficiale:

a) verifica, esaminando la documentazione relativa ai movimenti, che gli animali che entrano in un determinato stabilimento confinato provengano solo da un altro stabilimento confinato o siano sottoposti a quarantena conformemente all'allegato I, parte 9, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

b) verifica che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem effettuati dal veterinario dello stabilimento confinato escludano qualsiasi sospetto di malattie elencate o emergenti;

c) qualora si sospetti la presenza di malattie elencate o emergenti, verifica che l'operatore responsabile dello stabilimento confinato notifichi tale sospetto all'autorità competente e attenui i potenziali rischi di diffusione di tali malattie all'interno e all'esterno dello stabilimento confinato; e

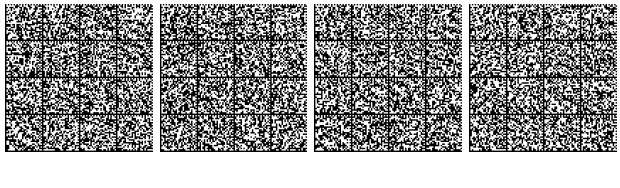
d) sottopone ad audit l'attività del veterinario dello stabilimento confinato nonché l'attuazione e i risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e in particolare verifica che il piano di sorveglianza delle malattie sia stato riesaminato e aggiornato almeno una volta all'anno conformemente a tali prescrizioni.

Articolo 5

Norme specifiche sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini e sulle azioni di follow-up in caso di non conformità a tali prescrizioni

1. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini comprendono le ispezioni, di cui all'articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, di bovini, ovini o caprini negli stabilimenti in cui sono detenuti, effettuate almeno secondo la frequenza minima di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/160.

([12]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 11).



2. Le ispezioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate:

a) con i controlli ufficiali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;

b) con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure

c) con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell'Unione.

3. Nel selezionare gli stabilimenti da ispezionare, l'autorità competente tiene conto, nella sua analisi del rischio, dei seguenti criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:

a) il numero di animali presenti in uno stabilimento;

b) le specie animali presenti e identificate in uno stabilimento;

c) cambiamenti significativi occorsi negli ultimi cinque anni rispetto al numero o alle specie di animali presenti nello stabilimento; e

d) qualsiasi altro criterio pertinente definito dal proprio Stato membro.

4. Quando è effettuata un'ispezione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente ispeziona tutti i bovini, gli ovini e i caprini presenti in tale stabilimento.

5. In deroga al paragrafo 4, qualora il numero di animali da ispezionare nello stabilimento sia superiore a 20, l'autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali se il numero di animali ispezionati è sufficiente a rilevare il 5 % dei casi di non conformità con un livello di confidenza del 95 %.

6. Se un'ispezione di cui al paragrafo 1 è effettuata su un campione rappresentativo di animali in uno stabilimento conformemente al paragrafo 5 e tale ispezione conferma la non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, l'autorità competente ispeziona tutti gli altri bovini, ovini e caprini presenti nello stabilimento.

7. In deroga al paragrafo 6, l'autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali in tale stabilimento, accertandosi che il numero di animali ispezionati sia sufficiente per stimare un numero di casi di non conformità superiore al 5 % con una precisione del 2 % in più o in meno per un livello di confidenza del 95 %.

Articolo 6

Azioni di follow-up in caso di non conformità durante il transito nell'Unione di determinati bovini

Quando partite di bovini conformi alle specifiche condizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione transitano nell'Unione a norma dell'articolo 176, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, in combinato disposto con l'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2124, l'autorità competente ordina la macellazione o l'abbattimento degli animali e il loro smaltimento come materiale di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, qualora siano riscontrati casi di non conformità durante il movimento tra il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il posto di controllo frontaliero attraverso il quale le partite escono dal territorio dell'Unione.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 494/98 è abrogato.

Articolo 8

Entrata in vigore

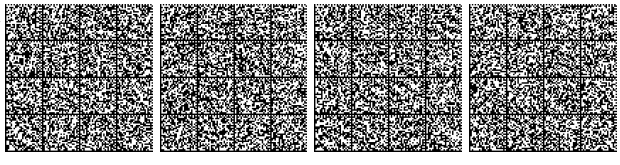
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1236



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/672 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento *trans*-resveratrolo (da fonte microbica)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ([2]) ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(3) L'elenco dell'Unione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende il *trans*-resveratrolo da fonti sintetica e microbica quale nuovo alimento autorizzato.

(4) Il nuovo alimento *trans*-resveratrolo da fonte microbica è stato autorizzato, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare, in forma di capsule o compresse destinate agli adulti, negli integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) sulla base della sua sostanziale equivalenza al resveratrolo con una storia di consumo antecedente al 15 maggio 1997, estratto dal poligono del Giappone (*Fallopia Japonica*).

(5) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione ([5]) ha autorizzato l'immissione sul mercato dell'Unione del trans-resveratrolo sintetico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97, da utilizzare, in forma di capsule o compresse destinate agli adulti, anche negli integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE.

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione ([6]) ha modificato le condizioni d'uso del *trans*-resveratrolo. In particolare, sono state revocate le restrizioni relative alle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento.

([1]) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

([3]) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

([4]) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del *trans*-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 53).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «trans-resveratrolo» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 23 del 25.1.2021, pag. 10).

(7) Il 29 luglio 2021 la società Evolva AG («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del *trans*-resveratrolo da fonte microbica. Il richiedente ha chiesto di eliminare il requisito secondo cui la granulometria del 100 % delle particelle del nuovo alimento prodotto da *S. cerevisiae* dovrebbe essere inferiore a 62,23 micrometri (< 62,23 μm).

(8) Il richiedente giustifica la richiesta indicando che la modifica è necessaria al fine di tenere conto della variazione della granulometria delle particelle di *trans*-resveratrolo da fonte microbica nel corso del suo processo di produzione e della trasformazione per l'uso negli integratori alimentari. A sostegno della richiesta, il richiedente ha fornito dati analitici a dimostrazione che il profilo relativo alla granulometria delle particelle del *trans*-resveratrolo da fonte microbica è comparabile al profilo relativo alla granulometria delle particelle del *trans*-resveratrolo sintetizzato chimicamente, che è stato sottoposto a valutazione dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ([7]) e per il quale non figurano requisiti relativi alla granulometria delle particelle nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(9) La Commissione ritiene che l'aggiornamento richiesto dell'elenco dell'Unione non possa avere un effetto sulla salute umana e che una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283 non sia necessaria, in quanto la richiesta eliminazione del requisito relativo alla granulometria delle particelle per il *trans*-resveratrolo da fonte microbica non ne altera il profilo di sicurezza, viste le prove analitiche presentate dal richiedente secondo cui il profilo granulometrico delle particelle è comparabile a quello del *trans*-resveratrolo sintetizzato chimicamente che è stato sottoposto a valutazione dall'Autorità.

(10) Le informazioni fornite nella domanda presentano motivi sufficienti per stabilire che le modifiche richieste delle specifiche del *trans*-resveratrolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([7]) *EFSA Journal* 2016;14(1):4368.

ALLEGATO

Nella tabella 2 (Specifiche) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa al *trans*-resveratrolo è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«*Trans*-resveratrolo	**Descrizione/definizione** **Sintetico** Il *trans*-resveratrolo si presenta sotto forma di cristalli di colore dal biancastro al beige. Denominazione chimica: 5-[(E)-2-(4-idrossifenil)etenil]benzen-1,3-diolo Formula chimica: $C_{14}H_{12}O_3$ Peso molecolare: 228,25 Da N. CAS: 501-36-0 **Purezza** *Trans*-resveratrolo: ≥ 98 % - 99 % Sottoprodotti totali (sostanze correlate): ≤ 0,5 % Ogni singola sostanza correlata: ≤ 0,1 % Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % Perdita all'essiccazione: ≤ 0,5 % **Metalli pesanti** Piombo: ≤ 1,0 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm Arsenico: ≤ 1,0 ppm **Impurità** Diisopropilammina: ≤ 50 mg/kg **Fonte microbica**: ceppo geneticamente modificato del *Saccharomyces cerevisiae* Aspetto: polvere il cui colore varia tra biancastro e leggermente giallo Tenore di *trans*-resveratrolo: min. 98 % p/p (sulla base del peso a secco) Ceneri: max. 0,5 % p/p Umidità: max. 3 % p/p».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/673 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2022

che autorizza l'immissione sul mercato della proteina di fagiolo mungo (*Vigna radiata*) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ([2]), che istituisce un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3) Il 10 marzo 2020 la società Eat Just, Inc. («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della proteina di fagiolo mungo quale nuovo alimento, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la proteina di fagiolo mungo, estratta dai semi della pianta *Vigna radiata*, sia utilizzata nei prodotti a base di proteine, esclusi i prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari e i preparati per la macchiatura di bevande, destinati alla popolazione in generale. La categoria «prodotti a base di proteine» si riferisce ai prodotti analoghi alle proteine o ai prodotti sostitutivi dei prodotti standard, quali la carne, il pesce o le uova.

(4) Il 10 marzo 2020 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di dati presentati a sostegno della sua domanda, vale a dire dati analitici relativi all'acido fitico, alle lectine, agli inibitori della tripsina, ai glicosidi cianogenici e ai tannini ([3]).

(5) In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 5 agosto 2020 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione dell'idoneità della proteina di fagiolo mungo quale nuovo alimento.

(6) Il 14 settembre 2021 l'Autorità ha adottato il suo parere scientifico sulla sicurezza della proteina di fagiolo mungo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ([4]), conformemente all'articolo 11 del medesimo regolamento.

([1]) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
([3]) *Analytical results Cyanogenic Glycosides* (non pubblicati);
Sayre_2021 cyanogenic glycosde exec sum (non pubblicati);
Analytical results lectins (non pubblicati);
CoAs Phytic acid MB flour 5 batches (non pubblicati);
CoAs Phytic acid MBP flour 5 batches (non pubblicati);
Analytical results tannins (non pubblicati);
CoAs Trypsin Inhibitors MB flour 5 batches (non pubblicati);
CoAs Trypsin Inhibitors MBP flour 5 batches (non pubblicati).
([4]) *EFSA Journal* 2021;19(10):6846.

(7) Nel suo parere l'Autorità ha concluso che la proteina di fagiolo mungo è sicura alle condizioni d'uso proposte nella domanda. Il parere dell'Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la proteina di fagiolo mungo, se utilizzata come ingrediente alimentare aggiunto ai prodotti a base di proteine, esclusi i prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari e i preparati per la macchiatura di bevande, destinati alla popolazione in generale, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8) Sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse al consumo di proteine di fagiolo mungo e alla luce di prove che dimostrano che le proteine di fagiolo mungo contengono una serie di proteine potenzialmente allergeniche, l'Autorità ha concluso nel suo parere che il consumo di questo nuovo alimento può provocare sensibilizzazione. Considerando che le prove che collegano direttamente il consumo di proteina di fagiolo mungo ai casi di sensibilizzazione primaria sono finora ambigue, la Commissione ritiene che non sia opportuno inserire nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che la proteina di fagiolo mungo provochi sensibilizzazione primaria.

(9) Nel suo parere, ricorrendo a un approccio basato sul peso dell'evidenza fondato su studi limitati e riferendosi a un'analisi dell'omologia sequenziale tra la proteina di fagiolo mungo e le proteine della soia, delle arachidi e dei lupini realizzata dal richiedente, l'Autorità ha ritenuto che il consumo di proteina di fagiolo mungo può potenzialmente indurre reazioni allergiche in soggetti allergici alla soia, alle arachidi, ai lupini e al polline di betulla. Mancano tuttavia ulteriori prove epidemiologiche o sperimentali *in vivo*, necessarie di norma per confermare o escludere la probabilità che la potenziale reattività crociata individuata si manifesti nella popolazione. In assenza di tali prove, la Commissione ritiene che attualmente è improbabile che la potenziale reattività crociata tra le proteine di fagiolo mungo e la soia, le arachidi, i lupini e il polline di betulla si manifesti nella popolazione e che, di conseguenza, non sia opportuno inserire alcun requisito specifico in materia di etichettatura nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati a tale riguardo.

(10) Nel suo parere l'Autorità ha inoltre osservato che non le sarebbe stato possibile trarre conclusioni sulla sicurezza della proteina di fagiolo mungo in assenza dei dati analitici di proprietà industriale presentati dal richiedente relativi all'acido fitico, alle lectine, agli inibitori della tripsina, ai glicosidi cianogenici e ai tannini.

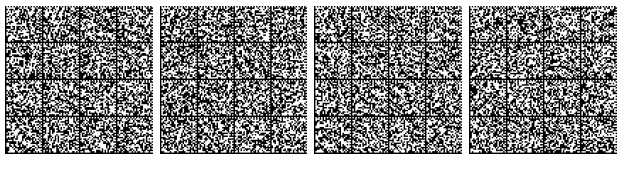
(11) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento alle prove scientifiche fornite al momento della presentazione della domanda. Pertanto l'accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.

(12) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. I dati contenuti nel fascicolo del richiedente, che sono serviti all'Autorità come base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento e per trarre le proprie conclusioni sulla sicurezza della proteina di fagiolo mungo, senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità, non dovrebbero pertanto essere utilizzati da quest'ultima a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare al richiedente, per il suddetto periodo, l'immissione sul mercato dell'Unione della proteina di fagiolo mungo.

(13) Il fatto di limitare l'autorizzazione della proteina di fagiolo mungo e il riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) 2017/2470.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La proteina di fagiolo mungo, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

società: Eat Just, Inc.;

indirizzo: 2000 Folsom Street San Francisco, CA 94110 USA,

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 o con il consenso del richiedente.

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato.

Articolo 2

I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato la proteina di fagiolo mungo, che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, rispettano pertanto i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e non possono essere utilizzati senza il consenso del richiedente a vantaggio di eventuali richiedenti successivi nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«**Proteina di fagiolo mungo (*Vigna radiata*)**	*Categoria dell'alimento specificato*	*Livelli massimi*	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "proteina di fagiolo mungo (*Vigna radiata*)".		Autorizzato il 15 maggio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Eat Just, Inc., 2000 Folsom Street San Francisco, CA 94110 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Eat Just, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento proteina di fagiolo mungo, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Eat Just, Inc. Data finale della tutela dei dati: 15 maggio 2027.»;
	Prodotti a base di proteine	20 g/100 g			

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«**Proteina di fagiolo mungo (*Vigna radiata*)**	**Descrizione/definizione** Il nuovo alimento è la proteina in polvere di fagiolo mungo estratta dai semi della pianta *Vigna radiata* mediante diverse fasi di trasformazione seguite dalla pastorizzazione e dall'essiccazione a spruzzo. **Caratteristiche/composizione** Umidità: ≤ 6 % Proteine (p/p) [a]: ≥ 84 % Ceneri (p/p): ≤ 6,0 % Lipidi (p/p): ≤ 5,5 % Carboidrati (p/p): ≤ 5,0 mediante calcolo **Criteri microbiologici** Conteggio aerobico in piastra: < 5 000 CFU/g [b] Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Coliformi: < 100 CFU/g *Escherichia coli*: < 10 CFU/g *Listeria monocytogenes*: non rilevato in 25 g *Salmonella* spp.: non rilevato in 25 g ([a]) p/p: peso per peso. ([b]) CFU: unità formanti colonie.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/674 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 ([2]), la Commissione ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (RPC), esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

(2) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio ([3]), tre produttori taiwanesi, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd e Rigid Industries Co. Ltd. sono stati esentati dall'estensione del dazio, in quanto è emerso che tali società non hanno eluso le misure.

(3) Tuttavia l'esenzione dall'estensione del dazio alle importazioni degli stessi accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio ([4]).

(4) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 stabilisce erroneamente che le importazioni di accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e da Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) continuano ad essere esentate dall'applicazione dei dazi antidumping.

(5) La Commissione ha pertanto deciso di rettificare l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 al fine di correggere l'errore di cui al considerando 4. Tale rettifica dovrebbe avere effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, vale a dire dal 26 gennaio 2022.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36).

([3]) Regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1).

([4]) Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio del 27 agosto 2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.2.9009, pag. 1).

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 è sostituito dal seguente:

«1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 80 92) spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, eccetto gli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099).».

Articolo 2

Le autorità doganali degli Stati membri correggono le dichiarazioni doganali accettate a decorrere dal 26 gennaio 2022 interessate dall'articolo 1 del presente regolamento e riscuotono retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni degli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).

Articolo 3

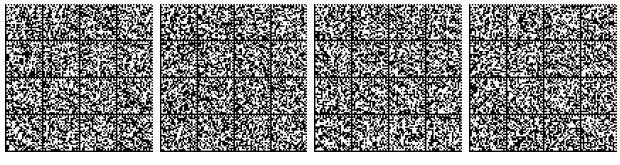
Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 26 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1239



DECISIONE (UE) 2022/675 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 57ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio ([1]) l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»).

(2) A norma dell'articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l'ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale devono essere disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il «regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)», che costituisce l'appendice C della COTIF.

(3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, richiamandosi al RID.

(4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») può adottare modifiche dell'allegato del RID.

(5) Nella 57ª sessione del 24 maggio 2022 il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l'allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID saranno vincolanti per l'Unione.

(7) Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.

(8) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.

([1]) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

([2]) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(9) Nell'ambito della 14ª sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 23 maggio 2022, potrebbe essere necessario concordare modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 57ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nell'allegato della presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/2	Allineamento tra l'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 (ADR) e il RID volto a includere nuovi mezzi di contenimento nel modello di rapporto di incidente	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
2.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/3 e OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.3	Allineamento tra l'ADR e il RID per quanto riguarda le disposizioni sulle informazioni esposte	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
3.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/4	Installazione di valvole di sicurezza nelle cisterne per gas liquefatti infiammabili	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
4.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/5	Testi consolidati adottati in sede di riunioni congiunte nel 2020 e nel 2021 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2020	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
5.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/6	Allineamento tra l'ADR e il RID per quanto riguarda, tra l'altro, la progettazione, la costruzione e i controlli e le prove iniziali dei recipienti a pressione "non UN" progettati, costruiti e provati conformemente alle norme di riferimento	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
6.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.4	Misura transitoria per quanto riguarda 6.8.2.4.6 (procedure utilizzate dall'autorità competente per l'approvazione di esperti, per lo svolgimento di ispezioni riguardanti i carri-cisterna e per il riconoscimento reciproco di tali ispezioni)	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
7.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/ INF.11	Proposta relativa alle modalità di adeguamento del capitolo 6.8 del RID per includere i contenitori-cisterna di dimensioni molto grandi	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda

Tutti i documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web dell'OTIF (http://otif.org/en/?page_id=1119) e si intendono comprendenti le modifiche discusse in seno al gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2021 e riportate nell'allegato I del documento OTIF/RID/CE/GTP/2021-A (Final report of the 13th session of the RID Committee of Experts' standing working group - Geneva/hybrid, 15 to 18 November 2021), disponibile anche sul sito web dell'OTIF (http://otif.org/en/?page_id=254).

22CE1240



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/676 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2021

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 disciplina i casi di consolidamento prudenziale di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) quando non esiste un rapporto di filiazione. In tali casi è necessario determinare il soggetto al cui livello i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere applicati su base consolidata. Inoltre in tali casi il metodo più appropriato di consolidamento prudenziale dovrebbe essere il metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE (il «metodo dell'aggregazione») in conformità delle norme stabilite nella stessa direttiva.

(2) In caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, nei casi in cui è richiesto il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, per l'applicazione del metodo di consolidamento prudenziale di cui a tale disposizione dovrebbe essere richiesto il consenso unanime delle imprese in questione riguardo alle decisioni in merito alle attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario, in conformità della definizione di accordo a controllo congiunto specificata nei principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(3) L'articolo 18, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento ai requisiti di vigilanza per il consolidamento prudenziale rispettivamente nel caso di influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia partecipazione o altri legami di capitale, e nel caso in cui tali enti o enti finanziari siano posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto, atto costitutivo o statuti. Per determinare se sussiste la situazione di influenza notevole le autorità competenti dovrebbero tenere conto di diversi indicatori in tal senso. Inoltre una situazione di direzione unitaria dovrebbe essere stabilita solo quando l'autorità competente dispone di prove concrete dell'esistenza di un effettivo coordinamento delle politiche finanziarie e gestionali di tali enti o enti finanziari.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
([2]) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
([3]) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(4) Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato orientamenti -le *Guidelines on the identification and management of step-in risk* ([4])- contenenti diversi indicatori che gli enti dovrebbero utilizzare per individuare quali soggetti possono comportare un rischio di intervento («step-in»). Secondo tali orientamenti, per «rischio di intervento» si intende il rischio cui va incontro un ente che decida di fornire sostegno finanziario a un'entità non consolidata, né integralmente né proporzionalmente, che affronta una situazione di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno. Conformemente a detti orientamenti, l'ente che individua un significativo rischio di intervento deve determinare in ciascun caso le misure appropriate in base alla natura e alla portata dell'intervento di sostegno previsto. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'inclusione dei soggetti interessati nell'ambito regolamentare del consolidamento. In conformità degli orientamenti del CBVB, gli enti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione diversi indicatori per stabilire se talune imprese debbano essere consolidate integralmente o proporzionalmente a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il caso, tenendo conto del rischio di intervento che tali imprese potrebbero comportare per l'ente. Comunque gli enti dovrebbero prendere in considerazione anche misure alternative per far fronte al rischio di intervento nell'ambito delle rispettive procedure di gestione del rischio e del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP). Inoltre le autorità competenti possono prendere in considerazione altre misure per far fronte al rischio potenziale rappresentato da tali imprese, nell'ambito dei processi di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Nell'ambito del quadro in materia di grandi esposizioni, l'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato orientamenti sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato ([5]), nei quali è specificata la metodologia che gli enti dovrebbero utilizzare per fissare, nell'ambito dei propri processi interni, il limite aggregato e il limite individuale delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.

(5) In particolare, al fine di determinare se sia necessario il consolidamento integrale o proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel caso di una filiazione o di un'impresa in cui l'ente detiene una partecipazione, qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale ed esista un significativo rischio di intervento e purché l'impresa non sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione né, tra l'altro, una società di partecipazione assicurativa, dovrebbe essere previsto che le autorità competenti esaminino, come minimo, talune categorie di imprese, quali le società veicolo che non rispondono alla definizione di società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), alle quali sono applicabili le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui all'articolo 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le imprese che svolgono una o più attività di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento (UE) n. 575/2013.

(6) Per garantire la coerenza con la disciplina dei fondi propri istituita dal regolamento (UE) n. 575/2013 ed evitare il riconoscimento di indebite plusvalenze di capitale, nei casi in cui è richiesto il consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno fondare sugli articoli da 81 a 88 di detto regolamento anche l'inclusione nei fondi propri consolidati degli importi degli elementi del capitale primario di classe 1 e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale e detenuti da persone diverse da tali imprese, nonché delle relative riserve sovrapprezzo azioni.

(7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

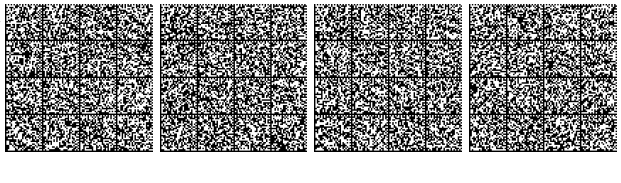
(8) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]),

([4]) Guidelines of the Basel Committee on Banking Supervision on the identification and management of step-in risk, Basilea, ottobre 2017.

([5]) Orientamenti dell'ABE sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, 3 June 2016, EBA/GL/2015/20.

([6]) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

([7]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «attività rilevanti»: le attività rilevanti come definite nell'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1254/2012 della Commissione ([8]) (allegato relativo all'IFRS 10);

2) «strumenti di attenuazione del rischio»: le leggi, i regolamenti, le norme o gli accordi contrattuali applicabili che limitano la capacità dell'ente di fornire sostegno finanziario all'impresa in condizioni di stress;

3) «imprese partecipanti»: le imprese che controllano congiuntamente:

   a) un ente o ente finanziario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure

   b) un'impresa che non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento;

4) «legami di capitale»: il fatto di possedere direttamente o indirettamente capitale di un'impresa, compresa una partecipazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5) «influenza notevole»: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell'impresa, laddove quest'ultima non risponda alla definizione di filiazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non sia un'impresa controllata congiuntamente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE

1. Quando è richiesto il consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, spetta al seguente soggetto garantire l'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della situazione consolidata di tutte le imprese del gruppo:

a) l'ente, qualora vi sia un solo ente all'interno del gruppo;

b) l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano più enti creditizi all'interno del gruppo;

c) l'impresa di investimento disciplinata dal regolamento (UE) n. 575/2013 con il totale di bilancio più elevato, qualora il gruppo non comprenda enti creditizi.

2. Ai fini del paragrafo 1, il totale di bilancio è calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato sottoposto a revisione contabile oppure, nei casi in cui la disciplina contabile applicabile non richiede la redazione del bilancio consolidato, sulla base dell'ultimo rendiconto finanziario individuale dell'ente sottoposto a revisione contabile.

([8]) Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 10, l'International Financial Reporting Standard 11, l'International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011) (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 1).

3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo fosse inadeguata, le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) possono derogare a tali criteri e designare come responsabile dell'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 un altro soggetto all'interno del gruppo disciplinato da tale regolamento, sulla base della situazione di consolidamento di tutte le imprese del gruppo.

Nel valutare l'adeguatezza dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dette autorità competenti tengono conto delle decisioni adottate conformemente all'articolo 111, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE o, in assenza di siffatte decisioni, tengono conto degli enti interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri o del loro eventuale obbligo di redigere un bilancio consolidato per il gruppo nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. In tali casi l'ente con il totale di bilancio più elevato ha il diritto di essere ascoltato prima che le autorità competenti decidano.

4. Nei casi di cui al presente articolo le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2013/36/UE autorizzano o esigono l'applicazione del metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.

5. L'impresa legata a una o più imprese ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE può essere esclusa dal consolidamento a norma del presente articolo negli stessi casi e secondo gli stessi criteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento

1. In caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, l'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le imprese partecipanti controllano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei membri dell'ente creditizio o ente finanziario oppure hanno la capacità di dirigere congiuntamente le attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario, in virtù di un accordo contrattuale giuridicamente vincolante tra loro o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'ente creditizio o ente finanziario;

b) le decisioni in merito alle attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario richiedono il consenso unanime di tutte le imprese partecipanti;

c) l'accordo contrattuale di cui alla lettera a) o le clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'ente creditizio o ente finanziario stabiliscono che la responsabilità delle imprese partecipanti è limitata alla quota di capitale che detengono nell'ente creditizio o ente finanziario.

2. Nei casi di cui al presente articolo il consolidamento proporzionale è effettuato sulla base della quota di capitale detenuta nell'ente creditizio o ente finanziario e conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.

([9]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Articolo 4

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di partecipazione o legami di capitale in enti o enti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Le autorità competenti, qualora stabiliscano che il consolidamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, possono autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method) a norma di tale articolo, a meno che non stabiliscano, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, che è richiesto il consolidamento proporzionale o integrale dell'ente o ente finanziario.

2. L'autorità competente prende la decisione di cui al paragrafo 1 sulla base di una valutazione dei rischi che l'ente o ente finanziario pone per l'ente, tenendo conto della portata e dell'efficacia degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio e dell'impatto sui requisiti prudenziali dell'ente su base consolidata che potrebbe derivare dall'applicazione del consolidamento integrale o proporzionale.

3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, l'ente fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie, riguardo in particolare agli aspetti seguenti:

a) l'assetto proprietario complessivo dell'ente o ente finanziario, considerando in particolare se le azioni o i diritti di proprietà equivalenti e i diritti di voto, compresi i diritti di voto potenziali di cui all'articolo 5, paragrafo 5, sono distribuiti tra un numero elevato di azionisti, proprietari o membri, oppure se l'ente è azionista principale, proprietario o membro dell'ente o ente finanziario;

b) se l'ente agisca in qualità di promotore dirigendo o fornendo consulenza all'ente o ente finanziario, immettendo sul mercato titoli dell'ente o ente finanziario ovvero fornendo liquidità e/o supporti del credito all'ente o ente finanziario, oppure se l'ente sia un investitore importante negli strumenti di debito o di capitale dell'ente o ente finanziario, oppure se esista un altro coinvolgimento contrattuale ed extracontrattuale che esponga l'ente ai rischi o a rendimenti assimilabili a quelli da capitale derivanti dalle attività dell'ente o ente finanziario o collegati alla sua performance;

c) se l'ente partecipi effettivamente al processo decisionale dell'ente o ente finanziario, il grado di influenza che l'ente esercita su di esso, oppure se l'ente o ente finanziario sia considerato controllato conformemente alla disciplina contabile applicabile;

d) se l'ente riceva dall'ente o ente finanziario servizi operativi essenziali che non possono essere sostituiti tempestivamente senza costi eccessivi;

e) se il rating di credito dell'ente o ente finanziario sia basato sul rating dell'ente;

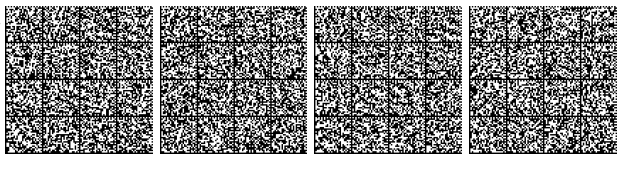
f) se esistano caratteristiche specifiche relative alla composizione della base di investitori dell'ente o ente finanziario, in particolare se gli altri investitori nell'ente o ente finanziario abbiano uno stretto legame commerciale con l'ente e se abbiano la capacità di sostenere perdite o di cedere i loro strumenti finanziari;

g) se l'ente o ente finanziario e l'ente abbiano una clientela comune o partecipino alla commercializzazione dei rispettivi prodotti;

h) se l'ente e l'ente o ente finanziario abbiano la stessa denominazione commerciale;

i) se l'ente abbia già fornito sostegno finanziario all'ente o ente finanziario in caso di difficoltà finanziarie.

4. Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento proporzionale dell'ente o ente finanziario in base alla quota di capitale detenuta nell'impresa in questione, qualora esista tra l'ente e uno o più azionisti, proprietari o membri dell'ente o ente finanziario un accordo contrattuale a fornire congiuntamente sostegno finanziario all'ente o ente finanziario oppure vi siano validi motivi per ritenere che sosterrebbero finanziariamente l'ente o ente finanziario in base alla quota di capitale in esso detenuta.



5. Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale dell'ente o ente finanziario quando l'ente, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con l'ente o ente finanziario, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti dell'ente o ente finanziario.

Articolo 5

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale

1. Quando l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale, le autorità competenti possono stabilire il consolidamento integrale degli enti o enti finanziari a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base di una valutazione dei rischi che tali enti o enti finanziari pongono per l'ente che esercita l'influenza notevole, tenendo conto della portata e dell'efficacia degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio e dell'impatto sui requisiti prudenziali dell'ente su base consolidata che potrebbe derivare dall'applicazione del consolidamento integrale.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'ente fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie, riguardo in particolare agli aspetti elencati all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a i).

3. Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale degli enti o enti finanziari di cui al paragrafo 1 quando l'ente che esercita l'influenza notevole, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con gli enti o enti finanziari, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti degli enti o enti finanziari.

4. Ai fini del presente articolo, tra gli elementi da considerare come indicativi di influenza notevole figurano le seguenti circostanze:

a) l'ente ha nominato o ha il diritto di nominare un membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'ente o ente finanziario;

b) l'ente partecipa effettivamente al processo decisionale dell'ente o ente finanziario, comprese le decisioni sui dividendi e altri tipi di distribuzione;

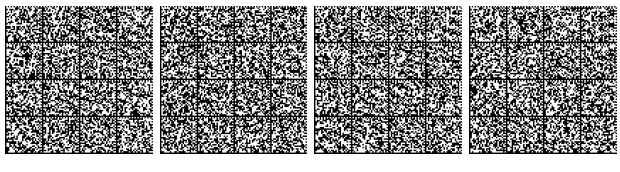
c) esistono operazioni rilevanti con l'ente o ente finanziario;

d) l'ente ha scambiato personale dirigente con l'ente o ente finanziario;

e) l'ente fornisce informazioni tecniche essenziali o servizi essenziali all'ente o ente finanziario;

f) l'ente detiene nell'ente o ente finanziario, in virtù di un contratto o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dello stesso, diritti aggiuntivi che potrebbero incidere sull'amministrazione o sul processo decisionale dell'ente o ente finanziario.

5. In sede di valutazione dell'influenza notevole è considerata anche l'esistenza di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie o altri strumenti analoghi che siano correntemente esercitabili o convertibili e in grado, se esercitati o convertiti, di dare all'ente potere di voto, o di ridurre il potere di voto di un'altra parte, sulle politiche finanziarie e gestionali dell'ente o ente finanziario.



Articolo 6

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti

1. L'autorità competente stabilisce il consolidamento di due o più enti o enti finanziari posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'autorità competente ha condotto una valutazione volta a verificare che le politiche finanziarie e gestionali degli enti o enti finanziari siano effettivamente coordinate; e

b) gli enti o enti finanziari non sono tra loro legati ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2013/34/UE.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono, in particolare, considerare come indicativi dell'esistenza della situazione di cui a tale lettera le seguenti circostanze:

a) gli enti o enti finanziari sono controllati, direttamente o indirettamente, dalle stesse persone fisiche o dagli stessi soggetti;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo degli enti o enti finanziari è costituita da persone nominate dalle stesse persone fisiche o dagli stessi soggetti, anche se tali membri non sono le stesse persone.

3. Nei casi di cui al presente articolo le autorità competenti autorizzano o esigono l'applicazione del metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.

4. Al fine di determinare il soggetto a cui spetta garantire l'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della situazione di consolidamento di tutti gli enti ed enti finanziari di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui la filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale

1. L'autorità competente può esigere il consolidamento integrale o proporzionale della filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché conduca una valutazione atta a verificare che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale della filiazione o impresa di cui al paragrafo 1 quando l'ente, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con la filiazione o impresa, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti della filiazione o impresa.

3. Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento proporzionale dell'impresa di cui al paragrafo 1 in base alla quota di capitale detenuta in essa se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'impresa è controllata congiuntamente dall'ente e da una o più imprese non incluse nel consolidamento in virtù di un accordo contrattuale giuridicamente vincolante tra loro o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'impresa e le decisioni relative alle attività rilevanti dell'impresa richiedono il consenso unanime di tutte le imprese partecipanti;

b) esiste un accordo contrattuale tra l'ente e uno o più azionisti, proprietari o membri dell'impresa per fornire congiuntamente sostegno finanziario all'impresa oppure vi sono validi motivi per ritenere che sosterrebbero finanziariamente l'impresa in base alla quota di capitale in essa detenuta.

Articolo 8

Condizioni per l'inclusione, nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati, di strumenti detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale

1. Nei casi in cui a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, o paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è utilizzato il metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE, l'ente può includere nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni delle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese, purché tali elementi di capitale siano disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nel consolidamento.

Qualora gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui al primo comma non siano disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale, l'ente determina l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 e delle relative riserve sovrapprezzo azioni, ai fini dell'inclusione nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli da 81 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013.

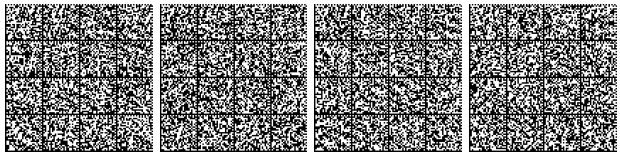
2. Ai fini del paragrafo 1, gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui al paragrafo 1, primo comma, che sono detenuti dalle persone o dai soggetti che amministrano le imprese su base unificata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che esercitano una direzione unitaria sulle imprese a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), dello stesso regolamento, sono considerati disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale.

3. Nei casi in cui è richiesto il consolidamento integrale a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente determina l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 e delle relative riserve sovrapprezzo azioni delle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese, ai fini dell'inclusione nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli da 81 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, le imprese per le quali è richiesto il consolidamento integrale sono considerate filiazioni.

4. Nei casi in cui è richiesto il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, paragrafo 5, o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 emessi dalle imprese incluse proporzionalmente nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese nonché le relative riserve sovrapprezzo azioni, ai fini dell'inclusione nel capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli 82, 83 e da 85 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. Ai fini del paragrafo 4 si applica quanto segue:

a) le imprese per le quali è richiesto il consolidamento proporzionale sono considerate filiazioni;



b) i riferimenti all'inclusione integrale nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono fatti all'inclusione proporzionale nel consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, paragrafo 5, o paragrafo 8, dello stesso regolamento; e

c) gli importi di cui agli articoli 82, 83 e da 85 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono determinati tenendo conto della quota di capitale detenuta dall'ente in tali imprese.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1241

RETTIFICHE

Rettifica dell'approvazione definitiva (UE, Euratom) 2022/182 del bilancio generale dell'Unione europea per 2022

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 45 del 24 febbraio 2022)

Pagina 385, Commissione, Riepilogo generale degli stanziamenti (2022 e 2021) e dell'esecuzione (2020). La tabella va letta come segue:

«Titolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2022		Stanziamenti 2021		Esecuzione 2020	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21	SCUOLE EUROPEE E PENSIONI	2 331 236 116	2 331 236 116	2 411 594 399	2 411 594 399	2 278 998 205,44	2 278 998 205,44
30	RISERVE	2 749 170 382	2 547 838 000	3 118 768 000	2 941 383 000	0,—	0,—
	Totale	**165 095 032 302**	**166 182 556 401**	**162 526 170 932**	**163 723 947 487**	**168 909 083 575,48**	**158 897 336 577,87**».
	Di cui riserve (30 02 02)	***24 506 411***	***24 506 411***	***74 600 000***	***71 600 000***		

Pagina 1127, Commissione, titolo 30, Riserve, Riepilogo generale degli stanziamenti (2022 e 2021) e dell'esecuzione (2020). La tabella va letta come segue:

«**TITOLO 30**

RISERVE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2022 e 2021) e dell'esecuzione (2020)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2022		Stanziamenti 2021		Esecuzione 2020	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 01	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
30 02	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE	24 506 411	24 506 411	74 600 000	71 600 000	0,—	0,—
30 03	RISERVA NEGATIVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
30 04	MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ (STRUMENTI SPECIALI)	2 749 170 382	2 547 838 000	3 118 768 000	2 941 383 000	0,—	0,—
	Titolo 30 — Totale	**2 773 676 793**	**2 572 344 411**	**3 193 368 000**	**3 012 983 000**	**0,—**	**0,—**».

Pagina 1132, Commissione, titolo 30, Riserve, capitolo 30 04 — Meccanismi di solidarietà (strumenti speciali). La tabella va letta come segue:

«CAPITOLO 30 04 — MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ (STRUMENTI SPECIALI)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2022		Stanziamenti 2021		Esecuzione 2020		% Pagamenti 2020/2022».
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
30 04	MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ (STRUMENTI SPECIALI)								
30 04 01	***Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR)***	S	1 248 919 000	1 248 919 000	1 223 450 000	1 223 450 000	0,—	0,—	
30 04 02	***Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)***	S	201 332 382	p.m.	197 385 000	20 000 000	0,—	0,—	
30 04 03	***Riserva di adeguamento alla Brexit***	S	1 298 919 000	1 298 919 000	1 697 933 000	1 697 933 000			
	Capitolo 30 04 — Totale		**2 749 170 382**	**2 547 838 000**	**3 118 768 000**	**2 941 383 000**	**0,—**	**0,—**	

Pagina 1133, Commissione, titolo 30, Riserve, Capitolo 30 04, articolo 30 04 02, Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). La tabella va letta come segue:

«30 04 02 *Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2022		Stanziamenti 2021		Esecuzione 2020	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
201 332 382	p.m.	197 385 000	20 000 000	0,—	0,—».

(Approvazione definitiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 27 del 7 aprile 2022)

22CE1242

Rettifica del regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 9 marzo 2022)

Pagina 3, articolo 1, nelle modifiche al regolamento (UE) n. 833/2014, punto 7):

anziché: «7) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;»,

leggasi: «7) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 35 del 12 maggio 2022)

22CE1243

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385 del 29 ottobre 2021)

Pagina 332, tabella, seconda colonna, in corrispondenza del codice NC 4016 93 00 come rettificato dalla GU L 414 del 19 novembre 2021,

anziché: «Giunti»,

leggasi: «Guarnizioni».

Pagina 479, tabella, seconda colonna, in corrispondenza del codice NC 7011 come rettificato dalla GU L 414 del 19 novembre 2021,

anziché: «Lampadine e involucri tubolari, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili:»,

leggasi: «Involucri di vetro, compresi i bulbi ed i tubi, aperti, e loro parti, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili:».

Pagina 632, tabella, seconda colonna, in corrispondenza del codice NC 8539 90 10 come rettificato dalla GU L 414 del 19 novembre 2021,

anziché: «Zoccoli»,

leggasi: «Basi».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 98 del 16 dicembre 2021)

22CE1244

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-046) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

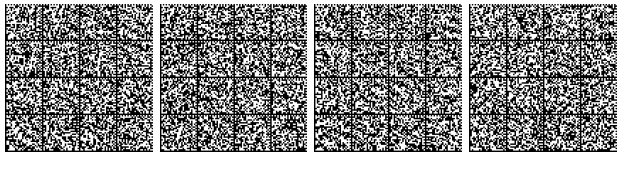
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

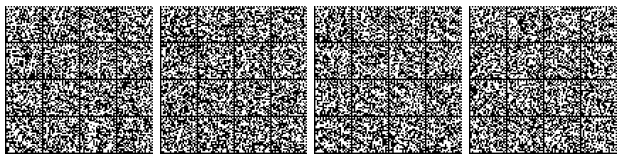
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

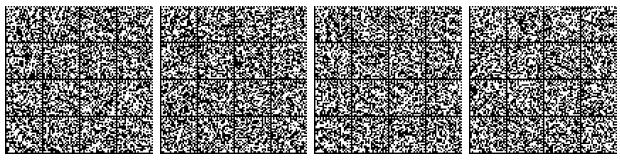
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

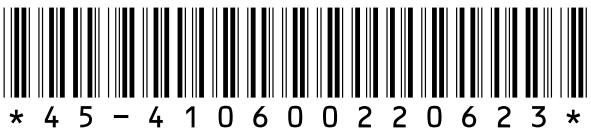


pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 21,00

